



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

273^a seduta pubblica
venerdì 21 dicembre 2007

Presidenza del presidente Marini,
indi del vice presidente Calderoli,
del vice presidente Caprili
e del vice presidente Angius

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. VII-XXVII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-99
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	101-273
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	275-337

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>			
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORICO	Pag. 1		
DISEGNI DI LEGGE			
Seguito della discussione e approvazione:			
<i>(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)</i>			
Approvazione della questione di fiducia posta sull'articolo 3:			
PRESIDENTE	1		
Votazione nominale con appello	2		
SALUTO AL CORO DOLOMITI DI TRENTO			
PRESIDENTE	4		
DISEGNI DI LEGGE			
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817-B e della questione di fiducia:			
PRESIDENTE	4		
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	5		
Votazione finale e approvazione:			
<i>(1818-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera</i>			
<i>dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):</i>			
PRESIDENTE	Pag. 5		
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	5		
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE			
Seguito della discussione del Doc. IV-bis, n. 3			
Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:			
PRESIDENTE	6, 7, 8		
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	6, 7, 8		
ORDINE DEL GIORNO			
Inserimento del Doc. IV, n. 1:			
PRESIDENTE	9		
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE			
Discussione del Doc. IV, n. 1			
Approvazione delle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:			
PRESIDENTE	9, 10		
LUSI (<i>PD-Ulivo</i>), relatore	10		
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	9		
SUI RECENTI CASI DI MENINGITE			
PRESIDENTE	11		

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Partito Socialista: Misto-PS; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto-Unione Democratica per i consumatori: Misto-UD-Consum; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.

SACCONI (FI)	Pag. 11	GOVERNO	
TURCO, ministro della salute	11	Informativa del Ministro della salute sui recenti casi di meningite e conseguente discussione:	
SULLA MANCATA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI		TURCO, ministro della salute	Pag. 48
PRESIDENTE	11, 12	RUBINATO (Aut)	52
SCHIFANI (FI)	11	SACCONI (FI)	52
SULLA CONVOCAZIONE DI ALCUNE COMMISSIONI PERMANENTI		MARINO (PD-Ulivo)	53
PRESIDENTE	12, 13, 14	SULL'ORDINE DEI LAVORI	
MATTEOLI (AN)	12	PRESIDENTE	54
BACCINI (UDC)	13	DISEGNI DI LEGGE	
STORACE (Misto-LD)	13	Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1903 e della questione di fiducia:	
IZZO (FI)	14	PRESIDENTE	55, 56, 58 e <i>passim</i>
DISEGNO DI LEGGE (1911) FATTO PROPRIO DA GRUPPO PARLAMENTARE		ROSSI Fernando (Misto-Mpc)	55
PRESIDENTE	14	TIBALDI (IU-Verdi-Com)	56
FORMISANO (Misto-IdV)	14	MANINETTI (UDC)	58
DISEGNI DI LEGGE		SACCONI (FI)	59
Seguito della discussione e approvazione:		ROLO (PD-Ulivo)	63
<i>(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)</i>		TURIGLIATTO (Misto-SC)	65
Discussione e approvazione della questione di fiducia:		BARBIERI (Misto-PS)	66
SACCONI (FI)	15, 26	BARBATO (Misto-Pop-Udeur)	67
TREU (PD-Ulivo)	16	FORMISANO (Misto-IdV)	68
SCHIFANI (FI)	20, 21, 44 e <i>passim</i>	D'AMICO (Misto-UL)	69
CALDEROLI (LNP)	23, 47	PISTORIO (DCA-PRI-MPA)	70
MATTEOLI (AN)	24	PETERLINI (Aut)	72
BOCCIA Antonio (PD-Ulivo)	26, 27, 28	GALLI (LNP)	75
D'ONOFRIO (UDC)	29, 47	D'ONOFRIO (UDC)	78
CUTRUFO (DCA-PRI-MPA)	30	ZUCCHERINI (RC-SE)	81
CASTELLI (LNP)	31	DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE	
SODANO (RC-SE)	32, 33	Seguito della discussione del Doc. IV-bis, n. 3:	
SALVI (SDSE)	34, 36, 37	PRESIDENTE	83
DAMIANO, ministro del lavoro e della previdenza sociale	38	DISEGNI DI LEGGE	
PISANU (FI)	42, 43	Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1903 e della questione di fiducia:	
CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali	43, 45	PRESIDENTE	84, 86, 88 e <i>passim</i>
VIESPOLI (AN)	46	VIESPOLI (AN)	84
ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLA QUESTIONE DI FIDUCIA		SCHIFANI (FI)	88, 89
PRESIDENTE	48	TREU (PD-Ulivo)	91
		CALDEROLI (LNP)	94, 95, 98
		BOCCIA Antonio (PD-Ulivo)	97
		Votazioni nominali con appello	95
		SUI LAVORI DEL SENATO	
		PRESIDENTE	98
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 15 GENNAIO 2008	
			99

*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 1817-B**

Articolo 3, allegato 1, prospetto di copertura,
emendamenti e ordini del giorno *Pag.* 101

DISEGNO DI LEGGE N. 1903

Articolo 1, allegati 1 e 2, ordini del giorno ed
emendamenti 151

*ALLEGATO B***INTERVENTI**

Integrazione all'intervento del senatore Fer-
nando Rossi nella discussione sulla questione
di fiducia sul disegno di legge n. 1903 275

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUALE NEL CORSO DELLA SEDUTA 276**

CONGEDI E MISSIONI 288

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN-
CHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO
CONNESSE**

Trasmissione di documenti 288

COMMISSIONI PERMANENTI

Approvazione di documenti *Pag.* 288

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 289

Assegnazione 289

INCHIESTE PARLAMENTARI

Annunzio di presentazione di proposte 291

**MOZIONI INTERPELLANZE E INTERRO-
GAZIONI**

Annunzio 98

Apposizione di nuove firme a mozioni e ad
interrogazioni 291

Annunzio di risposte scritte a interrogazioni 292

Interpellanze 292

Interrogazioni 296

Interrogazioni da svolgere in Commissione 337

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MARINI

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione della questione di fiducia posta sull'articolo 3

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione congiunta e sono state approvate le prime due questioni di fiducia poste dal Governo sugli articoli 1 e 2 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Procede alla votazione dell'articolo 3, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Seguono le operazioni di voto.

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'articolo 3. Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 3.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge, nel suo complesso. Si intendono pertanto approvati l'elenco, le tabelle gli allegati e il prospetto di copertura richiamati nel disegno di legge.

Saluto al Coro Dolomiti di Trento

PRESIDENTE. Rivolge un saluto ai componenti del Coro Dolomiti di Trento presenti nelle tribune. *(Generali applausi).*

Votazione finale e approvazione del disegno di legge:

(1818-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 1818-B, nel suo complesso.

Seguito della discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 3) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Roberto Castelli, nella sua qualità di ministro della giustizia pro tempore, nonché dei signori Marco Preioni, Fausto De Santis, Daniela Bianchini, Alfonso Papa e Giuseppe Magni *(Votazioni a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea)*

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricordando che nella seduta antimeridiana di ieri, dopo l'intervento del relatore, ha avuto luogo la discussione, passa alle votazioni mediante procedimento elettronico sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Roberto Castelli nonché degli altri soggetti. L'Assemblea delibererà separatamente su ciascuna di tali propo-

ste di diniego che, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 135-*bis*, s'intenderanno respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Di tali votazioni non verrà proclamato immediatamente il risultato poiché i senatori che non vi hanno partecipato potranno dichiarare il proprio voto fino alle ore 19 ai senatori segretari, che ne prenderanno nota su appositi verbali.

Seguono le sei votazioni nominali elettroniche.

Inserimento all'ordine del giorno del documento IV, n. 1

PRESIDENTE. L'ordine del giorno viene integrato con l'esame della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, tendente a negare l'autorizzazione all'utilizzazione e all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Giuseppe Valentino (Doc. IV, n. 1). Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione e all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Giuseppe Valentino

Approvazione delle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea il diniego tanto dell'autorizzazione richiesta dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma in data 13 novembre 2006, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, all'utilizzazione dei tabulati telefonici relativi ad un'utenza in uso all'avvocato Michele Sinibaldi all'epoca dei fatti contestati, quanto dell'autorizzazione richiesta dalla procura della Repubblica di Roma ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 in relazione ad un'utenza in uso al senatore Valentino all'epoca dei fatti contestati.

LUSI, *relatore*. Si rimette alla relazione già stampata e distribuita.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, il Senato approva le due proposte di diniego di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici avanzate dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Sui recenti casi di meningite

SACCONI (*FI*). Al fine di scongiurare il diffondersi dell'allarme sociale, chiede che il Ministro della salute informi il Parlamento in merito alla diffusione di casi di meningite, riscontrati in particolare nella provincia di Treviso dove si parla di iniziative straordinarie delle autorità sanitarie.

TURCO, *ministro della salute*. Potrebbe fornire subito delle informazioni ma, una risposta più dettagliata, si impegna ad intervenire nel corso della seduta.

Sulla mancata proclamazione del risultato dell'elezione del Presidente della Commissione speciale per la tutela e la promozione dei diritti umani

SCHIFANI (*FI*). Lamenta il ritardo con il quale la Presidenza sta esaminando la questione dell'elezione alla Presidenza della Commissione speciale per la tutela e la promozione dei diritti umani, i cui lavori sono sospesi per effetto di un ricorso presentato dalla maggioranza avverso la proclamazione dell'eletto, senatore Pianetta. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Si impegna ad affrontare al più presto la questione.

Sulla convocazione di alcune Commissioni permanenti

MATTEOLI (*AN*). In ragione dell'attesa apposizione della questione di fiducia da parte del ministro Chiti sul disegno di legge n. 1903, in Conferenza dei Capigruppo si era stabilito di non convocare alcuna Commissione; risulta, invece, che in alcune Commissioni siano in corso i lavori, di cui raccomanda l'interruzione tempestiva al momento della richiesta di fiducia.

PRESIDENTE. Si era deciso di concedere l'autorizzazione alla convocazione soprattutto in relazione alle esigenze della 1ª Commissione, con l'impegno di sospendere i lavori non appena fosse stata posta la questione di fiducia.

BACCINI (*UDC*). Dal momento che la 1ª Commissione, insieme ad altre, deve essere impegnata nell'esame del disegno di legge di riforma elettorale, sulla cui rilevanza si è pronunciato anche il Presidente della Repubblica, è opportuno che prosegua a tempo pieno i suoi lavori.

PRESIDENTE. Ribadisce che i lavori di tutte le Commissioni devono essere interrotti al momento della fiducia.

STORACE (*Misto-LD*). Convenendo con le osservazioni del senatore Matteoli, rileva la necessità di comunicare a tutte le Commissioni le determinazioni della Presidenza, assicurandone il rispetto.

PRESIDENTE. Provvederà in tal senso.

IZZO (*FI*). Non essendo conveniente partecipare ai lavori di una Commissione con la consapevolezza di dover interrompere il dibattito all'improvviso ed essendo invece opportuno consentire a tutti i senatori di partecipare alla discussione sulla fiducia, sollecita la Presidenza a sconvocare tutte le Commissioni. (*Applausi del senatore Giuliano*).

PRESIDENTE. Convieni con la posizione del senatore Izzo e dispone la sconvocazione di tutte le Commissioni. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

Disegno di legge (1911) fatto proprio da Gruppo parlamentare

FORMISANO (*Misto-IdV*). Il Gruppo Misto fa proprio il disegno di legge n. 1911 in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia.

PRESIDENTE. Ne prende atto.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 13 dicembre è proseguita la discussione generale.

SACCONI (*FI*). Evidenzia l'anomalo iter seguito dal provvedimento che non è stato compiutamente esaminato dalla Commissione di merito, che non ha dato mandato ad un relatore perché la maggioranza e il Governo hanno impedito in modo ostruzionistico l'esame degli articoli. Anche alla Camera, la questione di fiducia posta su un maxiemendamento che non recepiva neppure il lavoro della Commissione ha impedito l'e-

same del testo. È indecente che su una materia di grande impatto sociale il Parlamento venga completamente espropriato delle sue funzioni. Il Presidente della Repubblica non può tacere di fronte a questa grave situazione. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e DCA-PRI-MPA*).

TREU (*PD-Ulivo*). Il disegno di legge n. 1903, di cui è generalmente riconosciuta la positività, nonostante alcune critiche su questioni specifiche, è stato a lungo dibattuto in Commissione e in Aula, sebbene non si sia proceduto alla votazione dei singoli articoli, in ragione della volontà del Governo di mantenere inalterato l'equilibrio raggiunto in seguito all'accordo con le parti sociali. L'impianto complessivo si fonda su una legittimazione di natura politica, in quanto rispecchia il programma del centrosinistra, e sociale, alla luce del protocollo del 23 luglio confermato a seguito del voto referendario dei lavoratori. Esso rappresenta un importante passo nella generale riforma del mondo del lavoro, poiché, nonostante le critiche di neocorporativismo, non rispecchia interessi settoriali, bensì si accompagna a interventi in favore della competitività e della redistribuzione. Si tratta di un provvedimento aperto, cui seguiranno azioni di monitoraggio e di continuo adeguamento alle criticità rilevate nel corso dell'attuazione delle deleghe, in particolare sugli ammortizzatori sociali, sull'estensione delle tutele e sugli incentivi alla buona occupazione, per il contrasto al precariato, nella convinzione, condivisa anche in ambito europeo, che l'impiego a tempo indeterminato debba rappresentare la forma naturale del lavoro. (*Applausi dal Gruppo PD-Ulivo*).

SCHIFANI (*FI*). La posizione della questione di fiducia su una riforma strutturale della previdenza, di cui la Commissione competente non ha potuto concludere l'esame a causa dell'ostruzionismo di maggioranza, è una violazione senza precedenti delle prerogative del Parlamento, che non potrebbe neanche tentare di migliorare il disegno di legge. Il ricorso alla fiducia, inoltre, non tiene in considerazione il richiamo del Capo dello Stato e dipende dalle contraddizioni politiche di una maggioranza impegnata ad evitare una rottura interna e a consentire a Rifondazione comunista di giustificare all'elettorato il voto favorevole su un provvedimento che ha dichiarato di non condividere. Annunciando la disponibilità del Gruppo Forza Italia a ritirare la metà degli emendamenti presentati e ad impegnarsi affinché la votazione finale del provvedimento avvenga entro la serata, invita il Presidente del Senato ad adoperarsi perché la questione di fiducia non sia posta e, ove ciò non sia possibile, ad accordare una sospensione di un quarto d'ora per consentire ai Gruppi di opposizione di assumere le conseguenti determinazioni. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

CALDEROLI (*LNP*). Chiede di potere illustrare la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, prima dell'eventuale apposizione della questione di fiducia. Ritira tutti gli emendamenti presentati dai senatori della Lega Nord sul protocollo sul *welfare* per evidenziare che l'opposi-

zione è disponibile a concludere rapidamente l'esame e i problemi sono imputabili interamente alla maggioranza. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI*).

MATTEOLI (AN). Alla luce delle osservazioni del Presidente della Repubblica e degli errori politici commessi negli ultimi mesi rispetto al caso Speciale, al consiglio di amministrazione della Rai, alle previsioni di bilancio e al decreto sicurezza, il Governo dovrebbe rinunciare a una questione di fiducia che ridurrebbe l'Aula ad un seggio elettorale. Anche Alleanza Nazionale è disponibile a ritirare gli emendamenti a condizione che si garantisca la possibilità di una sia pure limitata discussione: i Gruppi di maggioranza interessati a discutere il protocollo dovrebbero assumere un comportamento responsabile e pronunciarsi su tale proposta. Si appella al Presidente del Senato per esperire l'ultimo tentativo di evitare una fiducia, che il Gruppo denuncerebbe con forza. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LNP*).

BOCCIA Antonio (PD-Ulivo). Comprende i colleghi dell'opposizione perché nella scorsa legislatura ha utilizzato i medesimi argomenti contro il Governo Berlusconi che ha fatto largo uso della fiducia, anche per superare contrasti interni alla maggioranza di centrodestra. Non vi è dunque alcuna violazione delle regole e il Presidente del Senato non può essere caricato di responsabilità che non gli competono. Inoltre, è falso che sia mancato il confronto: si è svolta la discussione generale e un'altra fase di dibattito si aprirà, ove fosse posta la fiducia. Bisognerebbe distinguere la battaglia politica dalle questioni istituzionali e collaborare ad una riforma delle regole parlamentari che consenta di superare difficoltà che riguardano entrambi gli schieramenti. Rispetto alla disponibilità manifestata dall'opposizione a ritirare gli emendamenti e a concludere l'esame entro la seduta pomeridiana di oggi, è accaduto che in altre circostanze siano stati assunti e poi disattesi impegni analoghi. Rispetto, infine, alla richiesta del senatore Calderoli, essa è priva di fondamento alla luce del Regolamento: l'Assemblea attende l'intervento del Governo, che può porre la questione di fiducia in qualsiasi momento; dopo aver subito, per ragioni di opportunità politica, una forzatura regolamentare allorché la minoranza impose che la questione di fiducia non può essere posta prima dell'esame delle questioni pregiudiziali e sospensive e della discussione generale, ora la maggioranza non può accettare la tesi di coloro che vorrebbero estendere tale interpretazione forzata fino a ricomprendervi anche il voto sulla richiesta di non passaggio all'esame degli articoli. (*Applausi dai Gruppi PD-Ulivo, RC-SE, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur e della senatrice Rame*).

D'ONOFRIO (UDC). L'UDC ritira tutti i suoi emendamenti purché il provvedimento sul *welfare* sia votato senza la fiducia. Chiede alla maggioranza se è favorevole o contraria alla posizione della questione di fiducia: la domanda riguarda in modo particolare Rifondazione Comunista, che alla Camera ha subito la decisione del Governo, dopo aver contribuito a

migliorare il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali. (*Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Amato*).

CUTRUFO (*DCA-PRI-MPA*). Il Gruppo, che insieme a Rifondazione Comunista e alla destra sociale ha a cuore le sorti del *welfare*, è contrario al ricorso alla questione di fiducia, peraltro non giustificabile con la presenza di una qualsiasi forma di ostruzionismo da parte dell'opposizione. Il Capo dello Stato ha risposto prontamente al disagio espresso da numerosi parlamentari per l'abuso della questione di fiducia: i Capigruppo di maggioranza dovrebbero esprimere un giudizio politico su tale questione, a fronte della disponibilità dell'opposizione ad approvare in tempi brevi il provvedimento e a trasmettere un messaggio chiaro ai lavoratori in materia previdenziale.

CASTELLI (*LNP*). Le regole comuni auspiccate dal senatore Boccia esistono già, ma non sembra che la maggioranza e il Governo le stiano rispettando; tali regole prevedono che sia legittimata a governare la coalizione che ottenga alle elezioni la maggioranza dei voti in entrambi i rami del Parlamento, che i senatori a vita non debbano essere indotti a votare sistematicamente per una parte e che per l'approvazione di qualunque provvedimento sia necessaria la maggioranza dei voti dell'Aula. Il Gruppo Lega Nord ha già ritirato gli emendamenti presentati al disegno di legge in esame ed insisterà presso gli altri Gruppi dell'opposizione perché facciano altrettanto; in tal modo, se insisterà nel porre la questione di fiducia, il Governo lo farà unicamente a causa delle forze politiche che lo sostengono, dimostrando di essere senza maggioranza sia in Parlamento che nel Paese. Tutto ciò è particolarmente grave in un contesto in cui il Parlamento sta progressivamente perdendo autorevolezza di fronte ai cittadini, mentre sta aumentando il potere delle procure e dei pubblici ministeri. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI, AN, UDC e DCA-PRI-MPA*).

SODANO (*RC-SE*). Appare evidente la necessità di una revisione del Regolamento che garantisca un maggiore rispetto delle procedure, considerato che non ha ancora avuto luogo la replica del Governo e che si è aperta una discussione sulla questione di fiducia, che ancora non è stata posta. Senza voler nulla togliere ai legittimi diritti dell'opposizione, peraltro ampiamente tutelati dal presidente Marini, va ricordato che esistono precedenti, risalenti anche alla scorsa legislatura, di apposizione della fiducia su provvedimenti di cui non era stato concluso l'esame in Commissione. I Gruppi della Sinistra Arcobaleno hanno proposto rilevanti e significative modifiche nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione lavoro alla Camera dei deputati; sebbene tali modifiche non siano poi state accolte nel testo del maxiemendamento, tali Gruppi hanno votato e, nel caso, voteranno ancora a favore della fiducia onde evitare l'entrata in vigore dello scalone previsto dalla riforma Maroni. Restano ovviamente aperti alcuni nodi politici concernenti importanti questioni sociali, quali la sicurezza sul lavoro e la lotta al precariato, che verranno affrontati in

occasione della prossima verifica di maggioranza. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

SALVI (*SDSE*). Di fronte al giusto invito del Presidente della Repubblica a limitare il ricorso a maxiemendamenti e voti di fiducia, ricorda che l'Aula del Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge finanziaria e il decreto-legge fiscale collegato senza far ricorso a tale strumento, che si è invece reso necessario in terza lettura nel caso della finanziaria, a causa di un testo ampliato e peggiorato dall'altro ramo del Parlamento. La fiducia che il Governo si accinge a porre nuovamente sul provvedimento in esame non è dovuta all'ostruzionismo dell'opposizione, ma alla necessità di compattare una maggioranza non completamente convinta della bontà del provvedimento stesso. È un atto perfettamente legittimo e motivato dal Governo in modo trasparente. Ciò non toglie che permangano numerose perplessità in merito ai contenuti del protocollo sul *welfare* e al metodo seguito nel processo di traduzione normativa, che ha finito per privare il Parlamento della sua autonomia decisionale in ambito legislativo. A partire dal nuovo anno, l'azione del Governo Prodi può e deve essere rilanciata partendo da tre importanti questioni: la ripresa del potere d'acquisto dei salari, su cui è fondamentale un preciso impegno da parte dei datori di lavoro, la definizione di una legislazione che permetta il superamento della legge n. 30 e garantisca dignità di diritti a tutti i lavoratori, l'adozione, infine, di una normativa che tuteli efficacemente la sicurezza sui luoghi di lavoro, prevedendo un aumento delle sanzioni penali per chi viola le regole. (*Applausi dai Gruppi SDSE e IU-Verdi-Com. Commenti dai banchi dell'opposizione*).

PRESIDENTE. Respinge ulteriori richieste di intervento sull'ordine dei lavori, rilevando di aver già forzato il Regolamento consentendo di intervenire ad un esponente per Gruppo. (*Proteste del senatore Viespoli*).

DAMIANO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il provvedimento in esame è di grande significato, in quanto coniuga la tutela di diritti del lavoro con il rilancio della competitività, unico modo per assicurare un orizzonte di sviluppo al Paese. Esso è il frutto di un importante processo di concertazione con le parti sociali, che è stato confermato a larga maggioranza in un *referendum* in cui si è registrata un'ampia partecipazione di lavoratori e pensionati. Esso è inoltre parte di un disegno riformatore del Governo sui temi del lavoro e della previdenza, che ha già visto l'adozione di rilevanti misure, quali la riduzione del cuneo fiscale o gli accordi nei settori dell'editoria e dell'agricoltura, e che è ancora lontano dall'essere concluso. Grazie al protocollo sul *welfare* verrà superato il cosiddetto scalone, a vantaggio di un aumento più graduale del limite minimo di età per il pensionamento e prevedendo un adeguato riconoscimento del lavoro usurante; già dallo scorso mese di ottobre, inoltre, i pensionati a basso reddito hanno potuto beneficiare di una quattordicesima mensilità. Gli interventi a favore dei giovani e dei lavoratori precari pre-

vedono maggiori tutele in caso di malattia e di maternità, l'abbassamento a tre anni della franchigia per la totalizzazione dei contributi di diverse gestioni pensionistiche, una contribuzione piena nei periodi di disoccupazione, maggiori facilitazioni nel riscatto della laurea a fini pensionistici e l'innalzamento dei contributi previdenziali nei prossimi tre anni al fine di un allineamento tra lavoro flessibile e lavoro subordinato a tempo indeterminato. Vanno inoltre segnalati l'istituzione di fondi di rotazione per l'erogazione di sussidi e di incentivi all'attività imprenditoriale e il miglioramento delle tutele per la disoccupazione. In tema di lotta alla precarietà, e nella logica di un superamento della legge n. 30, sono state abrogate le modalità di *staff-leasing* e di *job-on-call* ed è stato fissato un termine di 36 mesi per la durata complessiva dei contratti a tempo determinato. Per quanto riguarda gli impegni futuri, il Governo dovrà portare a compimento nel 2008 le deleghe concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e cercherà di favorire l'avvio di una discussione triangolare per la revisione del sistema contrattuale e per garantire il recupero del potere d'acquisto dei salari. (*Applausi dai Gruppi PD-Ulivo e SDSE*).

PISANU (*FI*). Il dibattito intervenuto dopo la chiusura della discussione generale ha mutato il quadro politico in cui è maturata la decisione del Governo di porre la fiducia. I Capigruppo dell'opposizione hanno infatti mostrato la disponibilità a ritirare gli emendamenti presentati e anche da parte della maggioranza non si è registrata la volontà di modificare il testo. L'insistenza del Governo nel porre la fiducia si configura quindi come tentativo di comprimere le prerogative del Parlamento. Invita pertanto il Presidente Marini a vigilare. (*Applausi dai Gruppo FI, UDC e AN*).

PRESIDENTE. Il Presidente è garante delle prerogative parlamentari e della Costituzione

CHITI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il Governo ha mantenuto fede agli impegni annunciati di porre la fiducia dopo la presentazione delle questioni pregiudiziali in modo da consentire lo svolgimento del dibattito. La fiducia è motivata dalla rilevanza che il Governo assegna, ai fini del proseguimento della sua azione politica, all'applicazione del protocollo sul *welfare*, nonché dalla necessità di ottemperare agli impegni assunti con la parti sociali che hanno sottoscritto quel documento. Come sottolineato anche dal senatore Salvi, esiste il problema di coniugare l'attività di intesa promossa dal Governo con le parti sociali con il successivo esame parlamentare. Al riguardo, nel presupposto che la concertazione sia un passaggio ineludibile su tematiche sensibili, occorre riflettere sull'ipotesi di far precedere la trattativa da un confronto parlamentare dal quale scaturisca un mandato al Governo e procedere successivamente ad una conferma dell'intesa in sede parlamentare, analogamente a quanto fanno i sindacati attraverso i *referendum* dei lavoratori. Per tali motivi, a nome del Governo, pone la questione di

fiducia sull'approvazione senza emendamenti dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1903. (*Applausi dai Gruppi PD-Ulivo, RC-SE, SDSE e IU-Verdi-Com. Applausi ironici dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP*).

VIESPOLI (AN). Chiede chiarimenti al Ministro del lavoro in ordine alla notizia che il Governo intenderebbe commissariare gli enti previdenziali, in particolare per le ricadute una simile decisione rivestirebbe anche in relazione all'attuazione del protocollo. (*Applausi dai Gruppi AN, UDC e del senatore Amato*).

D'ONOFRIO (UDC). Il commissariamento degli enti previdenziali sarebbe un'ipotesi catastrofica che darebbe il via ad un contenzioso giudiziario dal quale il Governo non potrebbe che uscire per l'ennesima volta sconfitto. Invita pertanto il Governo a ponderare la questione onde evitare conseguenze analoghe a quelle avvenute per i casi Petrone e Speciale. (*Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Malan e Amato*).

CALDEROLI (LNP). Il ministro Chiti avrebbe potuto porre la fiducia dopo l'illustrazione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli che costituisce questione incidentale, come le pregiudiziali e le sospensive. In ogni caso, per approvare il testo in via definitiva sarebbe stata necessaria una sola votazione essendo il provvedimento composto da un solo articolo. Invita i senatori di diritto e a vita a tenere in considerazione, al momento di esprimere il voto di fiducia, che stanno consentendo un commissariamento generalizzato, che investe anche le Aule parlamentari.

PRESIDENTE. Sospende la seduta e convoca la Conferenza dei Capigruppo.

La seduta, sospesa alle ore 12,47, è ripresa alle ore 13,23.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine della discussione della questione di fiducia che avrà inizio a partire dalle ore 16. (*v. Resoconto stenografico*). Sospende pertanto la seduta fino a quell'ora.

La seduta è sospesa alle ore 13,24.

La seduta, sospesa alle ore 13,24, è ripresa alle ore 16,07.

Presidenza del vice presidente CAPRILI

Informativa del Ministro della salute sui recenti casi di meningite e conseguente discussione

TURCO, *ministro della salute*. La meningite è una grave malattia che, in Occidente, presenta un tasso di mortalità vicino al 14 per cento; in Italia, dove l'incidenza del contagio è più bassa che nel resto d'Europa, si registrano circa novecento casi all'anno, concentrati in particolare nel Nord del Paese. La malattia, dovuta a diversi batteri, tra cui il principale e più pericoloso è il meningococco, si diffonde attraverso lo stretto contatto tra le persone. Sono disponibili vaccini solo per alcuni batteri, tra cui l'emofilo, obbligatorio per tutti i nuovi nati, e il Ministero si sta impegnando per garantire la distribuzione gratuita dei vaccini sull'intero territorio nazionale. Il focolaio scoppiato in Veneto e nella provincia di Treviso, dove si registrano otto casi e tre decessi, è dovuto alla concomitanza di circostanze eccezionali e all'azione di un ceppo particolarmente aggressivo del meningococco. Grazie alla pronta individuazione del tipo di batterio responsabile del contagio e all'azione coordinata del Ministero, del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie, della Regione Veneto e dell'Istituto Superiore di Sanità è stato possibile attuare un tempestivo e massiccio intervento di profilassi antibiotica e assicurare un'adeguata informazione alla popolazione. Le istituzioni sono impegnate a ridurre il contagio attraverso la vaccinazione di chiunque possa essere entrato in contatto con il germe, intervenendo anche sui soggetti portatori sani; in tal modo è possibile ridurre velocemente la diffusione del contagio, interrompendo la catena di trasmissione.

RUBINATO (*Aut*). Ringrazia il Ministro per la tempestiva e puntuale risposta che, oltre a fornire rassicurazioni, dimostra il positivo sforzo di coordinamento tra diversi livelli istituzionali, e raccomanda la prosecuzione dell'impegno nell'azione di informazione al fine di impedire il diffondersi del panico nella popolazione.

SACCONI (*FI*). Nella gestione della vicenda che ha investito il Veneto e la provincia di Treviso le istituzioni, politiche e scientifiche, hanno dato prova di elevata reattività e capacità sinergica, attraverso la pronta attivazione di adeguate forme di protezione. Per il futuro è opportuno che il Governo aggiorni il Parlamento sui riscontri del monitoraggio che certamente sarà svolto sul territorio e riconsideri il protocollo sanitario di profilassi alla luce delle nuove condizioni imposte dalla globalizzazione, che implicano più frequenti contatti tra persone provenienti da territori con livelli differenti di protezione sanitaria.

MARINO (*PD-Ulivo*). Associandosi ai ringraziamenti per la pronta informativa del Governo, esprime preoccupazione per la decisione, proprio nella Regione più colpita dal fenomeno, di annullare l'obbligatorietà di alcuni vaccini, che rappresentano l'unico strumento per debellare le malattie infettive più gravi, anche in ragione dell'esigenza di assicurare uniformità nazionale nella gestione di problematiche che non investono solo determinate aree del Paese.

PRESIDENTE. Dichiara conclusa la discussione sull'informativa del Ministro della salute.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ricorda che i senatori che non hanno partecipato alle votazioni sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Roberto Castelli e di altri soggetti possono dichiarare il proprio voto ai senatori segretari fino alle ore 19.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1903 e della questione di fiducia

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sulla questione di fiducia.

ROSSI Fernando (*Misto-Mpc*). Il malessere del Paese si esprime nell'insufficienza di pensioni e stipendi, nel lavoro precario e negli infortuni, nei salari da mille euro al mese che costringono operai come quelli morti alla ThyssenKrupp a straordinari gravosi. Suggestisce quindi al Presidente del Consiglio di sfidare i poteri finanziari e di presentare un programma di autentico risanamento sociale, culturale e morale.

TIBALDI (*IU-Verdi-Com*). Il provvedimento è insufficiente sotto il profilo della definizione dei lavori usuranti e del lavoro notturno e sotto il profilo della lotta alla precarietà. La competente Commissione della Camera dei deputati aveva migliorato l'accordo senza stravolgerlo, approvando modifiche ispirate al buon senso. Su pressione della Confindustria, alcuni esponenti della maggioranza hanno costretto il Governo a porre la questione di fiducia sul testo originario e, in nome della concertazione, è stato assestato un duro colpo all'autonomia del Parlamento. Per affrontare seriamente il problema della sicurezza, degli infortuni e delle morti sul lavoro, bisogna aggredire il problema della precarietà e del lavoro sottopagato, che comprimono i diritti dei lavoratori. Dichiarandosi favorevole all'ipotesi di riduzione del carico fiscale sul lavoro dipendente, preannuncia un voto di fiducia, dettato dalla necessità di evitare l'entrata in vigore

della normativa che prevede lo scalone previdenziale. (*Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com*)

MANINETTI (*UDC*). A distanza di poche ore dal triplice voto di fiducia sulla finanziaria, per risolvere contrasti interni alla maggioranza il Governo si rende responsabile dell'ennesima spoliatura delle prerogative parlamentari. Il ricatto della Sinistra radicale ha vanificato la possibilità di confronto su un accordo comunque parziale, visto che esclude gli artigiani, i commercianti e gli agricoltori. Meritano una sottolineatura negativa la mancata salvaguardia del lavoro a chiamata nel settore del commercio, la decisione centralistica di prevedere un tetto allo sgravio fiscale per la contrattazione di secondo livello, la debolezza delle misure relative alla decontribuzione e la penalizzazione del sistema degli incentivi per la produttività aziendale.

SACCONI (*FI*). È davvero anomalo il ricorso alla fiducia su una riforma di vasta portata, che la Commissione di merito non ha potuto esaminare e modificare a causa dell'ostruzionismo della maggioranza. L'accordo, che non gode di un consenso parlamentare maggioritario, è stato sottoscritto soltanto da alcune parti sociali; peraltro la normativa previdenziale non è condivisa da Confindustria, mentre le disposizioni relative al mercato del lavoro incontrano le riserve della CGIL. Il provvedimento è indice della scarsa coerenza del centrosinistra che in campagna elettorale aveva promesso l'abrogazione della legge Biagi e della legge Maroni e aveva negato la necessità di elevare l'età pensionabile. Il protocollo, che è privo della necessaria copertura, va in direzione opposta agli indirizzi europei, favorevoli alla riqualificazione della spesa pubblica attraverso gli investimenti in infrastrutture, alla diminuzione della pressione fiscale e contributiva; anziché costruire un *welfare* orientato all'inclusione nel mercato del lavoro, si conferma una concezione dello Stato sociale orientato al pensionamento precoce. Numerosi sono nel dettaglio i profili critici: dalla mancata riforma degli enti previdenziali, la cui fusione è irrealizzabile, all'aumento indifferenziato dei contributi per tutti i lavoratori, in particolare per i parasubordinati; dalla revisione dei contratti di formazione all'estensione ai servizi di tipologie contrattuali tagliate su misura per l'industria. Hanno poi un evidente segno regressivo il ripristino della centralità del collocamento pubblico e il ritorno al sistema informativo del lavoro. In conclusione, il disegno di legge esprime un'ideologia che antepone le classi alle persone, l'egualitarismo livellatore alle pari opportunità, le garanzie alle responsabilità. (*Applausi del senatore Maninetti. Congratulazioni*).

ROILO (*PD-Ulivo*). Il disegno di legge in esame dà attuazione ad un accordo che scaturisce dalla concertazione con le parti sociali, metodo e asse portante della politica di questo Governo, alternativo alla logica degli accordi separati e delle scelte unilaterali che hanno caratterizzato la passata legislatura. Tale accordo è stato legittimato dalla consultazione refe-

rendaria dello scorso ottobre, che ha visto un'elevata partecipazione dei lavoratori e si è concluso con un risultato ampiamente favorevole. Il provvedimento in esame permetterà di realizzare migliori condizioni previdenziali e lavorative; esso prevede, tra l'altro, una modulazione graduale dell'innalzamento dell'età pensionabile che tenga nella dovuta considerazione i lavori usuranti, significative misure per l'innalzamento delle pensioni più basse, la cancellazione delle forme più odiose di mercificazione del lavoro, come il lavoro intermittente, e una migliore disciplina del lavoro a tempo determinato. Vi sono pertanto numerose ragioni di merito per la sua approvazione e per l'espressione di un convinto voto favorevole sulla fiducia che è stata posta. L'impegno del Governo non può tuttavia esaurirsi con il varo di queste norme; è necessario che l'anno prossimo si affronti la questione salariale e del rinnovo dei contratti del settore pubblico e che vengano adottate efficaci iniziative per il contrasto del precariato e per favorire la sicurezza sui luoghi di lavoro. *(Applausi dal Gruppo PD-Ulivo).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla questione di fiducia e sospende la seduta fino alle ore 18.

La seduta, sospesa alle ore 17,13, è ripresa alle ore 18.

PRESIDENTE. Passa alla votazione del disegno di legge, composto del solo articolo 1, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

TURIGLIATTO *(Misto-SC)*. Il Protocollo sul *welfare* va in direzione opposta rispetto alle aspettative e alle richieste del mondo del lavoro. Il cosiddetto scalone previsto dalla riforma Maroni non viene eliminato, ma solo diluito negli anni, mentre permangono in vigore le norme del pacchetto Treu e della legge n. 30 del 2003 e non viene contrastata in modo efficace la precarietà lavorativa. Particolarmente grave appare l'eliminazione della sovracontribuzione per le ore di straordinario, con prevedibili effetti negativi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Annuncia pertanto un voto contrario sul provvedimento in esame.

BARBIERI *(Misto-PS)*. I Socialisti voteranno la fiducia ma ribadiscono l'insoddisfazione per i contenuti del provvedimento in esame e per l'assenza, anche nella finanziaria e nei disegni di legge collegati, di un disegno strutturale di politica economica. Appare particolarmente deprecabile la mancata adozione di efficaci misure a vantaggio di quell'ampia area di lavoratori, giovani e meno giovani, privi di adeguate tutele; è auspicabile a questo proposito uno scatto in avanti nell'azione di governo, che favorisca un vero patto tra generazioni nella direzione di un *welfare* universale. *(Applausi del senatore Montalbano).*

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Gli accordi di luglio sono stati il frutto di un intenso e serrato dibattito politico ed hanno in seguito riscosso un larghissimo consenso tra i lavoratori; essi tengono conto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti e danno una positiva risposta alle richieste provenienti dal mondo del lavoro. Ha fatto bene il Governo a tener fede ai patti ripristinando un testo il più possibile fedele ai suddetti accordi, su cui i Popolari-Udeur esprimeranno un voto favorevole. Tra le misure positive vanno segnalati il superamento dello scalone, la previsione di fondi per consentire l'accesso al credito da parte dei giovani e le agevolazioni per il riscatto della laurea a fini pensionistici; particolare rilievo assume una deroga, fortemente voluta dai Popolari-Udeur, per l'utilizzo del lavoro a chiamata nei settori del turismo, della ristorazione e dello spettacolo, misura che consente di evitare il rischio di un aumento del lavoro sommerso. (*Applausi dal Gruppo Misto-IdV*).

FORMISANO (*Misto-IdV*). Il disegno di legge in esame dà attuazione ad accordi che sono il risultato di una discussione di notevole rilevanza sociale, culminata con il voto favorevole di milioni di lavoratori; esso inoltre, anche attraverso l'eliminazione dello scalone, tiene fede agli impegni assunti dalla maggioranza in campagna elettorale. Annuncia pertanto il voto favorevole dell'Italia dei Valori sulla questione di fiducia ed il suo sostegno convinto all'azione del Governo.

D'AMICO (*Misto-UL*). Annuncia il voto favorevole dei senatori dell'Unione Liberaldemocratici e dell'Unione Democratica per i consumatori, sottolineando tuttavia che con tale voto è da considerarsi conclusa una fase politica. Le ragioni di merito che inducono all'approvazione del provvedimento sono identificabili nell'abolizione dell'ingiusto scalone previsto dalla riforma Maroni, ma anche nel superamento delle posizioni di coloro che pretendevano l'abrogazione totale della cosiddetta legge Biagi; se in Italia l'occupazione è aumentata negli ultimi anni, ciò è infatti dovuto proprio alle norme contenute nel pacchetto Treu e nella legge Biagi. Va inoltre rilevato che è anche merito dei Liberaldemocratici se è stata rispettata la volontà espressa da milioni di lavoratori ed è stata difesa l'azione riformatrice del sindacato, di fronte a forze politiche che pretendevano invece di imporre la volontà di una minoranza dei lavoratori. (*Applausi dai Gruppi PD-Ulivo e dei senatori Scalera e Negri*).

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). È anzitutto censurabile il ruolo cui il Parlamento è stato relegato dal Governo in occasione dell'esame del disegno di legge, visto che con procedura censurabile sotto il profilo democratico il potere legislativo è stato completamente esautorato e costretto a ratificare decisioni assunte in sedi concertative esterne. Appare altresì paradossale l'atteggiamento della sinistra radicale, critico nei confronti del

provvedimento ma favorevole sulla fiducia, evidentemente per mero interesse al prolungamento della legislatura. Similmente a quanto accaduto per la finanziaria e per il decreto-legge fiscale, suscita particolare perplessità la sostenibilità finanziaria delle misure adottate; peraltro i fondi utilizzati a copertura degli oneri per il superamento dello scalone sarebbero stati meglio impiegati per il rilancio dell'economia. Nel rilevare inoltre l'assenza di adeguate politiche di sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno, dove peraltro una politica del lavoro basata esclusivamente sulla flessibilità e la moderazione salariale esplica un'efficacia limitata, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sul provvedimento in esame.

PETERLINI (*Aut*). Il Gruppo voterà a favore della fiducia posta sul protocollo *welfare*. Attraverso la concertazione, strumento fondamentale per individuare politiche innovative, è stato possibile contemperare le ragioni dei lavoratori e delle imprese per varare un efficace piano di riforme che avvia una serie di tutele in particolare a favore dei giovani. Sotto il profilo previdenziale, infatti, stante la bassa natalità che si registra nel Paese e la maggiore aspettativa di vita, occorre affrontare il nodo fondamentale dell'aumento dell'età pensionabile in modo da non scaricare unicamente sulle giovani generazioni il peso della previdenza. In tal senso positiva è la rimodulazione del cosiddetto scalone, ma occorrerà promuovere anche la previdenza complementare e favorire la natalità dando centralità a politiche per la famiglia. Condivisibili sono altresì le misure in materia di lavoro a chiamata, che vengono mantenute per i settori del turismo e dello spettacolo. (*Applausi dai Gruppi Aut, PD-Ulivo e RC-SE. Congratulazioni*).

GALLI (*LNP*). La Lega è contraria al protocollo per questioni di metodo e di merito. Sotto il primo profilo si registra una situazione paradossale per cui il testo dell'accordo, sottoposto ad un *referendum* soltanto parzialmente credibile in quanto ha coinvolto i lavoratori più politicizzati, viene presentato in Parlamento in una versione diversa da quella oggetto dell'intesa. Inoltre la fiducia viene posta su un testo che giunge in Aula senza che in Commissione sia stato possibile discuterlo per l'ostruzionismo operato dalla maggioranza. Nel merito, le misure presentano carattere demagogico, a dimostrazione del fatto che la sinistra non presta attenzione alle classi sociali di riferimento, come nel caso della rimodulazione dello scalone che interessa un numero esiguo di lavoratori e sposta soltanto di pochi mesi la data della pensione. Quanto alla precarietà, si cancellano modalità di lavoro che hanno avuto scarso peso sul mercato del lavoro mentre nel caso di proroga del contratto a termine si prevede una procedura talmente farraginosa che di fatto favorisce la cessazione del lavoro. Per segnalare la propria contrarietà la Lega rimarrà in Aula ma non parteciperà al voto. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Presidenza del vice presidente ANGIUS

D'ONOFRIO (*UDC*). La fiducia posta sul protocollo del *welfare* configura un'anomala novità sul piano dei rapporti istituzionali in quanto non è motivata dall'ostruzionismo dell'opposizione, ma da quello posto in essere dalla maggioranza che si arroga il diritto, su tale questione e su numerose altre, di rappresentare al suo interno posizioni contrastanti con il risultato di determinare una sorta di paralisi decisionale. È infatti in atto all'interno della maggioranza uno scontro politico violento che non appare possa ricomporsi con la verifica di gennaio. In merito al protocollo, si cerca con la fiducia di imporre la linea che ritiene imm modificabile l'accordo ma in tal modo si impedisce al Parlamento di svolgere il proprio ruolo. Peraltro, anche esponenti della maggioranza sono consapevoli del fatto che con la fiducia il provvedimento è stato sottratto al Parlamento, impedendo in tal modo ai parlamentari di esercitare le loro prerogative, ad esempio al senatore Angius di non votare, come aveva dichiarato, un provvedimento che dal suo punto di vista presentava alcune criticità in materia di contrasto alla precarietà. (*Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Amato*).

PRESIDENTE. Le misure che aveva auspicato nell'intervento citato dal senatore D'Onofrio sono state inserite nella finanziaria.

ZUCCHERINI (*RC-SE*). A nome dei Gruppi di Rifondazione comunista, Sinistra democratica e Insieme per l'Unione, sottolinea gli aspetti positivi presenti nel protocollo, in particolare perché mitiga l'effetto di indiscriminato aumento dell'età pensionabile che sarebbe derivato dall'entrata in vigore dello scalone, ma anche l'assenza di misure efficaci di lotta alla precarietà. Il protocollo si limita ad una serie di misure a carattere palliativo che mostrano l'assenza di un'analisi delle cause della precarietà e dei suoi effetti devastanti in termini di disgregazione sociale e di creazione di nuova povertà. Peraltro, si tratta di problematiche che ineriscono direttamente la politica e sui quali il Parlamento deve esprimersi e mostrare il proprio indirizzo. Non condivide pertanto l'assunto secondo cui la fiducia va posta perché non si può modificare l'intesa raggiunta con le parti sociali: in tal modo infatti si dà una lettura corporativa dell'accordo e della concertazione. La fiducia che sarà espressa sul protocollo chiude una fase politica cui dovrà seguire un'inversione di rotta a partire dalla verifica di gennaio per rilanciare un progetto politico che dia centralità alle politiche del lavoro e di redistribuzione sociale. (*Applausi dai Gruppi RC-SE, SDSE, IU-Verdi-Com, PD-Ulivo e Misto-PS e della senatrice Rame. Congratulazioni*).

Ripresa della discussione del Documento IV-bis, n. 3

PRESIDENTE. Dichiara chiuse le votazioni sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Roberto Castelli e di altri soggetti ed invita i senatori segretari a procedere al computo dei voti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1903 e della questione di fiducia

VIESPOLI (AN). L'apposizione della fiducia su un provvedimento così importante costituisce una grave *vulnus* alla dignità del Parlamento, al quale è stata negata la possibilità di attuare quel confronto costruttivo tra concezioni politiche alternative che è proprio di un sano bipolarismo. La maggioranza realizza una vera mistificazione nel sostenere che le norme contenute nel disegno di legge sono frutto di una concertazione e della volontà di difendere gli interessi dei più deboli. Un sereno dibattito avrebbe consentito all'opposizione di riconoscere la positività di alcune disposizioni ivi previste, che segnano una parziale continuità con la politica economica del Governo Berlusconi, come la decisione di non stravolgere l'impostazione della legge Biagi; tuttavia, un Governo responsabile avrebbe dovuto proseguire l'*iter* avviato con il Libro bianco e con lo statuto dei lavoratori. Si è invece scelto di imporre l'attuazione di un Protocollo che non appare legittimo dal punto di vista politico e sociale e che non risolve i reali problemi del mondo del lavoro. Si è, ad esempio, elusa la questione salariale, preferendo dare priorità a quella pensionistica, danneggiando così la maggioranza della popolazione e pregiudicando gravemente il futuro delle giovani generazioni. Il centrosinistra ha sciupato l'occasione di attuare un'effettiva democrazia partecipativa, che includesse, oltre ai tradizionali interlocutori sindacali, i nuovi soggetti che nel panorama economico italiano rappresentano la parte più produttiva del Paese. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC e del senatore Santini. Congratulazioni*).

Risultato di votazioni

PRESIDENTE. Comunica che il Senato ha approvato le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, volte a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Roberto Castelli e di altri soggetti. (Doc. IV-bis, n. 3).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1903 e della questione di fiducia

SCHIFANI (*FI*). Il disegno di legge è inaccettabile sotto il profilo del rigore dei conti, in particolare per quanto riguarda la spesa previdenziale: non appare infatti realistica, come rilevato anche dall'INPS, la previsione che limita a cinquemila il numero delle domande di prepensionamento per lavori usuranti, dal momento che è stato individuato un diritto soggettivo in capo a ciascun lavoratore. Contrariamente a quanto sta avvenendo in Europa, sotto il ricatto dell'ala estrema della sinistra il Governo è stato costretto a privilegiare gli interessi di pochi a danno dei diritti della maggior parte della popolazione, soprattutto giovanile. Il ministro Chiti ha tentato inutilmente di giustificare l'esproprio di funzioni perpetrato ai danni del Senato citando precedenti della scorsa legislatura nei quali, però, il ricorso alla fiducia era stato imposto dall'ostruzionismo dell'opposizione di centrosinistra. Egli ha inoltre contraddetto le affermazioni del Presidente della Repubblica, il quale aveva giustificato il ricorso alla fiducia solo nei casi in cui fosse in corso uno scontro politico o in cui la mancata riforma della legge di bilancio avesse ostacolato il percorso del disegno di legge, affermando invece che alla base dell'apposizione della questione di fiducia sul protocollo vi è il riconoscimento da parte del Governo di una fondamentale rilevanza strategica e politica del provvedimento. Per le ragioni esposte e alla luce dell'inaccettabile violazione delle procedure parlamentari, annuncia che il Gruppo Forza Italia non parteciperà alla votazione. (*Applausi dai Gruppi FI e DCA-PRI-MPA. Congratulazioni*).

Presidenza del presidente MARINI

TREU (*PD-Ulivo*). Le critiche mosse dall'opposizione, prive di fondamento nel merito, appaiono strumentali e pretestuose. Il provvedimento contiene misure in favore delle pensioni basse, riforma in maniera organica il mercato del lavoro ed il settore previdenziale, incentiva l'impiego a tempo indeterminato, istituisce reti di sicurezza, indispensabili per garantire la sostenibilità del lavoro flessibile. Esso è pienamente legittimo, sia perché rispetta gli impegni contenuti nel programma dell'Unione, sia perché rappresenta l'espressione di un accordo ampio tra le parti sociali, raggiunto senza la rottura dell'unità sindacale. Si tratta di norme omogenee e puntuali, che rispondono in maniera strutturale alle esigenze del Paese e che motivano il convinto voto favorevole del Gruppo, volto a rilanciare l'azione riformatrice ed a confermare gli impegni assunti con le parti sociali che hanno sottoscritto il protocollo. (*Applausi dal Gruppo PD-Ulivo*).

CALDEROLI (*LNP*). Interviene in dissenso dal Gruppo per annunciare la non partecipazione alla prima chiama. Intende in questo modo segnalare la grave violazione della *privacy* compiuta con la pubblicazione delle intercettazioni telefoniche riguardanti l'onorevole Berlusconi e il dottor Saccà e la mancata richiesta di chiarimenti dal parte del Parlamento in ordine a ipotesi di reato che, ove comprovate, sarebbero gravissime. Invita infine i senatori che hanno annunciato l'ultima fiducia al Governo Prodi a non partecipare al voto e a far mancare il numero legale: in questo modo il Paese risparmierebbe diversi miliardi di euro. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Procede alla votazione del disegno di legge, composto del solo articolo 1, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Seguono le operazioni di voto.

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1. Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al disegno di legge. (Applausi).

BOCCIA Antonio (*PD-Ulivo*). Durante la votazione il senatore Curto ha dichiarato per errore un voto contrario e il senatore segretario gli ha consentito di correggersi e di manifestare la volontà di non partecipare al voto. Auspica che analoga flessibilità valga anche per la maggioranza affinché l'autentica volontà del senatore prevalga sempre sull'involontario errore.

CALDEROLI (*LNP*). Ricorda al senatore Boccia che la Presidenza è stata molto flessibile nei confronti della maggioranza, consentendo a senatori a vita di dichiarare il voto senza sfilare sotto il banco della Presidenza.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti gli argomenti previsti dal calendario della corrente settimana, la seduta di domani non avrà luogo. Rivolge auguri di buone festività. Dà annuncio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 15 gennaio 2008.

La seduta termina alle ore 20,30.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,34*).
Si dia lettura del processo verbale.

LADU, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-meridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 9,37**)

Approvazione della questione di fiducia posta sull'articolo 3

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1817-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione congiunta e sono state approvate le prime due questioni di fiducia poste dal Governo sugli articoli 1 e 2 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 3, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione nominale con appello dell'articolo 3, sulla cui approvazione il Governo stesso ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Hanno chiesto di votare per primi la senatrice Alberti Casellati e i senatori Sinisi e Bianco.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Thaler Ausserhofer).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

LADU, *segretario, fa l'appello.*

(Nel corso della votazione applausi ironici dal Gruppo LNP all'indirizzo del senatore a vita Ciampi dopo che ha espresso il proprio voto).

Rispondono sì i senatori:

Adduce, Adragna, Albonetti, Alfonzi, Allocca, Amati, Andreotti, Angius

Baio Dossi, Banti, Barbato, Barbieri, Barbolini, Bassoli, Battaglia Giovanni, Bellini, Benvenuto, Bianco, Binetti, Bobba, Boccia Antonio, Boccia Maria Luisa, Bodini, Bonadonna, Bordon, Bosone, Brisca Menapace, Bruno, Brutti Massimo, Brutti Paolo, Bulgarelli

Cabras, Caforio, Calvi, Capelli, Caprili, Carloni, Casson, Ciampi, Colombo Emilio, Colombo Furio, Confalonieri, Cossiga, Cossutta, Cusumano D'Ambrosio, D'Amico, Danieli, Del Roio, De Petris, De Simone, Di Lello Finuoli, Dini, Di Siena, Donati
Emprin Gilardini, Enriques
Fazio, Ferrante, Filippi, Finocchiaro, Fisichella, Follini, Fontana, Formisano, Franco Vittoria, Fuda
Gaggio Giuliani, Gagliardi, Galardi, Garraffa, Gasbarri, Giambrone, Giannini, Giaretta, Grassi
Iovene
Ladu, Larizza, Latorre, Legnini, Levi-Montalcini, Liotta, Livi Bacci, Lusi
Maccanico, Magistrelli, Magnolfi, Manzella, Manzione, Marcora, Marino, Martone, Massa, Mastella, Mazzarello, Mele, Mercatali, Micheloni, Molinari, Mongiello, Montalbano, Montino, Morando, Morgando
Nardini, Negri, Nieddu
Palermi, Palermo, Pallaro, Palumbo, Papania, Pasetto, Pecoraro Scania, Pegorer, Pellegatta, Perrin, Peterlini, Pigionica, Pignedoli, Pinzger, Pisa, Polito, Pollastri, Procacci
Rame, Randazzo, Ranieri, Ria, Ripamonti, Roilo, Ronchi, Rossa, Rossi Fernando, Rossi Paolo, Rubinato, Russo Spena
Salvi, Scalera, Scalfaro, Scarpetti, Serafini, Silvestri, Sinisi, Sodano, Soliani
Tecce, Thaler Ausserhofer, Tibaldi, Tonini, Treu, Turano, Turco
Valpiana, Vano, Villecco Calipari, Villone, Vitali
Zanda, Zanone, Zavoli, Zuccherini

Rispondono no i senatori:

Alberti Casellati, Allegrini, Amato, Antonione, Ascutti, Augello, Az-zollini
Baccini, Balboni, Baldassarri, Baldini, Barba, Barelli, Battaglia Antonio, Berselli, Bettamio, Bianconi, Biondi, Bonfrisco, Bornacin, Buccico, Burani Procaccini, Butti, Buttiglione
Calderoli, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso, Casoli, Castelli, Centaro, Ciccanti, Cicolani, Colli, Collino, Comincioli, Coronella, Costa, Corsi, Curto, Cutrufo
D'Alì, Davico, De Angelis, De Gregorio, Dell'Utri, Delogu, Del Pen-nino, De Poli, Di Bartolomeo, Divella, Divina, D'Onofrio
Eufemi
Fantola, Fazzone, Ferrara, FIRRARELLO, Fluttero, Forte, Franco Paolo, Fruscio
Gabana, Galli, Gentile, Ghedini, Ghigo, Girfatti, Giuliano, Gramazio, Grillo, Guzzanti
Iannuzzi, Izzo
Leoni, Libè, Lorusso, Losurdo, Lunardi

Maffioli, Malan, Malvano, Maninetti, Mannino, Mantica, Mantovano, Marconi, Marini Giulio, Martinat, Massidda, Matteoli, Mauro, Menardi, Monacelli, Morra, Morselli, Mugnai

Nania, Naro, Nessa, Novi

Palma, Paravia, Pastore, Pera, Pianetta, Piccioni, Piccone, Pionati, Pirovano, Pisanu, Pistorio, Pittelli, Poli, Polledri, Pontone, Possa

Quagliariello

Ramponi, Rebuzzi, Rotondi, Ruggeri

Sacconi, Saia, Sanciu, Santini, Saporito, Saro, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Schifani, Scotti, Selva, Stanca, Stefani, Sterpa, Stiffoni, Storace, Stracquadanio, Strano

Taddei, Tofani, Tomassini, Totaro, Trematerra, Turigliatto

Valditara, Valentino, Vegas, Ventucci, Viceconte, Viespoli, Vizzini

Zanettin, Zanoletti, Ziccone.

Saluto al Coro Dolomiti di Trento

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, assiste ai nostri lavori il Coro Dolomiti di Trento, che ieri ha partecipato al concerto dei cori di montagna alla Camera. Un saluto da tutta l'Assemblea. (*Generali applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817-B e della questione di fiducia (ore 9,50)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 3, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	321
Senatori votanti	320
Maggioranza	161
Favorevoli	163
Contrari	157

Il Senato approva.

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 3 del disegno di legge.

Passiamo alla votazione finale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Si intendono pertanto approvati l'elenco, le tabelle, gli allegati e il prospetto di copertura richiamati nel disegno di legge.

Votazione finale e approvazione del disegno di legge:

(1818-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 10,30)

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione finale del disegno di legge n. 1818-B.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*)

Seguito della discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 3) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Roberto Castelli, nella sua qualità di ministro della giustizia pro tempore, nonché dei signori Marco Preioni, Fausto De Santis, Daniela Bianchini, Alfonso Papa e Giuseppe Magni (Votazioni a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea) (ore 10,32)

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del Documento IV-*bis*, n. 3, recante: «Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Roberto Castelli, nella sua qualità di ministro della giustizia *pro tempore*, nonché dei signori Marco Preioni, Fausto De Santis, Daniela Bianchini, Alfonso Papa e Giuseppe Magni, ciascuno *in parte qua*, per i reati di cui agli articoli 81, secondo comma, 110 e 323 del codice penale (concorso in abuso d'ufficio)».

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri, dopo l'intervento del relatore, ha avuto luogo la discussione nonché la replica dello stesso relatore.

Dobbiamo ora procedere alle votazioni.

Ricordo altresì che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Roberto Castelli nonché degli altri soggetti.

L'Assemblea delibererà separatamente su ciascuna di tali proposte di diniego. Tali proposte, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 135-*bis*, s'intenderanno respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, cioè 162 voti.

Procediamo ora alle votazioni con procedimento elettronico. Di tali votazioni non verrà proclamato immediatamente il risultato poiché i senatori che non hanno partecipato al voto potranno successivamente recarsi sul banco della Presidenza e dichiarare il proprio voto ai senatori segretari su appositi verbali. Tale facoltà potrà essere esercitata fino al termine della seduta antimeridiana e per quella pomeridiana fino alle ore 19. Nell'intervallo fra le due sedute i relativi verbali saranno custoditi a cura dei senatori segretari. Concluse le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Roberto Castelli, nella sua qualità di ministro della giustizia *pro tempore*.

I senatori che, concordando con la proposta della Giunta, intendono negare l'autorizzazione a procedere, voteranno sì.

I senatori contrari alla proposta della Giunta voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Non procedo alla proclamazione dei risultati, che saranno registrati dai senatori segretari; ad essi saranno aggiunti i voti espressi dai senatori che, non avendo partecipato alla votazione, interverranno successivamente in questa seduta dichiarando il proprio voto ai senatori segretari.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del signor Marco Preioni.

I senatori che, concordando con la proposta della Giunta, intendono negare l'autorizzazione a procedere, voteranno sì.

I senatori contrari alla proposta della Giunta voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del signor Fausto De Santis.

I senatori che, concordando con la proposta della Giunta, intendono negare l'autorizzazione a procedere, voteranno sì.

I senatori contrari alla proposta della Giunta voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la con-

cessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti della signora Daniela Bianchini.

I senatori che, concordando con la proposta della Giunta, intendono negare l'autorizzazione a procedere, voteranno sì.

I senatori contrari alla proposta della Giunta voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del signor Alfonso Papa.

I senatori che, concordando con la proposta della Giunta, intendono negare l'autorizzazione a procedere, voteranno sì.

I senatori contrari alla proposta della Giunta voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del signor Giuseppe Magni.

I senatori che, concordando con la proposta della Giunta, intendono negare l'autorizzazione a procedere, voteranno sì.

I senatori contrari alla proposta della Giunta voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Non procedo alla proclamazione dei risultati, che saranno registrati dai senatori segretari; ad essi saranno aggiunti i voti espressi dai senatori

che, non avendo partecipato alla votazione, interverranno successivamente in questa seduta dichiarando il proprio voto ai senatori segretari.

Ricordo nuovamente che i senatori che non abbiano potuto partecipare alle votazioni elettroniche potranno comunicare i propri voti ai senatori segretari che ne prenderanno nota in appositi verbali. La procedura rimarrà aperta sino alle ore 19.

Inserimento all'ordine del giorno del documento IV, n. 1

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno di questa mattina è integrato con l'esame della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, tendente a negare l'autorizzazione all'utilizzazione e all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Giuseppe Valentino (*Doc. IV. N. 1*).

Dopo l'eventuale integrazione della relazione scritta da parte del senatore Lusi, potranno intervenire un oratore per Gruppo per non più di cinque minuti.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione e all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Giuseppe Valentino (ore 10,40)

Approvazione delle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 1, recante: «Domanda di autorizzazione all'utilizzazione e all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Giuseppe Valentino», nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi presso il tribunale di Roma (n. 32200/06 R.G.N.R.) per il reato di cui all'articolo 378 del codice penale (favoreggiamento personale).

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

La Giunta ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea:

a) il diniego dell'autorizzazione richiesta dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma in data 13 novembre 2006, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, all'utilizzazione dei tabulati telefonici relativi ad un'utenza in uso all'avvocato Michele Sinibaldi all'epoca dei fatti contestati;

b) il diniego dell'autorizzazione richiesta dalla procura della Repubblica di Roma, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003,

in relazione ad un'utenza in uso al senatore Valentino all'epoca dei fatti contestati.

Chiedo al relatore, senatore Lusi, se intende integrare la relazione scritta.

LUSI, *relatore*. Signor Presidente, io credo che le motivazioni della decisione siano stampate nella relazione che è consegnata agli atti e che diamo per letta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, passiamo alle votazioni.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relativamente alla lettera *a*), e cioè il diniego dell'autorizzazione richiesta dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma in data 13 novembre 2006, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, all'utilizzazione di tabulati telefonici relativi ad un'utenza in uso all'avvocato Michele Sinibaldi all'epoca dei fatti contestati.

I senatori che intendono negare l'autorizzazione, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno sì.

I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relativamente alla lettera *b*), e cioè il diniego dell'autorizzazione richiesta dalla procura della Repubblica di Roma, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, in relazione ad un'utenza in uso del senatore Valentino.

I senatori che intendono negare l'autorizzazione, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno sì.

I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Sui recenti casi di meningite

SACCONI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(FI)*. Signor Presidente, chiedo scusa a lei e agli onorevoli colleghi, ma sono costretto a chiedere al Ministro della salute informazioni relative alla diffusione di casi di meningite soprattutto nel Veneto e nella provincia di Treviso. Purtroppo, stanno sopravvenendo notizie sempre più preoccupate e preoccupanti in ordine alla possibile diffusione della patologia, che potrebbero dare luogo anche a provvedimenti di carattere straordinario. Credo che anche il Parlamento debba essere informato di una situazione che potrebbe generare un diffuso allarme sociale e vorremmo capire quanto questo possa essere giustificato.

PRESIDENTE. Se il Ministro è in grado di rispondere subito può farlo o, se ha preso atto, può riservarsi di rispondere nel corso della seduta.

TURCO, *ministro della salute*. Signor Presidente, posso assicurare fin d'ora l'impegno, ma se vuole una risposta più dettagliata mi riservo di fornirla nel corso della seduta.

Sulla mancata proclamazione del risultato dell'elezione del Presidente

della Commissione speciale per la tutela e la promozione dei diritti umani

SCHIFANI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(FI)*. Signor Presidente, prima della chiusura dei lavori per le festività natalizie vorrei segnalare come da due mesi giaccia presso il suo ufficio un atto che ella si era impegnato a definire in tempi brevi, attinente la proclamazione del risultato dell'elezione del Presidente della Commissione speciale per la tutela e la promozione dei diritti umani. Ci spiace notevolmente che, nonostante le sue assicurazioni, una Commissione così importante e significativa, così eticamente sensibile a tutta l'opinione pubblica, sia rimasta ferma per un ricorso da parte di esponenti

della maggioranza che sottolineano, secondo noi e secondo la consolidata consuetudine delle procedure, aspetti non accoglibili.

Ella si era impegnato ad esaminare e a dare risposta alla vicenda relativa alla proclamazione dell'eletto senatore Pianetta. Dobbiamo prendere atto che ciò non è avvenuto. Ce ne dispiace e ci permettiamo di sollecitare una soluzione, secondo noi in linea con tutti i precedenti, entro la giornata di domani perché si possa almeno concludere l'anno con la chiusura di una vicenda che interessa tutti coloro che sono sensibili al tema dei diritti umani. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. L'impegno è stato preso e verrà onorato, ma il termine di un giorno non è ricevibile.

Sulla convocazione di alcune Commissioni permanenti

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, apprendo che in questo momento alcune Commissioni sono convocate. Mi sembra che ciò non possa accadere. È vero che il ministro Chiti ancora non si è alzato per chiedere il voto di fiducia, ma tutti sappiamo che accadrà tra poco: in tale circostanza, le Commissioni non possono essere convocate, per nessuna ragione al mondo. Eravamo stati chiari in sede di Conferenza dei Capigruppo, anche in maniera pleonastica, perché sappiamo che, in occasione del voto di fiducia, le Commissioni non possono essere convocate.

Quindi, la prego di intervenire affinché nessuna Commissione possa rimanere convocata.

PRESIDENTE. Senatore Matteoli, a me piace essere sempre chiaro: per quanto riguarda la 1^a Commissione, che doveva dichiarare, con l'accordo di tutti in sede deliberante, la non necessità di utilizzare il *computer* nell'esame per la professione di giornalista, ho detto io stesso che da questo momento, finite le votazioni, fino alla posizione della nuova fiducia, si poteva fare un'eccezione. Resta il fatto che, se ce ne sono altre, le sconvochiamo tutte perché era stato un atto limitato formalmente a questi venti minuti, o quelli che sono, del vuoto tra una fiducia e l'altra.

MATTEOLI (AN). Fino a che il ministro Chiti non chiede il voto di fiducia la Commissione può lavorare; un secondo dopo non ha nessuna importanza se i lavori non sono finiti, poiché la Commissione non può più lavorare e non possiamo creare precedenti.

PRESIDENTE. La disposizione data è esattamente nei termini letterali da lei enunciati. Appena posta la fiducia, tutto riprende secondo le regole.

BACCINI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCINI (*UDC*). Anche a seguito delle dichiarazioni del presidente Matteoli, vorrei far presente che, per quanto riguarda il Gruppo dell'UDC, abbiamo l'esigenza di dare una risposta non solo al Paese, ma anche all'appello del Capo dello Stato, che proprio ieri sollecitava con urgenza la discussione di una legge elettorale per chiarire finalmente, anche in questo Paese, come la rappresentanza popolare possa avere più forza in termini di governabilità.

Tutte le Commissioni, e in particolare la Commissione affari costituzionali, potranno accogliere questo appello e lavorare prima e durante le dichiarazioni del ministro Chiti. Crediamo sia un atto di grande responsabilità di questa Camera, perché per il varo della legge elettorale è importante che la Commissione lavori a tempo pieno.

PRESIDENTE. Senatore, capisco le ragioni forti della sua motivazione, ma appena posta la questione di fiducia questa mattina si sconvolcheranno tutte le Commissioni.

STORACE (*Misto-LD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, anch'io intervengo sulla questione sollevata dal presidente Matteoli. Sinceramente, mi spiace che non si possa riunire la 1^a Commissione in sede deliberante per il provvedimento cui lei ha fatto riferimento, che riguarda l'accesso alla professione di giornalista, però se il presidente Matteoli insiste credo abbia ragione.

Siccome ho ascoltato la sua comunicazione, vorrei che fossimo tutti sicuri dell'informazione che riceviamo. Pochi minuti fa ho ricevuto una telefonata dalla Commissione con cui mi è stato comunicato che al termine della seduta vi sarà la deliberante. Adesso lei ci sta dicendo il contrario; lo comunichi pertanto alla Commissione, in modo che tutti sapremo quello che si deve fare.

PRESIDENTE. La decisione è quella comunicata all'Assemblea. Provvederemo ad invitare le Commissioni a sconvocarsi.

STORACE (*Misto-LD*). Qual è la decisione?

PRESIDENTE. La decisione è che nell'istante in cui il Governo porrà la questione di fiducia, tra un quarto d'ora o mezz'ora, si sconvocano tutte le Commissioni. (*Commenti del senatore Storace*). In questo momento la Commissione poteva convocarsi per un quarto d'ora o venti minuti.

IZZO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (*FI*). Signor Presidente, vorrei intervenire pregandola, per cortesia, di rendersi conto, e di invitare i Presidenti delle Commissioni a fare altrettanto, che non possiamo essere convocati e cominciare a discutere con l'orecchio teso per sapere quando il ministro Chiti porrà la questione di fiducia. Credo sia giusto, legittimo e corretto che lei provveda a far sconvocare tutte le Commissioni, in attesa anche di conoscere l'esito del dibattito. Una sola cosa si può fare: o si è in Aula o si è Commissione, Presidente. (*Applausi del senatore Giuliano*).

PRESIDENTE. È una battaglia in un bicchiere d'acqua, una guerra. Adesso cominciamo la discussione. Questo è prevedibile.

IZZO (*FI*). Sconvochi, Presidente.

PRESIDENTE. Dispongo l'immediata sconvocazione di tutte le Commissioni. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

Disegno di legge (1911) fatto proprio da Gruppo parlamentare

FORMISANO (*Misto-IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMISANO (*Misto-IdV*). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, il Gruppo Misto fa proprio il disegno di legge n. 1911, recante: «Modifica dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia».

PRESIDENTE. Ne prendo atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sosteni-

bili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 10,52)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1903, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 13 dicembre è proseguita la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Treu. Ne ha facoltà.

SACCONI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (FI). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. Il senatore Treu, se non ho male inteso, non interviene a titolo di presidente della 11^a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Naturalmente, era l'ultimo iscritto a parlare nella discussione generale.

SACCONI (FI). Egli non sta cioè replicando a coloro che sono intervenuti nella discussione generale. Noi non stiamo affrontando questo provvedimento sulla base di una relazione, e quindi in presenza di un relatore; tale circostanza mi porta a rivolgerle una forte sollecitazione a considerare l'anomalia nella quale ci troviamo.

Come è stato già rilevato dal presidente Schifani, infatti, questo provvedimento non è stato esaminato dalla Commissione (o meglio, non se ne è neppure iniziato l'esame) in quanto la maggioranza, con interventi espliciti, con dichiarazioni (devo dirlo, anche ad onore di coloro che le hanno rese) trasparenti, ha impedito che si procedesse all'esame degli emendamenti e quindi dei relativi articoli. Credo che una condizione così anomala non si sia mai verificata e che non possa non essere oggetto di riflessione anche da parte della Giunta per il Regolamento, per consentire che almeno in via teorica siano garantiti gli spazi, anche in presenza di un provvedimento collegato alla finanziaria, perché il Parlamento possa pronunciarsi quanto meno nella sede della Commissione.

Nella mia non breve esperienza parlamentare non ho mai assistito ad una situazione paradossale di questo genere, al caso cioè in cui la maggioranza ha impedito, con il concorso dello stesso rappresentante del Governo (che ebbe a parlare inusitatamente per più di mezz'ora in Commissione), in assenza del benché minimo problema da parte dell'opposizione, che si potesse procedere all'esame degli emendamenti e degli articoli. È assurda, anzi, vorrei dire che è penosa per il Parlamento la condizione nella quale ci troviamo. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e DCA-PRI-MPA).*

Questo Senato è ridotto davvero ad un'Aula sorda e grigia rispetto ad un provvedimento di grande portata politica e sociale che non potrà essere esaminato nei suoi articoli ed emendamenti da questo ramo del Parlamento (*Applausi dai Gruppi FI, AN e DCA-PRI-MPA*), così come non è stato esaminato nemmeno dall'altro ramo del Parlamento. La stessa Commissione della Camera aveva infatti approvato delle modifiche che poi non sono state recepite dal maxiemendamento sul quale è stata posta la fiducia. Dunque, anche l'Aula della Camera è stata espropriata della possibilità di esaminare queste misure, e come è noto non c'è una maggioranza politica nel merito di questo provvedimento.

Il senatore Treu conclude impropriamente una discussione generale intervenendo come uno dei senatori: non ci sarà un relatore, non ci sarà una condizione atta ad esprimere la nostra funzione parlamentare.

Esprimo pertanto, non solo come componente della Commissione lavoro ma come senatore, tutto il disagio di chi dovrà assistere alla contro-riforma delle recenti leggi in materia di previdenza e di lavoro senza avere mai potuto discutere nemmeno un emendamento, senza avere potuto votare nemmeno un articolo. È un'indecenza, non è mai accaduto. Il Presidente della Repubblica non può assistere passivamente (*Applausi dai Gruppi FI, AN e DCA-PRI-MPA*) a questo esproprio di entrambe le Camere, di tutto il Parlamento, per un provvedimento di così grande portata, di così grande impatto sociale. È davvero un'indecenza. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e DCA-PRI-MPA*).

PRESIDENTE. Do ora la parola al senatore Treu.

TREU (*PD-Ulivo*). Signor Presidente, in effetti intervengo alla fine di una lunga discussione che si è svolta qui e che ho seguito attentamente, forse anche più di qualche collega. Entrando subito nel merito, posso dire e testimoniare che tutto si può affermare tranne che il dibattito sia stato cieco e sordo. Abbiamo avuto, in Commissione prima e poi qui in Aula, un dibattito trasparente, nel merito; abbiamo esaminato a fondo tutti gli aspetti di questo importante provvedimento, anche se, in effetti, come ho detto già riferendo in quanto Presidente della 11ª Commissione permanente (qui intervengo come semplice membro), il provvedimento è arrivato in Aula senza una votazione finale in Commissione.

Peraltro (lo noto solo *en passant*, poi c'è chi è più esperto di me), non è la prima volta che ciò succede, i precedenti ci sono, anche se non si tratta della situazione ideale. Ma ribadisco, anche in riferimento a quanto ha dichiarato poco fa il senatore Sacconi, che il dibattito c'è stato, così come è avvenuto alla Camera. Tra l'altro, noi abbiamo ripreso anche alcuni punti specifici che la Camera aveva istruito e che in parte sono stati raccolti nel provvedimento del Governo che è stato votato alla Camera e che è arrivato qui da noi.

Credo che nel merito ciò non si possa disconoscere, così come non si possa disconoscere l'importanza del provvedimento e il disegno riformatore e di grande impegno sotteso a questa nostra delibera. Anche chi ha

manifestato riserve – mi riferisco alle critiche ingiuste dell'opposizione ma anche alle riserve della maggioranza, che hanno creato problemi – riconosce il bilancio complessivamente positivo di questo provvedimento.

Non ripercorrerò i contenuti, che sono ampi e che sono stati ampiamente illustrati dai colleghi di tutte le parti politiche. Vorrei però sottolineare brevemente alcune questioni, che sono state sollevate nel dibattito e che meritano una risposta, anche per rimuovere qualche equivoco e per rispondere a critiche ingiuste.

La prima questione riguarda la legittimazione politica e sociale del provvedimento, e vorrei sottolineare questi due aspetti: politica e sociale.

Questo provvedimento rispecchia nella sostanza il programma del centro-sinistra che è stato presentato agli elettori; di qui la legittimazione politica. Basta leggerlo bene, anche sui punti più controversi. Per quanto concerne le pensioni, nel programma c'è il superamento dell'ingiusto scaglione, ma c'è anche l'adeguamento dell'età di pensione all'allungamento della vita. Vi è una migliore regolazione della flessibilità e non l'abrogazione della legge n. 30 del 2003. Ci sono interventi di contrasto agli abusi e, soprattutto, l'integrazione della normativa precedente, quella del centro-destra, con ammortizzatori sociali, nell'ottica della *flexsecurity*, la flessicurezza di marca europea. Questo per quanto riguarda la legittimazione politica.

Circa la legittimazione sociale, ribadisco – poiché questo tema è stato ripreso più volte nel dibattito – che questa è fondata non solo sulla firma del Protocollo del 23 luglio da parte delle organizzazioni rappresentative e delle parti sociali, ma anche su un consenso referendario che ha una portata senza precedenti nella nostra storia, che pure ha conosciuto molti patti sociali che hanno favorito il miglioramento della condizione sociale. Affermo ciò anche in confronto all'esperienza del centro-destra, che proprio nella mancanza di un appoggio sociale e politico così vasto ha visto poi sminuire e alterare gli stessi contenuti da loro proposti.

Al di là delle terminologie – qui si è discusso anche sui termini «corporativo» o «neocorporativo», che vengono usati molto impropriamente – desidero sottolineare nel merito che questo provvedimento non rispecchia interessi settoriali o corporativi. Esso rispecchia e affronta, anche se non in modo completo, poiché è sempre perfettibile, problemi che attengono agli interessi generali del Paese, del mondo del lavoro e del mondo dell'impresa. Anche questo va riconosciuto. Sono stati affrontati questioni attinenti al mondo del lavoro, dai pensionati a quelli che hanno un basso reddito (i cosiddetti incapienti), ai giovani, ai precari che sono stati regolarizzati e che lo saranno, ma anche a favore delle imprese. Anche su tali aspetti vi sono critiche ingiuste, provenienti dell'opposizione. Noi – è stato sostenuto – avremmo avuto in mente sempre le grandi imprese industriali. In realtà, i provvedimenti di sostegno alla competitività contenuti nella finanziaria riguardano l'intero mondo produttivo, le piccole imprese, il mondo dei servizi. Ciò è stato fatto anche attraverso provvedimenti specifici. Certo, possiamo e dobbiamo continuare su questa strada, ma non è possibile nascondere questo equilibrio e questo importante obiettivo.

Il fondamento sociale del provvedimento ha sostenuto anche l'azione del Governo nella difficile opera – l'abbiamo riconosciuto nel dibattito – di tradurre i risultati concordati tra le parti sociali in un provvedimento di legge. Tale equilibrio è stato particolarmente difficile, ma ciò non ha alterato il rapporto istituzionale con il Parlamento. Ribadisco che nella storia vi sono già stati dei patti di questo tipo, e non solo italiani. Il Governo si è dovuto fare garante, nella propria responsabilità di Governo, tramite la sua maggioranza, di un equilibrio che era stato raggiunto e che, se fosse stato alterato, avrebbe portato alla rottura dei rapporti di fiducia all'interno della maggioranza, ma anche nei confronti delle parti sociali. È stato quindi bene concludere in questo modo.

Quanto al merito del provvedimento, mi limiterò a trattare pochi aspetti, rapidamente. In primo luogo, questo provvedimento e il protocollo non sono un fatto isolato. Si porta a compimento un'azione cominciata fin dai primi mesi della vita del Governo, che ha portato a contrastare il lavoro nero, a regolarizzare decine di migliaia di precari, a sostenere il lavoro stabile. In questo provvedimento si dichiara infatti che il lavoro a tempo indeterminato è la forma del lavoro, come indica anche l'Europa. È bene ricordare questa serie di iniziative, che hanno portato anche ad una ripresa dell'attività economica che era rimasta stagnante per anni con il Governo di centro-destra.

Non dimentichiamolo, perché questo fa giustizia di alcune osservazioni, svolte anche nel corso del dibattito in Aula, secondo cui tale provvedimento sarebbe squilibrato sul versante distributivo. Va in realtà detto che la politica distributiva non è un *optional* per una visione riformista che voglia conciliare la crescita con l'equità. Gli *standard* di vita e *welfare* accettabili – è stato detto qui autorevolmente – sono condizioni essenziali anche per lo sviluppo, oltre che per il benessere dei cittadini e dei lavoratori. Del resto oggi un intervento distributivo è particolarmente urgente per riparare e soddisfare bisogni sociali che sono rimasti a lungo in questi anni trascurati e che hanno fatto aumentare le disuguaglianze – come è stato detto anche in sede di dibattito della manovra finanziaria – in una misura sconosciuta al nostro Paese, che è sempre stato attento agli aspetti della solidarietà.

Voglio inoltre sottolineare che questo provvedimento, anche nella parte delle tutele e della distribuzione, non rispecchia vecchie impostazioni – qualcuno ha parlato di impostazioni assistenzialistiche – perché le misure di sostegno e di giusta tutela si accompagnano a misure attive che riguardano sia i servizi all'impiego, sia gli stessi ammortizzatori sociali.

Aggiungo – anche se non riguarda il provvedimento in esame, ma è stato ricordato nel dibattito – il disegno di legge approvato dal Governo sulla formazione continua, che in una società che si dice della conoscenza è la base del *welfare*, nonché un fondamentale diritto dei cittadini.

Il provvedimento ha quindi molti contenuti specifici, ma risponde anche ad un disegno generale di combinazione di azioni di sviluppo, di so-

stegno alla qualità del lavoro e di distribuzione, come è nella migliore tradizione anche della nostra Europa, da Delors in poi.

Infine, si è detto che questo provvedimento conclude un ciclo politico, che ha portato ad una sistemazione importante delle regole del mercato del lavoro e del sistema previdenziale. Si tratta di una sistemazione importante, ma non definitiva, perché, come è stato detto anche in questa sede, si farà a gennaio una verifica con cui la maggioranza valuterà le iniziative necessarie per dare seguito alle sue azioni riformatrici (soprattutto nel mondo del lavoro) e risponderà anche ad alcune preoccupazioni che sono emerse al suo interno.

In realtà, il provvedimento dà motivo anche per continuare l'azione; esso non è infatti un provvedimento chiuso, anzitutto perché alcune delle norme – penso alle norme di delega – vanno attuate completamente. Insisto ancora sull'importanza degli ammortizzatori sociali (che, al di là delle iniziative già immediatamente operanti, devono rispondere ad un disegno compiuto di estensione delle sicurezze) e su quella dell'estensione delle tutele e dei diritti a tutto il mondo del lavoro (ai lavori cosiddetti atipici, che ne sono ancora largamente privi) e penso anche agli strumenti di carattere incentivante della buona occupazione (per i quali c'è un titolo apposta nel provvedimento). È da questa fase attuativa e dall'effettività di queste misure di promozione che può venire anche, non solo un aumento del *welfare* (nel senso di benessere), ma anche il contrasto alla precarietà, che non si ottiene con divieti generici, ma con buone politiche attive di *welfare* e con una buona crescita economica.

In ordine alla prospettiva che si presenta, osservo che è aperta la questione salariale, che tutti abbiamo riconosciuto con ritardo come una priorità e che è aggravata dalla perdita del potere di acquisto e dai recenti aumenti di prezzo che hanno drammaticamente peggiorato il tenore di vita di molte famiglie. La stessa legge finanziaria - l'abbiamo ricordato in questa sede – dà una prima risposta, destinando una quota consistente delle risorse che saranno liberate nel 2008 al sostegno fiscale dei redditi di lavoro. È un impegno che andrà precisato nei contenuti e accompagnato con altri interventi sul fronte dei rinnovi contrattuali (in cui le parti stanno lavorando per una riforma del sistema) e, per altro verso, con misure sul fronte dei prezzi (misure di controllo, di monitoraggio, ma anche di miglioramento delle fonti distributive di approvvigionamento) e con la stessa liberalizzazione, che si è troppo presto arrestata in settori critici.

Affrontare la questione salariale è un impegno prioritario per contrastare una situazione di grave disagio nel Paese ed è un settore centrale per rilanciare l'iniziativa riformatrice del Governo nelle prossime settimane. Di questa azione riformatrice – e concludo – il provvedimento è un capitolo importante, che pur non dando risposte a tutti i problemi, ha ottenuto risultati molto positivi che dovranno essere completati e portati a compimento. Per questo merita approvazione e pronta attuazione. (*Applausi dal Gruppo PD-Ulivo*).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FI*). Signor Presidente, prima che si concluda la discussione generale sentivo il dovere di fare questo intervento, anche alla luce di un evento da lei anticipato: il ricorso alla fiducia su un testo sul quale all'opposizione è stata negata la facoltà pure di votare in Commissione. Non abbiamo fatto ostruzionismo: sono stati presentati emendamenti di entità contenuta, abbiamo illustrato le proposte di qualità, secondo il nostro punto di vista. Le proposte della maggioranza sono state notevolmente maggiori numericamente; la maggioranza, però, ha fatto autoostruzionismo a se stessa, ha parlato, ha illustrato, ma non è andata al voto.

Ricordo all'Assemblea che si tratta di una riforma strutturale, una riforma sul sistema previdenziale, una riforma sul sociale e che siamo in prima lettura.

Rammento anche le parole del Capo dello Stato di ieri, sull'abnormalità del ricorso alla fiducia sulla finanziaria.

Ma qui ci troviamo in una situazione ancora più grave. Non ci si trova dinanzi ad una finanziaria come quella che abbiamo esitato un mese fa, dove si è lavorato anche per senso di responsabilità di una opposizione che non ha fatto ostruzionismo proprio per consentire a quest'Assemblea di vivere, di esercitare la propria funzione: qui ci troviamo di fronte ad uno scenario senza precedenti, uno scenario di totale commissariamento delle nostre funzioni. Siamo di fronte ad un testo che è stato oggetto di contrattazione con le parti sociali, con le associazioni di categoria, con i sindacati, un provvedimento dibattuto sui *media*, nei dibattiti televisivi, con un confronto a 360 gradi tranne che all'interno del Parlamento, perché al Senato è stata negata la possibilità di confrontarsi, di migliorare o modificare il testo o quantomeno, signor Presidente, di tentare di migliorarlo. Qui siamo alla radice dell'esercizio delle nostre funzioni. A noi è stato addirittura negato l'esercizio di un diritto, nel rispetto degli equilibri tra maggioranza ed opposizione, così come abbiamo fatto in occasione della finanziaria, signor Presidente: abbiamo votato, abbiamo perso, ma almeno abbiamo esercitato il nostro diritto.

Oggi, tra poco – speriamo di no – ci verrebbe negato alla radice il diritto di svolgere la nostra funzione. Ma è una funzione alla quale siamo stati chiamati dagli italiani. Questo Governo, se tra poco si arrogherà il diritto di ricorrere al voto di fiducia, avrà calpestato la voce di tanti, di tutti quegli elettori che hanno espresso, con la loro volontà (tracciando con una matita una croce) il desiderio di farsi rappresentare da alcuni di noi, per migliorare, per partecipare al processo legislativo. Bene, tra poco questo o quel colpo di matita sarà offeso dal Governo che, ricorrendo al voto di fiducia dirà: no, il Senato, i senatori non hanno più questo diritto in occasioni di grandi riforme. Allora chi ci perde? Ci perde il Paese, non soltanto l'opposizione.

Signor Presidente, in sede di Capigruppo le ho fatto ripetutamente dei richiami, garbati, come sempre. Ieri ho ricordato che l'opposizione aveva scritto una lettera aperta al Capo dello Stato in cui segnalava questa ano-

malia, segnalava lo stato delle cose, come erano andati i fatti, il nostro comportamento, l'assenza di precedenti di un ricorso al voto di fiducia senza che in Commissione si fosse mai esercitato il diritto di voto dell'opposizione: si segnalava questa preoccupazione. Il Capo dello Stato ci ha risposto confermando la sua preoccupazione sull'abnormità del ricorso al voto di fiducia. Devo dire, sommessamente e con grande rispetto, che sono rimasto stupito quando, nella nota, il Capo dello Stato fa riferimento – come motivazione – alla conflittualità dello scontro politico (perché su questo tema, signor Presidente, non mi pare che vi sia stato alcuno scontro politico) e alla mancata modifica dei regolamenti sulla legge di bilancio.

Non siamo in bilancio, non siamo in sessione finanziaria. Ci troviamo nell'ambito di una riforma strutturale; ordinamentale no, ma sicuramente non siamo in finanziaria e la modifica delle leggi di bilancio non avrebbe certo modificato l'*excursus* del provvedimento sul *welfare*.

Faccio allora un appello a lei signor Presidente, come feci quando la chiamai alla vigilia della rimozione del generale Speciale e, rivolgendomi a lei con garbo, seppur preoccupato, quel terribile pomeriggio le dissi che mi rivolgevo a lei come seconda carica dello Stato e non come Presidente del Senato per comunicarle che si stava compiendo un atto che avrebbe comportato una rottura istituzionale: il generale Speciale era stato convocato e stava per essere rimosso. La pregai di intervenire affinché prestasse attenzione ad alcune procedure che si stavano seguendo che poi, in effetti, il TAR ha sconfessato e cioè la rimozione, l'ablazione addirittura dell'alta carica, senza consentire al generale Speciale di potersi difendere. La sentenza del TAR ha poi acclarato proprio questo fatto: non è stato consentito a quel galantuomo di potersi difendere...

MORANDO (*PD-Ulivo*). Galantuomo?

SCHIFANI (*FI*). Per noi sì, rimane un galantuomo. Sono valutazioni. (*Applausi dai Gruppi FI e LNP*). Collega Morando, era tanto galantuomo che il suo Governo e il suo Ministro ebbero a proporlo come componente della Corte dei conti. (*Applausi dai Gruppi FI e LNP*).

TECCE (*RC-SE*). Con il paradosso non si governa!

SCHIFANI (*FI*). Non so a chi giovi allora, signor Presidente. Giova al Governo? Non credo che giovi ad un Governo resosi protagonista due settimane fa di un ricorso al voto di fiducia su un emendamento inserito all'ultimo minuto, sbagliato tecnicamente, che ha fatto decadere poi l'intero decreto sulla sicurezza visto che quell'emendamento non poteva essere sostituibile perché la maggioranza non l'avrebbe votato e non avrebbe votato l'abrogazione; non giova ad un Governo che non è più condiviso dalla maggioranza degli italiani; né giova ad un Governo che ieri, con il garbo istituzionale che riconosciamo al Capo dello Stato, è stato bacchettato per l'abnormità del ricorso al voto di fiducia: il nostro Governo è ricorso al voto di fiducia dalla terza finanziaria in poi, l'attuale Esecu-

tivo da subito! Non giova neppure alla maggioranza, colleghi, perché con il continuo ricorso al voto di fiducia vi rendete protagonisti di un precedente che resta rappresentando un pericolo per la storia delle nostre istituzioni perché avete impedito e rischiato di impedire ad ogni singolo parlamentare di poter esercitare la propria funzione.

Mi spiace aver assistito ed assistere ad uno scenario inquietante. Di solito il ricorso al voto di fiducia è un espediente per consentire al Governo di rispettare i tempi parlamentari. È vero. Ma noi siamo pronti a farlo. Noi siamo pronti, signor Presidente, a rinunciare ai nostri tempi. Il Gruppo Forza Italia, secondo il calendario dei lavori approvato all'unanimità in ordine al contingentamento dei tempi, ha ancora a disposizione addirittura un'ora e 27 minuti. Il Gruppo che rappresento rinuncia a tutti i tempi che ancora residuano, riservandosi solo cinque minuti. Abbiamo presentato pochissimi emendamenti: una quarantina nel complesso, come opposizione. Siamo pronti a ridurli per il 50 per cento. Fateci votare! In serata chiuderemo. Vi assicuriamo che siamo pronti a garantire la fine dei lavori d'Aula addirittura 24 ore prima (cioè questa sera, anziché domani), ma votando regolarmente. Voglio, infatti, ricordare all'Aula che il termine dei lavori è fissato per domani. (*Applausi dai Gruppi FI e LNP*). Cosa vi chiediamo?

Invece no, ci viene impedito. Ma quello che ci inquieta, signor Presidente – e penso inquieterà anche lei, perché è persona sensibile e con una grande storia politica alle spalle – è che non si vota perché verrebbero fuori delle contraddizioni politiche. Per l'amor del cielo! Il gruppo di Rifondazione Comunista alla Camera dei deputati ha posto un tema, ha votato, ha introdotto delle modifiche. Poi ha fatto retromarcia perché il Governo ha riproposto il testo iniziale; dunque, la sinistra ha accettato il voto di fiducia salvando per lo meno, non dico la faccia ma la propria identità dinanzi alla propria base elettorale. Faccio un discorso alla luce del sole.

In Senato cosa ha fatto? In Commissione ha presentato delle proposte, per dimostrare alla propria base elettorale che è un Gruppo d'avanguardia, un Gruppo battagliero che tutela gli interessi dei lavoratori, salvo poi fare autostruzionismo sapendo che non avrebbe potuto votare perché se avesse votato si sarebbe spaccata la maggioranza e conseguentemente sarebbe caduto il Governo.

Ebbene, lo scenario si ripete in Aula perché il Gruppo di Rifondazione Comunista presenta gli emendamenti di bandiera, però attende la fiducia, perché sa che se questa non arrivasse in Aula si consumerebbe una rottura. Ciò perché il Gruppo di Rifondazione dovrà votare le proprie proposte, altrimenti perderebbe la faccia con i propri elettori e non credo che intenda farlo giacché quella forza politica ha una sua storia, ma dall'altro lato, invece, attende la fiducia in modo tale da poter dire alla propria base: « ci ho provato, ma c'è la fiducia ». (*Applausi dal Gruppo FI*).

Collegi, non è così. Non potrete dire questo alla vostra base perché questa capirebbe che non vi siete battuti; se l'aveste fatto, avreste detto ora al Governo di non porre la fiducia (*Applausi dal Gruppo FI*). È così, colleghi, e ve lo dico in piena conoscenza, senza nessuna vis pole-

mica. È così, perché la gente ci osserva, anche i vostri osservano, sanno tutto. Questo è un palazzo di vetro, si sa tutto quello che facciamo e diciamo. Vi siete arresi per salvaguardare il Governo, ma – a mio avviso – state tradendo (e lo dico con rispetto, in punta di piedi perché non voglio entrare nei problemi altrui) le legittime aspettative di quei lavoratori che intendete tutelare.

Non so se questa richiesta (intendo quella di evitare il ricorso al voto di fiducia e consentirci di votare con le limitazioni che già noi stessi ci imponiamo) verrà accolta o meno dal Governo. Ove ciò non dovesse accadere, signor Presidente, data la gravità dell'evento che si consumerà, le chiediamo, prima di dare la parola al rappresentante del Governo per porre la questione di fiducia, di sospendere i lavori per circa 15 minuti, al fine di consentire ai Gruppi di opposizione di riunirsi brevemente e decidere il da farsi. Ci rendiamo conto, con grande senso di responsabilità, di trovarci alla vigilia di un evento senza precedenti, che necessita di una posizione univoca per segnalare la gravità dello strappo istituzionale che si consumerebbe. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, vorrei segnalare due questioni.

La prima è di ordine strettamente procedurale, avendo presentato una richiesta, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, di non passaggio all'esame degli articoli. Chiedo di poterla illustrare prima che prenda la parola il rappresentante del Governo, dal momento che è stata preannunciata l'apposizione della fiducia da parte del Governo. Ricordo, a tal proposito, che il nostro Regolamento prevede che tutto venga travolto a seguito della richiesta di fiducia, e che proprio il ministro Chiti, come patto nei confronti del Parlamento, ha sempre sostenuto che si sarebbero comunque rispettate le questioni incidentali. Ora, dal momento che non si sono neppure presentate questioni pregiudiziali o sospensive, credo sarebbe assolutamente legittimo procedere perlomeno a questo voto, prima di proseguire la discussione.

Personalmente, avendolo chiesto al mio Gruppo, ritiro tutti gli emendamenti presentati dalla Lega e auspico che la medesima determinazione venga assunta anche dal resto delle forze di opposizione (*Applausi dal Gruppo LNP*) perché sia evidente a tutti la nostra volontà di procedere ad un celere esame, in tempi consoni, e alla conclusione del provvedimento nel corso della settimana e perché sia altrettanto chiaro che gli emendamenti che giustificerebbero la richiesta di fiducia sono della maggioranza. Questo per dire che si tratta di problemi interni alla maggioranza rispetto ad un settore così delicato come quello del *welfare*. Mi auguro che i Capigruppo di opposizione accolgano questo invito per fare emergere an-

cora di più che il problema non è nostro, ma è della maggioranza. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI*).

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, non c'è dubbio che in queste ultime settimane l'Aula del Senato ha vissuto un momento di grande brillanzione. In pratica, l'Assemblea è stata più volte privata della possibilità di parlare, discutere, dibattere i vari provvedimenti.

In quest'Aula abbiamo affrontato alcuni problemi molto seri nei mesi scorsi, come la vicenda Speciale, nella quale si è poi dimostrato che quanto sosteneva l'opposizione aveva un suo fondamento, dal momento che il TAR ha accettato il ricorso presentato dal generale.

Abbiamo visto qui in Senato sostenere, attraverso documenti di sindacato ispettivo, che il ministro Padoa-Schioppa sbagliava a rimuovere dal consiglio d'amministrazione RAI il consigliere Petroni. Da parte degli uffici e della maggioranza ci è stato ripetuto più volte che sbagliavamo a sostenere alcune tesi: ad esempio, che sbagliava il collega Baldassarri a denunciare un falso in bilancio nella legge finanziaria, anche se poi altri autorevoli esponenti dell'economia e delle finanze del nostro Paese hanno confermato la validità delle sue affermazioni.

Abbiamo assistito all'*iter* di una legge finanziaria che è uscita dal Consiglio dei ministri con circa 90 articoli ed è poi passata all'esame dell'Aula del Senato con circa 30-40 articoli in più. Nell'Aula della Camera dei deputati si è arrivati ad oltre 200 articoli, a dimostrazione che c'è stata grande voglia di operare in entrambi i rami del Parlamento. Il Governo, con arroganza, ancora una volta ha praticamente vanificato il lavoro svolto nelle Commissioni e nelle Aule parlamentari, ponendo tre questioni di fiducia alla Camera e altrettante al Senato, l'ultima delle quali votata pochi minuti fa. Adesso apprendiamo dai giornali – ma è inutile essere ipocriti tra di noi, perché correttamente il ministro Chiti ce lo ha già annunciato – che tra poco sarà posta la questione di fiducia: ma sarà posta su un provvedimento che non è stato mai dibattuto nell'Aula del Senato, e nemmeno in Commissione ci è stata mai riconosciuta la possibilità di esprimere un voto.

Francamente, pur essendo in Parlamento da tanti anni, non ricordo un precedente di questo tipo. Mi sembra che ciò sia stato sottolineato non soltanto dall'opposizione, ma persino dal Capo dello Stato, che negli ultimi giorni ha più volte rilevato un'eccessiva frequenza nel ricorso al voto di fiducia da parte del Governo, richiamando tutti al senso di responsabilità: è evidente che, quando il Presidente della Repubblica ha fatto appello al senso di responsabilità di tutti, non poteva che riferirsi al Governo.

Pertanto, se tra poco l'Esecutivo porrà la questione di fiducia su un argomento come questo, senza che vi sia mai stato un voto, significa che l'Aula del Senato è stata ridotta a seggio elettorale, perché questo è

ciò che inevitabilmente si evince. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC*). C'è addirittura un'aggravante, perché questo provvedimento è stata dibattuto sui giornali, con i sindacati e in varie trasmissioni televisive: in tutti i luoghi al di fuori dell'Aula deputata all'approvazione o meno del relativo provvedimento.

I colleghi Calderoli e Schifani hanno espresso la necessità di compiere un ulteriore passo, a dimostrazione della buona volontà dell'opposizione, sostenendo di ritirare gli emendamenti in modo da consentire che si apra un dibattito e di votare al termine dello stesso. Tra poco ci riuniremo in Conferenza dei Capigruppo e, se la maggioranza e il Governo accetteranno di consentire una discussione, discuteremo fino a quando lo riteremo necessario per poi passare al voto, previo il ritiro di tutti gli emendamenti che abbiamo presentato. Occorre un dibattito serio e approfondito su un provvedimento che è serio ed è atteso dal Paese, anche se non da tutti condiviso. In particolare, il Paese attende di conoscere il risultato dei nostri lavori.

Tuttavia, se si insiste nel richiedere il voto di fiducia, il Gruppo di Alleanza Nazionale è intenzionato – per questo convocherò il mio Gruppo – ad assumere una decisione forte, perché non possiamo assolutamente accettare un simile atteggiamento; una decisione forte, certo nell'ambito della democrazia e della libertà, nel rispetto delle istituzioni e della Costituzione.

Prima di compiere questo passo, però, vogliamo ascoltare anche i Gruppi della maggioranza perché il Governo in questo caso impone arrogantemente anche a loro l'impossibilità di dibattere sui provvedimenti. Non è un mistero per nessuno, infatti, che all'interno della stessa maggioranza ci sarebbe voglia di discutere in merito al disegno di legge in esame, di confrontarsi, di votare e di tentare di approvare anche alcuni emendamenti. Pertanto, responsabilmente ascolteremo ciò che diranno anche i colleghi della maggioranza per capire se da parte loro c'è senso di responsabilità, voglia di dibattere e di non farsi commissariare dal Governo. A quel punto potremo decidere di conseguenza. È chiaro che il Governo può tentare di commissariare i Gruppi dell'opposizione, togliendo loro la possibilità di parlare, ma se arriva al punto di farlo anche con quelli della sua maggioranza, allora significa che siamo di fronte ad una deriva assolutamente inaccettabile.

Rivolgo pertanto un appello al ministro Chiti affinché non ponga la questione di fiducia sul provvedimento in esame e ci consenta di approvarlo dopo una discussione che durerà quanto sarà necessario, fino a stasera, a domani, magari anche fino a domenica, e noi lo voteremo con senso di responsabilità. Se questo non avverrà ed i rappresentanti della maggioranza si mostreranno in sintonia con il Governo, il Gruppo di Alleanza Nazionale assumerà una decisione conseguente; se invece tale sintonia non ci sarà e i colleghi della maggioranza consentiranno un ampio dibattito, allora decideremo quali determinazioni prendere.

Signor Presidente, so che lei in questo caso, al punto in cui siamo arrivati, può far poco. Non voglio caricarla di responsabilità oltre misura.

Faccia però uno sforzo anche lei chiedendo al Governo di non umiliare l'Aula del Senato che lei molto bene rappresenta. Non ci faccia umiliare dal Governo che non vuole farci parlare, che vuole ridurre quest'Aula ad un seggio elettorale. Signor Presidente, faccia tutti i passi necessari affinché il ministro Chiti non ponga la questione di fiducia sul disegno di legge in esame. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LNP)*.

BOCCIA Antonio *(PD-Ulivo)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio *(PD-Ulivo)*. Signor Presidente, senza la stessa abilità dialettica e la stessa qualità dei colleghi che mi hanno preceduto, questo tipo di interventi li ho fatti per cinque anni consecutivi alla Camera dei deputati, ogni volta che il Governo Berlusconi poneva la questione di fiducia. *(Commenti dai Gruppi FI e LNP)*.

SACCONI *(FI)*. Non è la stessa cosa.

BOCCIA Antonio *(PD-Ulivo)*. Quindi, comprendo i colleghi dell'attuale opposizione e devo dire che gli argomenti che io usavo allora non sono molto diversi da quelli che questa mattina – con maggiore dovizia, ripeto, e anche con più autorevolezza – hanno presentato i colleghi Schifani e Matteoli.

NOVI *(FI)*. 6.000 emendamenti!

BOCCIA Antonio *(PD-Ulivo)*. La sostanza degli argomenti era però la stessa, perché ricordo bene quante volte il Governo Berlusconi ha posto la questione di fiducia proprio perché all'interno della sua maggioranza esistevano dei problemi manifestati anche dagli emendamenti che diversi parlamentari ad essa appartenenti presentavano. La questione di fiducia veniva posta esattamente al fine di evitare disfunzioni in Aula. Capisco quindi perfettamente e ritengo sia anche giusto e pienamente comprensibile la presa di posizione dei colleghi.

Alcuni aspetti, però, signor Presidente, andrebbero comunque precisati, non solo per un fatto politico ma anche per l'andamento dei nostri lavori. Non vorrei commettere l'errore che non ha voluto fare il presidente Matteoli evitando di caricarla di responsabilità che lei in questa fase oggettivamente non ha perché tutti quanti noi soggiacciamo alla regola generale del rispetto del Regolamento, Presidente incluso, e quindi dobbiamo rispettare le regole esistenti. Però, signor Presidente, vorrei stigmatizzare alcune questioni.

Innanzitutto, c'è una differenza tra la mia esperienza di quando ero all'opposizione e l'esperienza attuale: il presidente Casini mi concedeva tre minuti per intervenire, mentre in Senato è possibile parlare molto di

più. Ho constatato, infatti, che il presidente Schifani ha potuto illustrare ampiamente la sua posizione.

PRESIDENTE. Concedo dieci minuti anche a lei, senatore Boccia, stia tranquillo.

BOCCIA Antonio (*PD-Ulivo*). Allora posso parlare con calma.

Veda, Presidente, non è impedito il dibattito parlamentare. Intanto, per un minimo di forma, non dico di sostanza, aspettiamo di sentire la replica del Governo. È stata svolta una discussione generale alla quale i Gruppi hanno potuto partecipare avendo tutto il tempo possibile. Non è stata posta alcuna limitazione alla partecipazione alla discussione. Fino a questo momento, con i vari interventi svolti, l'unico che non è ancora riuscito a parlare è proprio il Governo, del quale vorremmo sentire la replica al dibattito svolto. Dialogo significa sentire tutte le parti e, quindi, maggioranza, opposizione e lo stesso Governo, che – ripeto – non abbiamo ancora ascoltato.

Si dice poi che, se il Governo pone la fiducia (e sappiamo che la porrà, essendo stata annunciata, per cui non facciamo infingimenti), viene impedito il dibattito. Neanche questo risponde a verità, Presidente. La Conferenza dei Capigruppo – come ha sempre fatto – riserva infatti un certo numero di ore al dibattito prima della apposizione della fiducia, per permettere un confronto tra le varie opinioni. È stato svolto un dibattito nel corso della discussione generale; ne è stato svolto un altro proprio adesso, perché i presidenti Schifani – in particolare – e Matteoli sono entrati nel merito della questione; e sicuramente ce ne sarà anche un altro dopo.

Presidente, l'unica cosa che non possiamo dire è che questo sia un precedente. Capisco le ragioni e perfino le condivido perché, avendole sostenute per cinque anni, non potrei dire che non sono giuste. Ma non si tratta sicuramente di un precedente.

BALDASSARRI (*AN*). Per il tuo Governo non è un precedente, è una regola costante.

BOCCIA Antonio (*PD-Ulivo*). Su questo e sul richiamo alle regole vorrei aprire brevemente una parentesi. La presidente Finocchiaro, proprio in occasione dell'ultima finanziaria, ha invitato tutta l'Aula, compresa la maggioranza, a voltare pagina e a capire che esiste una distinzione tra battaglia politica e casa comune. Più volte lo ha fatto anche il professor D'Onofrio. Se ci dessimo delle regole, scritte e non, per cui, a prescindere da chi è maggioranza, certi comportamenti non si debbono tenere e rispettarli tali regole e gli impegni presi, se costruiamo insieme la casa comune, probabilmente non avremmo queste disfunzioni. Più volte abbiamo chiesto di costruire insieme la casa comune.

POLLEDRI (*LNP*). Ma quando?

BOCCIA Antonio (*PD-Ulivo*). Salvo qualche timido approccio, fino a quindici giorni fa abbiamo conosciuto solo l'ottimo collega Carrara e qualche volta il senatore Stiffoni perché l'unica forma di opposizione esercitata è stata la richiesta della verifica del numero legale e della votazione con il sistema elettronico. Oggi finalmente si apre uno spiraglio al dialogo su una grande questione istituzionale. Lavoriamo affinché, anche per questi episodi, la casa comune impedisca a tutti, a maggioranza ed opposizione, di usare certi argomenti, gli stessi argomenti. Costruiamo una casa comune che impedisca per sempre a tutti di usare questi argomenti e di cadere in queste situazioni.

Poi, Presidente, un'altra cosa che vorrei dire – me lo deve consentire e mi rivolgo a lei come notaio perché tra le funzioni della Presidenza c'è anche quella di accertare la verità – è che noi abbiamo qualche difficoltà. Io, personalmente, sono propenso ed incline a credere a tutto, però ho qualche difficoltà, quando il presidente Schifani, dice che, se si ricomincia tutto da capo, loro ci garantiscono che questa sera voteremo senza problemi. Ricordo che la scorsa settimana ci furono le stesse garanzie, la stessa assicurazione, nella Conferenza dei Capigruppo si decise, e poi abbiamo fatto sette voti martedì pomeriggio, tutto mercoledì e giovedì mattina, triplicando i tempi dell'opposizione. Io ricordai che c'era un impegno «d'onore» a finire mercoledì sera, mentre eravamo a 7 articoli su 60. Per questo, devo dire la verità, visti i precedenti, questa garanzia non mi sento proprio di prenderla per buona. Mi auguro anche qui che si possano costruire condizioni di maggior dialogo per cui, quando decidiamo di votare, lo si faccia veramente.

Infine, Presidente, per quanto riguarda le questioni procedurali, io penso che abbiamo già fatto alcune forzature non al Regolamento, ma alla prassi e al *fair play* quando, in una prima circostanza, il Governo aveva chiesto di porre la fiducia prima che si aprisse la discussione generale. Il Presidente intervenne, ci fu una Conferenza dei Capigruppo, ci furono le stesse richieste, si concluse per la non opportunità e il Governo accettò, anzi devo dire «subì», perché era nei suoi diritti porre la fiducia in qualsiasi momento, anche sulla questione pregiudiziale. Poi si disse che il Governo non può porre la fiducia prima della questione pregiudiziale, e il Governo, che pur poteva farlo, accettò, la maggioranza subì, e tutti insieme convenimmo che non vi era questa opportunità, non forzammo la mano e da allora non si è più posta la questione di fiducia prima della questione pregiudiziale. Abbiamo quindi discusso la questione pregiudiziale e poi svolto la discussione generale.

Adesso il presidente Calderoli fa una modifica al Regolamento e chiede di introdurre la possibilità di votare prima il non passaggio agli articoli per fare un altro voto 163 a 157. Questo non lo prevede il Regolamento, Presidente, non è proprio possibile. Noi oggi avremmo dovuto solo ascoltare la replica del Governo e quindi altre forzature al Regolamento penso che non se ne possano fare. Noi dobbiamo procedere, Presidente, perché ci sono ancora i tempi per il dibattito, c'è il tempo per il confronto. Mi auguro che si abbia anche il tempo per fissare delle regole che impe-

discano queste cose, però adesso dobbiamo andare avanti perché è arrivato il momento che il Senato voti. (*Applausi dai Gruppi PD-Ulivo, RC-SE, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur e della senatrice Rame*).

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, mi atterrò più alla regola dei tre minuti del presidente della Camera Casini che non alla cortesia del Presidente del Senato che ne consente di più, anche se ritengo che faccia bene il Presidente del Senato. Comunque mi atterrò alla regola più rapida del collega Casini.

PRESIDENTE. Grazie, senatore D'Onofrio.

D'ONOFRIO (*UDC*). La questione è molto semplice. Concordo con ciò che è stato detto dai colleghi Schifani e Matteoli. Noi ritiriamo tutti gli emendamenti dell'UDC, ci riserviamo di conservarne uno emblematicamente, purché si voti. Noi vorremmo capire se in questo momento il Governo è intenzionato a porre la fiducia per impedire il voto, qualunque voto, se l'attuale maggioranza, i Capigruppo o altri colleghi, se lo desiderano, vuole che il Governo ponga la fiducia o se, nella maggioranza stessa, esistono posizioni politiche favorevoli a concludere il provvedimento entro oggi, come condizione politica, ma votando. Cioè mi chiedo se la maggioranza è favorevole o no alla fiducia su questo provvedimento.

Se la maggioranza è favorevole, se la tenga la fiducia; se la maggioranza non vuole la fiducia, sappia che entro oggi il provvedimento sarà votato, anche con eventuali modifiche, se non saremo sconfitti 163 a 157, come dice il collega Boccia, (non so sulla base di quale criterio egli ritenga che questo varrebbe anche nei confronti degli emendamenti), ma noi non stiamo facendo una questione di singoli emendamenti.

Vorremmo sapere se la fiducia, in questo momento, è uno strumento del Governo nei confronti del Parlamento, perché alla Camera il Gruppo di Rifondazione Comunista e altri Gruppi hanno chiaramente posto una questione costituzionale che deve essere affrontata. Se il Governo pone la fiducia contro il Parlamento, impedendogli di esprimere la sovranità popolare, segue un discorso al quale noi non siamo in alcun modo favorevoli; se il Governo non pone la fiducia, consente al Parlamento di esprimere la propria sovranità anche nei confronti del Governo. Questa è la questione politica che Rifondazione Comunista ha posto alla Camera. Vorremmo capire se fa lo stesso anche al Senato e, quindi, se il Gruppo di Rifondazione Comunista è contrario alla fiducia per consentire che si voti, o se è favorevole alla fiducia sapendo che, da questo punto di vista, non ha altro da fare. (*Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Amato*).

CUTRUFO (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, ho visto il collega Boccia – che stimo – arrampicarsi un po' sugli specchi e parlare di una fattispecie diversa, immaginando che possa calzare con quello che sta accadendo in Aula. Così non è. Il fatto straordinario, nuovo, innovativo è che, su un argomento politico di grande spessore come quello del *welfare* di interesse dei lavoratori (che, com'è noto, politicamente parlando, è un argomento che storicamente sta a cuore alla mia forza politica ma anche a Rifondazione Comunista – non c'è dubbio – così come appartiene alla storia della destra sociale), pur trovando Rifondazione Comunista e noi del resto, per come è costruito, fermamente contrari, si opera una forzatura, che si chiama fiducia, per far passare il relativo provvedimento.

È già successo ieri ed alcuni senatori dei banchi della maggioranza liberamente si sono alzati denunciando questa strozzatura, cui hanno detto si sottoporranno per l'ultima volta. Non so se per Rifondazione Comunista sarà l'ultima volta. Però voglio dire al senatore Boccia che quello che è accaduto nella scorsa legislatura e che lui citava era una risposta ad un ostruzionismo esagerato da parte della allora opposizione. Qui non c'è stata nessuna possibilità di fare un dibattito in tema di *welfare*. Si è strozzato il dibattito già nella discussione generale, motivando – è pure la realtà – con il fatto che c'erano quattro altri argomenti da affrontare e far passare, tre dei quali hanno avuto come esito la fiducia.

Essendo rimasta soltanto una settimana, alla Conferenza dei Capi-gruppo – alla quale io partecipo – si è chiesto di ridurre il tempo sulla discussione generale in tema di *welfare*. Ma poi come risolvete, senatore Boccia? Con una strozzatura ulteriore rispetto alle quattro ore rimaste: addirittura si propone di mettere la fiducia senza votare. Così i pensieri cattivi – per me buoni – di Rifondazione Comunista non possono essere espressi.

La verità è che siamo di fronte ad un nuovo atto politico di forzatura da parte della maggioranza sotto gli occhi del Presente della Repubblica, che ieri ha risposto rapidamente alla nostra lettera di denuncia, dicendo che è molto attento a questa esagerazione di richiesta di fiducia, soprattutto su questi argomenti.

Allora non ci è rimasto altro che capire il giudizio politico da parte vostra (in questo sono d'accordo con il collega Boccia), da parte di Rifondazione Comunista, dei Capigruppo. Questi ultimi, però, non sono in Aula e bisogna pur evidenziare che, mentre i Capigruppo dell'opposizione sono tutti presenti su un argomento come questo, voi nemmeno state in Aula; non ci sono molti dei Capigruppo di maggioranza. Questa è la sensibilità che avete su questo argomento. È probabile che già qualcuno di loro si sarebbe alzato per rispondere a queste nostre legittime affermazioni. C'è il Governo, però, quindi giustamente sentiremo il parere del Governo, anche, ma soltanto dopo che voi della maggioranza, come Gruppi parlamentari, avrete espresso, come dovete, un giudizio politico.

Per quanto ci riguarda, siamo disponibili a rimanere in Aula e tornare anche nelle giornate del 27 e 28 dicembre, se fosse necessario. Però è chiaro che da qui dobbiamo uscire con un messaggio verso il popolo italiano molto chiaro su quello che si vuole o non si vuole fare su un tema che sta a cuore ai lavoratori.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, credo che le parole del collega Boccia siano offensive per la sua intelligenza, prima ancora che per la nostra; non si può infatti mistificare in questo modo la realtà. Il collega Boccia auspica la costruzione di regole comuni: ma le regole ci sono già, buone o cattive che siano (forse non così cattive, visto che hanno consentito al Parlamento di andare avanti ormai per sessant'anni).

La prima regola, senatore Boccia: se si vuole governare bisogna vincere le elezioni, altrimenti non si riesce a farlo. E voi volete governare sapendo che al Senato le elezioni le avete perse: infatti, il dato oggettivo è che avete preso 270.000 voti in meno rispetto all'opposizione.

Seconda regola, non scritta ma che è sempre stata una prassi in quest'Aula: non bisogna militarizzare i senatori a vita. Lei forse ha avuto un *lapsus* di tipo freudiano, ha parlato cioè di 163 voti perché ha già arruolato i senatori a vita all'interno della sua schiera. Questo è possibile, lo sappiamo benissimo, dal punto di vista costituzionale, ma dal punto di vista democratico è di una gravità inaudita. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI*).

Terza regola: su ogni provvedimento bisogna avere la maggioranza nell'Aula, altrimenti il provvedimento non passa. E voi questa maggioranza oggi qui non l'avete, a meno di non porre il ricatto del voto di fiducia.

Cominciamo quindi a mettere ordine e a rispettare queste regole assolutamente basilari, senza le quali non vi è più democrazia. Se infatti si vuole governare e comandare senza avere la maggioranza dei voti, né nel Paese, né nel Parlamento, la regola fondamentale, quella con la erre maiuscola, cade.

Comunque, raccogliamo la sfida. Il collega Calderoli, su mandato del nostro Gruppo, ha già ritirato tutti gli emendamenti della Lega. Siccome ci sono anche degli emendamenti firmati da tutti i Capigruppo della Casa delle Libertà, che quindi non sono nella mia disponibilità, annuncio che proporrò ufficialmente di ritirare anche quelli.

Dopodiché, su cosa porrete la fiducia? Contro i vostri Gruppi? Contro la vostra pseudomaggioranza? Vi stanneremo. Avanzero tale proposta agli altri colleghi dell'opposizione e vi ritroverete a porre la fiducia contro gli emendamenti della vostra maggioranza. Questo è il quadro in cui vi trovate al momento e vorrei capire se il presidente Napolitano passerà dagli avvertimenti a qualcosa di forse più concreto.

Dopodiché, che cosa vi resterà? Qual è il problema per il quale non potete votare entro stasera? Ci impegniamo infatti anche a fare questo. Il problema che avete è uno solo: volete continuare a governare senza avere più la maggioranza, né nel Paese, né in Parlamento. Questa è una regola fondamentale della casa comune che dovete cominciare a rispettare, altrimenti non c'è più nessuna regola di nessuna natura. Questo è il dato.

Badate bene, colleghi, questo Parlamento sta diventando sempre più, non soltanto invisibile, ma debole e senza autorevolezza di fronte al Paese. Ciò è pericolosissimo per tutti noi. C'è un altro potere fortissimo che sta avanzando, quello delle procure e dei pubblici ministeri. È un problema fondamentale che dobbiamo porci. Dobbiamo assolutamente far ritornare l'autorevolezza di questo Parlamento e credo che, in merito, il voto di oggi sia stato significativo, e ringrazio i colleghi che hanno voluto ribadire la primazia del Parlamento, almeno per quanto riguarda la nostra autodichia.

Dicevo dunque che queste sono le regole comuni, collega Boccia, che dobbiamo prima di tutto seguire, altrimenti non vi è più alcuna regola. Per quanto ci riguarda, abbiamo ritirato tutti gli emendamenti; proporremo poi che vengano ritirati anche gli emendamenti della Casa delle Libertà, dopodiché, vorremmo capire su che cosa il Governo porrà la questione di fiducia, siamo interessati. Spero che il ministro Chiti non si limiti a leggere un fogliettino e a dire che anche noi, all'epoca, ponevamo la questione di fiducia.

L'ultima questione riguarda un aspetto sul quale pure vi abbiamo dato una lezione di democrazia (e lei lo sa benissimo, collega Boccia, perché era presente in Aula). Le ricordo l'episodio della bocciatura di un provvedimento che proposi alla Camera sulla riforma del tribunale dei minori. Avrei potuto forzare la mano, avrei potuto chiedere al Consiglio dei ministri di porre la fiducia per imporre all'Assemblea il tallone del Governo: preferii andare in Aula e sottopormi al suo giudizio. Credo quindi di aver dato una lezione di democrazia e di rispetto delle regole comuni che voi non state dando. Questa è la verità. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI, UDC e DCA-PRI-MPA*).

SODANO (RC-SE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO (RC-SE). Signor Presidente, voglio prima porre una questione di metodo e poi fare una valutazione sugli appelli che sono stati indirizzati alla mia parte politica.

La questione di metodo: noi abbiamo ascoltato la replica del presidente Treu...

VOCI DAL GRUPPO FI. Non era la replica!

PRESIDENTE. Senatore Sodano, non era una replica: era l'ultimo intervento in discussione generale.

SODANO (*RC-SE*). Abbiamo ascoltato l'intervento del presidente Treu e avremmo dovuto aspettare l'intervento del Governo. Abbiamo invece aperto una lunga discussione sull'ordine dei lavori, anticipando un eventuale dibattito che dovrebbe svolgersi qualora il Governo ponesse la questione di fiducia. Ma questa è una delle modifiche che abbiamo apportato alle modalità di lavoro in questo ramo del Parlamento cui faceva riferimento prima anche il collega Boccia, e io sono tra coloro che ritengono che probabilmente sarebbe opportuna una riflessione sul Regolamento, senza con ciò voler in alcun modo limitare le possibilità delle opposizioni.

Noi siamo stati all'opposizione per cinque anni in quest'Aula, con il presidente Pera, e ricordo benissimo le possibilità ridotte che aveva il mio Gruppo: avendo una rappresentanza molto esigua, i nostri interventi non andavano mai oltre i tre minuti, a volte, per gentile concessione, arrivavamo ai cinque minuti. Quindi, sotto il profilo delle garanzie delle opposizioni, dobbiamo riconoscere al presidente Marini di aver garantito la possibilità per tutti di intervenire in quest'Aula.

Una seconda questione di metodo: siccome è stato detto da parte del presidente Schifani che vi sarebbe una grave violazione perché sarebbe la prima volta che si procede all'eventuale apposizione della fiducia su un testo il cui *iter* non si è concluso in Commissione, ricordo ai colleghi dell'opposizione che nella passata legislatura, con l'atto Senato n. 3497 del 29 settembre 2005 (che non era un provvedimento di secondaria importanza: recava le disposizioni concernenti il mondo universitario e la delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari), si appose la fiducia senza che il provvedimento avesse concluso l'*iter* in Commissione. Quindi, con un maxiemendamento, si venne in Aula e il Governo Berlusconi pose la fiducia. Siamo esattamente nella stessa fattispecie in cui ci troviamo oggi.

Ciò premesso, però, non intendo sfuggire ad alcune sollecitazioni politiche che sono state poste alla nostra parte politica, a Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e agli altri Gruppi della Sinistra l'Arcobaleno. Noi abbiamo posto su questo provvedimento delle riserve, abbiamo presentato degli emendamenti; nel corso del dibattito alla Camera le nostre proposte erano state accolte dalla Commissione lavoro; alla fine (è una storia che conoscete tutti, che conoscono anche i lavoratori e i cittadini all'esterno di questo palazzo), il Governo decise di apporre la fiducia e noi l'abbiamo votata, così come la voteremo oggi, ove mai il Governo dovesse presentarla, per un semplice motivo, rappresentato da un vincolo sociale a cui noi siamo intenzionati ad adempiere fino in fondo. In questo provvedimento (ripeto, pur con le critiche che i senatori e le senatrici del mio Gruppo che sono intervenuti in Commissione e che interverranno anche nelle fasi successive porteranno all'attenzione del Senato) vi sono dei miglioramenti che a nostro avviso vanno apportati e ne discuteremo

nella verifica che faremo con il Governo Prodi a partire dal prossimo mese di gennaio. In esso, comunque, il vincolo sociale cui noi ci richiamiamo riguarda 240.000 lavoratori che avranno dei benefici nei prossimi tre anni e che senza l'approvazione di questo protocollo, con il decreto Maroni, adottato dal Governo Berlusconi, dal prossimo 1° gennaio andrebbero in pensione a 60 anni: è il famoso «scalone».

Questo è il dato politico per noi dirimente (*Applausi dal Gruppo RC-SE*), che ci ha fatto esprimere un voto di fiducia alla Camera; e se oggi sarà nuovamente posta, la voteremo, per questo motivo. Restano i nodi politici: li abbiamo posti, sono nell'agenda politica, dal prossimo 10 gennaio, quando si avvierà una verifica con il Governo Prodi, saranno i temi sui quali vorremo discutere. Mi riferisco alla condizione sociale di questo Paese, ai morti sul lavoro: un tema che anche la Presidenza del Senato in modo autorevole ha posto in queste settimane, ancora ieri in quest'Aula, con il presidente Angius. Noi pensiamo che queste siano le priorità: la questione del precariato, la questione lavorativa e la condizione sociale.

Questo però non ci esime dal dire che, poiché siamo in questa fase, vogliamo riportare anche un corretto dibattito in quest'Aula. Se qualcuno ha voglia di tornare a casa questa sera, bene. Le forme drastiche che vengono preannunciate possono anche essere assunte; non hanno nulla a che vedere con il problema politico che qui è stato posto.

Circa il rispetto delle opposizioni, avendola noi fatta per una vita, siamo estremamente rispettosi, ma quando si arriva all'ostruzionismo per impedire all'azione del Governo e della maggioranza di esplicare fino in fondo le proprie funzioni, noi non siamo più disponibili.

Per questo motivo attendiamo che si chiuda questa fase di dibattito, che si è aperta impropriamente sull'ordine dei lavori, e attendiamo la replica del ministro Damiano e le eventuali comunicazioni del Governo. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

SALVI (*SDSE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (*SDSE*). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il Capo dello Stato ha giustamente richiamato in queste ore l'esigenza di evitare i meccanismi dei maxiemendamenti e l'abuso del ricorso allo strumento della fiducia. È un richiamo del quale dobbiamo tenere conto.

Vorrei ricordare che in quest'Aula del Parlamento il Senato, in prima lettura, pur nelle condizioni politiche difficili che tutti conoscono e pur avendo l'opposizione fatto legittimamente la sua parte fino in fondo, ha approvato sia la legge finanziaria sia il decreto fiscale chiudendo i testi in Commissione e in Aula senza alcuna necessità di ricorrere al voto di fiducia. Alla Camera le cose sono andate diversamente. Non è gentile per un ramo del Parlamento criticare quello che fa l'altro. Mi limito a

dire che ne è uscito un testo peggiorato, ingrossato e si è dovuto ricorrere alla fiducia. Come si vede, non sono le regole, come talvolta si dice, ad essere dirimenti: a volte è anche la capacità politica di azione a realizzare determinati risultati.

Dopodiché, vorrei tornare ai principi costituzionali. Nei manuali di diritto costituzionale della prima Repubblica (sappiamo che con la seconda Repubblica le idee ce le siamo tutti un po' confuse) si spiegava che allo strumento della fiducia si ricorre in due circostanze: quando si tratta di sconfiggere l'ostruzionismo dell'opposizione – e non è questo il caso, devo riconoscerlo, perché sia in Commissione che adesso in Aula l'opposizione non sta facendo ostruzionismo – ma anche in una seconda ipotesi, da manuale, quella cioè nella quale il Governo pone la questione di fiducia davanti alla sua maggioranza. Davanti a una maggioranza non convinta, che ha riserve politiche, che chiede cambiamenti profondi, il Governo, a sensi di Costituzione, può chiedere il voto di fiducia. A quel punto domanda alla sua maggioranza: volete che il Governo cada, o preferite che vada avanti, superando le vostre obiezioni? È esattamente questo il caso.

Io credo che il Governo faccia bene a porre la questione di fiducia in modo trasparente. Questo è un testo che noi non avremmo votato così com'è, senza profondi emendamenti. Voteremo se il Governo porrà la questione di fiducia perché vogliamo che l'azione di Governo prosegua e vada avanti. Ciò non vuol dire affatto, signori del Governo, onorevoli colleghi, che siamo contenti di come si è arrivati a questo Protocollo e dei suoi contenuti. Il senatore Zuccherini, a nome di tutti i Gruppi parlamentari che fanno capo alla Sinistra l'Arcobaleno, esprimerà con chiarezza la nostra posizione nella sua dichiarazione di voto conclusiva.

Svolgo qui solo due rapide considerazioni. La prima è di metodo. Non è questa la concertazione, non è questo il metodo corretto nel rapporto tra l'importante strumento della concertazione e le decisioni del Parlamento. Ho visto che si è aperto un dibattito: l'onorevole Soro, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, ha espresso le sue riserve e ha formulato anche una seria proposta alternativa. Egli propone che sia il Parlamento a discutere le linee di fondo sulle quali il Governo si dovrà muovere nella fase concertativa, che successivamente si svolga la concertazione e che si torni poi in Parlamento perché il Parlamento non può essere espropriato delle sue funzioni di indirizzo e decisione. Questa volta non accade così, non è accaduto così. In secondo luogo, gli strumenti concertativi – ne abbiamo visti tanti in questi anni, utili al Paese – normalmente non sono minuziosi e dettagliati, ma indicano linee precise sulle quali c'è però una traduzione parlamentare che ha la possibilità di svolgersi. Anche questa volta non si è seguita questa strada. Spero che d'ora in poi possa accadere così.

Credo che l'azione del Governo Prodi possa e debba essere rilanciata nella nuova fase. Per fare questo il Governo dovrà però affrontare in modo serio e concreto alcuni grandi temi a cui il Protocollo non dà risposte suf-

ficienti, probabilmente perché in buona misura non era questo il suo compito e la sua funzione.

Ne indico tre. Il primo riguarda quello che viene chiamato carovita, che più correttamente può chiamarsi potere di acquisto delle famiglie, o che – più concretamente ancora – può voler dire che salari e stipendi sono scandalosamente bassi in questo Paese e che la sproporzione tra reddito da profitto e da rendita e reddito da lavoro si sta divaricando in modo impressionante. C'è certamente un problema... (*Commenti del senatore Divina. Richiami del Presidente*). Basta che mi dici che ho ragione, per il resto non ho bisogno di alcuna precisazione. Accolgo questo apprezzamento e spero che farete la vostra parte per aiutarci a migliorare queste condizioni, il che vuol dire certamente manovra sulla politica fiscale, ma anche aumentare salari e stipendi.

In ordine all'aumento degli stipendi, penso che il Governo dirà qualcosa per quanto riguarda il rinnovo del contratto pubblico; stiamo parlando non dei fannulloni di cui si discorre sulla stampa, ma di insegnanti, impiegati, vigili del fuoco, infermieri e maestri, che lavorano per fornire servizi al nostro Paese e ai nostri figli e che meritano gli aumenti a cui hanno diritto, oltretutto a partire dal primo atto concertativo del luglio 1993. Occorrono aumenti salariali nel privato, e i primi a doverli dare sono i datori di lavoro. In questo Paese ci sono milioni di lavoratori che aspettano da mesi e da anni il rinnovo dei contratti, a cominciare dai lavoratori del commercio: commessi e commesse che, mentre si fanno gli *shopping* natalizi, hanno ancora salari da fame perché la loro controparte privata si rifiuta di firmare il contratto del commercio.

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Perché metà dello stipendio glielo porta via il tuo Governo!

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, fate parlare il senatore Salvi.

SALVI (*SDSE*). Sta strillando il collega: è d'accordo oppure no? Non capisco. Qua non c'entra il Governo, sono i datori di lavoro che devono dare gli aumenti! (*Commenti dai banchi dell'opposizione*). È chiaro o non è chiaro? Sono le vostre controparti che devono aprire il portafoglio! (*Commenti dai banchi dell'opposizione. Richiami del Presidente*).

PARAVIA (*AN*). È colpa della pressione fiscale, per pagare te, la politica e gli sperperi! Altro che datori di lavoro!

SALVI (*SDSE*). Poi parleremo di tasse. Nella finanziaria è previsto... (*Commenti dai banchi dell'opposizione*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Con nessuno c'è stata una reazione di questo tipo. Concluda, senatore Salvi.

SALVI (*SDSE*). Forse sto dicendo cose che colpiscono.

Noi abbiamo già previsto nella manovra finanziaria che l'extraggettito venga impiegato in questa direzione. Voglio però ribadire che se i datori di lavoro non danno gli aumenti salariali ai quali i lavoratori hanno diritto i salari resteranno bassi. Vada quindi la nostra solidarietà ai lavoratori che chiedono il rinnovo contrattuale: ai metalmeccanici, ai lavoratori del commercio, ai giornalisti e a tante altre categorie alle quali i datori di lavoro si rifiutano di dare gli aumenti cui hanno diritto! (*Applausi dal Gruppo SDSE. Applausi ironici del senatore Viespoli*).

La seconda considerazione che vorrei altrettanto pacatamente svolgere riguarda il precariato. Noi abbiamo oggi giovani e meno giovani, purtroppo (perché quando si parla di trentenni e quarantenni noi li consideriamo giovani, ma giovani non sono), i quali hanno diritto ad una legislazione del lavoro che superi la legge n. 30 del 2003 e dia garanzie di certezza e di stabilità, dignità di diritti e di reddito sul luogo di lavoro.

Il terzo tema che vogliamo sia affrontato (su questo concludo, signor Presidente) con più determinazione ancora rispetto a quanto il Governo sta già facendo è la tragedia degli infortuni sul lavoro. Diversi senatori di entrambe le parti politiche hanno presentato oggi un disegno di legge per rafforzare le misure penali contro i responsabili di omicidi e di lesioni personali nei luoghi di lavoro.

VIESPOLI (AN). Chiedo la parola sull'ordine dei lavori.

SALVI (SDSE). Non è possibile – l'avevamo già rilevato, come Commissione giustizia – che siano previste solo delle contravvenzioni: il nostro codice penale, infatti, prevede delle contravvenzioni per chi si rende responsabile degli omicidi delle morti bianche.

Con il Protocollo abbiamo realizzato alcuni risultati. Vi sono dei limiti, ma bisogna andare avanti su questa strada che non è, come talvolta si dice alla sinistra radicale, una via demagogica, perché noi speriamo che sia la via di tutto un centro-sinistra che si faccia carico di ciò che sta davvero a cuore agli italiani, che non sono le nostre beghe politiche, ma le questioni che ho posto: aumento del potere di acquisto; riduzione e fine della precarietà nei luoghi di lavoro; contrasto serio e forte agli infortuni sul lavoro.

Per questo chiediamo al Governo di porre la questione di fiducia e lo invitiamo ad andare avanti con più coraggio e determinazione per affrontare le questioni sociali che stanno a cuore alle famiglie italiane. (*Applausi dai Gruppi SDSE e IU-Verdi-Com*).

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Damiano.

VIESPOLI (AN). Chiedo la parola sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Dando la parola ai Capigruppo, uno per Gruppo, ho forzato il Regolamento e i senatori hanno il dovere di capire che l'ho con-

cessa solo a loro. Mi dispiace, senatore Viespoli: questo è un principio che non posso modificare. (*Proteste del senatore Viespoli*). Ho la consapevolezza di aver forzato il Regolamento: l'ho fatto e credo di avere fatto bene. Ma ora basta, perché sono intervenuti i Presidenti di Gruppo. Mi deve scusare, senatore.

La prego di intervenire, signor Ministro.

DAMIANO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, signori senatori, il mio compito è di chiarire i punti essenziali e il significato di questo provvedimento.

VIESPOLI (*AN*). Ci dica piuttosto se saranno commissariati gli enti previdenziali, visto che il presidente Marini non ce lo sa dire.

DAMIANO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Come è stato giustamente rilevato nel corso di questa discussione, ci troviamo di fronte ad un provvedimento di grande significato sociale, che ha un impatto sui temi dello Stato sociale e della competitività del Paese.

È già stato chiarito in precedenza dal senatore Treu il carattere del dibattito che si è svolto al Senato. Abbiamo anche esaminato rapidamente il modo col quale alla Camera, in sede di Commissione, sono state affrontate queste tematiche, alcune delle quali recepite nello stesso provvedimento.

Ora, credo che a proposito di questo testo si debba chiarire intanto un primo punto per me molto importante, che è il frutto di una importantissima concertazione sociale. Del resto, sappiamo che nel nostro Paese la concertazione è cominciata nel lontano 1983: nel tempo si sono susseguiti molti protocolli di concertazione. Direi che in questo caso il Protocollo sul *welfare* e sulla competitività ha un carattere inedito: si tratta, per la prima volta, di un protocollo acquisitivo, senza scambio, che rappresenta una concreta possibilità di redistribuzione di risorse a vantaggio dello Stato sociale, della competitività, che può essere contabilizzato nei prossimi dieci anni con una cifra che si avvicina ai 40 miliardi di euro. Si tratta, quindi, di un intervento molto importante.

In secondo luogo, credo che nella nostra discussione non vada assolutamente tralasciato il fatto che questo provvedimento, per azione autonoma delle confederazioni sindacali, sia stato sottoposto alla valutazione di oltre 5 milioni di lavoratori e di pensionati che, con l'80 per cento dei consensi, hanno confermato la bontà di questi contenuti.

Infine, questo Protocollo credo debba essere considerato come un'azione che si inserisce nel disegno riformatore del Governo per quanto riguarda i temi del lavoro, dell'occupazione e della sicurezza.

Vorrei ricordare che esso è stato preceduto da una legge finanziaria già intervenuta in precedenza l'anno scorso nella disciplina del cosiddetto cuneo fiscale, vale a dire la differenza fra salario netto e salario lordo, per diminuire il costo del lavoro soltanto nel caso in cui questo si riferisca al lavoro a tempo indeterminato, come incentivo a spostare i termini della

convenienza nel mercato del lavoro per tornare a considerare, come ci suggerisce l'Europa, il contratto di lavoro a tempo indeterminato la forma normale di impiego.

Voglio, inoltre, ricordare che successivamente e sulla scia del Protocollo del 23 luglio sono intervenuti altri importanti accordi: un Protocollo relativo al settore dell'agricoltura, che dopo 30 anni introduce un forte segno di innovazione per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali in questo settore, e un accordo nel settore dell'editoria sulla base di un'azione del Governo che ha visto disgiuntamente concordi le parti sociali (gli editori e il sindacato dei giornalisti) nel tentativo di portare a normalità la condizione del lavoro parasubordinato nel settore dell'editoria. Come certamente saprete, per quanto riguarda il lavoro a progetto abbiamo trovato una situazione contributiva ferma al 18 per cento che abbiamo elevato, in un primo momento, al 23 per cento (successivamente, con il Protocollo al 26 per cento) per avvicinarla alla condizione del lavoro dipendente. Nell'editoria la situazione era ancora più grave: i contributi erano fissati appena al 12 per cento, il 10 per cento dei quali a carico del lavoratore. Siamo felici di aver raggiunto il risultato per cui, nell'arco di quattro anni, la condizione contributiva verrà equiparata raggiungendo il 26 per cento, con due terzi degli emolumenti a carico del datore di lavoro.

Il Protocollo, dunque, non va visto come un'azione a sé. Si inserisce in un vasto progetto riformatore del Governo sui temi sociali del lavoro e sicuramente non rappresenta la parola «fine» per quanto riguarda questi interventi. È una tappa importante e credo che sulla spinta, sullo slancio di questa importante acquisizione – sicuramente non priva di contraddizioni – il Governo, con il concorso di tutti, potrà proseguire in questa azione riformatrice.

Qual è stato il punto di partenza che ha guidato questa lunga fase di concertazione, durata praticamente quasi un anno nel confronto con le parti sociali e giunta ad una conclusione positiva? Nel condurre la nostra azione abbiamo tenuto a mente due figure sociali fondamentali. La prima è quella dei pensionati a basso reddito, la seconda è quella dei giovani con lavoro discontinuo e precario.

Poiché amo – come tutti voi – i risultati concreti, più che la propaganda, voglio semplicemente sottolineare che credo rappresenti un risultato per tutti il fatto che già nel mese di ottobre, grazie a questo Protocollo di concertazione, 3,5 milioni di pensionati con pensioni fino a 670 euro abbiano potuto beneficiare di una quattordicesima con un investimento di 1 miliardo di euro (che diventerà 1 miliardo e 300 milioni dal prossimo anno) che stabilizzerà strutturalmente la cosiddetta quattordicesima per i pensionati fino a quella cifra e che i pensionati che hanno pensioni fino a tre volte il minimo abbiano avuto una indicizzazione completa al 100 per cento rispetto al precedente 90 per cento.

Questa è un'azione sociale sicuramente a vantaggio della parte più debole del Paese, che si accompagna al fatto che in questo Protocollo abbiamo stanziato una cifra importante ed equilibrata per quanto riguarda il superamento del cosiddetto scalone che, se non fosse superato, costringe-

rebbe dal 1° gennaio del prossimo anno i lavoratori ad andare in pensione con un'età minima anagrafica di 60 anni e 35 anni di contributi. Noi abbiamo consentito che lo si possa fare con un'età anagrafica pari a 58 anni e 35 anni di contributi, prevedendo altresì un elevamento graduale dell'età pensionabile.

Oltre a ciò, abbiamo previsto misure importanti per quanto riguarda il riconoscimento del cosiddetto lavoro usurante identificando le tipologie di lavoro ad esso iscrivibili nel corso della vita lavorativa; a questo tipo di lavoratori va concessa la possibilità di giungere ad una conclusione anticipata, in termini pensionistici, che sarà oggetto, nell'ambito della delega del Protocollo, di ulteriori approfondimenti con le parti sociali al fine di mantenere un equilibrio fra le risorse stanziare e la possibilità di esigere un diritto individuale inalienabile per i lavoratori.

Per ciò che concerne i giovani, ricordo che abbiamo provveduto – come ha già ricordato il senatore Treu – ad alcuni interventi prima di questo Protocollo. Per la prima volta in questo Paese il lavoro flessibile, il lavoro discontinuo, beneficia di tutele per quanto riguarda l'indennità di malattia e di maternità, così come gli apprendisti, che non potevano usufruire dell'indennità di malattia e che ora si vedono riconosciuto questo diritto, già stabilito dalla precedente finanziaria.

Ma il «pacchetto giovani» contenuto nel Protocollo a favore di chi ha un lavoro discontinuo riguarda numerosi interventi.

Il primo di questi è l'abbassamento della franchigia al fine della totalizzazione dei contributi versati ai fini pensionistici. La franchigia precedente era di 6 anni; viene abbassata a 3 anni al fine di consentire la più ampia totalizzazione di contributi che, altrimenti, per questi giovani lavoratori potrebbero andare persi e non contribuire a formare quel risultato pensionistico necessario soprattutto alle giovani generazioni.

Il secondo si riferisce ad una misura di contribuzione piena nei momenti di disoccupazione, che concorre anch'essa a formare un risultato pensionistico.

Infine, vi è una terza misura riferita al riscatto facilitato della laurea. Ricordo che in precedenza tale riscatto poteva avvenire con una rateizzazione di 60 mesi, mentre è stato portato a 120 mesi, eliminando gli interessi legali e consentendo anche a quei giovani che hanno appena conseguito la laurea e non sono entrati ancora nel mercato del lavoro di provvedere al loro riscatto.

Quest'ultimo avrà validità non solo come montante contributivo per la pensione, ma anche come numero di anni utile al fine del conseguimento dell'età pensionistica. Tutto questo potrà essere addirittura inserito, da parte dei genitori di questi giovani, nella propria dichiarazione dei redditi per ottenere uno sconto fiscale pari al 19 per cento. Anche questa, quindi, è una misura che guarda in particolare ai giovani e al rapporto tra titolo di studio e ingresso nel mercato del lavoro.

Inoltre, come ho già ricordato, l'innalzamento dei contributi previdenziali dal 18 al 23 e poi al 26 per cento nei prossimi tre anni rappre-

senta un fattore di allineamento delle condizioni per quanto riguarda il rapporto tra lavoro flessibile e lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tutto ciò ci fa dire, nell'ambito del Protocollo, che è abbastanza ragionevole una previsione: questi giovani che andranno in pensione nel lontano 2035, con il pieno sistema contributivo, potranno, grazie a tali misure, aspirare, anche qualora dovessero svolgere un lavoro discontinuo per una parte significativa della loro vita, ad un rapporto tra risultato pensionistico e ultimo stipendio pari al 60 per cento, al quale potranno aggiungere la pensione integrativa nel caso di libera scelta in tale direzione.

Accanto a ciò, sempre con riferimento ai giovani, sottolineo l'istituzione di fondi di rotazione appositi, con una dotazione pari a 150 milioni di euro, che potranno consentire l'erogazione, nei momenti di disoccupazione, di sussidi, da restituirsi senza interessi, oppure avere carattere di incentivazione per determinate attività, anche di carattere autonomo, di impresa, soprattutto per le giovani generazioni.

Sul versante poi degli ammortizzatori sociali, a vantaggio dei giovani vi sono il miglioramento delle tutele per la disoccupazione, quindi l'innalzamento dal 50 al 60 per cento delle coperture, l'allungamento dei periodi e l'intervento anche nel caso di un'attività a requisiti ridotti fino a centotanta giorni nell'arco dell'anno; misure che, ancora una volta, vanno nella direzione di premiare la condizione di chi svolge un lavoro discontinuo.

Sul versante della precarietà ci siamo mossi – come indicatoci dal programma dell'Unione – nella logica del superamento della legge n. 30 del 2003 e credo che alcuni passi importanti siano stati compiuti in questa direzione. Si parlava in quel programma di cancellazione di alcune forme particolarmente precarizzanti: tra queste si indicavano lo *staff leasing* – che il Protocollo abroga – e il *job on call*, che viene analogamente abrogato, salvo il mantenimento di un'unica eccezione nel settore del turismo e dello spettacolo. Si parlava inoltre di superamento del contratto di reinserimento, i cui termini sono stati infatti riconvertiti a vantaggio esclusivo delle figure più deboli nel mercato del lavoro.

Abbiamo anche corretto la normativa per i contratti a tempo determinato, che non potranno superare un termine massimo di trentasei mesi e con una sola proroga assistita dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Allo stesso modo è stata migliorata la normativa per i lavoratori *part-time*, al fine di consentire, soprattutto a beneficio delle lavoratrici, maggiori possibilità di conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro.

Per quanto riguarda il tema della competitività, credo sia estremamente importante che, nell'ambito del Protocollo, siano state inserite misure che incentivano la contrattazione decentrata. L'investimento di 500 milioni di euro nel prossimo triennio per estendere il campo della contrattazione significa portare nuova retribuzione ai lavoratori. In particolare, con questa norma si consente che la retribuzione di risultato diventi completamente pensionabile, mentre in precedenza non lo era affatto.

Potrei illustrarvi altre parti del Protocollo, ma sono sicuro che avrete avuto modo di affrontare in modo concreto e dettagliato tutte queste no-

vità. Alcune materie al nostro esame sono in delega al Governo: penso alla riforma di più lungo periodo degli ammortizzatori sociali o alla nuova disciplina dei contratti di apprendistato che ci consentiranno di formulare nuove definizioni.

Ribadisco che ci troviamo di fronte ad un miglioramento molto significativo, ad un intervento sociale organico atteso dai lavoratori, dai pensionati e dai giovani che soffrono della condizione di precarietà. Naturalmente tutto questo non significa che il Governo abbia concluso la sua azione sociale. Convengo sul fatto che il programma governativo del 2008 dovrà affrontare alcuni temi molto impegnativi, il primo dei quali è il completamento delle deleghe relative alla sicurezza sul lavoro.

Voglio ricordare che il Governo, nel recente incontro con le parti sociali, ha fissato un calendario stringente per la definizione della legge delega, che contiamo di rendere operativa entro il mese di gennaio. Il Governo ha intenzione non solo di incontrare le parti sociali per incitare un'assunzione di responsabilità da parte delle imprese, del sindacato e dello stesso Esecutivo sul tema della sicurezza, ma anche di convocare una seconda Conferenza nazionale sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro subito dopo l'entrata in vigore della legge delega.

Credo profondamente alla necessità di iniziare una discussione triangolare sul tema della revisione del modello contrattuale e, soprattutto, sul potere d'acquisto delle retribuzioni. A tal riguardo è molto significativo il fatto che nella legge finanziaria il Governo abbia già fornito un'indicazione e che il *surplus* di entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale possa essere indirizzato a vantaggio di una diminuzione della pressione fiscale sulle retribuzioni del lavoro dipendente.

In conclusione, ci troviamo di fronte ad un atto molto importante che merita la nostra approvazione e che vuole coniugare la tutela dei diritti dei lavoratori con il sostegno alla competitività del sistema Paese. Soltanto se questi due aspetti potranno – come sempre – procedere congiuntamente, saremo in grado di garantire un orizzonte di sviluppo al nostro Paese e, al tempo stesso, nuove tutele e nuovi diritti all'insieme dei lavoratori. (*Applausi dai Gruppi PD-Ulivo e SDSE*).

PISANU (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANU (FI). Signor Presidente, mi permetto di far osservare che il dibattito, or ora concluso con le dichiarazioni del Ministro, ha totalmente modificato il quadro politico parlamentare, nel contesto del quale è maturata la decisione del Governo di porre la questione di fiducia. Esso è stato modificato in due sensi: anzitutto, nel senso che le dichiarazioni dei Capi-gruppo dell'opposizione, la manifestazione da parte loro della volontà di ritirare anche tutti gli emendamenti, pur di facilitare il corso dei lavori, riducono...

PRESIDENTE. Senatore, lei non può ora entrare nuovamente nel merito, la prego.

PISANU (*FI*). Presidente, lei sa bene che sono molto parco nel chiedere la parola e altrettanto parco nell'usarla quando mi viene concessa. Allora, mi consenta di osservare che gli interventi dei Capigruppo dell'opposizione riducono praticamente a zero i rischi del Governo nei confronti dell'opposizione stessa. Gli interventi di esponenti della maggioranza e dello stesso Ministro ci dicono che non ci sono più motivi di rischio o di contestazione nei confronti del provvedimento neanche da parte della maggioranza. Allora, se non esistono problemi né da parte dell'opposizione né da parte della maggioranza, come si può spiegare il ricorso alla fiducia se non come un tentativo di scalfire comunque i poteri di indirizzo e controllo del Parlamento? Le sollevo questo problema, signor Presidente, sapendo che deve essere sottoposto alla sua personale attenzione come garante dei diritti dell'Assemblea e in particolare di quelli dell'opposizione. (*Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN*).

PRESIDENTE. Io sono garante dei diritti dell'Assemblea e del rispetto della Costituzione.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, onorevole Chiti. Ne ha facoltà.

CHITI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Signor Presidente, vorrei fare tre considerazioni prima di porre la questione di fiducia.

Il presidente Matteoli – gliene do atto – ha ricordato che alla Conferenza dei Capigruppo di alcuni giorni fa, senza infingimenti, e del resto era stato detto anche prima, il Governo aveva già espresso l'intenzione di porre la fiducia sul Protocollo sottoscritto con le parti sociali. Voglio dire al senatore Calderoli che facendo questo noi manteniamo l'impegno che abbiamo assunto, come sottolineava il senatore Boccia in modo autonomo, all'inizio dei lavori di questa legislatura, ovvero che il Governo non avrebbe posto più la fiducia prima delle pregiudiziali, se le pregiudiziali fossero state poste, così da consentire la discussione generale. D'altra parte, credo che anche la polemica più aspra tra noi debba riconoscere la serietà degli impegni e il loro rispetto, altrimenti il clima degenera. Penso che tutti i Capigruppo dell'opposizione e non solo quelli della maggioranza possano dare atto che questo impegno a nome del Governo è stato preso e mantenuto; in questa circostanza le pregiudiziali non sono state presentate e la discussione generale si è svolta.

La seconda considerazione riguarda il perché viene posta la fiducia. Lei, senatore Pisanu, forse non ha ascoltato con attenzione quanto hanno detto i Capigruppo di maggioranza. Potrei al riguardo richiamare semplicemente l'intervento del senatore Salvi o un precedente intervento che avevo fatto in quest'Aula quando si pose la questione della fiducia sulle missioni militari all'estero. La fiducia si pone in due circostanze: la prima

(che poi ha anche un'appendice, a dire la verità) è quand'è in atto un ostruzionismo, e nessuno ha detto – e certamente non lo dico io – che qui si è in presenza di questa ipotesi. Alla Camera purtroppo, per il Regolamento vigente, occorre quasi sempre porre la fiducia anche quando c'è un decreto; è uno dei miei crucci. Penso sia un problema di interesse generale, chiunque sia al Governo, che i Regolamenti non siano tali che, se un provvedimento ha natura di necessità ed urgenza, deve essere convertito, pena la decadenza, entro sessanta giorni, poi il rispetto di tale termine – e non l'ostruzionismo – lo impedisca.

Il secondo caso in cui si pone la fiducia è quando esistono differenze tra la posizione che assume il Governo e le posizioni esistenti all'interno della sua maggioranza. Quando il Governo ritiene che il merito della questione – come noi riteniamo e il ministro Damiano ha svolto ora le sue considerazioni sul protocollo che abbiamo sottoscritto – sia rilevante per la sua vita, ha il dovere di porre la questione di fiducia perché la maggioranza possa valutare se i dissensi esistenti nei confronti di parti di quel provvedimento possano essere superati o meno, possa o meno prevalere l'azione governativa e la valutazione complessiva. Di questo si tratta. Il Governo ritiene nel merito che questo Protocollo debba essere portato avanti e confermato – l'ho già detto alla Camera e il ministro Damiano ha parlato delle sue caratteristiche, per cui non mi ci soffermo di nuovo – essendoci assunti un impegno con tutte le parti sociali, con i sindacati più rappresentativi, con la Confindustria.

Alla Camera si è verificata una situazione più difficile e complessa rispetto a quella registrata in Senato. Nella Commissione della Camera sono stati modificati alcuni aspetti su cui non esistevano divergenze nella maggioranza. Questo, però, poteva mettere a rischio la tenuta o comportare la revoca da parte delle parti sociali dell'intesa sottoscritta. Il Governo non può consentire un fatto del genere, perché ritiene questa intesa importante per il Paese e perché è stata firmata. Quindi, esiste una valutazione di merito, una valutazione di rapporto con le parti sociali. Posso anche dire che per il centro-sinistra il rapporto con le parti sociali e la concertazione è un modo in cui si concepisce il Governo del Paese, e questo da lunga data. Il Governo Ciampi ha sottoscritto un importante accordo con le parti sociali. Lo ha fatto il Governo Dini sulla riforma delle pensioni e per noi è un punto di riferimento. L'ha fatto il primo Governo Prodi con l'entrata in Italia dell'euro. L'abbiamo fatto ora su questi temi.

Faccio un'ultima considerazione in merito ai precedenti e ai problemi aperti. Sui precedenti mi permetto, senatore Schifani, di non essere d'accordo con lei. A parte il fatto che precedenti rilevanti riguardano la legge finanziaria, che è divenuta il provvedimento di maggiore peso e consistenza che il Parlamento affronta, ci sono precedenti – come ha ricordato il senatore Sodano – nel centro-sinistra.

SCHIFANI (FI). Non senza un voto. Questo è il dato.

CHITI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Conoscerete bene i due precedenti in cui la Commissione non ha terminato l'esame e non ha nominato il relatore riguardanti emendamenti interamente sostitutivi di un disegno di legge delega in materia di infrastrutture e di un disegno di legge delega sui professori universitari.

GIULIANO (FI). Non finiti!

CHITI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Riflettiamo senza fare della polemica. Un disegno di legge delega che un Governo chiede a un Parlamento, che riguarda l'attuazione di una delega che poi gestisce ...

SCHIFANI (FI). Ministro, avevano votato in Commissione.

CHITI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. La Commissione non termina i lavori e viene posta la fiducia. Si tratta di una delega al Governo, è qualcosa che non crea precedente. In ogni caso, questi sono i fatti per quanto riguarda la vita parlamentare.

Quella che però mi interessa maggiormente, e su cui vorrei concludere, è la considerazione svolta dal senatore Salvi in merito ad un punto che alla Camera è stato molto dibattuto. Al di là dello scontro politico di questo momento, credo sia il punto vero. Nelle democrazie moderne esiste un problema che riguarda non solo l'Italia ma anche l'Europa, dove vi sono questioni che, per essere affrontate effettivamente e andare avanti, richiedono un confronto e un'intesa con le parti sociali. Ricordo che i Governi fanno le intese. Ma c'è un problema che riguarda il Parlamento. Infatti, l'equilibrio con il Parlamento è una questione seria.

BIONDI (FI). Nel suo piccolo!

CHITI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. È una questione centrale che deve essere approfondita e vista con regole nuove, scritte o meno, di cui poi tutti abbiano rispetto, siano Governi di centro-sinistra che di centro-destra. Penso che uno spunto di riflessione sia quello che l'onorevole Soro ha avanzato alla Camera e su cui possiamo riflettere: cioè, quando un Governo inizia una trattativa, un confronto, una concertazione con le parti sociali, così come si fa con le leggi delega, prima di poterla aprire deve esserci un confronto nelle Camere e un mandato, una risoluzione precisa nell'ambito della quale il Governo possa operare.

La seconda considerazione è che, come i sindacati firmano con riserva e poi sulla base di questa firma verificano la partecipazione e l'espressione di voto e di consenso dei loro aderenti, così il Governo può avere la necessità di un confronto e di un accordo parlamentare che possano confermare l'intesa raggiunta.

BIONDI (FI). E intanto il Parlamento non conta nulla.

CHITI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Questo è ciò su cui possiamo riflettere seriamente e al di là della polemica del momento. Quello che oggi siamo chiamati a fare è dire sì o no ad un'intesa importante, la più rilevante degli ultimi quindici anni, su cui il Governo si è assunto la responsabilità e su cui intende andare avanti.

Per questo motivo, a nome del Governo, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1903, concernente le norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. (*Applausi dai Gruppi PD-Ulivo, RC-SE, SDSE e IU-Verdi-Com. Applausi ironici dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP*).

FERRARA (FI). Vergogna! Sono 25!

VIESPOLI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (AN). Signor Presidente, ho chiesto la parola per porre una questione rilevante in sé e rilevante anche in relazione al dibattito e al tema che stiamo affrontando, e lo faccio utilizzando la presenza del ministro Damiano, conoscendone la correttezza e l'onestà intellettuale.

Per informazione, Presidente, mentre stiamo discutendo si è sparsa la notizia che il Governo intende procedere al commissariamento degli enti previdenziali, o meglio ancora intende procedere ad una costruzione che prevede una sorta di supercommissario e quattro subcommissari nei vari enti mantenendo inalterato il CIV. Allora, ciò ha una rilevanza in sé ed una duplice rilevanza rispetto al tema che stiamo discutendo: primo, perché il ministro Damiano ha testè affermato che questo protocollo è senza scambio, cosa che non è, e non vorremmo che magari questo identificasse lo scambio che il Ministro ha negato; secondo, perché il tema degli enti previdenziali è determinante rispetto alla questione di copertura del protocollo e del provvedimento di concretizzazione normativa. Questo accade, Presidente, mentre abbiamo già sperimentato l'imperizia del Governo quando si tratta di intervenire per le nomine, da Speciale, via Petroni, per arrivare ora agli enti previdenziali ed accade, Presidente, mentre le agenzie battono il testo che comunica che il GIP non ha accettato la richiesta di archiviazione nei confronti di Visco sul caso Visco-Speciale, chiedendo un supplemento di indagine per verificare l'eventuale rilievo penale dell'ingerenza acclarata da parte di Visco nella vicenda Speciale.

Questo è il quadro, Presidente. Vorrei che il Ministro, se lo ritiene, evidentemente, ci desse notizia su questo dato, che non è irrilevante per il tema che stiamo discutendo e affrontando. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC e del senatore Amato*).

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente sugli argomenti sollevati dal collega Viespoli. Mi rivolgo al ministro Damiano più che al ministro Chiti, al quale però chiedo un attimo di attenzione. Vorremmo evitare che il ministro Damiano e il ministro Chiti si trovassero nelle condizioni in cui si è trovato il ministro Padoa-Schioppa, di fare provvedimenti successivamente annullati dal TAR, addirittura con conseguenze penali, come ha detto ora il collega Viespoli in riferimento al vice ministro Visco.

Da questo punto di vista è indispensabile che il ministro Damiano si renda conto che nessuno degli enti previdenziali rimarrebbe inerte rispetto ad una decisione catastrofica come quella del commissariamento e che il ministro Chiti riferisca al Presidente del Consiglio dei ministri che non siamo più disposti per nulla, in Parlamento, a subire le sopraffazioni di questo Governo e reagiremmo in modo violentissimo ad una decisione del genere. (*Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Malan e Amato*).

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, mi rivolgo al ministro Chiti, che, provenendo dalla Camera, forse ha una minore conoscenza del Regolamento del Senato. Il non passaggio all'esame degli articoli rientra nelle questioni incidentali. Quindi, svolgere questioni incidentali (sospensiva, pregiudiziale, non passaggio agli articoli) avrebbe potuto consentire il voto dell'Assemblea sulla proposta di non passare agli articoli senza discussione, cui sarebbe successivamente seguita la richiesta di fiducia.

Inoltre, se fossi stato al posto suo, dopo aver sentito le parole del senatore Pisanu e le dichiarazioni dei Capigruppo di maggioranza sul ritiro di tutti gli emendamenti, avrei sentito anche solo telefonicamente il Presidente del Consiglio. Voglio chiarire – cosa che forse pochi conoscono – che in Aula, per esaminare il testo senza la fiducia, avremmo dovuto procedere alla votazione di un unico articolo e nel giro di un paio d'ore la questione si sarebbe risolta. Si è voluta intraprendere questa strada, per cui ringraziamo per non aver potuto neppure votare il non passaggio agli articoli.

Mi auguro che, al di là dei voti obbligatori per appartenenza politica, i senatori a vita sappiano, nel momento in cui votano una fiducia, che non solo mantengono in vita un Governo, ma che stanno dando il via ad un commissariamento generalizzato *manu militari* che fa solo prevedere una cosa bella: che si vada incontro alle elezioni, perché se volete occupare tutto è perché avete paura del dopo.

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo per le ore 13,15.

(La seduta, sospesa alle ore 12,47, è ripresa alle ore 13,23).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Comunico le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. La sospensione della seduta verrà prolungata fino alle ore 16. A tale ora riprenderanno i lavori dell'Aula con la discussione sulla fiducia. Alle ore 18 avranno inizio le dichiarazioni di voto. La prima chiama, presumibilmente, non avverrà prima delle ore 19,30.

Pertanto, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,24, è ripresa alle ore 16,07).

Presidenza del vice presidente CAPRILI

Informativa del Ministro della salute sui recenti casi di meningite e conseguente discussione (ore 16,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro della salute sui recenti casi di meningite».

Ha facoltà di parlare il ministro della salute, onorevole Livia Turco.

TURCO, *ministro della salute*. Signor Presidente, onorevoli senatori, in relazione ai casi di meningite registrati in questi ultimi giorni, in particolare in Veneto, ritengo sia utile fornire un quadro complessivo sia dal punto di vista epidemiologico che da quello della prevenzione e del controllo della malattia.

Nonostante la meningite sia in costante diminuzione, ogni anno in Italia si verificano circa 900 casi di meningite batterica. Si tratta di una malattia infettiva, grave ma curabile, anche se si presenta con una mortalità significativa, pari al 14 per cento dei casi, in particolare nella sua

forma fulminante (come accaduto nel caso del focolaio epidemico del Veneto, provocato dal batterio meningococco di gruppo C).

Dei 900 casi italiani, circa un terzo è causato dal meningococco prevalentemente di gruppo C. Un altro terzo dei casi è causato da pneumococco mentre gli altri casi, per oltre la metà, erano causati dal batterio emofilo, ormai sconfitto grazie alla vaccinazione specifica di massa dei neonati, già attivata in Italia da sette anni. L'altra metà dei casi, circa un sesto, è invece causata da diversi batteri.

In Italia, il tasso di incidenza di meningite meningococcica, la più contagiosa, è tra i più bassi d'Europa. Negli ultimi sette anni, si sono registrati in Italia 447 casi di meningite di gruppo C, con 63 decessi (pari al 14 per cento dei casi). Dal gennaio al settembre di questo anno sono stati notificati 20 casi di meningite C e due decessi, non includendo quelli attuali.

Si ricorda che il meningococco è un germe abitualmente presente in una significativa proporzione di soggetti che ne sono portatori. In oltre il 10 per cento degli individui è, infatti, presente nelle prime vie respiratorie, senza dare alcun problema; meno dell'1 per cento degli infetti, invece, corre un rischio concreto di sviluppare la malattia; almeno due terzi dei casi in Italia sono segnalati come sporadici, mentre non sono rari piccoli focolai epidemici.

Negli ultimi sette anni abbiamo avuto in Italia 48 piccoli focolai epidemici definiti di questa malattia con almeno due casi nell'arco di 30 giorni e in un raggio di 50 chilometri. La stragrande maggioranza si è verificata nelle Regioni del Centro-Nord. La maggioranza delle persone, quindi, non sviluppa la malattia e, solo in casi rari, il meningococco supera le difese dell'organismo provocando la meningite.

Il contagio avviene da persona a persona con contatti stretti, in ambiente affollati, mentre il batterio non riesce a sopravvivere nell'ambiente né in alimenti, bevande o su oggetti. Per questo non sono efficaci disinfezioni ambientali e non vi è un rischio epidemico che oltrepassi il circuito dei contatti stretti dei casi. Anche in questi ultimi eventi il contagio è prevenibile con l'apposita profilassi antibiotica. Si ribadisce che episodi epidemici sono assolutamente infrequenti, mentre la maggioranza dei casi nel nostro Paese si presenta come casi sporadici.

In Italia, in confronto con gli altri Paesi europei ed extraeuropei, la meningite ha un'incidenza molto bassa, in progressiva diminuzione anche grazie alla diffusione della vaccinazione; mentre gravi epidemie di meningite sono ancora presenti in Africa, America latina ed Asia.

Va anche detto che il focolaio epidemico veneto è anche il prodotto di una concomitanza accidentale di diversi fattori predisponenti: locali affollati, contatti stretti e presenze di molto individui non vaccinati e provenienti da zone del mondo ad alta suscettibilità alla malattia.

La reazione dei servizi di sanità pubblica è stata, comunque, appropriata, tempestiva ed in conformità con le linee guida nazionali e internazionali, anche grazie alla pronta identificazione del germe offerta dal la-

boratorio di Padova. L'intervento di profilassi è stato massiccio, così come l'avviso alla popolazione.

In Italia è, inoltre, operativo da tempo uno speciale sistema di sorveglianza meningiti, coordinato dall'istituto superiore di sanità. Il sistema raccoglie dati sui nuovi casi e sui microrganismi che li hanno causati e sulla loro tipizzazione. Il sistema, accessibile universalmente via *web*, mostra due forme endemiche di questa malattia che si sviluppa prevalentemente nei mesi freddi: piccoli focolai epidemici che si sviluppano in pochi casi intorno ad luogo pubblico – è il caso del focolaio veneto –; casi sporadici che costituiscono la stragrande maggioranza dei casi, come quelli che si stanno registrando in diverse parti del Paese e che rientrano nella normalità epidemiologica delle meningiti in Italia. Nei mesi invernali e primaverili, infatti, ci si attende il verificarsi di casi di meningiti – quali quelli segnalati in più città in questi giorni – ed è ragionevole aspettarsi altre segnalazioni, almeno fino alla fine del prossimo mese di aprile.

La prevenzione della meningite si attua con due azioni: la pronta identificazione dei casi e la profilassi antibiotica dei contatti stretti dei casi (stesso locale, stessa casa, stessa classe scolastica). Oggi esistono tre vaccini antimeningiti: il vaccino contro l'emofilo è già offerto attivamente ad oltre il 95 per cento dei nuovi nati in Italia; il vaccino contro lo pneumococco è da tempo disponibile in Italia ed offerto attivamente almeno sulla metà del territorio nazionale ed è di prossima estensione in tutta Italia; il vaccino contro il meningococco di tipo.

C'è da tempo disponibile in Italia ed offerto attivamente almeno sulla metà del territorio italiano ed è di prossima estensione in tutta Italia. Per questi 2 ultimi vaccini il Ministero sta concordando con le Regioni l'offerta universale attiva e gratuita a tutti i nuovi nati da inserire nel nuovo piano nazionale vaccini, che vedrà la luce nel prossimo mese con l'accordo relativo ai livelli essenziali di assistenza tra lo Stato e le Regioni.

Il sistema salute, quindi, sta affrontando seriamente il problema meningite nel Paese con uno sforzo congiunto dei servizi sanitari e dei medici di medicina generale e i pediatri. Lo sforzo non elimina il problema, ma conduce ad un progressivo e costante controllo della malattia e, comunque, ne riduce i danni alla popolazione giovanile.

Il focolaio del Veneto si è verificato in una popolazione giovanile aggregata in un momento di considerevole *stress* fisico e presumibilmente in presenza di un ceppo di meningococco particolarmente aggressivo, favorendo un'evoluzione assolutamente infrequente ed infausta di questa malattia.

Ho già detto che la reazione dei servizi sanitari del Veneto, concordata con il CCM e il dipartimento della prevenzione e l'istituto superiore di sanità, è stato anche un esempio di buona pratica nella sorveglianza e controllo delle malattie come si evince chiaramente dalla rapidissima diagnosi clinica e di laboratorio, dall'immediata attivazione della ricerca dei soggetti esposti, dalla massiccia azione di profilassi antibiotica a circa un migliaio di soggetti esposti.

Nella mattina del 20 dicembre è stato ricoverato nell'ospedale di Padova, un ragazzo venticinquenne di Conegliano Veneto in condizioni gravi, con sospetta diagnosi di meningite e sintomi clinici specifici. Nel pomeriggio il laboratorio dell'ospedale ha confermato le prime analisi positive per il meningococco di gruppo C. Il giovane studente ha partecipato ad una partita di calcio nel Comune di Montebelluna il sabato 15 cui è seguita una cena collettiva della squadra.

Montebelluna e Conegliano si trovano nell'area coinvolta nel primo focolaio di meningite con sette casi e tre decessi, presumibilmente tutti esposti ad una stessa fonte di contagio l'otto dicembre. Appare quindi plausibile la definizione di una particolare aggressività del ceppo circolante in provincia di Treviso, ove, ad oggi, sono registrati otto casi con tre decessi.

È stata già fatta chemioprofilassi ad oltre mille persone a contatto con i primi sette casi, ed è già in corso la profilassi dei contatti di questo ultimo caso. Oltre ai contatti stretti appare giustificata l'immediata offerta attiva di chemioprofilassi antibiotica specifica estesa a tutti i soggetti che abbiano avuto contatti anche episodici con casi nel periodo tra l'esposizione e la manifestazione della malattia. Infatti la chemioprofilassi si somministra una sola volta ed è attiva soltanto nelle 24 ore dalla somministrazione. La chemioprofilassi va condotta secondo le indicazioni mediche.

Contemporaneamente, il Ministero della salute, il CCM, l'Istituto Superiore di Sanità e la regione Veneto hanno ritenuto giustificata e opportuna l'offerta immediata di una dose di vaccino antimeningococcico C alla popolazione giovanile tra i 15 e i 29 anni dei Comuni interessati. Il vaccino diventa attivo entro due settimane ma è anche efficace contro lo stato di portatore sano e quindi riduce la trasmissione del germe. La regione Veneto in proposito sta procedendo all'immediato acquisto di 40.000 dosi di vaccino mentre il CCM ne sta acquistato ulteriori 10.000 che saranno consegnate alla stessa Regione.

Questa operazione di prevenzione straordinaria si è resa necessaria per ridurre in modo consistente e in tempi brevi la circolazione di questo ceppo di meningococco C che ha dimostrato di essere particolarmente aggressivo. Infatti il vaccino di tipo coniugato è efficace non solo nella prevenzione della malattia ma impedendo anche la semplice infezione asintomatica riduce drasticamente il numero dei portatori sani di questo germe. Si ottiene così la riduzione della catena di trasmissione che è sorretta proprio dai portatori sani.

La strategia di una vaccinazione delimitata alla zona epidemica è quella raccomandata dall'organizzazione mondiale della sanità e dalle massime autorità scientifiche internazionali.

Nelle altre Regioni italiane la meningite di meningococco C appare avere l'andamento endemico consueto stagionale, anzi mostra una diminuzione dei casi rispetto agli ultimi due anni. La chemioprofilassi antibiotica resta indicata soltanto per i contatti stretti con i casi mentre la vaccinazione è indicata per tutti i nuovi nati. Non si ravvede quindi al momento alcuna necessità di estendere la vaccinazione contro questo germe ad altre

fasce di popolazione come, d'altra parte, avviene in tutte le parti del mondo. Il vaccino è infatti esclusivamente offerto ai neonati e viene offerto in Paesi equatoriali soltanto in caso di megapandemie con centinaia di migliaia di casi.

Ricordo inoltre l'importanza che la popolazione e i medici del territorio del Veneto siano avvisati che ogni caso di febbre in persone che abbiano avuto contatti con dei casi sia accuratamente valutato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro della salute.

Ricordo che gli interventi non potranno superare i cinque minuti.

È iscritta a parlare la senatrice Rubinato. Ne ha facoltà.

RUBINATO (*Aut*). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per la pronta risposta alla richiesta di intervento, di notizie, di chiarimenti e di informazioni del collega Sacconi. Ho apprezzato la relazione, che mi è sembrata molto puntuale, che ricostruisce e, per quello che valgono i dati statistici, in qualche modo rassicura insieme alle misure che sono state descritte e sono state adottate, sul fatto che la situazione è perfettamente sotto controllo.

Va anche apprezzato il grande sforzo, la collaborazione ed il coordinamento, come evidenziato anche dal Ministro tra tutti i livelli istituzionali preposti all'igiene ed alla sanità pubblica, nel territorio del Veneto in particolare.

Credo sia importante, certo, tenere alta l'attenzione, come non ho dubbi si sta facendo, ma vorrei evidenziare come, accanto all'adozione ed alla pronta attuazione delle misure di profilassi antibiotica indicate, sia anche e soprattutto importante dare piena informazione ai cittadini. In questo chiedo uno sforzo, anche congiunto, di tutti i livelli istituzionali, chiaramente dell'Assessorato regionale ma anche del Ministero e delle ASL interessate, dei servizi di igiene e sanità pubblica perché ritengo che l'allerta sia più che giustificata, ma perché essa non sfoci in allarmismo e sia anche più agevole l'operare degli operatori sanitari, credo che i cittadini vadano informati, anche attraverso i medici di famiglia, e siano date il più possibile piene, concrete e reali informazioni in modo che i cittadini stessi, attraverso l'informazione, possano sfuggire ad un pericolo, in questi casi anche attraverso le notizie che dà la stampa, peraltro veritiere, che questa situazione possa generare qualche panico tra la popolazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sacconi. Ne ha facoltà.

SACCONI (*FI*). Mi unisco al ringraziamento, testé rivolte dalla collega Rubinato, signora Ministro, per la tempestiva risposta che ha offerto all'Assemblea. D'altronde, come è stato ora rilevato, l'informazione è una prima e fondamentale risposta che noi dobbiamo alle nostre comunità affinché non si generi un allarme sociale non proporzionato alla gravità degli eventi che, peraltro, come lei ci ha detto, presentano indubbe anoma-

lie, al di là delle statistiche che in sé potrebbero confortare, ma che non possono comprendere la particolare concentrazione che si è rivelata nel territorio trevigiano, sulla base di un focolaio identificato.

Le sue comunicazioni ci indicano due aspetti positivi: la solidità del sistema sanitario veneto, che ha saputo reagire con tempestività ed ora si accinge ad un programma ancor più consistente di protezione, quantomeno delle popolazioni più prossime al focolaio identificato, e la collaborazione istituzionale tra le istituzioni regionali e centrali, sia rappresentative che a carattere scientifico, in modo che si produca la più efficace sinergia per problematiche che potrebbero – Dio non voglia – non limitarsi al territorio oggi interessato.

Le chiedo la garanzia di un'informazione ulteriore nei prossimi giorni in relazione allo stretto monitoraggio che la sua amministrazione, come quella regionale, certamente realizzeranno nei confronti del fenomeno, ma al tempo stesso le propongo, già da oggi, una riflessione più ampia sull'adeguatezza dei protocolli sanitari, utili a prevenire le patologie più gravi e potenzialmente letali in un mondo inesorabilmente globalizzato, nel quale la circolazione delle persone è sempre più libera e si determina secondo volumi di flussi crescenti; circolazione che può essere legale o illegale, che può produrre nel nostro territorio meri transiti o permanenze più lunghe.

Di fronte a tutto ciò, occorre ripensare i nostri protocolli sanitari da applicarsi, quindi, a persone che, a qualunque titolo, entrano nel nostro Paese, non da identificare necessariamente da una fonte esterna, quasi ad evidenziare un fenomeno di untori che non vogliamo in alcun modo evocare, ma certo non possiamo non porci il problema di alzare la soglia della protezione attiva nei confronti di qualunque persona che, a qualunque titolo, si trova nel nostro Paese, ancor più se proviene da ambiti geo-politico-economici nei quali il livello di protezione sanitaria è sensibilmente inferiore a quella che fortunatamente abbiamo saputo costruire?

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

MARINO (*PD-Ulivo*). Signor Presidente, anch'io volevo ringraziare il Ministro per la tempestiva e precisa informazione su questi drammatici episodi, però, volevo, anche ricollegandomi a quanto appena detto dal senatore Sacconi, fare alcune riflessioni proprio sul Veneto.

Innanzitutto, il numero di morti, purtroppo, non è al di là delle statistiche, perché questa malattia, la meningite, colpisce circa 900 persone all'anno nel nostro Paese. La mortalità nel mondo occidentale, quando la malattia è ben diagnosticata e curata in tempo, è del 5-10 per cento. Quindi, anche nel dramma che ovviamente si vive ogni volta che ci si trova di fronte ad una morte, soprattutto a quella di una persona che non ha alcuna patologia cronica e improvvisamente viene colpita da una malattia e dopo poco tempo muore, perché è chiaro che si tratta sempre di un evento devastante, siamo assolutamente all'interno dei dati statistici del mondo occidentale.

La mia preoccupazione era invece legata al fatto che, come assolutamente succede molte volte in sanità e in medicina, per pura coincidenza, tutto ciò accade in una Regione la quale ha annunciato che dal 1° gennaio 2008 abolirà l'obbligatorietà di un certo numero di vaccinazioni, affidandosi alla responsabilità individuale dei nuclei familiari nel rapporto con i loro medici. Ora, non dico qualcosa di sorprendente se faccio notare che tutti i presenti in quest'Aula hanno sul braccio, o da qualche altra parte del loro corpo, il segno della vaccinazione per il vaiolo, mentre tutti i nati dopo gli anni 1974-1975 non hanno fatto più quella vaccinazione semplicemente perché essa è stata estesa a tutta la popolazione del pianeta e la malattia è stata così debellata.

Non c'è altro modo per debellare una malattia che abbia come vettore un microrganismo e che si diffonda così facilmente. Quindi, credo che, mentre sia encomiabile lo sforzo di vaccinare rapidamente migliaia di persone in una Regione caratterizzata da questi livelli di mortalità, forse dovrebbe essere anche ripensata l'ipotesi che tra pochi giorni l'obbligatorietà di alcuni vaccini, che invece rimane su tutto il territorio nazionale, verrà abolita proprio nel Veneto. Dico questo perché è evidente – non voglio fare del sarcasmo – che un microrganismo non si fermerà al casello autostradale di Reggio Emilia, piuttosto che di Milano.

Ciò si ricollega a quello che diceva il senatore Sacconi e cioè che le malattie infettive si diffondono attraverso il contatto tra soggetti umani e che quindi la situazione va assolutamente monitorata, offrendo assistenza sanitaria a chiunque entra nel nostro Paese. Il nostro Paese è sicuramente uno dei più avanzati al mondo, perché il nostro Servizio sanitario nazionale prevede il diritto ad avere tutte le cure e tutta l'assistenza sanitaria anche da parte di coloro che sono temporaneamente presenti sul territorio nazionale. Questo, quindi, deve essere fatto anche nei confronti della popolazione migrante; tuttavia, a mio avviso, non bisogna dimenticare la popolazione che vive nel nostro Paese.

Pertanto, probabilmente andrebbe svolta una riflessione circa l'opportunità di sospendere l'obbligatorietà dei vaccini nella Regione Veneto. Ringrazio ancora il Ministro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro della salute.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli senatori che non abbiano potuto partecipare alle votazioni elettroniche sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Roberto Castelli e di altri soggetti, che è possibile dichiarare il proprio voto ai senatori segretari sul banco della Presidenza. Tale facoltà potrà essere esercitata fino alle ore 19.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1903
e della questione di fiducia (ore 16,30)**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge in titolo. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. È iscritto a parlare il senatore Rossi Fernando. Ne ha facoltà.

ROSSI Fernando (*Misto-Mpc*). Signor Presidente, qui, sull'isola del Senato, parliamo di benessere, ma nel Paese ci sono altre isole di benessere, non molte, ma di forte prosperità. Il mare del Paese, però, vive in un malessere fatto di povertà: oltre 12 milioni di italiani vivono di pensioni d'invalidità da 243 euro al mese, di salari, stipendi e pensioni insufficienti, che tolgono serenità di vivere e costringono i lavoratori, come quelli della ThyssenKrupp, a cercare di fare più straordinari possibile, fino a quattordici ore, cui si sommano due o tre ore di viaggio per raggiungere il posto di lavoro e per tornare a casa. Dunque, si fanno più ore di straordinario possibile per rimpolpare i salari da 1.000-1.200 euro, con affitti che vanno da 600 a 700 euro. Ci sono lavoratori precari che fanno lavori insalubri e pericolosi, si tratta di un'ecatombe di morti sul lavoro che è tornata di attualità dopo i fatti della ThyssenKrupp, ma che tutti i giorni vede un continuo stillicidio.

Eppure, il dramma non è tutto lì; infatti, non si parla dell'altro dramma, molto più grande, dei lavoratori che contraggono malattie sul posto di lavoro o dei cittadini che magari abitano sotto un inceneritore o una centrale turbogas – mentre lavorano a cinquanta chilometri di distanza – e muoiono nel loro letto o in quello di un ospedale: di questi non abbiamo statistica. Bisognerebbe parlare di un tema che nessuno vuole affrontare, cioè delle nanopolveri: facciamo silenzio, non diciamo niente, ma dietro le nanopolveri è scientificamente dimostrato che c'è una strage di cittadini.

Biomasse, inceneritori, turbogas, centrali a carbone, cementifici: può la settima od ottava potenza del mondo garantire benessere ai suoi abitanti? Io credo di sì. Se non possiamo farlo noi che abbiamo questo sviluppo economico, anche se il PIL è stato superato dalla Spagna; noi che dovremmo essere la terra del sole, della cultura, dell'arte, del genio italiano, chi potrebbe vivere serenamente al mondo? Perché non ci riusciamo? Sono proprio qui le difficoltà del Governo Prodi o di un altro Governo (che non mi auguro), peggiore, che potrebbe succedergli.

Per quanto riguarda il debito pubblico, suvvia, l'uso delle risorse pubbliche è forse oculato? Avviene guardando all'interesse generale? Assistenti ad un concentrico assalto alle risorse pubbliche per usi di parte e di partito, per opere inutili o dannose, come la tramvia di Firenze, l'asta navigabile di Ferrara e mille altre ancora. Occorrerebbe una bella verifica sugli sprechi delle opere fatte nel nostro Paese anche con i finanziamenti europei.

Negli ultimi decenni le risorse finanziarie sono migrate dalle imprese e dal lavoro verso le banche; la criminalità gestisce, secondo le stime più caute, il 25-30 per cento delle attività.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, il suo tempo è terminato, ma per favorirla le lascio qualche secondo per concludere; inoltre, se ha l'intervento scritto lo potrà consegnare alla Presidenza per accluderlo agli atti.

ROSSI Fernando (*Misto-Mpc*). Concludo in un minuto, Presidente, ringraziandola per la possibilità di allegare il testo del mio intervento.

Vorrei dare un consiglio al Governo Prodi; probabilmente non ne ha bisogno e io sono il meno indicato. Tuttavia, se sono veri i venti di crisi che si respirano sulla stampa, consiglieri al Presidente di morire in piedi, di fare un programma vero di ripresa economica, sociale e culturale di questo Paese, che guardi all'interesse non delle *lobby*, ma a quello degli italiani, e poi attendere che i parlamentari legati alle *lobby* gli sparino contro.

Il Paese prenda atto che non si può cambiare se non si cambia la politica, se non cambiano i partiti e il loro rapporto con i poteri finanziari di questo Paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tibaldi. Ne ha facoltà.

TIBALDI (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, ho già avuto modo di esprimere nel dibattito generale sul provvedimento un giudizio complessivo su questo accordo. Non ripeterò pertanto una serie di argomentazioni.

Ritengo però di dover sottolineare come il provvedimento in questione, seppur frutto di un accordo di concertazione tra le parti sociali e il Governo, non risolve in maniera adeguata ed in modo corretto in riferimento al programma tali questioni.

In particolare, sono assolutamente insufficienti le soluzioni adottate relative ai cosiddetti lavoratori usuranti e, in particolare, la definizione del concetto di lavoratori notturni. L'altro punto critico è quello relativo alla precarietà, laddove si afferma il principio che dopo trentasei mesi di rapporto di lavoro precario è possibile un altro senza specificare la quantità e la qualità del rapporto stesso.

Su queste due questioni, alla Camera erano state individuate soluzioni in grado di migliorare e di non stravolgere l'accordo stesso. L'accordo raggiunto alla Camera in Commissione non è stato frutto né di ricatti né di imposizione, ma dettato unicamente da regole di buon senso, condivise anche dal Governo, a partire dal Ministero dell'economia fino ad arrivare al Ministro del lavoro che era qui presente.

Dopodiché, tutti sappiamo che nel passaggio in Aula è successo un fatto gravissimo. Su pressione della Confindustria, di alcune parti del sindacato e, in particolare, di alcuni esponenti della mia maggioranza, in nome del rigore e del contenimento della spesa e minacciando di non vo-

tare il provvedimento se avesse contenuto quelle soluzioni, si è costretto il Governo a porre la fiducia sul maxiemendamento.

In questo modo è stato dato uno schiaffo sociale ai lavoratori precari e ai lavoratori che si sono visti scippare la possibilità del riconoscimento di un loro sacrosanto diritto, dopo anni di lavoro particolarmente usurante. Tra l'altro, vorrei ricordare che, nella maggior parte dei casi, quando si parla di lavoratori che svolgono lavori usuranti, per i quali è previsto il pensionamento anticipato di tre anni rispetto a quello definito in termini generali, questi sono anche lavoratori precoci, che hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età, quindi, tra i 15 e i 16 anni.

Credo che il ricatto che è stato fatto, e a cui il Governo ha dovuto soggiacere, sia un ricatto all'autonomia parlamentare. Credo che la concertazione sia un grande strumento e vada valorizzata, ma in nome della concertazione non si può mettere il bavaglio all'autonomia del Parlamento, soprattutto quando il ruolo del Parlamento è quello che tende a migliorare, non a stravolgere gli accordi concertativi.

Soprattutto, credo sia inaccettabile il ricatto da parte di alcuni esponenti della mia stessa maggioranza, ai quali consiglieri, anziché scaricare i loro furori ideologici sulla riduzione della spesa pubblica unicamente sulle spalle dei settori più deboli, di pensare, magari con più intensità e con maggiore efficacia, a ridurre gli sprechi reali, le regalie, le rendite di posizione e di potere dei ceti e delle classi più abbienti, rispetto ai quali non li sento altrettanto sensibili.

Vorrei infine soffermarmi su un'ultima questione. Tutti ci riempiamo la bocca parlando della questione della sicurezza sul lavoro: vorrei ricordare che non è più sufficiente – come sostengono molti esponenti anche di rilievo – il cordoglio alle vittime e l'invito ad intervenire. Certo, il Parlamento si è mosso e il Governo si sta attivando, ma dobbiamo essere consapevoli che il Testo unico sulla sicurezza che il Governo varerà, anche se aiuterà, non risolverà i problemi delle morti e degli incidenti sul lavoro, stragi in cui i lavoratori perdono la vita, che hanno un costo sociale altissimo.

Se non si affrontano i problemi della sicurezza sul lavoro sarà impossibile pensare di risolverli; se non si affrontano e non si risolvono i problemi della precarietà e del sottosalario, i lavoratori saranno sempre nelle condizioni di non poter far rispettare il loro diritto alla vita, il loro diritto alla salute, i loro sacrosanti diritti. Morire sul lavoro continuerà ad essere una triste fatalità. Potremo qualche volta incolpare le aziende di stragi colpose, ma compiremmo un'azione farisaica: infatti, o il Paese ha il coraggio di affrontare le questioni alla radice o il problema delle cosiddette, con eufemismo, morti bianchi non sarà risolto.

Voteremo, quindi, la fiducia che il Governo ha posto e non perché cambiamo opinione sul decreto e sui suoi contenuti, su cui il nostro giudizio, invece, resta critico: votiamo la fiducia perché ci riconosciamo in questo Governo e in questa maggioranza e soprattutto sotto il ricatto che, ove tale disegno di legge non venga approvato, per i lavoratori rimar-

rebbe in vigore la legge Maroni, con il famigerato scalone, per il superamento del quale tutti quanti ci siamo battuti.

Tuttavia, deve essere chiaro a questa maggioranza e a questo Governo che, dopo l'approvazione della finanziaria, risolto questo problema, nelle verifiche e nei confronti che ci saranno, a partire da gennaio, si dovranno affrontare i problemi veri dei lavoratori. Innanzitutto il problema del salario, che non si può trattare, come pensa Confindustria, chiedendo che paghi lo Stato con la riduzione delle tasse, anche se io sono d'accordo, ma bisogna che le forze politiche facciano comprendere – oltre che il sindacato sia in grado di imporre – la necessità di risolvere la questione del salario, di affrontare il problema della quarta settimana. È necessario che si affrontino i problemi della flessibilità, della precarietà del lavoro e della vita, che vanno non solo contro l'interesse dei lavoratori che si trovano in quella condizione, ma contro l'interesse generale del Paese.

È con questo spirito che quindi voteremo la fiducia; è con questo spirito che continueremo la battaglia politica nelle Aule del Parlamento e nel Paese. (*Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maninetti. Ne ha facoltà.

MANINETTI (*UDC*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a distanza di un solo giorno, e direi anche di poche ore, dal triplice voto di fiducia espresso sulla legge finanziaria, il Governo pone un'ulteriore questione di fiducia sul testo del *welfare*. Più che di fiducia, direi che si tratta di una sorta di delega in bianco permanente che il Governo chiede, anzi pretende dal Parlamento, espropriandolo del tutto dalla sua funzione fondamentale, quella cioè di legiferare.

Di fronte a questa situazione chiedo a lei, signor Ministro, rappresentante del Governo, e a lei, signor Presidente, se siamo ancora in una Repubblica parlamentare, in cui il Parlamento è l'organo centrale, il cuore pulsante della democrazia in quanto depositario della rappresentanza popolare, oppure se siamo di fronte ad una trasformazione istituzionale attuata in via di fatto.

Dalla serie impressionante di fiducie richieste, mai verificatesi nel passato, sembrerebbe piuttosto probabile la seconda soluzione. Ormai è chiaro a tutti che si tratta solo di un espediente per sopravvivere e per mettere a tacere i laceranti contrasti esistenti al vostro interno (ripeto, al vostro interno, e anche il dibattito odierno e le prime dichiarazioni di voto lo dimostrano), perché credo che nessuno in quest'Aula possa affermare che in tutta questa vicenda l'opposizione abbia alcuna responsabilità. Sia sulla finanziaria sia, a maggior ragione, sul *welfare*, il nostro atteggiamento è stato di apertura e di collaborazione, nell'ambito però di un dibattito leale e costruttivo.

Non è stato così, poiché la vostra disponibilità a tenere conto delle nostre proposte tese a migliorare il provvedimento è stata solo di facciata.

La verità è che ancora una volta siete sotto scacco dell'estrema sinistra, che voleva imporre i suoi *diktat* anche sul testo del *welfare*, cercando di stravolgere il testo con un'infinità di emendamenti.

Sappiamo bene che il testo approvato in Parlamento era frutto di un accordo tra le parti sociali, anche se ampi settori del mondo imprenditoriale sono stati lasciati fuori (mi riferisco agli artigiani, ai commercianti e agli agricoltori), accordo, tra l'altro, ratificato dal *referendum* svoltosi presso i lavoratori.

Noi avremmo voluto semplicemente discutere su alcuni punti, quali la cancellazione *tout court* di alcune tipologie introdotte dalla legge Biagi, che invece per alcuni settori sarebbe stato opportuno mantenere. Penso, ad esempio, al lavoro a chiamata, che avete salvato per il turismo e per lo spettacolo, lasciando invece fuori altri settori, come quello del commercio, tra l'altro rischiando un vuoto legislativo.

Poi, avete previsto i tetti di sgravio fiscale per la contrattazione di secondo livello, centralizzando un meccanismo che secondo noi doveva rimanere oggetto di contrattazione sindacale e territoriale.

Avete illuso di aumentare dal 3 al 5 per cento la decontribuzione, sostituendo un 3 per cento certo con un fantomatico, e forse per tante aziende inesistente, 5 per cento: fate propaganda, ma penalizzate ancora sia le aziende che gli incentivi alla produttività aziendale.

Su questi aspetti critici credo si potesse ragionevolmente discutere e raggiungere un accordo senza mettere in discussione l'impianto di base del provvedimento. Di fatto, non ci è stato permesso neanche di avviare un dibattito serio, perché ci è stato imposto un prendere o lasciare che sinceramente ci sembra assolutamente inaccettabile.

Chiedere all'opposizione di prestarsi alla farsa di presentare emendamenti che si sa benissimo non verranno neanche letti è contrario alle più elementari regole democratiche basate sul confronto e su un leale e corretto rapporto tra maggioranza ed opposizione.

Noi non possiamo avallare questa situazione, perché i problemi politici di questa maggioranza impediscono il normale svolgersi delle dinamiche istituzionali, previste dalla Costituzione. È ora che il Governo smetta di considerare il Parlamento come il notaio che ratifica i suoi provvedimenti.

Oggi avremmo voluto trattare la sostanza del provvedimento, avremmo voluto parlare dei problemi reali del Paese e dare il nostro contributo per risolverli. E invece ci ritroviamo costretti, ancora una volta, a denunciare comportamenti gravi della maggioranza e del Governo e a dire con forza no ad una fiducia che forse otterrete stentatamente in quest'Aula ma – è bene che ve ne rendiate conto – non avete ormai più e da tempo nel Paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sacconi. Ne ha facoltà.

SACCONI (FI). Signor Presidente, questa mattina abbiamo sottolineato quanto sia anomala la condizione nella quale si trova questo ramo

del Parlamento, chiamato ad esaminare un disegno di legge di vasta portata che ridisegna largamente il nostro modello sociale rispetto a leggi recentemente varate da questo stesso Parlamento, senza poter entrare nel merito delle singole disposizioni, sulla base di un voto di fiducia che fa seguito ad un ostruzionismo praticato dalla maggioranza in seno alla Commissione lavoro quando addirittura, in presenza di una mia richiesta di una seduta straordinaria notturna, mi fu risposto che comunque la maggioranza avrebbe provveduto attraverso gli interventi dei suoi componenti ad impedire, anche nella notte, il momento del voto sugli emendamenti e sugli articoli.

È particolarmente grave l'esautoramento del Parlamento, con il quale il Governo riconosce di non poter disporre di una maggioranza parlamentare nel merito, cioè a sostegno dei contenuti di questo provvedimento, tanto più che sul complesso delle disposizioni in esso contenute non si è registrata nemmeno una maggioranza delle parti sociali. Infatti, soltanto una parte di esse ha sottoscritto il relativo Protocollo, ma anche tra coloro che lo hanno fatto vorrei ricordare che la Confindustria non ha condiviso la parte relativa alla previdenza e che la CGIL ha espresso larghe riserve sulla parte relativa al mercato del lavoro. A ciò, come dicevo, si deve aggiungere l'esplicito dissenso di tutte le organizzazioni rappresentative del commercio e dell'artigianato.

Quindi, su questo provvedimento c'è un consenso minoritario sia nel complesso delle forze sociali rappresentative degli interessi del lavoro e della produzione, sia nelle Aule parlamentari. Il testo al nostro esame potrà essere varato soltanto con il ricorso ad una questione di fiducia che viene ritenuta conveniente da molti di coloro che la voteranno, in attesa di una resa dei conti a gennaio.

Peccato però che nel frattempo queste norme entreranno in vigore. Esse possono essere giudicate in due modi. Vi può essere un giudizio più generoso, se le si confronta con il peggio di cui sarebbe capace questa maggioranza. Sono in molti, tra gli osservatori, ad aver espresso un giudizio di sufficienza, proprio pensando ad un confronto con il «peggio» di cui ho parlato, cioè con un'ipotesi di provvedimento coerente con le promesse elettorali. Tutte le componenti di questa maggioranza –quale più, quale meno – hanno invocato, nel corso della campagna elettorale, l'abrogazione delle cosiddette leggi Maroni e Biagi ed hanno contestato la necessità di interventi forzosi sull'età di pensionamento, che in realtà sono decisi in questo provvedimento, seppure con rilevanti oneri di finanza pubblica per il prossimo decennio.

Allo stesso tempo, la maggioranza, seppure con accenti diversi, nel corso della campagna elettorale ha invocato l'abrogazione della legge Biagi, dopo averla criminalizzata, quando era all'opposizione, descrivendola quale fonte della precarizzazione del mercato del lavoro e causa di destrutturazione del nostro diritto del lavoro, oppure – come ha detto in un'occasione il Presidente del Consiglio – come una legge che ha bruciato un'intera generazione.

Se foste coerenti, avreste dovuto adottare ben altre misure. Se foste convinti delle vostre idee, ben altro sarebbe dovuto essere il contenuto di questo provvedimento.

Ai colleghi della sinistra, soprattutto a quelli di radice comunista, ma anche a tutti gli altri che ho sentito sostenere l'esatto contrario di ciò che questo provvedimento contiene (cioè la negazione di ogni intervento forzoso sull'età di pensionamento e l'abrogazione della legge Biagi), voglio ricordare quello che diceva un grande socialista, Fernando Santi. Nei tempi del primo centro-sinistra, egli disse ai suoi compagni troppo attaccati agli agi dell'esperienza di Governo che, mentre all'inizio di essa pretendevano che i rospi venissero loro serviti su piatti di pregio, poi avevano accettato volgari ciotole e alla fine si erano ben adattati al *self service* dei rospi.

Ebbene, a me sembra che molti parlamentari, in quest'Aula, si siano appunto adattati al *self service* dei rospi. Non hanno nemmeno più bisogno che questi bocconi indigesti vengano loro serviti con eccessiva ritualità, si servono da soli, dimostrano ottima digestione e sono capaci, in queste stesse ore in cui sono arrivati ad attribuire alle misure di maggiore favore per gli straordinari la causa degli infortuni nel lavoro, in queste stesse ore in cui sono arrivati all'identificazione del problema della sicurezza nel lavoro, a condividere il provvedimento attraverso il voto di fiducia che, come ricordava questa mattina il senatore Schifani, è stato anzi auspicato, richiesto come modo per tacitare, a buon mercato, la propria coscienza.

Ma se il confronto viene in realtà realizzato non con il peggio di cui sareste stati capaci, ma con gli effettivi bisogni della persona, della società e dell'economia, di una società e di un'economia che sono invero prossime ad un punto di non ritorno per le diffuse tendenze al declino, ma con la realtà, il vostro provvedimento dimostra tutta la sua distanza dalle esigenze concrete del Paese. Infatti, nel momento in cui si avverte la necessità di riorientare la spesa pubblica per produrre una minore pressione fiscale e – lo sottolineo – contributiva per allocare risorse significative in favore dei nuovi bisogni sociali e per sostenere gli investimenti infrastrutturali, voi realizzate una poderosa operazione di spesa corrente, che quantificate in 10 miliardi di euro nei prossimi anni e che il rapporto del dottor Cazzola, consegnato alla Commissione europea, al Fondo monetario internazionale e all'OCSE, stima invece in ben 25 miliardi di euro, pari a circa 50.000 miliardi di vecchie lire nei prossimi dieci anni, ricorrendo a coperture che si rivelano assolutamente insufficienti – ha espresso giustamente preoccupazione a tal riguardo il collega Dini – in particolare per quanto riguarda il diritto soggettivo che riconoscete ad una larga platea di lavoratori per pensioni privilegiate connesse a lavori usuranti e che coprite soltanto per 5.000 unità all'anno, quando più fonti hanno indicato in un multiplo di quattro o cinque l'effettiva quantità di pensioni che nell'anno si potrebbero produrre con la conseguente moltiplicazione degli oneri.

La copertura che date attraverso economie riferite agli enti previdenziali è assolutamente risibile. Voi per primi sapete non essere possibile la fusione di questi enti e che dovrete ricorrere alla superfetazione di una

holding nella quale realizzare alcune sinergie. Mi preoccupa il fatto che abbiate l'intenzione di procedere al commissariamento di questi enti in violazione del dialogo sociale, vale a dire con quegli attori sociali che vi chiedono, al contrario, di riformare complessivamente la cosiddetta *governance* di questi istituti reintroducendo rappresentanze delle stesse parti sociali.

Aumenterete i contributi previdenziali, non solo dei lavoratori parasubordinati, condannando molti di essi alla sommersione, ma soprattutto di tutti i lavoratori perché sarà necessario ricorrere a questo indifferenziato aumento della pressione contributiva con danno soprattutto per le generazioni più giovani e future.

Ancor più, vi muovete nella direzione opposta a quella auspicata dall'OCSE e dalla Commissione europea. Siamo giustamente invitati a costruire un moderno modello sociale, che gli inglesi chiamano *welfare to work*, cioè un *welfare* orientato all'inclusione continua nel mercato del lavoro. Voi confermate, invece, con una retromarcia decisa, il nostro tradizionale impianto di *welfare to early retirement* (per usare ancora la lingua inglese), cioè un *welfare* orientato al precoce prepensionamento. Siete peraltro sempre voi quelli che, tra i primi atti del nuovo Governo, hanno favorito la precoce rottamazione di circa 5.000 lavoratori di quarantanove e cinquanta anni anziché provvedere a politiche volte alla loro ricollocazione nel mercato del lavoro.

Non è a caso, dunque, che si produce una più generale regressione nella riforma del mercato del lavoro anche attraverso deleghe in bianco, ovvero prive di trasparenti criteri di esercizio.

Fate tutto questo con riferimento al mercato del lavoro, reintroducendo un concetto di centralità del collocamento pubblico proprio nel momento in cui si stava faticosamente producendo la liberalizzazione regolata dei servizi rivolti all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Regredite dalla *post aedificanda* Borsa del lavoro, che tutela soprattutto il contraente debole (il quale, attraverso di essa, ha modo di conoscere tutte le opportunità di lavoro), al vecchio sistema introflesso che definite «sistema informativo del lavoro», rivolto alla sola interconnessione tra le funzioni pubbliche.

Ipotizzate una revisione complessiva dei contratti di apprendistato, che nella cosiddetta riforma Biagi sono rivolti proprio a salvare le nostre giovani generazioni dal pericolo della precarizzazione attraverso l'unica via concreta, quella cioè dell'investimento nel loro bagaglio di conoscenze e di competenze, in particolare nel momento di transizione dalla scuola al lavoro, da un sistema educativo che in virtù delle degenerazioni intervenute a partire dagli anni Settanta sforna precari, in quanto trascina spesso molti giovani in percorsi educativi inutilmente lunghi e dequalificati, mettendoli nella condizione di non trovare con facilità quel posto di lavoro che solo le competenze potrebbero garantire in forme sostenibili. Soprattutto, intervenite su una serie di tipologie contrattuali perché l'intesa stessa presenta un vizio fondamentale.

Tale intesa è stata concepita da quegli attori sociali solo a misura della società industriale, dimenticando del tutto l'economia dei servizi, al punto che voi stessi dovete poi correggere il primitivo contenuto di quel Protocollo aprendo le tipologie contrattuali all'economia dei servizi. Mi riferisco a quelle stesse tipologie volute da Marco Biagi proprio pensando al futuro del nostro mercato del lavoro, che sempre più sarà necessariamente caratterizzato da flessibilità organizzativa.

Voi siete lontani dalle persone in carne ed ossa; voi siete inesorabilmente condizionati da ideologie che antepongono la classe alla persona, il livellamento egualitario all'uguaglianza di opportunità, la dipendenza dall'assistenza all'autosufficienza, le garanzie a prescindere dalla responsabilità.

Tra pochi giorni entreremo nel quarantesimo anniversario del famigerato Sessantotto, della cui «ombra lunga» dovremmo invece ancora considerare la presenza. Tra i suoi effetti più devastanti vi è certamente l'assetto del nostro modello sociale, con particolare riguardo al sistema educativo, alla previdenza pubblica, al mercato del lavoro e alle sue relazioni industriali.

Abbiamo tentato la via di una democratica e graduale rottura rispetto a questi assetti antistorici perché lontani dalla persona in carne ed ossa. Voi, che nelle vostre fila annoverate, se non i protagonisti di quella stagione, i loro figli e fratelli minori, volete riportare tutto a quel solco malsano ove l'irresponsabilità distribuita e la perdita del nesso tra diritti e doveri possono portare il declino italiano – come dicevo – al punto di non ritorno. Per questa non banale e contingente ragione, è necessario fermarvi. (*Applausi del senatore Maninetti. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Roilo. Ne ha facoltà.

ROILO (*PD-Ulivo*). Signor Presidente, il disegno di legge che verrà sottoposto al voto di fiducia dà attuazione all'accordo del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali. Questo accordo scaturisce dalla concertazione – vorrei sottolinearlo – adottata dal Governo come asse portante delle politiche sociali e del lavoro.

È un metodo democratico, alternativo alle logiche degli accordi separati ed alle scelte unilaterali portate avanti nella precedente legislatura; una scelta, quella della concertazione, che ha consentito la definizione di un provvedimento che prevede importanti interventi volti a realizzare migliori condizioni previdenziali e lavorative. I risultati di maggiore significato riguardano la modulazione graduale dell'innalzamento dell'età pensionabile rispetto al cosiddetto scalone, modulazione che determina una condizione di maggiore equità e che tiene conto della condizione di coloro che svolgono attività usuranti.

Sempre sul versante previdenziale occorre poi ricordare, come è stato fatto questa mattina dal Ministro del lavoro, che il Governo ha adottato significative misure per l'innalzamento delle pensioni più basse, anch'esse frutto del Protocollo che prima richiamavo; inoltre, nel disegno di legge

oggi in discussione, e che più tardi voteremo, si prevedono misure a favore delle giovani generazioni.

Per quanto concerne il mercato del lavoro, con l'eliminazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro intermittente, si cancellano le forme più odiose di mercificazione del lavoro: altro che soluzioni ideologiche o contro le logiche del mercato! La soluzione individuata con la revisione della disciplina sui contratti a termine, a mio avviso, ha il pregio di costituire un freno agli abusi nel rispetto delle esigenze di flessibilità del lavoro, che non devono certo essere disconosciute.

Vorrei inoltre ricordare le misure riguardanti la rimodulazione dei trattamenti di disoccupazione e la rilevanza delle norme di delega per il riordino degli ammortizzatori sociali. Ho voluto sommariamente riepilogare i punti di maggiore rilievo contenuti nel Protocollo e al centro del provvedimento che oggi discutiamo. Infatti, vi sono in questo provvedimento, in questi punti e in altri, ai quali non ho accennato per motivi di tempo, molte ragioni (e molte ragioni di merito) per approvare definitivamente un provvedimento che recepisce fondamentali richieste, provenienti dal mondo del lavoro.

Riguardo al mondo del lavoro, vorrei ricordare anch'io il *referendum* tenuto nell'ottobre scorso dalle organizzazioni sindacali confederali; non a caso, il *referendum* ha fatto registrare un'elevata partecipazione al voto di lavoratori e pensionati con un esito positivo molto ampio. Ho voluto ricordare il *referendum* indetto dai sindacati confederali perché è la migliore risposta a chi accusa il Governo di non avere permesso un'adeguata discussione su questo importante provvedimento. Al *referendum* hanno partecipato cinque milioni di lavoratori e di pensionati; inoltre, abbiamo avuto sia un dibattito parlamentare in Commissione, caro senatore Sacconi, sia una discussione generale in quest'Aula.

Mi avvio a concludere. Come ricordava questa mattina il ministro Damiano, l'impegno del Governo sul versante sociale non può esaurirsi con il varo delle norme che recepiscono il Protocollo del 23 luglio scorso. Deve innanzitutto essere affrontata la questione salariale e al riguardo dobbiamo appunto sottolineare con maggior forza che innanzitutto devono essere rinnovati i contratti. Questo vale per il pubblico, ma a maggior ragione per il settore privato.

Naturalmente, in questo contesto deve essere inserito – ricordava sempre il Ministro – un confronto tra il Governo e le parti sociali per rivedere ed aggiornare un assetto contrattuale che rischia – per come si è andato attuando o, meglio, per come le controparti l'hanno attuato – di incidere pesantemente e negativamente sul potere di acquisto delle retribuzioni. Naturalmente tutto questo deve essere affiancato da una efficace azione di Governo per controllare i prezzi e le tariffe.

Gli altri temi di rilievo che dovranno essere affrontati devono riguardare le iniziative di contrasto al precariato e, naturalmente, la prosecuzione dell'impegno già assunto con l'approvazione della legge n. 123 del 2007 sul fondamentale tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le diverse valutazioni sul Protocollo emerse nella discussione sia in Commissione che in Aula nella maggioranza – come sappiamo – rendono necessario il voto di fiducia.

È evidente che la stessa fiducia che ci apprestiamo a votare oggi andrà garantita al Governo anche per i prossimi impegni sociali; altrimenti, questa discussione, la nostra discussione nella maggioranza su questi temi fondamentali, rischia di risultare accademica. Si tratta di una fiducia e di un impegno da parte del Governo che richiedono necessariamente la partecipazione delle parti sociali. Quindi, è giusto invocare l'autonomia del Parlamento, ma su questi temi bisogna aver presente che il Governo non può ledere l'autonomia delle parti sociali.

Solamente un Governo nella pienezza dei suoi poteri e con la più ampia fiducia può affrontare le scadenze. Per queste ragioni, esprimeremo convintamente il nostro sì nel voto di fiducia che si svolgerà più tardi. *(Applausi dal Gruppo PD-Ulivo).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Come convenuto, le dichiarazioni di voto avranno inizio alle ore 18. Sospendo, pertanto, la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,13, è ripresa alle ore 18).

La seduta è ripresa.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge, composto del solo articolo 1, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

TURIGLIATTO *(Misto-SC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURIGLIATTO *(Misto-SC)*. Signor Presidente, il Protocollo sul *welfare* va in direzione opposta alle aspettative che tanti avevano riposto in questo Governo: invece di cancellare lo scalone Maroni, lo si diluisce in alcuni gradini, col risultato di aumentare, a regime, l'età pensionabile a sessantadue anni, mentre contemporaneamente si modificano i coefficienti di trasformazione determinando un peggioramento per tutti i lavoratori e le lavoratrici.

Si era detto: combatteremo la precarietà. E invece si peggiorano i contratti a termine, mentre il «pacchetto Treu» e la legge n. 30 vengono mantenuti. Resta il lavoro a progetto, quello interinale e, per alcune categorie, persino il lavoro a chiamata.

Quale forbice tra le promesse e la realtà, quale distanza con le attese e i diritti di milioni di lavoratori e lavoratrici: questo provvedimento rap-

presenta un vero dramma sociale, di cui anche la sinistra di Governo porta una responsabilità gravissima nel farlo approvare.

Ma voterei contro la richiesta di fiducia anche per un solo motivo: il provvedimento contiene una norma che abolisce la sovracontribuzione per le ore di straordinario. Dopo la strage di Torino rendere ancor più facile il ricorso allo straordinario per le imprese significa che, per molti, quelle dei giorni scorsi sono state lacrime di cocodrillo.

BARBIERI (*Misto-PS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI (*Misto-PS*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei Socialisti al provvedimento, anche se, ancora una volta, con il rischio di apparire monotono, ribadiamo l'insoddisfazione per i suoi contenuti. Infatti, in questo provvedimento, come nel decreto sull'extragettito e nella finanziaria, non rintracciamo nessuna politica strutturale. Proprio in questo momento, in cui la crescita e la competitività del Paese accusano, e purtroppo i dati lo dicono con chiarezza, seri problemi (la Spagna ci ha superato nel reddito *pro capite*; non è una gara, ma è un indice significativo), continuiamo a perdere occasioni ed a disperdere risorse in politiche occasionali.

Per quanto riguarda il tema in questione, il *welfare*, crediamo vi sia un'ampia parte di lavoratori, giovani e non giovani, che in questo Paese non hanno alcuna tutela, mentre in tutti gli altri Paesi europei dove i socialisti hanno governato o dove hanno fatto una legittima battaglia politica, vi sono forme di tutela premiali ed intelligenti. Abbiamo avuto in finanziaria solo un piccolo segnale: i collaboratori a progetto che perdono il lavoro con un piano di inserimento e di formazione hanno diritto ad una forma, sia pure tenue, di tutela. Ci aspettiamo da un Governo di centro-sinistra, da un Governo riformista, in cui le idee dell'equità debbono essere prevalenti, uno scatto in avanti.

I Socialisti si aspettano un patto fra le generazioni che elimini l'ignobile situazione sociale di questo Paese, in cui un padre va in pensione a cinquantasette anni ed è costretto a dare l'unico ammortizzatore sociale esistente in Italia: la paghetta al figlio trentenne che non ha lavoro.

Noi ci batteremo e dall'anno prossimo, nella verifica politica e in ogni occasione in cui si discuterà di politica economica (al di là delle risate del Ministro del lavoro, che di questi argomenti si dovrebbe occupare invece che ridacchiare) ci occuperemo del tema di chi le tutele non le ha, di un *welfare* universale. Siamo anche disponibili, al netto dei lavori usuranti, ad aumentare l'età pensionabile, vincolando i risparmi ad un *welfare* universale per i giovani, affinché nessun giovane o non giovane che perda il lavoro sia lasciato solo. I disoccupati e gli inoccupati italiani devono sapere che troveranno sempre nei Socialisti un punto di riferimento.

Per questo esprimiamo un voto favorevole, rilevando qualche piccolo segnale, ma reclamando ancora una volta l'avvio di politiche strutturali. (*Applausi del senatore Montalbano*).

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, colleghi siamo qui, ancora una volta, chiamati ad esprimere il voto di fiducia in merito al disegno di legge che dà attuazione all'accordo sul *welfare*, stipulato da Governo e parti sociali lo scorso 23 luglio.

Questo Protocollo è stato oggetto di un intenso e serrato dibattito politico, un confronto costruttivo dal quale, alla fine, è scaturita l'intesa che ha riscosso un larghissimo consenso fra le parti sociali ed i lavoratori. Il Governo e le parti sociali hanno, infatti, raggiunto un'intesa che tiene conto dei molteplici e relevantissimi interessi coinvolti, pervenendo ad un delicato equilibrio tra le esigenze dei lavoratori e delle imprese.

E proprio perché *pacta sunt servanda*, proprio perché fondamentale è il rispetto della volontà palesemente espressa con il *referendum* da oltre 5 milioni di lavoratori e di pensionati che, con l'85 per cento di voti favorevoli, hanno voluto esprimere un giudizio positivo sul protocollo, il Governo ha inteso depositare questo maxiemendamento il più possibile rispettoso dei suddetti accordi, apportando solo alcune necessarie modifiche.

Tra queste, la deroga, fortemente voluta dall'Udeur, che consente l'utilizzo del cosiddetto *job on call* per alcuni settori ad attività periodica, quali il turismo, la ristorazione e lo spettacolo. L'introduzione di un tale strumento di flessibilità si è resa indispensabile, infatti, per scongiurare il rischio di un incremento del lavoro sommerso. Certamente la misura sarebbe perfettibile, ad esempio, attraverso l'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio che colpisca tutti quegli imprenditori che facciano ricorso a tale tipologia di contratti in maniera elusiva, in sostanza privando il lavoratore delle adeguate tutele.

Volendo poi menzionare solo alcuni fra i più rilevanti contenuti del disegno di legge, mi preme anzitutto fare riferimento alle norme previdenziali con le quali si è data piena attuazione all'impegno che maggioranza e Governo si erano assunti per superare la riforma Maroni. Si è centrato, infatti, l'obiettivo di superare lo scalone attraverso l'introduzione dei cosiddetti scalini.

Particolare menzione meritano, poi, le norme relative ai giovani e ai lavori usuranti. Per i giovani, fondamentale è la previsione di fondi pari 150 milioni di euro per il 2008 per consentire l'accesso al credito a chi a meno di 27 anni, o 29 se laureato, in modo da poter fronteggiare i momenti di difficoltà dovuti alla discontinuità dell'attività lavorativa; ancora indispensabile è la norma che contiene un nuovo metodo per rendere più facile e conveniente il riscatto della durata dei corsi universitari.

Sono molti i contenuti importanti di questa riforma che merita di essere approvata, proprio perché risponde alle richieste di coloro che per primi vengono a beneficiare degli effetti di questa manovra, vale a dire i lavoratori.

Per questi motivi, a nome dei Popolari-Udeur, esprimo il voto favorevole sulla questione di fiducia oggi posta dal Governo. (*Applausi dal Gruppo Misto-IdV*).

FORMISANO (*Misto-IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMISANO (*Misto-IdV*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole dei senatori dell'Italia dei Valori sul disegno di legge n. 1903, perché ci sembra giusto e logico mantenere nelle Aule parlamentari un impegno assunto in campagna elettorale. Su questo presupposto abbiamo chiesto il voto dei cittadini elettori; uno dei punti del programma era la modifica dello scalone e i cittadini elettori ci hanno dato i voti per poter realizzare quello che avevamo indicato nel programma; pertanto, la conseguenza politicamente naturale è che si faccia quello che ci eravamo impegnati a fare con gli elettori.

Aggiungo che da tempo, come qualcuno ha già ricordato in quest'Aula, non si assisteva ad una consultazione su questioni di rilevanza sociale, così come è avvenuto su questo Protocollo. La dirigenza sindacale si è messa in discussione e 5 milioni di lavoratori hanno dato fiducia alla loro dirigenza: si tratta di un atto di democrazia partecipata al quale da tempo non eravamo abituati e che abbiamo il dovere politico di valorizzare al massimo.

In questo contesto, il Governo, che si mette in discussione con l'apposizione della questione di fiducia, non può non ritrovare la fiducia della sua maggioranza parlamentare. Queste sono le considerazioni per le quali l'Italia dei Valori, con convinzione, sosterrà questo disegno di legge; con convinzione sosterrà l'azione del Governo; con convinzione valuta questo momento come l'inizio di un'azione riformatrice verso la quale nei mesi e negli anni a venire ci si dovrà impegnare di più e meglio per fare in modo – e concludo – che le differenziazioni emerse al nostro interno possano trovare uno spazio in cui confrontarsi per arrivare a una soluzione che possa vedere maggior equilibrio nelle forze della solidarietà, che io identifico nelle forze del centro-sinistra.

Pertanto, esprimo il voto favorevole dell'Italia dei Valori sulla questione di fiducia posta sul disegno di legge n. 1903.

D'AMICO (*Misto-UL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO (*Misto-UL*). Signor Presidente, faccio questa dichiarazione di voto a nome dell'Unione Liberaldemocratici dei colleghi Dini e Scalera e dell'Unione Democratica per i consumatori dei colleghi Bordon e Manzoni.

Non ripeterò la dichiarazione politica che ho fatto appena ieri in quest'Aula, salvo per due righe: «Con questo voto noi consideriamo conclusa una fase della vita politica nazionale»; ne ho spiegato ieri il perché. Questo è un voto favorevole; lo avevamo già annunciato e lo ribadiamo. È un voto favorevole per due motivi di merito ed uno politico.

Quanto al primo motivo di merito, si supera, anche se con costi di finanza pubblica, il cosiddetto scalone Maroni, che era ingiusto e produceva un repentino innalzamento dell'età pensionabile. Sappiamo che l'età pensionabile deve essere elevata, ma più gradualmente di quanto facesse il cosiddetto scalone Maroni.

Si superano le posizioni di chi voleva l'abrogazione *sic et simpliciter* della cosiddetta legge Biagi. A noi pare che la riforma del mercato del lavoro configuri un'esperienza positiva del riformismo italiano. Essa partì con il Governo Dini nel 1995, con l'annuncio del cosiddetto pacchetto Treu; proseguì con il Governo Prodi che realizzò il pacchetto Treu; è proseguita con il Governo Berlusconi, attraverso la cosiddetta legge Biagi che si è inserita lungo lo stesso percorso e non viene cancellata, ma corretta opportunamente con il disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare.

C'è un motivo per cui votiamo sì, ed è un motivo di merito. Per oltre vent'anni l'occupazione in Italia era diminuita e diminuiva indipendentemente da come andasse l'economia italiana, ossia si abbassava quando l'economia italiana andava male, ma anche quando l'economia italiana andava bene. Il numero complessivo di occupati in Italia si riduceva.

Dopo l'approvazione del pacchetto Treu, dopo la riforma del mercato del lavoro, il volume complessivo di persone che hanno un lavoro ha ricominciato a crescere e continua a crescere. L'occupazione cresce nelle fasi in cui l'economia va bene. Ciò che è più sorprendente, ma anche più positivo, è che essa sta crescendo anche nelle fasi in cui l'economia italiana va meno bene. I dati dell'altro ieri lo confermano.

Pertanto, è bene che questa strada riformista non si interrompa. Quel che più stupisce nella vicenda – vengo all'ultima considerazione, quella politica – sta nel fatto che è toccato a noi Liberaldemocratici difendere la volontà espressa da milioni di lavoratori nel *referendum*, volontà che invece alcuni volevano forzare, affermando il principio antidemocratico secondo il quale il voto dei meno, che avevano detto no, avrebbe dovuto contare maggiormente del voto dei più, che avevano detto sì.

È toccato a noi difendere la componente maggioritaria, più schiettamente riformista e responsabile del sindacato, quella componente responsabile e riformista che sarebbe stata distrutta se partiti o parti di partiti si fossero dimostrati in grado di scavalcarla all'interno del Parlamento.

Crediamo quindi che bene abbia fatto il Governo a ritornare al testo concordato con le parti sociali e a porre la fiducia su un testo che riproduce il Protocollo concordato con le parti sociali. Per questo motivo,

esprimeremo il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo PD-Ulivo e dei senatori Scalera e Negri*).

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, colleghi, nel momento in cui ci accingiamo ad approvare il provvedimento di riforma del sistema di *welfare*, è inevitabile porsi un interrogativo preliminare sul ruolo cui l'attuale Governo sta relegando il Parlamento, costretto sia alla Camera che al Senato a ratificare decisioni prese in sedi concertative esterne.

Se la natura del provvedimento rende non solo necessaria, ma addirittura auspicabile una seria attività di concertazione e partecipazione attiva con le parti sociali e le associazioni di categoria, è tuttavia inaccettabile la completa esautorazione del potere legislativo.

Tale atteggiamento, perseguito con ostinazione da parte del Governo al solo fine di giungere ad un'approvazione blindata della riforma al riparo dagli attacchi provenienti dalle diverse anime della maggioranza di Governo, rende l'iniziativa legislativa in esame assolutamente carente sotto il profilo della trasparenza e della democraticità.

Se il *referendum* tra i lavoratori sembra aver restituito un margine di partecipazione popolare a tale documento, appare tuttavia paradossale l'atteggiamento politico della sinistra radicale, che da un lato mantiene in maniera ipocrita un atteggiamento critico nei confronti delle misure in esame e dall'altro lato invece, nelle sedi parlamentari, conferma con il voto di fiducia un sostegno al Governo che a questo punto si fonda solamente sul mero interesse a una qualsiasi prosecuzione della legislatura.

A conferma di quanto affermato, è curioso richiamare le parole del Presidente della Camera dei deputati, Bertinotti, che in un'intervista al quotidiano «la Repubblica» ha dichiarato: «Il *referendum* che si è svolto tra i lavoratori italiani è un fatto eccezionale, un evento che in un momento di grande difficoltà per il Paese può rappresentare un'opportunità per il Governo, per il sindacato e per le forze di maggioranza. Ma a due condizioni: che la vittoria del sì non sia strumentalizzata per impedire al Parlamento di migliorare l'accordo sul *welfare* e che venga colto in tutta la sua drammaticità il segnale di malessere che arriva dalle grandi fabbriche».

È evidente come tale auspicio non abbia, alla prova dei fatti, trovato alcuna applicazione nell'attività parlamentare. Questi problemi politici di fondo appaiono ulteriormente aggravati dalla contingenza dell'esame del provvedimento in pendenza della manovra finanziaria, che ha occupato le competenti sedi parlamentari nell'esame di altri provvedimenti di primario rilievo politico-legislativo (il disegno di legge finanziaria e il decreto-legge collegato).

Questo implica che, quando parliamo del *welfare*, non possiamo non occuparci anche della legge finanziaria e del decreto fiscale. Analizzando nel merito i vari provvedimenti, emerge una serie di misure che solleva alcune perplessità sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, prima fra tutte la trasformazione del cosiddetto scalone, che appare sproporzionato sotto il profilo dei costi-benefici, giacché, a fronte del consistente incremento della spesa corrente, non sembra offrire un contributo decisivo né ai lavoratori, né al rilancio produttivo del Paese.

Il rischio reale è che non vi sarà mai una pensione per i giovani e tutto questo sembra trovare la sua principale giustificazione politico-ideologica nella preventiva opposizione alla legge Maroni approvata nella precedente legislatura.

I circa dieci miliardi di euro, utilizzati per la riforma dello «scalone», non sarebbero stati più efficacemente utilizzati per un rilancio delle politiche occupazionali, producendo nel lungo periodo, in una sorta di circolo virtuoso, ricadute positive sulla crescita del prodotto interno lordo, soprattutto nelle aree disagiate, come il Mezzogiorno?

Al riguardo, può essere interessante richiamare le conclusioni dell'ultimo rapporto SVIMEZ che mette in evidenza il ruolo importante svolto nella ripresa della crescita occupazionale nel Mezzogiorno dalle politiche del lavoro introdotte con la legge n. 30 del 2003.

La recente fase economica, infatti, è stata caratterizzata da una ripresa della crescita occupazionale che, dopo aver interessato in un primo tempo le sole Regioni centro-settentrionali, a partire dal 1999 si è estesa, con un'intensità anche maggiore che nel resto del Paese, alle Regioni del Mezzogiorno. Un ruolo importante nel conseguire tale risultato è stato certamente svolto dalle politiche del lavoro messe in atto nel corso dell'ultimo quinquennio, che hanno profondamente modificato il sistema di regolazione del mercato del lavoro italiano. Politiche del lavoro volte ad aumentare la flessibilità nelle tipologie d'impiego e nelle condizioni di utilizzo della manodopera impiegata, insieme ad una diffusa (e forse eccessiva) condizione di moderazione salariale, hanno contribuito ad aumentare il contenuto occupazionale della crescita economica.

Il ruolo di questa accresciuta flessibilità sulla dinamica occupazionale non deve però far dimenticare i limiti che una politica del lavoro, prevalentemente basata su misure generalizzate di flessibilizzazione dal lato dell'offerta, incontra in un'area, quale il Mezzogiorno, tuttora caratterizzata da una disoccupazione di natura prevalentemente strutturale, dovuta cioè ad un persistente squilibrio tra disponibilità di forza di lavoro e dotazione di capitale produttivo.

In questo senso, sarebbe stato auspicabile un interesse particolare, all'interno del Protocollo, per le politiche di sviluppo dell'occupazione del Mezzogiorno che, in continuità con la legge Biagi, ne potesse comunque garantire quegli adattamenti più consoni alle specifiche caratterizzazioni del Sud del Paese. Nel Mezzogiorno, infatti, le nuove flessibilità hanno potuto agire soltanto in presenza di un'espansione del ciclo economico, quale quella verificatasi nel biennio 2000-2001, con effetti di trascina-

mento sull'occupazione anche nel 2002, sicché si rendono necessari interventi volti a sostenere lo sviluppo – e quindi l'occupazione – anche nei periodi di stagnazione economica. Infatti, è solo in presenza di tale azione che la nuova e più favorevole regolazione del mercato del lavoro può tonificare l'occupazione, avendo appreso dall'esperienza che la flessibilità del lavoro non significa di per sé precarietà, ma che, nello stesso tempo, non è di per sé garanzia di competitività.

Le nuove regole del mercato del lavoro esprimono la loro potenzialità a favore della crescita occupazionale se non si esauriscono solo in un generalizzato abbattimento dei costi del lavoro, ma se favoriscono un maggior grado di adattabilità ai processi di sviluppo locale. Occorrerà, inoltre, continuare ad agire sull'altra componente del costo del lavoro, quella relativa agli oneri fiscali e contributivi, con misure specifiche di alleggerimento a favore, ad esempio, della nuova occupazione – attraverso la fiscalità di vantaggio – e della riemersione del lavoro nero.

Non rintracciando nel provvedimento in esame alcuna delle suddette misure di rilancio dello sviluppo – e quindi dell'occupazione – soprattutto nelle aree del Mezzogiorno, annuncio, non solo a titolo personale, ma dell'intero Gruppo parlamentare che rappresento, voto contrario al presente disegno di legge.

PETERLINI (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor presidente Prodi, stiamo affrontando una riforma dello Stato sociale molto importante, soprattutto per gli strati più deboli, ma dobbiamo dedicare una particolare attenzione ai giovani. Sottolineo la parola «giovani», perché sarà al centro di questo intervento del Gruppo Per le Autonomie.

Il Senato sta definendo il Protocollo sul *welfare*, approvando praticamente un compromesso trovato tra le parti sociali dei lavoratori e delle imprese con il Governo, promosso tra l'altro anche da un *referendum* tra i lavoratori. Desidero evidenziare e lodare questo modo di procedere del Governo, cioè il metodo della concertazione, fondamentale strumento per un Paese avanzato.

Abbiamo trovato un compromesso che contempla le ragioni dei lavoratori e quelle delle imprese, avendo come obiettivo condiviso, da una parte, la salvaguardia sociale e, dall'altra parte, la crescita, cioè due elementi che non è facile far convergere.

Tra le misure troviamo la trasformazione dello scalone in tanti piccoli scalini (questa era la discussione centrale nella pubblica opinione), con l'esenzione per i lavori usuranti, la riforma degli ammortizzatori sociali, l'aumento dell'indennità di disoccupazione, che ci sembra importante, gli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello, la durata massima di 36 mesi per i contratti a termine, con l'eventuale unica proroga, previsti dagli avvisi comuni delle parti sociali. Quest'ultima è una

misura che intende trovare una prima soluzione ad un grande problema del nostro Paese, quello del precariato, che colpisce soprattutto i giovani, vera risorsa del nostro Paese.

Un aspetto che in tutta questa discussione tra le parti sociali è stato un po' trascurato è proprio il problema della previdenza a lungo termine e delle conseguenze che ne derivano per i giovani. Sappiamo – e non cesserò di ricordarlo in quest'Aula – che l'Italia si annovera tra i Paesi con la più bassa natalità del mondo e al contempo ha la fortuna di essere tra quelli con la maggiore aspettativa di vita. Abbiamo, infatti, 1,2-1,3 bambini per donna (dato accresciuto con il contributo degli stranieri) ed un'aspettativa di vita che supera gli 80 anni.

È una bellissima visione per quanto riguarda la vecchiaia, però, questo ha anche risvolti sul sistema previdenziale perché significa che i giovani, in numero sempre più esiguo, dovranno sostenere sulle proprie spalle il peso sempre maggiore di un numero crescente di persone anziane.

Questo sistema previdenziale, così come è imposto, non regge, se non abbiamo il coraggio di affrontare il problema dell'età pensionabile, qui modestamente – lo sottolineo – affrontato. Su questo tema, tutti gli esempi che ci sono in Europa sono più avanti rispetto a noi. E invece noi abbiamo discusso per un anno su due o tre classi di età (in cui peraltro rientro anch'io), quelle del 1951, del 1952 e 1953, senza accorgerci che, privilegiando i nostri stessi interessi, scarichiamo il problema sui giovani, e costoro saranno sempre meno a pagare questa spesa.

E non dimentichiamo il problema del debito pubblico. Ieri, intervenendo sulla finanziaria, ho ricordato questo aspetto molto importante: rischiamo di scaricare sulle prossime generazioni, oltre al debito pubblico con i relativi interessi, anche la spesa previdenziale e il pagamento dei nostri privilegi, a cui i giovani non potranno mai partecipare, in questa forma.

È giusto che il Governo abbia promosso in questo contesto la previdenza complementare, anche se un numero troppo esiguo di lavoratori ha scelto di dedicare il TFR ad un fondo pensione. È un numero ancora troppo basso, lo sa il Ministro del lavoro, qui presente, e lo sanno i membri del Governo: anche se raggiungessimo il 60-70 per cento di lavoratori che opta per questa scelta, coloro che rimangono fuori dalla previdenza complementare sono proprio quelli che più ne hanno bisogno, gli strati più deboli, quelli che non hanno i soldi per pagare questo ulteriore contributo.

Pertanto, questo tema lo si deve riaffrontare rafforzando le misure già intraprese dal Governo e dalla COVIP per promuovere la previdenza complementare, ma anche affrontando il tema «basteranno queste misure per sopperire alla riduzione della pensione che i giovani dovranno sopportare».

Per quanto riguarda il tasso di natalità, abbiamo esempi in Francia e nei Paesi nordici di come con specifiche misure per la famiglia si sia veramente riusciti a promuovere le nascite e ad innalzarle visibilmente. Non si può andare avanti in questo modo perché non crolla solo il sistema pre-

videnziale, ma anche quello relativo alla sanità e alle misure sociali. Sono sempre gli stessi giovani, più esigui, che devono sopportare tale onere sociale.

Pertanto, il nostro richiamo, presentato dal Gruppo Per le Autonomie sia in forma di emendamento alla finanziaria sia in forma di disegno di legge nella Commissione lavoro presieduta dal presidente Treu, è volto ad impostare a partire dal prossimo anno il bilancio nel senso di accentuare la gravità del problema della famiglia e soprattutto della compatibilità della donna che lavora con il suo compito di educare i figli. Ormai nelle famiglie devono lavorare entrambi i *partner* perché spesso il reddito non basta.

Ciò non toglie però che si debba cercare con misure previdenziali e di promozione di alleggerire questo peso. Noi avevamo promosso, ad esempio, il discorso di aumentare il periodo di aspettativa dopo la nascita dei figli incrementando anche la copertura previdenziale. Ci si è detto che i costi erano eccessivi e che per raddoppiare la cifra prevista sarebbero stati necessari 450 milioni di euro. Ieri avevo ricordato in sede di finanziaria che si sono spesi oltre 800 milioni di euro per i ticket, per scaricare dieci euro. È una misura che va bene per gli strati sociali più bassi, ma credo che la maggior parte dei cittadini sarebbe disposta a pagare con fierezza dieci euro per le diagnostiche strumentali. Se si avesse avuto disponibilità di tale cifra sarebbe stato possibile coprire quell'esigenza. Rivolgo comunque un appello al Governo a tener sotto controllo la situazione.

Si sottolinea poi l'importanza del provvedimento relativo al lavoro su chiamata. Qualcuno temeva che lo strumento del lavoro su chiamata potesse essere usato male. Noi crediamo che così non sia. La tipologia occupazionale nei settori del turismo e dello spettacolo, pur con tutte le cautele, necessita di questo strumento. Il mantenimento del contratto a chiamata non favorisce certo la precarietà perché si tratta per lo più di studenti, pensionati, lavoratori che operano in altri comparti, spesso anche casalinghe che da ciò traggono l'opportunità di guadagnare qualche soldo in più.

Chiedo poi l'attenzione su un altro provvedimento attuato con queste misure che dovrebbe consentire alle aziende agricole di impiegare con maggiore facilità i lavoratori stagionali. Si dia attuazione a quelle misure che prevedono per la prestazione di lavoro agricolo i buoni acquistati presso le rivendite autorizzate il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro. Tutto ciò consentirà di sopperire in modo legale e semplificato, nei termini di legge, alla carenza di manodopera nel settore agricolo agevolando in modo particolare il lavoro nelle campagne e anche quello dei pensionati che volentieri offrono il loro contributo in tal senso. L'utilizzo di tali buoni nel settore dell'agricoltura consentirebbe di agevolare l'adempimento degli obblighi di legge, assicurativi e previdenziali, in forma semplificata da parte di imprese e lavoratori, con ciò favorendo anche la lotta al lavoro nero.

Signor Presidente, con il forte auspicio che il Governo mantenga le promesse fatte a sostegno delle famiglie e ritenendo un buon punto di par-

tenza il compromesso raggiunto sul *welfare*, preannuncio che il Gruppo Per le Autonomie voterà la fiducia a questo Governo e a questo provvedimento. (*Applausi dai Gruppi Aut, PD-Ulivo e RC-SE. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galli. Ne ha facoltà.

GALLI (*LNP*). Signor Presidente, ovviamente il Gruppo Lega Nord esprimerà un voto contrario sul provvedimento in esame sia nel metodo che nel merito.

Per quanto riguarda il metodo, non possiamo non sottolineare la bizzarra con cui è stato condotto da parte della maggioranza il provvedimento stesso. Si parla di concertazione, che è un vocabolo caro alla sinistra del Paese; a questo punto, però, bisognerebbe capire che cosa si intende per concertazione. Avete sottoposto al voto di circa cinque milioni di cittadini, parte lavoratori e parte pensionati, un testo prima ancora che fosse discusso in Parlamento e riguardo al quale evidentemente le persone hanno votato puramente per schieramento politico: qualunque cosa aveste sottoposto loro, sarebbe stata comunque votata!

Ricordo poi che cinque milioni di persone rappresentano circa il 12-13 per cento dei lavoratori e dei pensionati italiani e, quindi, rappresentano un *panel* elettorale e statistico decisamente basso; segnalo, inoltre, a tutti quelli che hanno continuato a sottoporre la questione all'Assemblea che oggi stiamo votando una cosa diversa da quella che è stata presentata ai lavoratori.

Siamo, dunque, veramente alla fiera del paradosso: fate le cose per conto vostro e non in Parlamento; sottoponete un testo ai vostri iscritti e non ai lavoratori; lo fate approvare con procedura bulgara; lo portate in Parlamento ma lo modificate senza dire di averlo cambiato e lo sottoponete al nostro voto sostenendo che esso è stato approvato in larga maggioranza dal Paese. Quindi, effettivamente vi sarebbe qualche dubbio sul metodo!

Ricordo che il provvedimento in esame è assolutamente importante anche dal punto di vista parlamentare, soprattutto per voi. Esso è arrivato in Aula senza essere stato discusso in Commissione e – come sempre capita negli ultimi mesi – non per l'ostruzionismo dell'opposizione, ma per quella della maggioranza. Chi è presente in 11ª Commissione permanente sa che, alla fine, non siamo riusciti a discutere perché voi, i Sottosegretari e tutti i personaggi che avete portato hanno parlato facendo trascorrere il tempo ed arrivando di fronte al fatto compiuto di un provvedimento non discusso e di emendamenti non votati nella Commissione competente. Si tratta di una ben magra figura da parte di una maggioranza di centro-sinistra che dovrebbe rappresentare i lavoratori – poi di questo ovviamente parliamo – e che negli ultimi 18 mesi ha trovato il tempo per fare altre cose.

Ad esempio, voi avete trovato tutto il tempo per fare l'indulto dopo un mese e mezzo di Governo. Rispetto a questa questione assolutamente centrale nella vostra politica, su cui avete fondato gran parte della vostra

campagna elettorale (quindi, a partire da un anno prima delle elezioni) e l'anno e mezzo successivo, alla fine siete arrivati qui, a pochi minuti dalla chiusura dell'anno solare e parlamentare, con la possibilità di non far approvare il provvedimento e quindi far partire il così tanto vituperato scaglione della cosiddetta legge Maroni. Devo sottolineare che l'attenzione che ponete nei confronti del vostro elettorato non è particolarmente profonda!

Presidenza del vice presidente ANGIUS (ore 18,35)

(Segue GALLI). Analizziamo poi che cosa è stato «partorito», entrando nel merito della questione. Mi sembra che, alla fine, rispetto alla legge n. 30 del 2003 – la cosiddetta legge Maroni – avete fatto soltanto qualche danno collaterale perché in realtà non siete minimamente entrati nel merito della questione, a meno che per voi sia un grande risultato la riduzione dello scaglione, passando dai 57 e 60 anni ai 58 anni, più l'ampliamento delle finestre che nella maggior parte dei casi porterà di fatto i lavoratori ad andare in pensione comunque a 59 anni.

Badate bene che la Lega ha supportato la questione relativa allo scaglione perché in quel momento bisognava chiudere i conti di fronte all'Europa, ma comunque è sempre stata estremamente aperta a qualunque soluzione che in qualche modo addolcisse il problema. Si potevano, però, inventare tante altre soluzioni: si potevano dare incentivi, si potevano aumentare i punti maturati in questi anni per chi comunque restava al lavoro e così via. Insomma, si potevano inventare tante altre cose piuttosto che portare avanti un provvedimento puramente demagogico, che comunque allo Stato costerà sicuramente molti soldi, ma ai lavoratori di fatto porterà vantaggi estremamente marginali.

Ricordo, infatti, che dei 190.000 lavoratori interessati (stiamo parlando di questi numeri e non certo di milioni di persone), ai quali comunque va il massimo rispetto da parte di tutti, solo una piccola parte finirà eventualmente per risparmiare qualche mese di lavoro.

Non affronto poi le altre questioni. Lasciamo perdere le questioni ridicole come lo *staff leasing*. Credo che il Ministro del lavoro, gli altri membri del Governo e tutti coloro presenti in quest'Aula che hanno fatto prima i sindacalisti ed ora sono parlamentari sappiano benissimo che in Italia lo *staff leasing* non viene usato praticamente da nessuno. È stato, quindi, tolto ciò che di fatto non era usato né dai lavoratori né dalle aziende. Si tratta proprio del tipico provvedimento di bandiera: mostrare di aver fatto qualcosa usando un nome – lo *staff leasing* - che certamente la casalinga neanche conosce. Poi, però, si può verificare che esso è stato usato solo in qualche migliaio di casi a fronte di decine di milioni di persone che lavorano nel nostro Paese.

Per non parlare poi della questione dei 36 mesi, e qui veramente bisogna entrare nel merito. Tale questione dimostra (e lo dico con il massimo rispetto) l'incapacità, in caso di buona fede, oppure la malafede di chi scrive le leggi in Italia (perlomeno, di chi le scrive nella vostra parte politica).

Con il discorso dei 36 mesi, secondo voi, si risolve in maniera quasi completa il problema del precariato in Italia. Non so chi abbia scritto ciò, ma ricordo che nella maggior parte dei contratti normali, di fatto il periodo di 36 mesi è già il massimo consentito ed un rinnovo ulteriore non è consentito. Quindi, non so in quale categoria di lavoratori abbiate trovato questa norma che consentirebbe di andare oltre i 36 mesi.

In ogni caso, voi permettete di andare oltre i 36 mesi se il datore di lavoro con il lavoratore e accompagnato da un sindacalista si presenterà all'IPL (Istituto provinciale del lavoro).

Secondo voi, quante persone attueranno questa procedura? Come detto tante volte, se una persona ha un lavoro qualificato (oppure se non lo aveva e se lo è creato durante i tre anni di precariato), nessun imprenditore lascerà a casa alla scadenza del contratto un lavoratore professionalmente valido. Se sussiste il problema di rinnovare un contratto a tempo determinato con questa procedura, probabilmente la persona (magari non per colpa sua) non ha una professionalità particolarmente brillante, ma come si dice, è facilmente fungibile e può essere sostituita da chiunque altro. A questo punto, il datore di lavoro cosa farà? Lascerà a casa quella persona (il cui contratto probabilmente per qualche altro anno avrebbe continuato a rinnovare) e, semplicemente, ne assumerà un'altra.

Come risultato di ciò, il vostro elettorato, i cittadini da voi rappresentati, invece che continuare a lavorare perderanno il posto di lavoro diventando disoccupati. Questo è il vostro modo di interpretare i principi economici del mondo del lavoro. Senza offesa per nessuno, poi, mi permetterei di aggiungere che per conoscere il mondo del lavoro, bisognerebbe aver lavorato almeno un po' (ma su questo aspetto tornerò nella seconda parte del mio intervento).

Per quanto riguarda la questione dei lavori usuranti, su di essa si è fatta una grande demagogia. Evidentemente, questo è un problema importante perché esistono alcuni lavori effettivamente usuranti; però, non si possono approvare leggi dello Stato senza una minima previsione di spesa. È stato qui chiaramente detto da parte di Ministri che, siccome questo diventerà un diritto individuale, qualunque sarà la spesa lo Stato dovrà coprirlo.

Ora, siccome la copertura sarà ben diversa rispetto a quella da voi prevista, nei prossimi anni, che ci siate voi o qualcun altro a governare, lascerete questo bel regalo agli amministratori futuri del Paese.

Sulle altre questioni illustrate dal Ministro del lavoro, preferiamo lasciar perdere il discorso del *job on call* e del lavoro a tempo determinato e indeterminato, che sarebbe contrario ai principi espressi dall'Unione Europea. Non possiamo accettare l'Unione Europea quando ci interessa e rifiu-

tarla quando non ci interessa, perché essa stabilisce anche misure intelligenti che in Italia non si applicano.

Sulla questione del lavoro indeterminato, comunque, in Europa questo problema non c'è perché nessun Paese europeo ha una legislazione del lavoro come quella italiana; in Europa, per definizione, non esiste il lavoro a tempo indeterminato, perché tutti sono assunti a tempo indeterminato ma possono essere licenziati in qualunque momento. Il problema, dunque, non si pone e la soluzione europea non può essere applicata al nostro Paese. Quindi, questo provvedimento è pericoloso proprio per il vostro elettorato, per quei cittadini che vorreste aiutare.

Noi, ovviamente, non parteciperemo al voto; resteremo in Aula per evitare ogni battuta stupida sul nostro comportamento; resteremo in Aula a controllare ma, soprattutto, ad assistere dal loggione allo spettacolo di tante persone che sfilano per sostenere questo Governo. In particolare, mi riferisco a persone dal passato politico illustre che si sono occupate nel momento più alto della loro carriera di questioni come l'unità del Paese, il Tricolore e la Patria e che oggi sostengono un Governo che sta veramente distruggendo questa Patria.

Ovviamente, non solo voteremo contro questo provvedimento e non parteciperemo al voto di fiducia a questa maggioranza; noi ci auguriamo anche che voi andiate a casa il più in fretta possibile perché ogni giorno, ogni settimana, ogni mese passato al Governo del Paese portando avanti questo provvedimento si porta il Paese sempre più in basso.

Non ci saranno solo la Spagna, la Grecia e il Portogallo; tra un po' ci saranno il Marocco, la Libia, l'Algeria che ci passeranno davanti. (*Applausi dal Gruppo LNP*). Questa è l'idea che avete del Paese: non più un Paese europeo ed occidentale, ma un Paese, magari anche un po' musulmano, che forse combatterà per i primi posti nel Nord Africa. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente del Consiglio, questa seduta ha un significato particolare.

Non siamo in presenza soltanto di un'ennesima richiesta di fiducia al Governo, ma di un fatto nuovo di straordinario rilievo politico e costituzionale sul quale vorremmo richiamare brevemente l'attenzione del Governo, del ministro Chiti e del ministro Damiano: quella che si sta svolgendo è, in realtà, una seduta nella quale nella stagione del «ma anche» la fiducia non è più quella che è stata per molto tempo in questo Parlamento. Noi siamo entrati da qualche mese nella stagione del «ma anche»: bipolarismo proporzionale, ma anche maggioritario; nuova legge elettorale, ma anche *referendum*; nuovo Governo, ma anche rimpasto; fiducia, ma anche un po' sfiducia. Questo è il tratto costituzionale e politico sul quale vorremmo richiamare l'attenzione. Siamo in presenza di una vicenda

nuova; non è la ripetizione di un'antica vicenda: la fiducia chiesta perché l'opposizione fa ostruzionismo.

Il Presidente del Consiglio dovrebbe essere informato dal ministro Chiti – poiché è stato espressamente detto dallo stesso, oltre che da illustri esponenti dell'attuale maggioranza, ma anche minoranza, in quanto in questa stagione la maggioranza è anche minoranza – che questa anomalia nel voto di fiducia prende corpo non per garantire il varo di un disegno di legge che l'opposizione impedisce di approvare, ma per la presenza di un violento scontro politico all'interno della maggioranza di Governo.

Di questo scontro è bene che il Presidente del Consiglio – che è Capo del Governo, ma anche dell'opposizione – prenda atto perché da questo punto di vista nella maggioranza di Governo, e lo sentiremo tra poco da chi rappresenterà con una dichiarazione di voto la cosiddetta sinistra radicale, vi è una parte che vota la fiducia a condizione che questo disegno di legge sul *welfare* sostanzialmente venga cambiato. Questa parte dice anzi che lo vota perché verrà cambiato. Se si fidano delle parole dette fanno male perché diremo tra un momento che farebbero bene a non fidarsi. Un'altra parte della maggioranza, invece, dice: «Votiamo la fiducia solo perché il disegno di legge non è cambiato rispetto alla concertazione».

Questa è la prova dell'incomponibilità politica delle due componenti della maggioranza, signor Presidente del Consiglio. Vi è, in questo momento, la dimostrazione fisica che nella stagione del «ma anche» non può esservi un partito che è nuovo, ma anche un po' vecchio; un partito che è di sostegno al Governo, ma anche di disfacimento dello stesso. Vi è una situazione che ha raggiunto il punto conclusivo della propria evoluzione; in questo punto conclusivo vi è, da questo punto di vista, una considerazione di ordine politico da fare e il Governo non è certo con la verifica che può risolvere questa incomponibilità strategica di questa vicenda.

Noi abbiamo ascoltato dichiarazioni molto precise sull'immodificabilità del disegno di legge sul *welfare*. Se stiamo alle parole dette, dovremmo ritenere che questa fiducia è di fatto una sfida al Governo per ciò che dice di voler fare e che non ha fatto. Un'altra parte della maggioranza dice, però, che la fiducia si dà perché il decreto sarà cambiato profondamente. Questa è la ragione politica dell'incomponibilità di questa maggioranza ed è la causa per la quale questa maggioranza è di Governo, ma anche di non Governo.

Noi siamo in presenza di una vicenda costituzionale molto grave perché il Governo, per la propria sopravvivenza politica, trasforma surrettiziamente il voto potenzialmente libero del Parlamento sui contenuti del disegno di legge concernente il *welfare*, espressione di quel principio costituzionale mai modificato nel corso di questi anni, onorevole Chiti. Si può di fatto impedire il voto da parte del Parlamento quando il Parlamento impedisce al Governo di governare. Qui siamo in presenza, invece, di un impedimento del voto del Parlamento perché la maggioranza è divisa al proprio interno. È una questione totalmente diversa. Questa divisione non è

componibile con una pecetta, com'è stato fatto altre volte; è una divisione strategicamente impossibile da comporre perché, fino ad ora, non è stato possibile mettere insieme la cosiddetta linea della concertazione, che ha dato vita ad un accordo ritenuto imm modificabile anche dal Parlamento, con il principio del primato parlamentare che vuole che la concertazione non sia mai impeditiva del voto parlamentare.

Allora, il fatto di aver sottratto questo disegno di legge al Parlamento non è un'opinione esclusiva dell'opposizione o del Gruppo dell'UDC in particolare. Ho la fortuna di avere alla Presidenza di quest'Assemblea, in questo momento, il collega Angius che fece una espressa dichiarazione nella seduta del 13 novembre scorso. Senatrice Binetti, le chiedo la cortesia di non distogliere l'attenzione del Presidente del Consiglio perché è una questione costituzionale di estremo rilievo, ne va della vita dal Governo che vale, dal punto di vista costituzionale, non meno della vita delle singole persone. Ebbene, il presidente Angius, parlando da esponente politico e non da Presidente del Senato, in quella seduta – lo dico al Presidente del Consiglio perché si renda conto di cosa sta avvenendo in questo momento – fece delle affermazioni, non contraddetto da alcuno allora e neanche stasera contraddetto, e lo dico ad onore della coerenza dello stesso collega Angius, rivolgendosi al sottosegretario Sartor. Ora, so che questo Governo quando dice poi disdice e il giorno dopo nessuno gli crede più: lo ha fatto con Petroni alla RAI, lo ha fatto con Speciale alla Guardia di finanza, lo ha fatto con il decreto sulla sicurezza; fa e disfa le cose a suo piacimento: pazienza! Ma il sottosegretario Sartor aveva detto, lo ricordo ad onore del senatore Angius, che il decreto sul *welfare*, che era un disegno di legge, non era nella disponibilità del Governo bensì della Camera dei deputati, ossia diceva il sottosegretario Sartor che la Camera dei deputati avrebbe deciso se cambiare o no il disegno di legge. Il collega Angius disse infatti: «Voglio essere chiaro, signor Sottosegretario: se queste norme» – quelle riguardanti il precariato oggetto di emendamenti proposti dal Gruppo Socialista – «non vengono recepite dal decreto sul *welfare*, noi, componente Socialista, non voteremo quel decreto».

Il collega Angius anticipò espressamente il non voto del disegno di legge sul *welfare* e quindi aveva il diritto, come parlamentare, di esprimersi su quel decreto dicendo sì o no. E se, come immagino, fosse stato coerente con ciò che aveva detto, e non ho motivo di dubitare della sua coerenza, avrebbe votato contro quel decreto. Quando il Governo gli sottrae, con la logica dello scartiloffio napoletano, il decreto e lo trasforma in fiducia al Governo, impedisce al collega Angius, e non solo a lui, di esercitare il suo diritto costituzionale di esprimersi sul decreto.

Voi avete fatto questo con la fiducia: avete impedito ai parlamentari di votare il decreto. Lo devo dire soprattutto per i parlamentari della maggioranza, che è anche un po' minoranza, che avevano dichiaratamente affermato che non avrebbero votato quel disegno di legge.

Allora, dal punto di vista costituzionale, lo dico con la certezza che il Capo dello Stato ascolti questo dibattito, è di tutta evidenza che non solo, come hanno detto il ministro Chiti e il collega Salvi, non si è in presenza,

in questo caso, di ostruzionismo dell'opposizione, ma si è in presenza di una divisione radicale della maggioranza. Fin qui si potrebbe dire pazienza, ma la cosa più grave di tutte è che vi è l'espressa dichiarazione preventiva di un componente del Senato che non avrebbe votato questo disegno di legge, mentre la fiducia glielo impone, trasformando il voto da voto sul disegno di legge in voto sul Governo.

Questo fatto non è consentito dalla nostra Costituzione e siccome siamo nella stagione del «ma anche», l'opposizione dell'UDC a questo disegno di legge si esprime sia votando no, sia non partecipando al voto; l'opposizione è radicale e non potrebbe essere più radicale. (*Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Amato*).

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, senza entrare nel merito del giudizio che lei ha dato della discussione svoltasi al Senato sul *welfare*, facendo riferimento ad un mio intervento, naturalmente non dalla postazione di adesso, devo dirle però che la norma cui lei ha fatto riferimento e che io avevo sollecitato al Governo, è stata interamente recepita nella legge finanziaria.

ZUCCHERINI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCHERINI (RC-SE). Interverrò a nome dei Gruppi di Rifondazione Comunista, Sinistra democratica e Insieme con l'Unione.

Nei giorni scorsi «l'Unità», come l'anno prima fece «Liberazione», ha pubblicato, in una pagina listata a lutto, i nomi dei 984 morti sul lavoro nel 2007. Da solo basta a dire delle condizioni di precarietà anche delle nostre protezioni sociali. Drammaticamente la strage della stessa ThyssenKrupp pone di fronte all'opinione pubblica la condizione del lavoro salariato ed operaio in particolare.

Nei quotidiani di oggi un altro dramma si aggiunge al dramma: sono 500.000 in Italia i bambini al lavoro tra gli 11 ed i 14 anni, 80.000 dei quali immigrati, con perdite scolastiche, rischi per la loro incolumità ed un impoverimento di tutta la società.

Non neghiamo, così come ha ricordato il ministro Damiano, che ci siano nel Protocollo che discutiamo aspetti positivi, primo fra tutti – va ricordato – l'abbattimento, per le migliaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori ai quali socialmente ci sentiamo legati, dello scalone Maroni che aumentava indiscriminatamente l'età pensionabile. È evidente, però, che non c'è una reale lotta alla precarietà. Bisogna affrontare le cause della precarietà del lavoro e non solo tentare, anche se è cosa onorevole, di curarne gli effetti devastanti, un palliativo rispetto agli effetti devastanti su quella condizione di lavoro e sulle condizioni della società.

Il Protocollo non affronta le cause della precarietà del lavoro: capisco e so bene che è un'impresa di medio e lungo periodo, ma è sufficiente

guardare alla nostra storia recente per vedere che i partiti, che al movimento operaio hanno fatto riferimento, tutti riformatori, e le organizzazioni sindacali hanno affrontato la rivoluzione industriale, la ricostruzione, l'uscita dalle condizioni di arretratezza del Paese così come insegnò anticamente Francesco da Bernardone, fissando per la prima volta il valore del lavoro: il mio lavoro vale la farina per un giorno. E una politica riformatrice appunto non può non tener conto del lavoro, della condizione e del valore che ha nella società. La precarietà oggi è la condizione che pervade di sé l'esistenza ed il vivere sociale. La precarietà è il veleno che dissolve i legami sociali.

Gli stessi dati ISTAT sull'occupazione fotografano questa disgregazione. La crescita dell'occupazione è lavoro a termine mal pagato, a bassa contribuzione, con scarsi contenuti professionali e tecnologici. Si riduce tutto a lavoro povero, a nuove forme di emarginazione e di alienazione. Ed è nei fatti anche il declino dell'impresa e della sua capacità di innovazione di prodotto e di processo. L'unico obiettivo è liberare il capitale dalla regolazione, dall'impresa.

Quando parliamo di *welfare* parliamo della condizione della redistribuzione della ricchezza e delle protezioni sociali in anni costruite nel nostro Paese e verrebbe da dire e da ricordare che quando si parla di orario di lavoro non c'è una certificazione del *part-time*. Come tutti sappiamo, si assume a *part-time* e poi l'orario di lavoro si dilata, senza che ci siano controlli effettivi. Anche quando parliamo di condizione dell'apprendistato, non c'è una certificazione dello studio con l'apprendistato; si dice «apprendista», ma è la condizione di lavoro meno retribuita e con meno contributi. In particolare, per le donne il *welfare* ha presentato la possibilità di coniugare ed alleggerire – ma solo di un po' rispetto alla condizione di genere – il lavoro di produzione e riproduzione sociale, nonché di produzione domestica nella famiglia.

Quindi, il lavoro e i diritti sociali riguardano direttamente la politica; non è sufficiente dire che c'è un accordo tra le parti sociali; essi riguardano invece la politica e la capacità più alta del Parlamento di parlare alla società ed alla sua crisi, a cui non si risponde. Penso alla condizione dei salari e delle retribuzioni nel nostro Paese, alla famiglia di un lavoratore operaio che vede perdere il suo potere di acquisto di 2.500 euri, o alla famiglia di un impiegato che vede perdere il suo potere di acquisto di 3.500 euri (parlo proprio di «euri», come si dice in italiano; non è un errore, è consentito dall'Accademia della Crusca).

Al Presidente del Consiglio va riconosciuto che sulle questioni che riguardano la sicurezza del lavoro il Governo e il Parlamento in questo anno sono intervenuti e hanno dato segnali (ovviamente insufficienti, come dimostra la drammaticità della nostra situazione) che possono andare nella giusta direzione. Ricordavo che il Presidente del Consiglio ha annunciato un intervento fiscale nel 2008 a favore del salario e delle retribuzioni, misura sacrosanta, giusta, necessaria. Forse siamo un po' in ritardo, ma non si può non ricordare che milioni di lavoratrici e lavoratori

oggi lottano per i loro rinnovi contrattuali, per la loro parte di salario, per la redistribuzione della ricchezza.

Sono rimasto colpito questa mattina quando ho visto – il senatore Salvi lo ricordava – alcuni senatori dell'opposizione correre in soccorso del più forte, dell'impresa e dei padroni. Penso al lavoro intellettuale dei giornalisti, alla libertà di informazione e alla volontà della proprietà di quelle imprese di precarizzare tale condizione. E quando appunto si sta dalla parte del «sciur padrun da li beli braghi bianchi», che non tira fuori li palanchi, (*Applausi dal Gruppo RC-SE*), nel rapporto fra impresa e lavoratori, si sostiene la posizione di forza che è totalmente nelle mani dell'impresa perché si impedisce ai lavoratori un punto di vista autonomo, ed i lavoratori della ThyssenKrupp lo stanno denunciando in ogni luogo. Così la democrazia arretra e allora si subisce un processo di aggressione ai diritti dei lavoratori.

Ho ascoltato con qualche riserva le dichiarazioni del ministro Chiti, nella parte in cui ha sostenuto che la fiducia va posta perché il Governo ha definito un'intesa con le parti sociali; si rischia così di regredire nella società delle corporazioni. (*Applausi dai Gruppi RC-SE, IU-Verdi-Com e del senatore Biondi*). Si rischia così di impedire al Parlamento di esercitare la sua più alta funzione di intervento sulle questioni della società. Il Parlamento esercita le sue più alte funzioni che riguardano la società quando avvia nella stessa azioni progressive che puntano a risolvere la sua crisi.

Voteremo la fiducia perché riteniamo occorra scongiurare l'entrata in vigore dello scalone e a quei lavoratori e lavoratrici ci sentiamo socialmente legati ed impegnati, anche per le parti positive che prima ricordavo. (*Applausi dai Gruppi RC-SE, IU-Verdi-Com e SDSE*). Ma questo voto chiude una fase politica. È stato detto che il Governo in questa discussione non ha un nocchiero: no, il Governo ha un nocchiero. Noi non siamo d'accordo sulla rotta che ha intrapreso, sul contenuto specifico e su alcuni punti rilevanti del Protocollo e ci sentiamo come Christian Fletcher. Questo voto di fiducia chiude una fase politica; se ne aprirà un'altra con il confronto e la verifica di gennaio.

Noi lavoreremo perché si ricostruisca un progetto di società che dia risposte avanzate al lavoro, alle sue condizioni, ai salari e che individui strumenti in grado di garantire un effettivo controllo dei prezzi; un progetto per i diritti civili e per la pace, che colpisca le forme speculative e offra a questa società una sua idea che la faccia andare avanti. (*Applausi dai Gruppi RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE, PD-Ulivo, Misto-PS e della senatrice Rame. Congratulazioni*).

Ripresa della discussione del Documento IV-bis, n. 3 (ore 19.02)

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Roberto Castelli e di altri soggetti era stato reso possibile dalla Presidenza dichiarare il proprio voto ai

senatori segretari sul banco della Presidenza da parte quei colleghi che non avevano potuto farlo nel momento in cui ci siamo pronunciati.

Tale facoltà poteva essere esercitata fino alle ore 19; poiché abbiamo raggiunto e oltrepassato tale orario, dichiaro chiuse le votazioni sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

Invito pertanto i senatori segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori segretari procedono al computo dei voti).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1903 e della questione di fiducia (ore 19,03)

VIESPOLI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (AN). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, ho grande rispetto per le posizioni espresse dal senatore Zuccherini e proprio per questo credo di essere autorizzato a riferirmi al collega per dirgli che, parlando di concertazione, non dobbiamo correre il rischio della mistificazione. C'è infatti un rischio di manipolazione che attiene all'etica, alla dignità e alla responsabilità della politica quando, anziché assumersi fino in fondo con coerenza le proprie responsabilità di rappresentanza, attraverso lo strumento della fiducia si tenta di tacitare la propria incoerenza e di non scegliere, pensando in questo modo di salvare comunque sé stessi e la propria coscienza. Senatore Zuccherini, anche questo appartiene alla dignità e all'etica della politica.

A questo proposito, mi permetterà di dirle sommessamente che non deve rivolgersi all'opposizione come quando, più o meno testualmente, lei ha detto: corrono appresso al più forte (o al seguito del più forte). Senatore Zuccherini, credo che lei sia più convinto di me di come, in realtà, sia il Governo che lei sostiene ad esser debole con i forti e forte con i deboli. *(Applausi dal Gruppo AN)*. Lo è attraverso la finanziaria e anche attraverso questo provvedimento che recepisce il Protocollo sul *welfare*.

A questo riguardo, vorrei innanzitutto esprimere il rammarico di chi crede davvero in un bipolarismo virtuoso che si concretizza attraverso la capacità di confrontare diverse opzioni politico-culturali e diversi modelli. Su un tema fondamentale, direi determinante, per la vita delle persone, qual è il sistema del *welfare*, si è impedito di poter esprimere questo confronto perché si è determinata una condizione, voluta dal Governo e dalla fragilità e dalle contraddizioni della maggioranza, che ha concretizzato un bipolarismo impedito, perché ci è stato reso impossibile il confronto di merito sulle questioni.

Avremmo, invece, potuto esprimere in quest'Aula – ed è questo il rammarico – anche alcune valutazioni positive, come deve essere per una forza politica transitoriamente all'opposizione, ma che ha cultura di

Governo e responsabilità istituzionale. Avremmo potuto affermare che alcuni elementi di quel Protocollo e di questa normativa che lo traduce sono sostanzialmente positivi: è infatti positivo aver aumentato e rimodulato l'indennità di disoccupazione. In realtà, avete agito in continuità con il Governo Berlusconi, perché noi abbiamo iniziato l'intervento sulla rimodulazione dell'indennità di disoccupazione e voi continuate in quella direzione; questo per noi è positivo.

È altresì un fatto positivo l'intervento sulla totalizzazione dei contributi; ed è un fatto sicuramente positivo, anche se parziale, perché parziale è l'intervento che avete realizzato, quello di non aver stravolto l'impianto della legge Biagi. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC*). È chiarissimo, ed era chiaro fin dall'inizio, quale sarebbe stato il punto di compromesso al ribasso che voi avreste realizzato attraverso il confronto interno alla maggioranza e alle parti sociali. Era chiaro che voi sareste intervenuti con una spolveratina sul contratto a chiamata e sullo *staff leasing*, ma non avete avuto né la forza, né la possibilità di stravolgere l'impianto della legge Biagi. E se aveste avuto responsabilità istituzionale, in realtà avreste dovuto continuare – questa la proposta alternativa del centro-destra – lungo l'*iter* riformista disegnato dal Libro bianco sul mercato del lavoro. Dopo la riforma del mercato del lavoro, che certo poteva essere migliorata, ma che doveva essere completata lungo l'*iter* indicato, dovevate continuare attraverso lo Statuto dei lavori; dovevate continuare attraverso le nuove tutele; dovevate continuare affrontando il tema della democrazia economica e della partecipazione.

Voi avete costruito un Protocollo che non ha né piena legittimità sociale, né piena legittimità politica e avete lasciato irrisolto il vero nodo, ossia il nodo delle nuove tutele, degli ammortizzatori sociali e della vera lotta al precariato! (*Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e del senatore Santini*). Questo è il problema del Protocollo.

Lo dico ai colleghi della sinistra, in particolare al collega Salvi: voi non potete lavarvi la coscienza dicendo che c'è la questione salariale. Lo sappiamo che c'è la questione salariale, ma ha ragione Nicola Rossi quando afferma che se essa era una priorità, dovevate inserirla nel Protocollo! (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC*).

Voi avete scelto di dare priorità alla questione previdenziale ed avete accantonato la questione salariale. Voi, pur di ottenere il risultato ideologico del superamento del cosiddetto scalone Maroni, non vi siete posti il problema di aiutare la famiglia, i salariati e gli stipendiati a scalare il caro vita! (*Applausi dal Gruppo AN, FI e UDC*).

Allora cerchiamo di dire alcune cose in maniera precisa. Caro presidente Treu, ho apprezzato il suo tentativo – le confesso poco convincente perché evidentemente lei stesso era poco convinto – di determinare le condizioni per dire che questo Protocollo risponde alla legittimità sociale. Diciamoci la verità: questo è il vecchio modello di concertazione. Questo è il modello di concertazione con i vecchi soggetti sociali, quelli che hanno

rappresentato il blocco della rappresentanza sociale del dopoguerra italiano. *(Applausi dal Gruppo AN)*. Ma c'è un'altra società italiana, un'altra rappresentatività. Voi avete chiuso un Protocollo con quattro sindacati e Confindustria, importanti soggetti sociali di grande rilievo e di grande significato, ma voi avete diviso il mondo del lavoro con quella concertazione ed avete continuato a fare la concertazione escludente, cioè avete escluso i piccoli, gli autonomi, il commercio, il terziario, i servizi *(Applausi dai Gruppi AN, UDC e dei senatori Amato e Biondi)*, ossia l'Italia reale, l'Italia che produce, l'Italia che lavora, l'Italia che crea occupazione, l'Italia che sarà il blocco sociale che vi manderà a casa! *(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e del senatore Santini)*.

Avete determinato le condizioni per un'occasione persa di democrazia partecipata e partecipativa. Ciò perché voi fate riferimento ai milioni di lavoratori che meritano tutto il rispetto possibile per la partecipazione che hanno determinato a quel movimento di democrazia sindacale. Tuttavia, la sfida sarebbe stata un'altra, quella di chiedere a quegli stessi lavoratori: ma voi volete lavorare due anni in più fino a sessant'anni e volete in cambio più tutele e garanzie per i vostri figli e per i giovani? Che cosa avrebbero risposto i lavoratori italiani? Avrebbero detto sicuramente sì, perché quei lavoratori sono i primi cittadini ad essere consapevoli che non è in gioco la rappresentatività del sindacato, ma il rapporto tra generazioni, tra padri e figli. *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*.

La vera questione è il nuovo grande patto tra generazioni, per impedire che si continui ad avere un sistema che ruba il futuro ai giovani, che continua nel furto di futuro. Un Paese con un debito pubblico come il nostro, che toglie ai giovani 80.000 euro *pro capite*, un Paese che toglie ai giovani, con il debito previdenziale, 250.000 euro *pro capite*, aveva il dovere di recuperare la prima equità sociale che è l'equità tra generazioni.

Per questo voteremo no, ed è un no convinto e determinato, è un no che viene da una forza all'opposizione, ma che rappresenta, insieme al centro-destra, non l'opposizione, ma la maggioranza. *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*.

E se verifica ci deve essere, che ci sia: non la verifica dei conservatori, ma la verifica popolare, quella che non riconosce tutele, ma che riconoscerà il licenziamento collettivo per il Governo Prodi. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e del senatore Santini. Congratulazioni)*.

Risultato di votazioni

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte

a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Roberto Castelli (*Doc. IV-bis*, n. 3):

Senatori presenti	302
Senatori votanti	301
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	162
Favorevoli	246
Contrari	50
Astenuti	5

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Marco Preioni (*Doc. IV-bis*, n. 3):

Senatori presenti	302
Senatori votanti	301
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	162
Favorevoli	275
Contrari	20
Astenuti	6

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Fausto De Santis (*Doc. IV-bis*, n. 3):

Senatori presenti	299
Senatori votanti	298
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	162
Favorevoli	267
Contrari	18
Astenuti	13

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'auto-

rizzazione a procedere in giudizio nei confronti della signora Daniela Bianchini (*Doc. IV-bis*, n. 3):

Senatori presenti	296
Senatori votanti	295
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	162
Favorevoli	261
Contrari	21
Astenuti	13

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Alfonso Papa (*Doc. IV-bis*, n. 3):

Senatori presenti	292
Senatori votanti	291
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	162
Favorevoli	251
Contrari	25
Astenuti	15

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Giuseppe Magni (*Doc. IV-bis*, n. 3):

Senatori presenti	289
Senatori votanti	288
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	162
Favorevoli	247
Contrari	25
Astenuti	16

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1903 e della questione di fiducia (ore 19,16)

SCHIFANI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, innanzitutto voglio ringraziare i colleghi del mio Gruppo, membri della Commissione lavoro, che hanno tentato, ma invano, di dare un apporto costruttivo a questo disegno di legge. Non vi sono riusciti, perché il Presidente del Consiglio, che è qui presente in Aula e che salutiamo, ha ritenuto per un'esigenza di sopravvivenza politica – e mi soffermerò su questo aspetto – di impedire a questo Senato di poter esercitare la propria funzione, espropriandolo delle proprie funzioni.

Del merito di questo disegno di legge hanno parlato i miei colleghi. Io mi soffermerò soltanto su alcuni aspetti: il rigore dei conti, la tenuta della spesa previdenziale.

Signor Presidente del Consiglio, lei sa che in questo provvedimento vi sono degli aspetti estremamente delicati che determineranno uno sfioramento della spesa previdenziale, e mi riferisco al tema dei lavori usuranti. L'accordo tra le parti sociali individuava un tetto di 5.000 possibilità di accoglimento di domande di prepensionamento per lavori usuranti. Questo tetto, nel suo provvedimento, è stato cancellato, con la conseguenza di destare preoccupazioni ed allarmi da parte dello stesso presidente dell'INPS che, in sede di audizione alla Camera, ha dichiarato che sarà sufficiente che questi signori si rivolgano ad un giudice del lavoro e si vedranno puntualmente riconosciuto il loro diritto. Sostanzialmente, chiunque avrà la possibilità di vedersi riconosciuto questo diritto soggettivo, avrà diritto di bussare alle casse del Governo, e del Governo del momento, per ottenere il riconoscimento finanziario delle proprie aspettative.

Ed allora una previsione finanziaria della sua norma che si attestava su un'ipotesi di 5.000 unità verrà meno per il semplice motivo che lo stesso INPS teme – e lo dice fondatamente – che la copertura che lei ha indicato sia incapiente: riconoscendo un diritto soggettivo non si può dire a chi bussa per ultimo che quel diritto economicamente non gli può essere riconosciuto. (*Applausi dai Gruppi FI e DCA-PRI-MPA*). E dice, lo stesso presidente dell'INPS, che il numero dei lavoratori che possono effettivamente usufruire di questo beneficio, alla luce della normativa riportata, è effettivamente difficile da calcolare. È ragionevole, però, pensare che possano attestarsi ad un multiplo di 5.000 e che quindi si possa porre un problema di copertura.

La stessa relazione tecnica del suo provvedimento, signor Presidente del Consiglio, dà un allarme su questo tema e prevede dei meccanismi di controllo sull'eventuale sfioramento durante l'anno delle previsioni. Quindi, ella sta varando un provvedimento notoriamente incapiente, notoriamente privo di copertura e mi stupisco (e me ne spiace) che quei colleghi della maggioranza che hanno impostato da alcuni mesi il loro atteggiamento politico sul solco del rigore, del controllo della spesa pubblica abbiano avvertito l'esigenza di confermare il proprio voto anche sulla finanziaria, laddove vi è la certezza assoluta che questa norma sforerà i conti pubblici. (*Applausi dai Gruppi FI e DCA-PRI-MPA*).

Lei ha fatto una scelta: privilegiare 200.000 persone per danneggiarne 10 milioni. Lei sposta il baricentro della spesa previdenziale a favore degli

attuali lavoratori, scaricando questi costi sui giovani. Lei, per guadagnare il consenso di 200.000 persone che lavorano, scarica una mancata riduzione fiscale (questa norma costa 10 miliardi di euro in dieci anni e lei lo sa) e carica la spesa previdenziale. Nel momento in cui in tutta Europa si tende ad aumentare l'età pensionabile, ella la riduce, ella va in controtendenza, perché sotto ricatto di quel partito della Rifondazione Comunista che le ha posto il seguente *diktat*: o così o si va casa. (*Applausi dai Gruppi FI e DCA-PRI-MPA*). Lei lo sa.

Ha allora dovuto trovare un compromesso ed io mi permetto di soffermarmi, signor Presidente del Consiglio, su un aspetto squisitamente costituzionale del quale abbiamo parlato oggi alla presenza del Ministro per i rapporti con il Parlamento: questo Senato – per la prima volta nella storia – è stato espropriato delle sue funzioni; non ha avuto la possibilità di esprimere un solo voto né in Commissione né in Aula.

Al ministro Chiti, che oggi ha citato un precedente analogo a quello di oggi, ricordo che si sbaglia: ministro Chiti (glielo dico amabilmente, con massimo rispetto e massima cordialità), si sbaglia. Il precedente che lei ha citato, è vero, ha visto l'assenza di voti in Commissione e quindi l'approdo del testo in Aula e quindi il voto di fiducia. Ma sa, ministro Chiti, perché in quella occasione la Commissione non ebbe a poter votare? Perché l'opposizione dell'epoca fece ostruzionismo, fece una scelta, si caricò il costo del non voto attraverso l'ostruzionismo. Noi, ministro Chiti, non abbiamo fatto ostruzionismo in Commissione: l'avete fatto voi e col vostro ostruzionismo avete privato noi del diritto fondamentale del voto. Questa è la differenza. (*Applausi dai Gruppi FI e DCA-PRI-MPA*). Questa è la differenza palmare.

Purtroppo, questa differenza la paghiamo; la paghiamo anche se lei, ministro Chiti, oggi (tra l'altro) ha corretto le parole del Capo dello Stato. Noi Capigruppo dell'opposizione, con il grande rispetto che merita e che confermiamo in ogni nostro intervento al Presidente della Repubblica, due giorni orsono, avevamo scritto una lettera aperta, dove lamentavamo questo strappo, questo *vulnus*, questo esproprio delle nostre funzioni che il Governo sta realizzando in queste ore.

Il Presidente della Repubblica ha risposto amabilmente (con immediatezza e tempestività per le quali lo abbiamo ringraziato), confermando la sua preoccupazione sull'abnormità del ricorso al voto di fiducia, ma ha citato le motivazioni che portano il Governo a ricorrere al voto di fiducia, individuando due direttrici di marcia: lo scontro politico e la mancata riforma delle leggi sulla formazione del bilancio.

Ebbene, signori del Governo, colleghi dalla maggioranza, Presidente del Consiglio, su questo disegno di legge non vi è stato alcuno scontro politico, che invece si è svolto tutto all'interno della sua maggioranza: noi non c'entriamo. (*Applausi dai Gruppi FI e DCA-PRI-MPA*).

Questo disegno di legge non sconta la mancata riforma delle leggi di formazione del bilancio, per il semplice motivo che è approdato in Commissione regolarmente e abbiamo provato a votarlo, ma ci è stato impe-

dito, benché non avessimo presentato molte proposte di riforma, ma poche e di qualità.

E infatti oggi il ministro Chiti, con l'onestà intellettuale e politica che gli riconosciamo, ha indicato le vere cause che hanno portato il Governo a porre la questione di fiducia, quando ha affermato che il Governo riconosce a questo testo, così come è formulato, una rilevanza notevole, un carattere strategico dal punto di vista politico. È per questo che è stato dato alla maggioranza l'*input*: o si vota il testo così com'è, oppure il Governo cade e si va tutti a casa. In pratica, il Governo pone la questione di fiducia sulla propria sopravvivenza. Ma questo è un motivo diverso, rispetto alle indicazioni del Presidente della Repubblica.

In tale contraddizione sta la lamentela che formuliamo con il nostro atteggiamento e la nostra modalità di espressione del voto, che ora illustrerò. Non riconoscendo la legittimità costituzionale del ricorso al voto di fiducia da parte vostra, signor Presidente del Consiglio e signor Presidente del Senato, abbiamo deciso di non partecipare alla chiama. Ci siamo fatti carico di partecipare alle votazioni sulle questioni di fiducia di ieri e a quella di questa mattina perché, pur contestando politicamente nel merito la finanziaria, abbiamo riconosciuto il rispetto delle regole. Questa volta, invece, le regole vengono calpestate e noi non vogliamo sporcarci le mani. (*Applausi dai Gruppi FI, DCA-PRI-MPA e del senatore Valentino*).

Non passeremo pertanto sotto il banco della Presidenza, perché – ripeto – riteniamo di non essere costituzionalmente vincolati e pensiamo che costituzionalmente qualcuno sta sbagliando, ma non siamo noi. È il suo Governo, signor Presidente del Consiglio, che ponendo la questione di fiducia in questo modo, con questa prepotenza, ha espropriato il Senato delle sue funzioni, creando un precedente pericolosissimo per il futuro. (*Applausi dai Gruppi FI e DCA-PRI-MPA*).

Concludo con una battuta. Apprendo che lei, signor Presidente del Consiglio, ha diramato una circolare, nella quale invita i componenti del suo Governo, Ministri e Sottosegretari, ad accettare doni per un valore entro i 300 euro e, nel caso che questi fossero di valore superiore, a devolvere la differenza in beneficenza oppure a metterli a disposizione della cosa pubblica. È un gesto esemplare, di per sé apprezzabile, ma noi non lo apprezziamo perché riteniamo che si tratti di estrema demagogia. Se lei sta molto attento alla sobrietà, riduca il numero dei suoi Ministri e Sottosegretari: dia questo segnale al Paese, farebbe una cosa migliore. (*Applausi dai Gruppi FI e DCA-PRI-MPA. Congratulazioni*).

TREU (*PD-Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREU (*PD-Ulivo*). Signor Presidente, non indicherò tutti i motivi che ci portano a confermare la fiducia al Governo su questo provvedimento,

perché molti di questi argomenti sono stati ampiamente illustrati nel dibattito.

Mi concentrerò su qualche argomento di merito, perché devo dire che in molti interventi, soprattutto negli ultimi, se ne è parlato poco. Si sono affrontate anche questioni importanti, di carattere costituzionale (su queste, peraltro, ha risposto bene il ministro Chiti, quindi non sarò io ad insistere), oppure si è parlato di fatti non esistenti, immaginari, attribuendo a questo provvedimento caratteristiche che non ha.

Si è detto, ad esempio, che questo è un provvedimento che peggiora la situazione dei lavoratori, quando in realtà sappiamo che le disposizioni in esso contenute apportano benefici – lo ha detto il ministro Damiano – ed è quindi un provvedimento acquisitivo per milioni di lavoratori, a cominciare dai pensionati a basso reddito, oltre alle centinaia di migliaia che sono beneficiati dall'abolizione dell'ingiusto scalone.

Si è detto che queste misure non hanno carattere strutturale, quando in realtà sono tutti provvedimenti di durata e non hanno quel carattere *spot* che invece era abbastanza frequente sotto il precedente Governo.

Presidenza del presidente MARINI (ore 19,27)

(Segue TREU). Si è detto che le norme che ci apprestiamo a varare beneficiano solo l'industria, quando in realtà tutti i benefici, gli incentivi alle imprese per sostenere e rilanciare la competitività, in questo testo come nella legge finanziaria che abbiamo appena votato, riguardano l'insieme del panorama economico italiano. E così via.

Quindi, insisto sul fatto che questo provvedimento merita fiducia per ragioni che attengono al merito, per ragioni generali, anche se qui è stato ingiustamente ripetuto il contrario. Voglio ricordare che si tratta di un provvedimento che ha una solida legittimazione politica perché rispetta le promesse fatte in sede di programma dal nostro Governo e quindi dà giustizia alla nostra onestà nei confronti dei cittadini; ha un solido fondamento sociale e mi dispiace che alcuni senatori dell'opposizione, tra cui anche il senatore Viespoli, abbiano sminuito il valore di questo accordo sociale quando è stato, tra l'altro, unitariamente firmato da tutti i sindacati, compreso un sindacato vicino a quella parte politica, mentre in passato si era cercato di rompere l'unità sindacale.

Ancora, questo provvedimento ha un carattere di grande completezza. Molti colleghi sanno che nella storia dei nostri patti sociali non c'è una simile ampiezza di contenuti, tale da comprendere tutti i principali aspetti sia del mercato del lavoro che della previdenza, con provvedimenti che hanno già dato risultati positivi. L'ultimo anno presenta un saldo occupazionale attivo di oltre 400.000 occupati, con particolare riferimento ai

gruppi deboli, giovani, donne o anche anziani ai quali cresce il tasso di occupazione e su cui questo provvedimento punta con incentivi.

È un provvedimento che non sfigura, anzi è in linea con le indicazioni europee in tema di flessibilità nella sicurezza, insomma un *welfare* attivo. Non solo, ma guardando in avanti, come è giusto fare dopo il voto di questa fiducia, si può parlare di un mercato del lavoro caratterizzato da una regolamentazione largamente sistemata, destinata a durare nel tempo sui punti principali, a cominciare dall'incentivazione al lavoro stabile, a tempo indeterminato, la forma di lavoro normale.

È noto che la precarietà è eccessiva, ma i provvedimenti al nostro esame, sia di incentivo – la riduzione del costo del lavoro a chi stabilizza – sia di contrasto agli abusi, contrasteranno effettivamente la precarietà più di tanti altri slogan propagandistici.

Ancora, un punto fondamentale che abbiamo sottolineato, ma che si vuole ripetere, riguarda l'istituzione di una rete di sicurezza, l'unico modo a livello europeo per rendere la flessibilità sostenibile. Altro che provvedimenti isolati! È un provvedimento strutturale, destinato a cambiare la faccia del nostro mercato del lavoro.

Ancora, in materia di pensioni, credo che con la ragionevole modifica dell'età pensionabile, in linea con le indicazioni europee, abbiamo stabilizzato anche questa delicatissima materia. Certo, interventi di manutenzione e sostegno alle pensioni basse o di miglioramento ulteriore si dovranno fare, ma già si prevedono molti provvedimenti a favore delle pensioni dei giovani. Soprattutto non vi sarà più nei prossimi anni la necessità di intervenire ancora su questo punto delicatissimo del nostro *welfare*.

Insomma, un insieme di provvedimenti ed interventi puntuali e insieme organici su cui non voglio ulteriormente insistere, ma che vanno valutati e che tutti nella maggioranza hanno apprezzato nel loro complesso, anche la parte che ha dato delle indicazioni di disagio e di perplessità su alcuni punti specifici.

Quindi, la fiducia per procedere rapidamente ad attuare le molte parti che sono solo avviate in questo provvedimento, per rilanciare l'azione del Governo e non certo per ritenerla conclusa, come qualcuno ha voluto sostenere.

E ancora, per intraprendere ulteriori iniziative di riforma, che anche qui sono state ricordate a cominciare dalla questione salariale, che però non è questione finora dimenticata, se è vero che nella legge finanziaria approvata c'è un impegno consistente nel dedicare risorse del prossimo anno a questo tema, con un intervento dello Stato in sede fiscale, che però deve unirsi all'intervento delle parti sociali e all'impegno degli imprenditori a rinnovare i contratti collettivi. Lo stesso presidente Prodi ha personalmente manifestato un impegno in questa direzione.

Quindi, in conclusione, chiudiamo questo anno con una fiducia che votiamo convintamente, rispetto ad un provvedimento che potrà costituire la base per un'azione riformatrice ancora più estesa che riguarderà l'intero mondo del lavoro (*Applausi dal Gruppo PD-Ulivo*).

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, noto che ormai – come è giusto – l'interesse è rivolto al Santo Natale, ma io, rispetto al mio Gruppo parlamentare, non parteciperò alla prima delle chiami sul voto di fiducia. In questo senso, considerata la particolare situazione, ho sollecitato un comportamento analogo anche da parte di tanti altri colleghi.

L'ho fatto per telefono: lo dichiaro in quest'Aula perché non vorrei essere stato intercettato e poi ritrovarmi imputato di corruzione per aver convinto i senatori a votare secondo un determinato modello. Addirittura, colpa delle colpe, ho cercato di parlare anche con Silvio Berlusconi affinché, visti i suoi collegamenti (ormai noti per la stampa) con i senatori, potesse farsi carico di questo mio trasporto richiedendo il non voto. Non ho avuto, però, questa possibilità perché sarà stato sicuramente impegnato: dopo «aver fatto la frittata» con Veltroni, oggi deve rigirarla perché rinfilare le uova nel guscio forse è un po' più difficile; oppure può darsi che sia stato impegnato in qualche comunicazione telefonica con Saccà oppure ancora, più probabilmente, che sia legittimamente risentito del fatto che in quest'Aula del Parlamento nessuno, né di maggioranza né di opposizione, ha sollevato neanche un dito per sottolineare quello che ha fatto ieri il servizio radiotelevisivo, trasmettendo illegalmente una registrazione che anche rispetto all'ultima sentenza della Corte costituzionale avrebbe dovuto richiedere il pronunciamento della Camera di appartenenza.

Qualcuno osserverà – signor Presidente, prego anche lei di prestare un po' di attenzione – che stiamo parlando della Camera dei deputati: è vero, ma visto il contenuto di quella intercettazione, più che alla procura forse interesserebbe sapere a me (più che come senatore, come vice presidente del Senato) se effettivamente in quest'Aula c'è chi ha votato perché l'amante deve fare la valletta in qualche trasmissione televisiva; mi piacerebbe sapere veramente se c'è un senatore che ha votato dietro la minaccia dell'arresto della moglie, come purtroppo mi trovo a leggere sul giornale. Tuttavia, nessuno in questo Senato, tanto meno lei, signor Presidente, viene a chiedere la verità rispetto a fatti che, se fossero verificati, sarebbero gravissimi.

Quindi, a questo punto, signor Presidente, non mi resta che chiedere la non partecipazione al voto; la chiedo rispetto a tutti coloro che negli ultimi giorni sono intervenuti nel dibattito sulla finanziaria dichiarando che avrebbero votato quest'ultima fiducia solo per senso di responsabilità a fronte del rischio di un esercizio provvisorio. Questa sera, se costoro non dovessero votare, non cadrebbe alcun Governo perché la fiducia resterebbe, ma verrebbe meno solo il numero legale e, visto che le feste sono in prossimità, credo che il numero legale verrebbe ritrovato solo nel mese di gennaio: il presidente Prodi e tutti i suoi Ministri potrebbero

restare sulla poltrona, ma il 2 gennaio 2008 entrerebbe in vigore la cosiddetta riforma Dini.

A quelli che dicono che la manovra ha peggiorato i conti pubblici voglio sottolineare che, se non partecipassero al voto questa sera, risparmierebbero per conto dei cittadini 7,5 miliardi di euro, pari a circa 15.000 miliardi di lire! (*Commenti dai banchi della maggioranza*). Si tratta di 15 miliardi di vecchie lire che andate a mettere su ciascuno dei cittadini! Mi rivolgo anche ai senatori a vita.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Calderoli, ma ormai è andato molto oltre. Pertanto, la invito a concludere.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, in questi giorni ha continuato a togliermi la parola. Forse ce l'ha con me?

PRESIDENTE. Posso avere qualcosa contro un Vice presidente del Senato? Evidentemente non è possibile.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, concludo in un minuto. Rivolgo un appello ai senatori a vita. Volete votare sette miliardi e mezzo di euro alle spalle dei nostri figli? Votate pure! Volete il commissariamento per dare una risposta ai cari colleghi della sinistra, che ridono perché hanno ottenuto la fiducia? Votate la fiducia, ma fatevi un esame di coscienza.

Si può rispondere con un sì a un voto di fiducia trovando l'alibi dietro un provvedimento che non stanziava un euro per i morti bruciati sul lavoro? Votate pure questo provvedimento! I lavoratori morti si rivolteranno nella fossa, ma i lavoratori vivi nella fossa metteranno voi. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione nominale con appello del disegno di legge n. 1903, composto del solo articolo 1, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Hanno chiesto e ho concesso di far votare per primi i senatori Caforio, Cossiga, Cusumano, Fisichella e Garraffa.

BIANCO (*PD-Ulivo*). Signor Presidente, ma sono troppe eccezioni!

PRESIDENTE. Senatore Bianco, tale procedura non costituisce una novità assoluta.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Baccini).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Baccini.

LADU, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Adduce, Adragna, Albonetti, Alfonzi, Allocca, Amati, Andreotti, Angius

Baio Dossi, Banti, Barbato, Barbieri, Barbolini, Bassoli, Battaglia Giovanni, Bellini, Benvenuto, Bianco, Binetti, Bobba, Boccia Antonio, Boccia Maria Luisa, Bodini, Bonadonna, Bordon, Bosone, Brisca Menapace, Bruno, Brutti Massimo, Brutti Paolo, Bulgarelli

Cabras, Caforio, Calvi, Capelli, Caprili, Carloni, Casson, Colombo Emilio, Colombo Furio, Confalonieri, Cossiga, Cossutta, Cusumano

D'Ambrosio, D'Amico, Danieli, Del Roio, De Petris, De Simone, Di Lello Finuoli, Dini, Di Siena, Donati

Emprin Gilardini, Enriques

Fazio, Ferrante, Filippi, Finocchiaro, Fisichella, Follini, Fontana, Formisano, Franco Vittoria, Fuda

Gaggio Giuliani, Gagliardi, Galardi, Garraffa, Gasbarri, Giambrone, Giannini, Giaretta, Grassi

Iovene

Ladu, Larizza, Latorre, Legnini, Levi-Montalcini, Liotta, Livi Bacci, Lusi

Maccanico, Magistrelli, Magnolfi, Manzella, Manzione, Marcora, Marino, Martone, Massa, Mastella, Mazzarello, Mele, Mercatali, Micheloni, Molinari, Mongiello, Montalbano, Montino, Morando, Morgando

Nardini, Negri, Nieddu

Palermi, Palermo, Pallaro, Palumbo, Papania, Pasetto, Pecoraro Scanio, Pegorer, Pellegatta, Perrin, Peterlini, Piglionica, Pignedoli, Pinzger, Pisa, Polito, Pollastri, Procacci

Rame, Randazzo, Ranieri, Ria, Ripamonti, Roilo, Ronchi, Rossa, Rossi Fernando, Rossi Paolo, Rubinato, Russo Spena

Salvi, Scalera, Scalfaro, Scarpetti, Serafini, Silvestri, Sinisi, Sodano, Soliani

Tecce, Thaler Ausserhofer, Tibaldi, Tonini, Treu, Turano, Turco

Valpiana, Vano, Villecco Calipari, Villone, Vitali

Zanda, Zanone, Zavoli, Zuccherini.

Risponde no il senatore:

Turigliatto.

Si astiene il senatore:

Calderoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello del disegno di legge, composto del solo articolo 1, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	165
Senatori votanti	164
Maggioranza	83
Favorevoli	162
Contrari	1
Astenuti	1

Il Senato approva. *(Applausi).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo unico del disegno di legge.

BOCCIA Antonio *(PD-Ulivo)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio *(PD-Ulivo)*. Signor Presidente, non intervengo per pignoleria, ma per segnalarle una questione seria. Lo faccio soltanto perché resti agli atti dei nostri lavori, altrimenti non risulterebbe.

Durante una votazione è accaduto un piccolo incidente del quale parlo, appunto, perché rimanga a verbale. È passato sotto il banco della Presidenza il collega Curto, ha votato e ha detto «no»; è andato avanti

e i suoi amici hanno sollevato obiezioni perché effettivamente vi era un errore nella sua dichiarazione. Con molta intelligenza, il senatore segretario dell'Assemblea, il collega Ladu, ha capito che si trattava di un mero errore e ha trovato il modo per far esprimere al collega Curto la sua vera intenzione. Quindi, lo ha richiamato e giustamente il collega Curto non ha più risposto all'appello.

Sono cose che possono accadere, Presidente, ma siccome siamo abituati al fatto che quando ciò accade da una parte siamo molto comprensivi, mentre quando accade dall'altra nasce una cagnara, è bene che risulti dal resoconto stenografico di modo che, se dovesse accadere in futuro, conti la vera volontà di chi passa e non un eventuale errore materiale.

PRESIDENTE. Il senatore segretario non aveva udito bene.

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, credo che il collega Boccia, soprattutto sotto le feste di Natale, abbia perso un'occasione per tacere, perché così come il senatore Curto avrebbe espresso un voto pur non volendo, abbiamo assistito a senatori a vita che hanno espresso il voto senza passare sotto il banco della Presidenza. Quindi, irregolarità per irregolarità, lasciamo perdere abbiamo bilanciato, abbiamo avuto anche un Ministro ha votato addirittura al di là delle porte. Pertanto, lasciamo perdere il povero senatore Curto che evidentemente era scarsamente in collegamento con il proprio Gruppo.

Auguro a lei, Presidente, nonostante le ostilità, buon Natale, buone feste e un peggiore anno nuovo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Calderoli. Mi auguro che la collaborazione continui con molto impegno da parte sua, specie nel ruolo di Vice Presidente.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Essendo esauriti tutti gli argomenti previsti dal calendario per la corrente settimana, la seduta di domani non avrà più luogo.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 15 gennaio 2008**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 15 gennaio 2008, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Interventi per il settore sanitario e universitario (1334).
2. Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto (1484).

Carissimi auguri ai superstiti.
La seduta è tolta (*ore 20,30*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817-B)ARTICOLO 3, ALLEGATO 1 E PROSPETTO DI COPERTURA
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 204 è sostituito dal seguente:

«204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi.»;

b) il comma 206 è sostituito dal seguente:

«206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore

10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato.»;

c) al comma 207, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;

d) al comma 208, le parole: «nell'atto di indirizzo di cui» sono soppresse.

2. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008.

4. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».

5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto

delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6.

8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.

9. Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500.000 euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dal comma 10.

10. Al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo le parole: «parti sociali» sono aggiunte le seguenti: «e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni finanziari 2006 e 2007».

11. Per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei contributi di cui al comma 9 il Ministero della solidarietà sociale può stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri;

b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;

d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

13. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

14. Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate

competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

15. Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

16. Le disposizioni dei commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 12, lettera *b*), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

22. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23.

23. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

24. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

26. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'articolo 13, comma 1-bis, della citata legge n.285 del 2000.

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle am-

ministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.

34. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.

35. Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».

36. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole: «settimo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio successivo».

37. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 38, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

38. Per le finalità di cui al comma 37, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 37, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 37, si dovrà procedere alla eliminazione.

39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accessi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

41. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 40 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.

42. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 41 comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

43. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi

ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.

45. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.

46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento del limite di cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44.

50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

51. Il primo, il secondo e il terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 44 e 45.

52. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51.

53. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 44 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito *web* i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

55. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può

avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera *b*), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

56. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

58. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal citato decreto legislativo n.165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

60. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto

disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo».

61. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 1° ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

62. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione dei commi dal 43 al 66 con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 62 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.

64. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.

65. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di

finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».

66. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»;

b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2008».

67. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo adottato, sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 68. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in un allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministra-

tive nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura dei bilanci per missioni e per programmi.

69. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 68 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 68. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica, con il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 67, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.

70. La Corte dei conti, nell'elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 68, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

71. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui ai commi da 33 a 38 e da 634 a 642 dell'articolo 2 della presente legge, il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a verificare l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 68, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

72. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pub-

blici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».

73. Ai fini dell'attuazione del comma 4-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 72, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi *standard* per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della Tabella C allegata alla presente legge. All'articolo 10-*bis*, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

74. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale».

75. La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 emessa dal tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno medesimo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto Fondo, la medesima somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

76. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

78. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (*Utilizzo di contratti di lavoro flessibile*). – 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche ammini-

strazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o ces-

sati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

80. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.

81. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.

83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni,

vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al comma 134.

85. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

86. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

87. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

88. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia».

89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla ripartizione

del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio.

92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

93. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva sta-

bilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

95. Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b).

97. Per le finalità di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

98. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del

2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89.

99. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.

100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

102. Per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

103. Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

104. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 102 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

105. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».

106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo deter-

minato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

107. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

108. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive 100 unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

109. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 107 e 108 nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

110. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 107 a 109, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.

111. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi da 247 a 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di 2 milioni di euro è versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui co-

mando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-*quater*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-*bis* del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge n. 296 del 2006 selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo «Ambiente» e del Progetto operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

114. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di amministrazioni pubbliche, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione proponente, per l'espletamento di compiti che richiedono particolare competenza tecnica e che non possono essere svolti dal personale inviato all'estero ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, e di altre specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli affari esteri.

115. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente

legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera *a*) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».

116. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:

a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;

b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;

c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

117. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 116 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2006.

118. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 116, lettera *a*).

119. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.

120. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

121. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».

122. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Le rivendite assegnate» sono inserite le seguenti: «sono ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso e».

123. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

124. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

125. Gli accordi di cui al comma 124 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.

126. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

127. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

128. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a coprire, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 124. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

129. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

130. La banca dati di cui al comma 129 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

131. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.

132. In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.

133. Per le finalità indicate al comma 131, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

135. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133, al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

136. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.

137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità

interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428.

141. Le somme indicate ai commi 131, 132, 133, 134, 135 e 140, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

142. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e

delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

145. Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

147. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n.124.

148. Per fare fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

149. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla presente legge.

150. Agli oneri derivanti dai commi 148 e 149 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

151. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per l'anno 2010.

152. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

153. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

154. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

155. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 154, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

156. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

157. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 487.309.000 euro per l'anno 2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

158. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

159. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 550, limitatamente a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato dalla tabella D allegata alla presente legge.

160. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

161. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscriverne nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

162. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

163. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

164. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

ALLEGATO 1 (*)
(Articolo 3, comma 156)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI DI SPESA
(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

AMMINISTRAZIONE Missione Programma	Esigenze anni pregressi	2008 (compresi anni pregressi)	2009	2010	Anno terminale
(importi in migliaia di euro)					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia . . .		45.000	30.000	30.000	
<i>Garanzia dei diritti dei cittadini</i>		30.000	15.000	15.000	
1. Legge 24 marzo 2001, n. 89 – Fondo per l'equa riparazione dei danni subiti per vio- lazione del termine di durata ragionevole del processo (17.2.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2829)	15.000	30.000	15.000	15.000	P
Politiche previdenziali		15.000	15.000	15.000	
<i>Previdenza obbligatoria e complementare, sicu- rezza sociale – trasferimenti agli enti ed or- ganismi interessati</i>		15.000	15.000	15.000	
2. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 486 – INPS, INPDAP, INAIL. Ricongiunzione posizioni pregresse perso- nale enti disciolti (18.1.2 – Interventi – cap. 1687)	–	15.000	15.000	15.000	2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE . . .					
Politiche previdenziali		423.077	–	–	
<i>Previdenza obbligatoria e complementare, sicu- rezza sociale – trasferimenti agli enti ed or- ganismi interessati</i>		423.077	–	–	
1. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 43, comma 1 – Oneri derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2 – Interventi – cap. 4345)	3.167	3.167	–	–	2008

(*) Il presente allegato non è stato modificato dalla Commissione.
P=onere permanente

Segue: ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE Missione Programma	Esigenze anni pregressi	2008 (compresi anni pregressi)	2009	2010	Anno terminale
<i>(importi in migliaia di euro)</i>					
2. Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, articolo 1 – Oneri per pensionamenti anticipati (1.1.2 – Interventi – cap. 4354)	783	783	–	–	2008
3. Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, articolo 23-bis – Rivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia ed altri oneri pensionistici (1.1.2 – Interventi – cap. 4356)	2.536	2.536	–	–	2008
4. Legge 16 luglio 1997, n. 230, articolo 3 – Somma da trasferire al Fondo spedizionieri doganali (1.1.2 – Interventi – cap. 4357)	1.414	1.414	–	–	2008
5. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 43, comma 1 – Quota parte delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2 – Interventi – cap. 4361)	34.576	34.576	–	–	2008
6. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 3, comma 5 – Sgravi contributivi (1.1.2 – Interventi – cap. 4363)	137.292	137.292	–	–	2008
7. Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 37 – Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri (1.1.2 – Interventi – cap. 4364)	239.845	239.845	–	–	2008
8. Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º giugno 1991, n. 166, articolo 4 – Altri interventi in materia previdenziale (1.1.2 – Interventi – cap. 4367)	3.464	3.464	–	–	2008
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		25.000	–	–	
Giustizia		25.000	–	–	
Giustizia civile e penale		25.000	–	–	
1. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico in materia di spese di giustizia (1.2.1 – Funzionamento – cap. 1424)	25.000	25.000	–	–	2008

Segue: ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE Missione Programma	Esigenze anni pregressi	2008 (compresi anni pregressi)	2009	2010	Anno terminale
<i>(importi in migliaia di euro)</i>					
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		153.719	169.744	169.744	
L'Italia in Europa e nel mondo		153.719	169.744	169.744	
<i>Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide glo- bali</i>		153.719	169.744	169.744	
1. Legge 17 agosto 1957, n. 848, articolo 2 – Contributo alle spese ONU (1.4.2 – Inter- venti – cap. 3393/03)	–	153.719	169.744	169.744	P
MINISTERO DELL'INTERNO		1.281	256	256	
Relazioni finanziarie con le autonomie territo- riali		1.281	256	256	
<i>Trasferimenti a carattere generale ad enti locali</i>		1.281	256	256	
1. Legge 1° agosto 2003, n. 206, articolo 2 – Ristoro minori entrate ICI: disposizioni per il riconoscimento della funzione so- ciale svolta dagli oratori (2.3.2 – Interventi – cap. 1316)	1.025	1.281	256	256	P
TOTALE		648.077	200.000	200.000	

PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 3, comma 161)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2008	2009	2010
--	------	------	------

(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove o maggiori spese correnti

Articolato:	13.384	10.236	11.113
Razionalizzazione P.A.	5.657	3.675	3.942
Eccedenze di spesa	623	200	200
Altri interventi	7.074	6.323	6.933
Effetti indotti	28	38	38
Tabella «A»	532	511	748
Tabella «C»	168	38	366
Minori entrate nette	2.327	5.449	3.916
	<hr/>		
Totale oneri da coprire . . .	16.411	16.234	16.143

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate

Articolato:	2.420	3.880	5.317
Riduzione spese correnti			
Articolato:	4.676	4.620	4.634
Razionalizzazione P.A.	716	914	1.116
Previdenza	549	549	519
Altri interventi	2.889	2.886	2.704
Effetti indotti (effetto netto)	521	271	295
	<hr/>		
Totale mezzi di copertura . . .	7.097	8.500	9.951

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2008	2009	2010
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
Utilizzo miglioramento risparmio pubblico	9.314	7.734	6.192
TOTALE COPERTURA . . .	16.411	16.234	16.143
A - Miglioramento risparmio pubblico a LV . . .	12.880	9.307	26.556
Margine	3.566	1.573	20.365
Risparmio pubblico Assestamento emendato 2007	21.277		
Risparmio pubblico a LV 2008	34.156		
Risparmio pubblico a LV 2009	30.584		
Risparmio pubblico a LV 2010	47.833		

(*) Il prospetto di copertura è riprodotto nel testo originario, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione.

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)

	ASSESTATO 2007 + DECRETO-LEGGE N. 81 DEL 2007		INIZIALI 2008		2009	2010
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE	30.510	30.510	33.010	33.010	33.010	33.010
Rimborsi IVA	22.400	22.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Anticipo concessionari	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
Tit. III - Fondo Amm.ti titoli di Stato	3.500	3.500	0	0	0	0
SPESA CORRENTE	31.120	31.120	36.360	36.374	36.360	36.160
Rimborsi IVA (compresi i pregressi)	22.400	22.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Spese di giustizia	0	0	0	14	0	0
Debiti pregressi Poligrafico dello Stato	0	0	200	200	200	0
Anticipo concessionari	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
FSN-saldo IRAP	670	670	0	0	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Entrate erariali Sicilia e Sardegna	290	290	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE	8.700	11.886	3.700	3.700	3.700	0
Disavanzi USL	0	3.186	0	0	0	0
Fondo globale	3.000	3.000	0	0	0	0
Rimborso IVA Autovetture	5.700	5.700	3.700	3.700	3.700	0
TOTALE SPESA	39.820	43.006	40.060	40.074	40.060	36.160
Tab. C - FSN - Irap 2003	-	-	830	830	-	-
Eccedenza di spesa:						
Spese di giustizia (UNEP)	-	-	25	25	-	-
TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA	39.820	43.006	40.915	40.929	40.060	36.160

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2008 - Competenza
(al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

(in milioni di euro)

	Assestato 2007 integrato				2008							Bilancio Integrato 2008			
	Ass. Emendato	L.V.			Legge finanziaria										
		DL 81/2007	DL 159/2007	DLB 2008*	DL 159/2007	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Tab. F		Totale		
ENTRATE															
Tributarie	418.050	420	0	427.376	26	-821							-921	426.480	
Extratributarie	25.671	-1	0	28.604	17	1.015								1.015	29.636
Alten. e arm.m.to, ecc.	2.139	0	0	2.254	0	0								0	2.254
ENTRATE FINALI	445.860	419	0	458.234	42	94							94	458.370	
SPESE															
Spese correnti (netto interessi)	340.205	2.759	4.478	343.225	31	8.795	532	168						9.495	352.750
Interessi	75.415	7	0	78.811	0	-87								-87	78.524
Spese Conto Capitale	41.051	1.628	2.744	45.049	-5	9.729	20	91	5.090					15.380	60.435
SPESE FINALI	456.671	4.394	7.221	466.885	26	18.437	552	259	5.090					24.796	491.709
Rimborso prestiti	191.194	0	0	198.212	0	0								0	198.212
Risparmio pubblico	28.101	2.347	4.478	34.144	12	-8.514	-532	-165	0					-9.314	-24.842
Saldo netto da finanziare	-10.811	3.975	-7.221	-6.551	17	-18.343	-552	-259	-5.090					-24.705	-31.338
Ricorso al mercato	211.315	3.975	7.221	215.913	-17	16.368	552	1.089	5.090					26.560	239.458

* comprensivo della riduzione della dotazione degli organi costituzionali per 23,9 milioni di euro

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN ESAME A
SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA
SULL'ARTICOLO 3

3.1

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 9 e 11.

3.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 11.

3.3

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

*Al comma 35, capoverso, sostituire le parole: «40 per cento» con le
seguenti: «50 per cento».*

3.4

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 46, sopprimere le parole: «il doppio di».

3.5

POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Al comma 46 sostituire le parole: «il doppio di quello del primo Pre-
sidente della Corte di Cassazione» con le seguenti: «quello del primo Pre-
sidente della Corte di Cassazione aumentato del 20 per cento».*

3.6

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 46 sostituire le parole: «il doppio di quello del primo Presidente della Corte di Cassazione» con le seguenti: «quello del primo Presidente della Corte di Cassazione aumentato del 10 per cento».

3.7

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 46, sostituire le parole: «primo presidente» con le seguenti: «presidente di sezione».

3.8

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 52, aggiungere, infine, le seguenti parole: «in ogni caso dall'applicazione dei precedenti commi non potranno derivare maggiori oneri per lo Stato o per le pubbliche amministrazioni».

3.9

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 63, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 maggio»

3.10

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 67 a 74.

3.11

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 68, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*. L'elenco delle norme di spesa da abrogare con l'indicazione dei relativi risparmi».

3.12

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 69 con il seguente:

«Il comitato-tecnico scientifico per il controllo strategico è soppresso».

3.13

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 70, sostituire le parole: «missioni e programmi» con la seguente: «funzioni».

3.14

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 74, capoverso 1 sopprimere il secondo periodo.

3.15

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 74, capoverso 1 sopprimere il terzo periodo.

3.16

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 75 sostituire le parole da: «è iscritta» fino alla fine del comma con le seguenti: «è destinata al Fondo di cui all'articolo 1 comma

343 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzato all'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie».

3.17

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 75 sostituire le parole da: «è iscritta» fino alla fine del comma con le seguenti: «è destinata alla riduzione della pressione fiscale di cui al comma 4 dell'articolo 1.»

3.18

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 75, sostituire le parole da: «è iscritta» sino a: «nell'anno 2008» con le seguenti: «è destinata a realizzare gli obiettivi dell'indebitamento netto nelle pubbliche amministrazioni.»

3.19

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 79, capoverso: «Art. 36», punto 7, sopprimere le parole: «ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

3.20

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 79, capoverso: «Art. 36» sopprimere il comma 8.

3.21

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 88, sopprimere le parole da: «e, dopo il primo periodo» fino alla fine del comma.

3.22

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 91.

3.23

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 94, sopprimere le parole da: «Fatte comunque salve» fino a: «della presente legge».

3.24

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 94, lettera b), sopprimere le parole da: «nonché il personale» fino alla fine della lettera.

3.25

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 95.

3.26

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 97, sostituire le parole: «a decorrere dall'» con le seguenti: «per l'».

3.27

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 111.

3.28

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 113.

3.29

POLLEDRI, FRANCO Paolo

*Al comma 113, sostituire la parola: «selezionato» con le seguenti:
«previo espletamento di procedure concorsuali bandite».*

3.30

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 114.

3.31

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

*Al comma 131, sopprimere le parole da: «, di cui 564 milioni di
euro» fino a: «legge 29 novembre 2007, n. 222.».*

3.32

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 136.

3.33

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 138.

3.34

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 138, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 2008, ai fini dello stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego si deve tener conto che il costo orario netto del lavoro nel settore pubblico non può eccedere quello del settore privato.»

3.35

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 147.

3.36

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 149.

Conseguentemente, al comma 150, sostituire le parole: «dai commi 148 e 149» con le seguenti: «dal comma 148».

3.Tab.A.1

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

All'articolo 150, apportare le seguenti modifiche:

Alla Tabella A, alla voce: Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 5.000;
2009: + 5.000;
2010: + 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Missione Comunicazioni - Sostegno all'editoria - Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2.2 - Interventi - cap. 1575), apportare le seguenti variazioni:

2008: - 5.000;
2009: - 5.000;
2010: - 5.000.

3.Tab.A.2

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2008: + 3.000;

2009: + 3.000;

2010: + 3.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 3.000;

2009: - 3.000;

2010: - 3.000.

3.Tab.A.3

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI,
FERRARA, AUGELLO, SAIA

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Missione Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia - Sostegno alla famiglia - Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:

2008: + 10.000;

2009: + 10.000;

2010: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008:-10.000;

2009:-10.000;

2010:-10.000.

3.37

EUFEMI

Al comma 164 sopprimere le parole da: «ad eccezione» fino alla fine del periodo.

G3.100 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premessi che:

fin dalla istituzione della Corte dei conti (legge n. 800 del 1862), il suo presidente è stato sempre inteso quale organo di governo dell'Istituto e tale configurazione è stata più volte ribadita dalle norme legislative e regolamentari succedutesi nel tempo (vds., da ultimo, articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993; articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 4, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 22 del 2001 in attuazione della delega concessa dall'articolo 4 della legge n. 20 del 1994);

l'articolo 3, commi 62 e 63, del disegno di legge 1817- B, concernente il processo di riforma organizzativa e funzionale della Corte dei conti, contiene una modificazione apportata dalla Camera dei deputati (per iniziativa del Governo, con emendamento su cui è stata apposta la fiducia) al testo già approvato dal Senato (articolo 144, comma 19, del disegno di legge 1817), che potrebbe apparire non del tutto conforme al citato principio ordinamentale, valido anche per il Consiglio di Stato e l'Avvocatura generale dello Stato;

nonostante la certezza, su un piano ordinamentale generale, della qualità di organo a rilevanza esterna in capo al presidente della Corte dei conti, si rende opportuno - anche per assicurare al citato processo di riforma un adeguato supporto sul piano della *governance* istituzionale, che ne garantisca tempestività, efficienza ed efficacia - confermare il ruolo principale della figura presidenziale, organo di governo dell'Istituto, con i compiti e le correlate prerogative previsti dalla normativa vigente, ferme restando le specifiche attribuzioni degli organi collegiali (Sezioni riunite e Consiglio di presidenza) pur previsti nell'organizzazione della Corte dei conti (articolo 3, comma 1, del regio decreto n. 1214 del 1934 per il massimo consesso deliberante e articolo 10 della legge n. 117 del 1988 per l'organo di autogoverno dei magistrati);

impegna il Governo:

ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 62 e 63, nel presupposto che il presidente della Corte dei conti è l'organo di governo dell'Istituto.

G3.101

LA COMMISSIONE

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

fin dalla istituzione della Corte dei conti (legge n. 800 del 1862) il suo presidente è stato sempre pacificamente inteso quale organo di governo dell'Istituto e tale configurazione è stata più volte ribadita dalle norme legislative e regolamentari succedutesi nel tempo (vds., da ultimo, articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993; articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 4, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 22 del 2001 in attuazione della delega concessa dall'articolo 4 della legge n. 20 del 1994);

l'articolo 3, commi 61 e 62, del disegno di legge 1817-B, concernente il processo di autoriforma organizzativa e funzionali e della Corte dei conti, contiene una modificazione apportata dalla Camera dei deputati (o meglio dal Governo in sede di emendamento su cui è stata apposta la fiducia) al testo già approvato dal Senato della Repubblica (articolo 144, comma 19, del disegno di legge 1817) che potrebbe apparire non perfettamente in linea con il citato principio ordinamentale, valido anche per il Consiglio di Stato e l'Avvocatura generale dello Stato;

si rende necessario - anche per assicurare al citato processo di autoriforma un adeguato supporto sul piano della governance istituzionale, che ne garantisca tempestività, efficienza ed efficacia - confermare esplicitamente il ruolo principale della figura presidenziale, organo di governo dell'Istituto, con i compiti e le correlate prerogative previsti dalla vigente normativa, ferme restando le specifiche attribuzioni degli organi collegiali (Sezioni riunite e Consiglio di presidenza) pur previsti nell'organizzazione della Corte dei conti (articolo 3, comma 1, del regio decreto n. 1214 del 1931 per il massimo consesso deliberante e articolo 10 della legge n. 117 del 1988 per l'organo di utogoverno dei magistrati);

ritiene che in tal senso debba essere correttamente interpretato il disposto normativo di cui al citato articolo 3, commi 61 e 62, e,

impegna il Governo:

ad assumere idonee e tempestive iniziative legislative al fine di confermare esplicitamente il principio secondo il quale il presidente della

Corte dei conti è l'organo di governo dell'Istituto, cui competono - oltre la presidenza di qualsiasi collegio giurisdizionale o di controllo, secondo la legislazione di settore - tutte le funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in tal senso dovendosi interpretare ogni altra norma.

G3.102

TECCE, ALBONETTI, CAPELLI, GAGLIARDI, BATTAGLIA Giovanni, RIPAMONTI

La Commissione 5a permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1817-B, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008),

premesso che:

l'articolo 3, comma 94, lettera *b*), esclude dalle procedure di stabilizzazione il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nell'università e negli enti di ricerca;

nel mondo dell'Università e della Ricerca la precarietà del lavoro intellettuale si è estesa fino ad assumere dimensioni intollerabili per un paese culturalmente avanzato e a configurarsi come una forma nuova di sfruttamento che travolge l'intero universo dei lavoratori della conoscenza;

in particolare nelle Università, oltre all'estensione in termini quantitativi, si sono consolidate nel tempo una moltitudine di figure di lavoro precario tale da rendere ormai difficile perfino una conoscenza puntuale del fenomeno,

impegna il Governo:

ad assumere le più opportune iniziative di carattere amministrativo, regolamentare e legislativo per mettere in condizione le università e gli enti di ricerca di indire in tempi rapidi i concorsi, in numero congruo e che tengano conto dei crediti accumulati in anni di lavoro precario e per pervenire ad un complessivo riordino e semplificazione delle forme di assunzione in queste importanti istituzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (1903)ARTICOLO 1 E ALLEGATI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA
QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

Approvato

1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell'Allegato 1 alla presente legge.

2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è così modificato:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»;

2) alla lettera b) il numero 2 è sostituito dal seguente:

«2) con un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge»;

3) l'ultimo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di

inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B.»;

c) al comma 8, le parole: «1° marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2007»;

d) dopo il comma 18, è inserito il seguente:

«18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;

e) il comma 19 è così modificato:

1) le parole: «10.000 domande di pensione» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 domande di pensione»;

2) le parole: «di cui al comma 18» ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 18 e 18-bis».

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito

minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere *c)* e *d)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243;

b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva lettera *c)*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b)* devono aver svolto nelle attività di cui alla lettera medesima:

1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;

d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti Uffici dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attività produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera *b)*, relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresì, fermo restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte;

f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;

g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere *c)* e *d)* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera *f)*, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.

5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue:

a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;

c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;

simo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;

d) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il Governo, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e, in particolare, per le Forze armate e per quelle di polizia ad ordinamento civile e militare, della specificità dei relativi comparti, della condizione militare e della trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate.

7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.

8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.

9. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 7, i provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato alla verifica della coerenza dei provvedimenti con gli obiettivi di cui al comma 7.

10. Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima

data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.

11. In funzione delle economie rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento di cui all'ultimo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 10, a decorrere dall'anno 2011. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per l'accertamento delle economie riscontrate in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dieci esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sei indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure europee, che tengano conto:

a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;

b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonché di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;

c) del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.

13. La Commissione di cui al comma 12 inoltre valuta nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensioni-

stico. Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.

14. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge.

15. All'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: «il Ministro del lavoro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è rideeterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6».

16. Il Governo procede con cadenza decennale alla verifica della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico con le parti sociali.

17. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti norme finalizzate all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.

18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 17, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo limitato nell'ammontare e nella durata;

b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

19. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

20. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori

che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. In attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo di 50 milioni di euro, è destinata all'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007.

24. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione del comma 23.

25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. È riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal presente comma. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione

disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

26. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1° gennaio 2008 la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è rideterminata al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per i medesimi trattamenti, il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

27. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito.

29. La delega di cui al comma 28 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) progressiva estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in

caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziare i servizi per l'impiego, in connessione con l'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera *a)*, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

30. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

a) servizi per l'impiego;

b) incentivi all'occupazione;

c) apprendistato.

31. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera *a)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;

b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;

d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva del lavoro;

e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative.

32. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) incrementare i livelli di occupazione stabile;

b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione stabile delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni, con riferimento, nell'ambito della Strategia di Lisbona, ai *benchmarks* europei in materia di occupazione, formazione ed istruzione, così come stabiliti nei documenti della Commissione europea e del Consiglio europeo;

c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del contratto di inserimento nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta e indiretta, in particolare dei divieti di discriminazione per ragione di sesso e di età, per espressa individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera b), degli appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di esclusione sociale;

d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato;

e) prevedere, nell'ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato e agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;

f) prevedere specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.

33. In ordine alla delega di cui al comma 30, lettera c), da esercitare previa intesa con le regioni e le parti sociali, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;

b) individuazione di *standard* nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l'individuazione di requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale;

c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;

d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

34. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

35. L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Assegno mensile*) – 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.

2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS».

36. Il comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, è così modificata:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative*) – 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, an-

che se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.»;

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - (Convenzioni di inserimento lavorativo) – 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati sog-

getti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di *tutor*.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.»;

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Incentivi alle assunzioni*) - 1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi indicate:

a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con *handicap* intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore;

d) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità e i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero

del lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro.

10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste».

38. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

39. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è premesso il seguente comma: «01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato».

40. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «inferiore a sei mesi» sono inserite le seguenti: «nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis,»;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi do-

dici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi *4-quater* e *4-quinquies* può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro».

41. L'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è così modificato:

a) le lettere *c)* e *d)* del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:

«*c)* per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

d) con lavoratori di età superiore a 55 anni»;

b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;

c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma *4-bis*,».

42. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «all'articolo 5, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, commi 3 e seguenti».

43. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 42:

a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma *4-bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;

b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma *4-bis*, decorsi quindici mesi dalla medesima data.

44. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 7:

1) nel primo periodo, le parole: «le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9,» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto

dai commi 8 e 9,» e la parola: «concordare» è sostituita dalla seguente: «stabilire»;

2) nel terzo periodo, le parole da: «I contratti collettivi» fino alla parola: «stabiliscono:» sono sostituite dalle seguenti: «I predetti contratti collettivi stabiliscono:»;

b) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3»;

c) all'articolo 8, il comma 2-ter è abrogato;

d) l'articolo 12-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis. – 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale»;

e) dopo l'articolo 12-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 12-*ter.* - (*Diritto di precedenza*). - 1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale».

45. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.

46. È abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

47. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

48. I contratti collettivi di cui al comma 47 disciplinano, in particolare:

a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali;

b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;

c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.

49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 47, sono definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui ai commi da 47 a 50, nonché criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'eventuale indennità di cui al comma 48.

50. Decorsi due anni dall'emanazione delle disposizioni contrattuali di cui al comma 47, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi alla loro verifica, con particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto del lavoro sommerso e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.

51. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento».

52. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nel settore edile comunica all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'orario di lavoro stabilito.

53. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore».

54. All'articolo 36-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16».

55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.

56. Ai fini dell'indennità di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purché in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.

57. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detrae dall'importo dell'indennità di cui al comma 55 spettante al lavoratore, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9 per cento della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini dell'accredito figurativo utile per la pensione di anzianità restano confermate le norme vigenti.

58. In via sperimentale, per l'anno 2008, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, i datori di lavoro agricolo hanno diritto ad un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente pari a 1 euro ovvero a 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui all'obiettivo «convergenza» e nelle zone di cui all'obiettivo «competitività regionale e occupazionale», come individuate dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

59. Il Governo, all'esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, procede alla verifica delle disposizioni di cui al comma 58, anche al fine di valutarne l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.

60. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le quali:

a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;

b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;

c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

61. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato».

62. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di 0,3 punti percentuali; l'importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

63. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, effettuano l'intero versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all'INPS che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.

64. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua l'obbligo di versare all'INPS l'intero contributo di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello 0,30 per cento di cui al comma 62 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

65. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

«6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004».

66. Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 marzo 2006, n. 81, aggiunti dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai seguenti: «A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori ed ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale».

67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 è abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;

b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;

c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).

68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel

rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del comma 67 con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali. L'eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 è subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tal fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

69. È abrogata la disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

70. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno.

71. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni, ovvero a 29 se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:

a) Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;

b) Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;

c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attività in tali ambiti.

73. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72 è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.

74. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento dei Fondi di cui al comma 72.

75. Allo scopo di provvedere all'integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in servizio presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il fondo di finanziamento ordinario delle predette università statali ed enti pubblici di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

76. In attesa di una complessiva riforma dell'istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative:

a) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di durata non inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore a tre anni»;

b) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale».

77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato

all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».

78. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 76 e 77, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.

80. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede all'approvazione di apposite delibere intese a:

a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;

b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo le relative modalità.

81. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per i diritti e le pari opportunità e del Ministro delle politiche per la famiglia, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera *b)*, di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;

b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;

c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;

d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;

f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;

g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera *e)*, di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;

h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;

i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;

l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere.

82. All'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare».

83. All'articolo 1, comma 791, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «17 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «7, 17 e 22». Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le aliquote contributive di cui al citato articolo 1, comma 791, lettera b), della legge n. 296 del 2006.

84. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2008, le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche in deroga ai primi due periodi dell'articolo 13, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, esclusivamente in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua, altresì, l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

85. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), è riconosciuta un'indennità pari a un ventesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente

comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime».

86. Le disposizioni di cui al comma 85 hanno efficacia successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008, a valere sulle risorse a tal fine nella stessa stanziata, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2008.

87. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola: «trasformarsi» è sostituita dalla seguente: «costituirsi»;

b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: «trasformazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «costituzione»;

c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera b), e dell'articolo 17, il cui organico non superi le quindici unità, le stesse possono svolgere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti».

88. Il decreto di cui al comma 8-bis dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma 87, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

89. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«13. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle

imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani (Assoporti)».

90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché, relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

92. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di

euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.

93. Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dai commi 28 e 29, da 30 a 33 e 81 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

ALLEGATO 1

TABELLA A

Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	58	59
2009 - dal 01/01/2009 al 30/06/2009	58	59

TABELLA B

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61
dal 2013	97	61	98	62

ALLEGATO 2

TABELLA A

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Divisori	Età	Valori
22,627	57	4,419%
22,035	58	4,538%
21,441	59	4,664%
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%

tasso di sconto = 1,5%

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI NON PRESI IN ESAME
A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA
SULL'ARTICOLO 1**G/100**PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI,
NEGRI, RUBINATO, LIVI BACCI, ROILO, BOBBA, TREU

Il Senato,

considerato che:

l'Italia si annovera tra i paesi con il più basso tasso di natalità del mondo. Negli ultimi decenni è sceso rapidamente e si è confermato, negli anni recenti, tra l'1,2 e l'1,3 figli per donna;

dall'altra parte sale l'aspettativa di vita, che ha raggiunto una media di oltre 80 anni. La popolazione registra, pertanto, un costante invecchiamento e uno dei principali motivi è che nel nostro Paese permane la carenza di misure a sostegno della famiglia, nello specifico, di misure che favoriscano la maternità e le donne lavoratrici con figli. Occorre, quindi, rendere compatibile il lavoro delle donne, spesso indispensabile per la sopravvivenza della famiglia, con l'educazione dei figli;

la legge deve dare tutela alla donna durante la maternità e garantire il diritto del bambino ad un'adeguata assistenza attraverso i congedi parentali;

i paesi nordici e la vicina Francia, con le loro politiche familiari, sono riusciti ad avere tassi di crescita più alti;

il basso tasso di natalità ha risvolti catastrofici sulla sostenibilità e finanziabilità del sistema pensionistico, delle spese per la sanità e per le persone non autosufficienti, in quanto sempre meno giovani lavoratori devono sostenere una spesa sociale in costante crescita;

impegna il Governo,

anzitutto a porre al centro degli interessi primari la famiglia ed il sostegno per i figli, modificando l'attuale legislazione in materia prevenendo, in particolare:

una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di cinque anni, oppure l'applicazione di un coefficiente - più favorevole - di trasformazione, riferito ad un fittizio aumento del pensionamento, aumentato di un anno per ogni figlio;

l'estensione del periodo di congedo parentale - che attualmente è di sei mesi - a 12 mesi;

un nuovo trattamento economico dei periodi di congedo parentale, soprattutto per le famiglie più bisognose, alla stregua di quanto già proposto, ma non accolto, dalla Commissione permanente lavoro e previdenza sociale del Senato della Repubblica durante l'esame della legge finanziaria 2008, nonché riproposto nel disegno di legge atto Senato 1904;

l'estensione dell'applicazione delle stesse disposizioni operanti nel settore pubblico anche nei confronti delle dipendenti del settore privato, per quanto riguarda l'accredito per periodi di astensione facoltativa, integrando con copertura figurativa la differenza della percepita retribuzione (30 per cento della retribuzione ordinaria) all'intera retribuzione percepita dal soggetto prima dell'astensione facoltativa.

G/101

TURIGLIATTO

Il Senato,

in seguito ai crescenti infortuni sul lavoro, alcuni dei quali gravissimi come quello avvenuto alla ThyssenKrupp di Torino, dovuti anche ad un uso sconsiderato delle ore straordinarie,

impegna il Governo:

a reintrodurre nell'ordinamento un maggior costo per le imprese delle ore di lavoro straordinario come previsto dall'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

a ridefinire un tetto massimo per l'orario di lavoro giornaliero in presenza, in particolare, di condizioni lavorative pesanti e rischiose.

G102

GALLI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1903, recante «norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»;

valutato l'intento del Governo di procedere ad una riforma degli ammortizzatori sociali entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, attraverso la delega di cui ai commi 28 e 29 dell'articolo unico;

ricordato che già nella XIII legislatura, il I Governo D'Alema aveva disposto, con la legge 17 maggio 1999, n.144 (collegato ordinamentale alla finanziaria '99 in materia di occupazione e previdenza), all'art.45, una riforma degli ammortizzatori sociali, mai esercitata, presumibilmente per la volontà dell'allora Governo di centro-sinistra di non assumersi responsabilità «spinose», ma più realisticamente per l'impossibilità di rispettare il vincolo posto dal comma 13 del citato art.45, ovvero che «(...) l'attuazione delle deleghe (...) non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica»;

rammentato che il termine per l'esercizio della delega, è stato ripetutamente prorogato (originariamente fissato al 31 dicembre 1999, dall'art.45, comma 1, della legge n.144/1999, e successivamente prorogato al 30 aprile 2000 dalla legge n.263/1999, di conversione del decreto-legge n.214/1999, poi ancora prorogato con altre disposizioni di legge), senza - come già detto - trovare mai attuazione;

analizzata, nel dettaglio, la disposizione di cui alla lettera c) del comma 29 dell'articolo unico del provvedimento in esame, relativa alla previsione, nell'ambito della delega a riformare la materia degli ammortizzatori sociali, della copertura figurativa per i soggetti beneficiari di trattamenti di disoccupazione, calcolata sulla base della retribuzione;

preso atto che il vincolo di attuare la riforma degli ammortizzatori sociali senza creare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è stato nuovamente posto al comma 93 dell'articolo unico del provvedimento in esame;

ritenuta l'esistenza di una palese contraddizione, in quanto la cosiddetta «copertura figurativa» dei periodi di inoccupazione ricade, inevitabilmente, sulla fiscalità generale;

impegna il Governo:

a chiarire in che modo intenda procedere alla riforma degli ammortizzatori sociali secondo i principi e i criteri elencati e rispettare, al contempo, il vincolo di non far derivare, dall'emanazione del relativo decreto legislativo, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di evitare che possa muoversi nella direzione seguita nella XIII legislatura, ovvero di prorogare ad oltranza il termine per l'esercizio della delega senza mai esercitarla.

G103

GALLI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1903, recante «norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»;

valutato che il disegno di legge presta attenzione anche alla materia della sicurezza sul lavoro, sia pure limitatamente al settore agricolo;

ricordato che l'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante disciplina organica in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, prevede, al fine di contrastare il lavoro sommerso, che il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa disporre provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora venga riscontrato l'impiego di personale non assunto regolarmente;

tale disposizione, per quanto condivisibile, appare «vessatoria» e «dispotica» nella sua formulazione, dal momento che, in mancanza di previsione di un limite minimo/massimo di durata del provvedimento di sospensione, ovvero di un rapporto della durata della sospensione alle dimensioni dell'azienda, sembrerebbe prevedere un potere discrezionale da parte del personale ispettivo;

considerato la peculiarità del settore turistico rispetto agli altri settori produttivi in termini di assoluto legame della propria attività alla stagionalità e, dunque, la «discrezionalità» del personale ispettivo potrebbe comportare la chiusura di attività per le piccole medie imprese del settore;

impegna il Governo:

ad emanare un provvedimento di propria competenza che escluda le imprese fino a cinquanta dipendenti del settore turistico dall'applicazione della norma citata in premessa.

G104

GALLI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1903, recante: «norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»;

ricordato che il provvedimento reca l'attuazione di un Protocollo non sottoscritto da numerose associazioni datoriali;

ritenute le misure in esso contenute carenti, in quanto non si affronta il tema fondamentale dell'adeguamento dei salari al costo della vita;

giudicata l'impostazione del provvedimento troppo orientata verso politiche di assistenza e previdenza, a scapito di politiche attive del lavoro;

valutato che l'Italia è un paese piuttosto «uniforme» in politica salariale, ma alquanto «eterogeneo» dal punto di vista delle condizioni di lavoro: è oggettiva, infatti, l'esistenza di forti differenze tra Nord e Sud, dovute agli sgravi contributivi, al costo della vita, alla produttività, etc.; il divergente aumento della pressione contributiva e fiscale che l'attuazione del provvedimento contempla ostacolerà di fatto il rilancio della competitività che il provvedimento intende perseguire;

esaminato, altresì, in particolare il disposto di cui al comma 71 dell'articolo unico, che prevede l'abolizione, a partire dal 1° gennaio 2008, della contribuzione aggiuntiva sulle ore di lavoro straordinario, introdotta dalla Finanziaria 1996, in un'ottica di riduzione del costo del lavoro e di sostegno alla competitività;

ritenuto anche tale intervento positivo, ma non sufficiente a favorire la produttività delle aziende italiane e ad «aiutare» le molte famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese;

impegna il Governo:

ad attivarsi, nell'ambito sempre di una strategia fiscale improntata alla sostenibilità, affinché il potere di acquisto delle retribuzioni sia agganciato al reale costo della vita, attraverso la differenziazione territoriale dei salari reali, nonché a valutare l'opportunità, in sede di emanazione di futuri provvedimenti economico-finanziari, di prevedere la detassazione del lavoro straordinario.

G105

GALLI

Il Senato,

esaminato l'AS. 1903, recante «norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»;

valutato, in particolare, il comma 2, che prevede l'abolizione del cosiddetto «scalone» (ovvero l'innalzamento dal 1° gennaio 2008 a 60 anni, con uno scatto di 3 anni, per l'accesso alla pensione di anzianità, come stabilito dalla legge n.243/2004) e l'introduzione di c.d. «scalini», ovvero si fissa in 58 anni (59 per i lavoratori autonomi) l'età minima per la pensione di anzianità, con 35 anni di contributi nel 2008, con aumento graduale del requisito anagrafico fino a raggiungere 61 anni (62 per i lavoratori autonomi) dal 1° gennaio 2013;

preso atto che l'intervento pensionistico prevede, altresì, l'introduzione di «quote» quale somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva, per cui a decorrere dal mese di luglio 2009, sarà possibile andare in pensione al conseguimento di «quota 95» («quota 96» per gli autonomi), con un graduale innalzamento fino a «quota 97» («quota 98» per i lavoratori autonomi) a decorrere dall'anno 2013;

ritenuto che tali «scalini» creano iniquità per i lavoratori dipendenti classe 1951 e i lavoratori autonomi classe 1950 per via delle regole differenziate che si applicano a seconda se si è nati nel primo ovvero nel secondo semestre dell'anno 1951: per i primi, infatti, che compiranno 58 anni entro il 30 giugno 2009, sarà possibile accedere al trattamento pensionistico con i requisiti validi fino alla citata data del 30 giugno 2009, ovvero 58 anni di età e 35 di contributi, senza dover conseguire alcuna «quota», mentre per gli altri si applicano le nuove regole in vigore dal 1° luglio 2009 e cioè compimento dei 59 anni di età e raggiungimento di quota 95 tra anni di contribuzione ed età anagrafica; ugualmente, per i lavoratori autonomi «classe 1950»: i nati tra gennaio e giugno 1950, infatti, potranno andare in pensione nel primo semestre del 2009 con 59 anni di età e 35 di contributi e la pensione sarà liquidata dal 1° luglio dell'anno successivo, mentre i nati tra luglio e dicembre del 1950 dovranno attendere il conseguimento di 60 anni di età e 36 di contributi (c.d. quota 96) e per loro la finestra di uscita si aprirà il 1° gennaio del secondo anno successivo;

appurato che ad essere maggiormente penalizzate saranno le donne lavoratrici dipendenti nate nel secondo semestre del '51 e lavoratrici autonome nate nel '50, dal momento che le interessate andranno in pensione con 60 anni compiuti e, dunque, di fatto per loro il pensionamento di anzianità è cancellato, visto che con 60 anni di età anagrafica conseguono il diritto a pensione di vecchiaia;

considerato che, ogni riforma, purtroppo, finisce con il creare ingiustizie, basti pensare a coloro che nel '95 avevano meno di 18 anni

di contribuzione solo per qualche giorno o settimana e si sono ritrovati coinvolti nel sistema contributivo;

constatato che il disegno di legge affronta la questione femminile solo per l'aspetto occupazionale e non anche sotto un profilo previdenziale;

ricordato che esiste il problema irrisolto delle C.d. «donne silenziose», ovvero di quella categoria di lavoratrici che, per scelta o per necessità, hanno prestato attività lavorativa per brevi periodi ovvero hanno sacrificato la loro carriera professionale per dedicarsi alla famiglia e, pertanto, hanno versato contributi per un numero di anni non sufficienti a garantirgli un minimo pensionabile;

impegna il Governo:

a prendere in esame la ridefinizione del trattamento previdenziale delle lavoratrici che hanno prestato attività lavorativa per un periodo di tempo tale da non giungere al completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici.

G106

GALLI

Il Senato,

premesso che:

la metà delle risorse necessarie per il superamento dello scalone e per le agevolazioni a favore dei lavori usuranti sarà reperita attraverso l'aggravio della pressione contributiva;

si finisce per alimentare la spirale perversa basata sul paradigma maggiore spesa - maggiori entrate;

da più parti si sono levate critiche anche al rinvio al 2010 della revisione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione, con il rischio di depotenziare i contenuti della riforma Dini attraverso un ricorso improprio alla fiscalità generale;

preoccupazione è stata espressa a proposito delle modifiche normative in materia di mercato del lavoro che introducono nuove rigidità per le imprese, come nel caso delle novità sui contratti a tempo determinato, sul lavoro a chiamata, sul *part time*, etc.;

inoltre si è espressa perplessità sul nuovo meccanismo per accedere alle agevolazioni contributive per la contrattazione di secondo livello che rischia di creare difficoltà alle imprese che intendono fruirne;

è stata altresì criticata una norma del disegno di legge che, di fatto, rende non fruibile l'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi da imprese artigiane e PMI del terziario non rientranti nella cassa integrazione guadagni, con il rischio di gravi ripercussioni occupazionali. Preoccupa anche la mancanza di chiari elementi di valutazione sul futuro assetto degli ammortizzatori sociali;

impegna il Governo:

a monitorare che l'attuazione della legge persegua realisticamente l'obiettivo del Protocollo ovvero il rilancio della competitività ed il sostegno dell'equità sociale e non sia invece un freno ed un'ulteriore penalizzazione per l'attività delle piccole e medie imprese.

G107

GALLI

Il Senato,

premesso che:

appare ancora molto lontano, almeno per il nostro paese, uno degli obiettivi qualificanti di Lisbona, ovvero il raggiungimento del tasso di occupazione femminile del 60 per cento entro il 2010, e che tale ritardo costituisce una vera e propria emergenza nazionale;

l'Italia, con un tasso nel 2006 del 46,3%, ovvero undici punti in meno della media dell'Unione (57,4%), si trova largamente al di sotto anche dell'obiettivo intermedio fissato al 57% per il 2005;

la scarsa occupazione femminile ha riflessi sul tasso d'occupazione dell'intera popolazione, che nel 2006 è stato del 58,4 per cento, rispetto alla media dell'Unione a 27 del 64,4%;

il problema non è solo la quantità del lavoro femminile: allo stesso livello lavorativo, la retribuzione di una donna è del 23% inferiore a quella di un uomo;

il comma 81 dell'articolo unico del provvedimento in esame contiene una delega a rivedere la normativa in materia di occupazione femminile, che contempla, tra le altre cose, incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari di flessibilità conseguenti alla necessità di conciliare tempi di vita familiare e di lavoro, il rafforzamento del lavoro a tempo parziale e o telelavoro, il rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e lavoro, il potenziamento delle azioni volte a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, etc.;

impegna il Governo:

a non strumentalizzare la questione del lavoro femminile per scopi propagandistici e, dunque, a fare in modo che quanto previsto non rimanga «lettera morta», bensì, nell'esecuzione della delega, a predisporre un progetto organico che metta la donna al centro del mondo del lavoro, dando piena attuazione a quanto previsto nel protocollo di Lisbona.

G108

GALLI

Il Senato,

esaminato l'AS. 1903 recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»;

tenuto conto che i commi dal 25 al 29 dell'articolo unico recano disposizioni in materia di ammortizzatori sociali intervenendo, in particolare, in materia di indennità di disoccupazione;

valutato che, le linee guida del piano industriale 2008-2010 di Alitalia ipotizzano un ridimensionamento della rete di collegamenti a lungo raggio sull'*hub* di Malpensa, con effetti dannosi per l'intero sistema del trasporto aereo nazionale;

ritenuto che, tale ridimensionamento rappresenta inoltre un serio e reale ostacolo anche allo sviluppo delle imprese che operano nel settore aeroportuale, facendo presagire, in stretta correlazione con quanto annunciato da Alitalia, il rischio di una riduzione dei livelli occupazionali;

visto che, i successivi commi dall'85 all'89 sono finalizzati a rendere più efficaci gli strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994;

impegna il Governo:

a perseguire l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro in aeroporto, contemplando l'opportunità di adottare iniziative volte a riconoscere tutele analoghe o similari a quelle di cui ai commi da 85 a 89 citati in premessa ai lavoratori impiegati nel settore aeroportuale.

G109

GALLI

Il Senato,

considerato che:

il disegno di legge 1903 interviene, ai commi dal 72 al 74, con misure in favore dei giovani in materia di accesso al credito: per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto; al fine di incentivare le attività innovative; per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese;

secondo i recenti dati pubblicati dall'ISTAT, ben il 45% dei giovani in un'età compresa tra i venticinque e i trentaquattro anni vive ancora con i propri genitori;

al cospetto di una credenza popolare che giustifica tale allarmante dato come una conseguenza dovuta allo stile di vita proprio dei giovani italiani, ai quali piace essere dei «bamboccioni», la verità è ben diversa;

le difficoltà che i giovani incontrano nel vivere da soli sono dovute, per il 45%, ad un reddito insufficiente, per il 19,7% ad una instabilità del lavoro che produce periodi lunghi di disoccupazione e per il 14,6% a difficoltà insormontabili nell'acquistare una casa;

i giovani rappresentano il benessere di una società, il motore propulsivo della crescita economica, culturale e sociale di un Paese;

impegna il Governo:

ad una presa in carico globale delle politiche giovanili, nell'ambito di una completa e organica riforma del welfare, e a far sì che vengano adottate in tempi brevi misure dirette ad istituire un Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa, allo scopo di sostenere la piena realizzazione di una vita indipendente dei giovani dalle famiglie di provenienza.

G110

GALLI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1903, recante «norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»;

preso atto che esso dà attuazione all'Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso, siglato da Governo e parti sociali;

ritenuto che taluni interventi in esso contemplati, quale l'abolizione dello scalone, di cui al comma 2 dell'articolo unico, e l'abrogazione del lavoro intermittente e dello *staff leasing*, previsti, rispettivamente ai commi 45 e 46 del medesimo articolo, scaturiscono più da un'esigenza politica e strumentale dell'attuale maggioranza governativa, vale a dire il superamento delle riforme varate dal Governo di centro-destra, che da una reale necessità di intervento legislativo;

ricordato, infatti, che secondo i recenti dati Istat sull'occupazione, nei primi nove mesi del 2006, sono aumentati rispettivamente di 0,5 e 1,0 punti percentuali i tassi di attività e di occupazione complessivi (62,7 per cento e 58,4 per cento), mentre si è ridotto quello di disoccupazione (dal 7,6 per cento al 6,7 per cento), collocato così al di sotto della media europea (8,0 per cento UE25 e Euro zone); ciò a dimostrazione che il merito della cosiddetta Riforma Biagi è di aver «regolamentato» la flessibilità, facendo emergere una gran quantità di soggetti dal sommerso e dal precariato senza regole;

appurata, da quanto emerso dal dibattito in Commissione, ma anche e soprattutto dal testo del maxi-emendamento approvato in Assemblea, la volontà del Governo di discostarsi il meno possibile dal testo originario del disegno di legge, per non voler alterare il protocollo firmato dalle parti sociali;

considerato che il cosiddetto «superbonus» - ovvero la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di rimanere al lavoro anche oltre il raggiungimento dei requisiti per la pensione, in cambio di avere in busta paga l'equivalente della somma contributiva - introdotto dalla legge n. 243 del 2004, e solo per il periodo 2004-2007, ha consentito a 90 mila persone di rinviare la pensione, senza alcun costo aggiuntivo per lo Stato;

ricordato che lo stesso rappresentante del Governo, sottosegretario Montagnino, in Commissione Lavoro, nella seduta di giovedì 8 novembre scorso, durante l'esame preliminare del provvedimento, ha ammesso «(...) che il Governo intende naturalmente farsi carico della necessità di innalzare l'età pensionabile, agendo però attraverso un meccanismo più equo e graduale dello scalone (...)»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di contemplare l'adozione di misure - opzionali e facoltative per il lavoratore - che incentivino il posticipo al pensionamento, considerato che tale previsione non altera la sostanza del Protocollo.

G111

GALLI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato l'intento del Governo di procedere ad una razionalizzazione degli Enti previdenziali, nell'ottica di conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro;

preso atto che dall'indagine conoscitiva svolta nella Commissione di merito è emerso come tale progetto di razionalizzazione non porterà risparmi, rischiando piuttosto di causare aggravii di spesa;

ritenuto che il Governo sia cosciente della difficoltà - se non addirittura impossibilità - a realizzare un siffatto risparmio, tanto è che il comma 10 dell'articolo unico contempla quella che il protocollo definisce «clausola di salvaguardia», vale a dire che, a decorrere dal 2011 si prevede, come elemento di garanzia, un aumento dello 0,09 per cento delle retribuzioni soggette a contribuzione (lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati);

ricordato che un aumento della pressione contributiva significa, aumento del costo del lavoro e, dunque, meno competitività per le imprese,

impegna il Governo:

a garantire che nel futuro non provvederà alla copertura di eventuali maggiori oneri derivanti dal processo di razionalizzazione degli enti mediante un ulteriore aumento dell'aliquota contributiva dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

G112

GALLI

Il Senato,

premesso che:

le disposizioni di cui al comma 89 dell'articolo 1 del provvedimento in esame impone alle imprese operanti in ambito portuale, ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni, di riconoscere ai propri dipendenti trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dal CCNL porti;

l'applicazione alla lettera di una siffatta disposizione attribuirebbe di fatto efficacia generale al CCNL dei porti, in contrasto con il principio costituzionale di libertà sindacale e con l'orientamento del TAR e del Consiglio di Stato che ha escluso l'obbligatorietà *erga omnes* dello stesso contratto;

è comunque opportuno legare il rilascio di autorizzazioni o concessioni portuali alla garanzia per i lavoratori di un trattamento minimo inderogabile stabilito dalla contrattazione collettiva;

impegna il Governo:

affinché, nel dare applicazione alla disposizione in questione, consideri equiparabili ai trattamenti economici e normativi del CCNL porti gli analoghi trattamenti risultanti dall'applicazione dei più diffusi contratti collettivi nazionali già applicati nei porti, purché stipulati da associazioni di categoria e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

G113

POLI

Il Senato,

premesso che:

le disposizioni di cui al comma 89 dell'articolo 1 del provvedimento in esame impone alle imprese operanti in ambito portuale, ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni, di riconoscere ai propri dipen-

denti trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dal CCNL dei lavoratori dei porti;

l'applicazione alla lettera di una siffatta disposizione attribuirebbe di fatto efficacia generale al CCNL dei lavoratori dei porti, in contrasto con il principio costituzionale di libertà sindacale e con l'orientamento del TAR e del Consiglio di Stato che ha escluso l'obbligatorietà *erga omnes* dello stesso contratto;

è comunque opportuno legare il rilascio di autorizzazioni o concessioni portuali alla garanzia per i lavoratori di un trattamento minimo inderogabile stabilito dalla contrattazione collettiva,

impegna il Governo:

affinché, nel dare applicazione alla disposizione in questione, consideri equiparabili ai trattamenti economici e normativi del CCNL dei lavoratori dei porti gli analoghi trattamenti risultanti dall'applicazione dei più diffusi contratti collettivi nazionali già applicati nei porti, purché stipulati da associazioni di categoria e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

G114

CUTRUFO

Il Senato,

premesso che:

le disposizioni di cui al comma 89 dell'articolo 1 del provvedimento in esame impongono alle imprese operanti in ambito portuale, ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni, di riconoscere ai propri dipendenti, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dal CCNL dei lavoratori dei porti.

l'applicazione alla lettera di una siffatta disposizione attribuirebbe di fatto efficacia generale al CCNL dei lavoratori dei porti, in contrasto con il principio costituzionale di libertà sindacale e con l'orientamento del Tar e del Consiglio di Stato che ha escluso l'obbligatorietà *erga omnes* dello stesso contratto;

è comunque opportuno legare il rilascio di autorizzazioni o concessioni portuali alla garanzia per i lavoratori di un trattamento minimo inderogabile stabilito dalla contrattazione collettiva,

impegna il Governo:

affinché, nel dare applicazione alla disposizione in questione, consideri equiparabili ai trattamenti economici e normativi del CCNL dei lavoratori dei porti gli analoghi trattamenti risultanti dall'applicazione dei più diffusi contratti collettivi nazionali già applicati nei porti, purché sti-

pulati da associazioni di categoria e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

G115

RUBINATO, BOSONE

Il Senato,

premesso:

che gli articoli 70, 71 e 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 prevedono che per prestazioni di lavoro accessorio i datori di lavoro utilizzino *carnet* di buoni, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquistati presso rivendite autorizzate;

considerato che, in particolare, l'utilizzo di tali buoni nel settore dell'agricoltura consentirebbe di agevolare l'adempimento degli obblighi di legge, assicurativi e previdenziali, in forma semplificata, da parte di imprese e lavoratori, favorendo così la lotta al lavoro nero e all'evasione contributiva, nonché la tutela dei lavoratori; che gli imprenditori agricoli si trovano invece a dover fare i conti, per reperire manodopera durante le fasi brevi di raccolta delle derrate agricole, con una legislazione complessa e con controlli che a tratti appaiono eccessivi e vessatori;

che l'attuale legislazione previdenziale disincentiva il lavoro nello campagne dei pensionati, categoria che, per l'esperienza in alcune mansioni particolari, quale la potatura, risulta strategica per le aziende agricole, che hanno sempre più difficoltà a reperire sul mercato professionalità adeguate a rispondere alle esigenze di questo settore;

che nel Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007, al quale il provvedimento in esame dà attuazione, in tema di lavoro occasionale di tipo accessorio, il Governo si impegna ad avviare «una sperimentazione di questo istituto anche in agricoltura, entro limiti predeterminati in grado di evitare che questo strumento si ponga come alternativa al lavoro subordinato», nonché il superamento del divieto di cumulo tra lavoro dipendente e pensione di anzianità in agricoltura;

considerato altresì che un Governo impegnato a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale e contributiva, quale quello in carica, deve essere rigoroso nel pretendere il rispetto delle regole quanto capace di favorire l'emersione del sommerso, fornendo alle imprese e ai cittadini strumenti normativi adeguati e procedure di assunzione semplificate;

che in agricoltura l'utilizzo dei buoni darebbe la possibilità a larghe fasce di persone inoccupate, quali studenti, casalinghe o pensionati di essere regolarmente assunti, anche per pochi giorni, in occasione di campagne brevi di raccolta e per la potatura,

impegna il Governo:

a dare attuazione agli impegni assunti e ad adottare misure urgenti orientate a consentire alle nostre aziende agricole di utilizzare per le prestazioni di lavoro accessorie i buoni di cui agli articoli 70, 71 e 72 del decreto legislativo 276/2003, con ciò consentendo di sopperire in modo legale e semplificato, nei termini di legge, alla carenza di manodopera del settore, agevolando in modo particolare il lavoro nelle campagne dei pensionati.

G116

ANGIUS, SALVI, MONTALBANO, ZUCCHERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1903 «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibile, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»,

premesso che:

le tensioni che in questo ultimo scorcio del 2007 attraversano il mercato del lavoro sono riconducibili al riacutizzarsi della questione retributiva, alla montante questione del precariato e alla mai sopita questione fiscale;

allentare queste tensioni è fondamentale per affermare la dignità del lavoro e contenere le occasioni di diffusione di una latente conflittualità sociale.

rilevato che:

dall'inizio degli anni '90 la distribuzione del reddito si è caratterizzata per una progressiva riduzione della quota dei redditi da lavoro. Quella del lavoro dipendente, in particolare, ha subito l'erosione di oltre 3 punti (dal 44,6 per cento del 1990 al 41,2 per cento del 2006), secondo una tendenza che appare destinata ad accentuarsi per effetto della situazione di stallo nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;

all'inizio dell'autunno 2007 risultano in vigore solo 40 accordi, che regolano il trattamento economico e normativo di 3,4 milioni di dipendenti. Per contro, risultano scaduti 36 contratti relativi a circa 8,9 milioni di dipendenti e al 74,3 per cento del monte retributivo totale. La quota di dipendenti in attesa di rinnovo (72,3 per cento) è pressoché raddoppiata rispetto ad un anno fa (39,3 per cento). Se a metà 2006 i mesi di attesa di rinnovo per i lavoratori con contratto scaduto erano in media 7,9, oggi l'attesa è lievitata a 11,1 mesi;

negli ultimi 3 anni, la quota dei lavoratori precari (dipendenti a tempo determinato, lavoratori a progetto, lavoratori occasionali) sul totale degli occupati è cresciuta di circa 13 punti, portandosi ad oltre 2,7 milioni

di unità lavorative (l'11,8 per cento del complesso degli occupati). Le classificazioni ufficiali concentrano la precarietà nell'area del lavoro dipendente (13,1 per cento dell'occupazione dipendente, nel 2006). Le stesse classificazioni, però, tendono a sottovalutare le reali dimensioni del precariato «ascritto» all'area del lavoro autonomo: l'indistinto ed abnorme peso (60,3 per cento sull'occupazione autonoma) dell'aggregato «lavoratori in proprio è infatti suscettibile di ospitare una significativa quota di precari «costretti» alla partita IVA;

il prelievo sui redditi da lavoro tocca, nel nostro paese, livelli altrove sconosciuti, anche in relazione al corrispondente onere gravante sui consumi e sui redditi da capitale. Secondo stime UE, il tasso di prelievo implicito sul fattore lavoro è risultato nel 2005 pari al 43,1 per cento, ossia quasi 7 punti in più rispetto alla media dell'area EU 27. Esiti di segno opposto offre il confronto sul versante della tassazione del consumo (tasso implicito italiano del 16,9 per cento, 3 punti in meno del livello UE) e del capitale,

impegna il Governo:

ad operare per:

la definizione di un trattamento fiscale agevolato di una quota della retribuzione da lavoro dipendente attraverso la detassazione degli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali fermo restando la valenza ai fini contributivi;

la definizione di un trattamento agevolato per i lavoratori precari attraverso l'estensione dell'area di esenzione fiscale (IRPEF e relative addizionali, con esclusione dei contributi), determinando una extraretribuzione che dovrebbe essere loro riconosciuta come «premio a rischio» della condizione di precarietà.

G117

RUSSO SPENA, SALVI, RIPAMONTI, PALERMI, ANGIUS, ZUCCHERINI, DI SIENA, TIBALDI, ALFONZI, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1903 «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibile, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»,

premesso che:

la crescita del costo della vita ha ridotto fortemente il potere di acquisto dei cittadini, a partire dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, ed ha rappresentato, nel corso dell'ultimo quinquennio, una costante negativa e strutturale nell'economia e nell'equilibrio sociale del paese;

i dati mostrano che il potere d'acquisto dei redditi delle famiglie di operai e impiegati si è drasticamente ridotto negli anni 2002-2007:

le famiglie di operai registrano una perdita di potere d'acquisto pari 2.592 euro, le famiglie degli impiegati registrano una perdita di potere d'acquisto pari a 3.047 euro;

i profitti d'impresa e le rendite finanziarie, nello stesso periodo, sono fortemente aumentati;

l'analisi dei rapporti guadagni/perdite cumulate nelle retribuzioni del quinquennio 2002-2007 mostra un'incidenza negativa della inflazione effettiva sulle retribuzioni di fatto che produce pesanti perdite per i lavoratori dipendenti. Ad esempio, nel solo 2003, un lavoratore dipendente medio ha registrato una perdita di potere d'acquisto pari a 1.298 euro;

le retribuzioni italiane sono quelle che crescono di meno in tutta Europa: il 2,6 per cento rispetto al 5 per cento della Repubblica Federale Tedesca e al 16-18 per cento di Francia e Regno Unito.

Contemporaneamente i profitti delle imprese sono cresciuti vertiginosamente: di fronte a una variazione salariale annua dello 0,4 per cento i profitti per dipendenti sono aumentati dell'8,1 per cento;

gli ultimi dati ufficiali prospettano un'ulteriore grave crescita del fenomeno del caro-vita che incide fortemente su tipologie di consumo essenziali per la vita delle persone quali: i generi alimentari di prima necessità, i servizi energetici, i carburanti, l'istruzione per i figli, il mutuo per la prima casa;

rilevato che:

la maggior parte dei lavoratori italiani è in attesa del rinnovo del proprio Contratto nazionale collettivo di lavoro e dei relativi aumenti retributivi. Su 12 milioni di lavoratori dipendenti presenti in Italia ben 7 milioni, per complessivi 26 contratti nazionali, hanno ormai il contratto scaduto, per un monte retributivo pari al 58 per cento del totale. Al settore dei dipendenti pubblici mancano, dalla fine del 2005, i rinnovi dei contratti di enti locali, agenzie fiscali, sanità, università e ricerca. Tutti contratti che scadranno nuovamente alla fine del 2007.

Nel settore privato rimangono in attesa di rinnovo di contratto:

1,5 milioni di lavoratori metalmeccanici (contratto scaduto il 30 giugno 2007);

2 milioni di lavoratori del commercio, terziario e servizi (contratto scaduto a fine del 2006);

400.000 addetti alle pulizie, di cui la gran parte donne (contratto scaduto da oltre due anni);

120.000 ferrovieri (contratto scaduto alla fine del 2006);

16.500 giornalisti (contratto scaduto dal febbraio 2005: non è mai stata avviata la trattativa economica),

impegna il Governo ad operare per:

un rapido rinnovo dei contratti in vacanza nel settore pubblico, chiedendo ai vari comitati di settore di avviare concretamente presso l'ARAN la predisposizione delle necessarie direttive, in considerazione del fatto che alla fine del 2007 si avrà la seconda scadenza contrattuale, prevenendo adeguate risorse finanziarie per la copertura della definizione dei contratti alla scadenza naturale;

favorire il rinnovo dei Contratti nazionali collettivi di lavoro, attraverso gli strumenti a disposizione dell'Esecutivo a partire dal luglio 1993, per garantire i diritti ad una equa retribuzione e ripristinare una equilibrata dinamica di crescita dei salari e degli stipendi del settore privato;

assicurare la prioritaria riduzione della pressione sui redditi da lavoro dipendente a partire dalla restituzione del drenaggio fiscale.

G118

SALVI, PALERMI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, ALFONZI, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1903 «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»,

rilevato che:

la legislazione approvata durante il Governo Berlusconi, in violazione della Carta Costituzionale, e disattendendo quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2003/88/CE che stabiliva una «clausola di non regresso», ha cancellato il limite di durata massima giornaliera dell'orario di lavoro;

anche i drammatici fatti di Torino, in cui hanno perso la vita quattro operai, evidenziano che spesso l'orario di lavoro è ben superiore le 10 ore (nel caso erano giunti alla dodicesima ora consecutiva di lavoro);

gli articoli 32 e 36 della Costituzione obbligano la Repubblica a tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; a garantire il reale esercizio dei diritti dei lavoratori ad un'equa retribuzione, orari lavorativi, riposi e ferie adeguati,

impegna il Governo:

a ripristinare, quale elemento minimo di civiltà del lavoro, la durata massima giornaliera dell'orario di lavoro, sostenendo una disciplina legale dell'orario di lavoro che, in particolare, sia improntata al riconoscimento di elementi minimi di regolazione della materia quali:

1. la durata normale massima della prestazione lavorativa giornaliera fissata in misura non superiore alle 8 ore, fermi restando limiti inferiori eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva;

2. nel rispetto della durata massima settimanale di 48 ore, fissata dalla direttiva comunitaria 2003/88/CE, non possono cumularsi più di due ore di lavoro straordinario alla durata normale giornaliera dell'orario.

1.58

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Sopprimere il comma 1.

1.1

TURIGLIATTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«La tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita con la seguente:

TABELLA A

Anno	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva per lavoratori dipendenti pubblici e privati e per lavoratori autonomi iscritti all'INPS
Dal 01/01/2008	92

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. - (Riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria). - Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono uniformate ad un'unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni vigenti concernenti l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

1-ter. Con proprio Regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a disciplinare l'applicazione dell'aliquota unica di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato.

1-quater. Resta fissata al 12,5 per cento l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da persone fisiche titolari di redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori a 30.000 euro che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di reddito.

1-*quinquies*. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5 per cento si applica, ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non superiori a 10.000 euro».

1.132

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire la tabella B con la seguente:

«TABELLA B

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009	95	96
2010	95	96
2011	96	97
2012	96	97

».

Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

«92-*bis*. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.131

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire la tabella B con la seguente:

«TABELLA B

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61

».

Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.183

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A tutte le lavoratrici, non dirigenziali, dipendenti ed autonome, iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, sono attribuiti due anni di contribuzione figurativa, da computare a tutti gli effetti anche nel calcolo dei periodi contri-

butivi, nella misura corrispondente al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti».

Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.100

GALLI

Sopprimere il comma 2.

1.2

TURIGLIATTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 243 è così modificato:

"A partire dal 1° gennaio 2008 i lavoratori dipendenti pubblici e privati nonché i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che fanno valere almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età possono chiedere di andare in pensione. Per il calcolo della loro pensione si applica il metodo retributivo sulla base del rendimento annuo del 2 per cento."».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. (Riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria). - 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono uniformate ad un'unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni

vigenti concernenti l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

2. Con proprio regolamento, il Ministro dell'economia delle finanze provvede a disciplinare l'applicazione dell'aliquota unica di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato.

3. Resta fissata al 12,5% l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da persone fisiche titolari di redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori a 30.000 euro che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di reddito.

4. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5% si applica, ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non superiori a 10.000 euro.»

1.57

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

1.181

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 2, lettera a), al numero 1, capoverso a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il diritto del lavoratore a proseguire il lavoro fino ai limiti dell'età anagrafica di cui alla Tabella A di cui alla presente legge, in tal caso i periodi di contribuzione successivi al 40esimo anno garantiscono comunque un rendimento pari a quello previsto in base ai rendimenti dei rispettivi regimi pensionistici».

Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20% per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.42

POLI, MANINETTI

Al comma 2, lettera a), numero 1), capoverso a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In quest'ultimo caso è attribuita ad entrambe le parti la facoltà di decidere la prosecuzione del rapporto di lavoro».

1.59

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 2, sopprimere le lettere b), c), d) e).

1.133

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, sostituire le parole: «nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007» con le seguenti: «ai lavoratori che versano la pensione volontaria e ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, anteriormente al 15 luglio 2007».

Conseguentemente, al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) l'ultimo periodo del comma 19 è soppresso».

Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20% per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.134

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, sostituire le parole: «all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» con le seguenti: «all'articolo 7, comma 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

Conseguentemente, dopo il comma 92 inserire il seguente:

«92-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

1.182

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 2, lettera d), capoverso 18-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai lavoratori che, in seguito ad accordi tra le parti sociali finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali, siano stati posti in mobilità prima del 15 luglio 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni sul pensionamento di anzianità di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335».

Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.3

TURIGLIATTO

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 19 è così modificato:

"L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il superamento del numero di 15.000 domande, il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà con proprio decreto a integrare il bilancio dell'INPS per gli eventuali oneri aggiuntivi"».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 1 a 3 dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 81 del 2007 come convertito in legge.

1.4

TURIGLIATTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«1. A partire dal 1° gennaio 2008 il minimo di pensione è fissato in 800 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5.165 euro al mese. A sanatoria per i mancanti aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una indennità *una tantum* di 800 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2008 sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 la parola: "particolari" è soppressa e dopo la parola: "usuranti" sono inserite le seguenti: "e pesanti".

6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere in base al comma 1 a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3, i limiti di reddito».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge n. 296 del 2006.

Al comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - (Tassazione delle transazioni valutarie) - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

Al comma 2 aggiungere il seguente:

«3-bis. - (Riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria). - 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono uniformate ad un'unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni vigenti concernenti l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

2. Con proprio regolamento, il Ministro dell'economia delle finanze provvede a disciplinare l'applicazione dell'aliquota unica di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato.

3. Resta fissata al 12,5 per cento l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da persone fisiche titolari di redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori a 30.000 euro che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di reddito.

4. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5 per cento si applica, ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non superiori a 10.000 euro».

1.135

DI SIENA, TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

a) lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

b) lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*.

Al comma 3 lettera b) sostituire le parole: "come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66" con le seguenti: "come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche"».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito

Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi 3-*quater* e 3-*quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

1.136

ZUCCHERINI, DI SIENA, TIBALDI, ALFONZI, DE PETRIS

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, è concessa la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

3-*bis*. I lavoratori di cui al comma 3 hanno diritto al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

3-*ter*. I lavoratori di cui al comma 3 devono essere impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche, che, fermi restando i criteri di cui al comma

3-*quater*, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

3-*quater*. I lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui al comma 3-*ter*, devono aver svolto nelle attività di cui al comma medesimo:

a) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

b) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.

3-*quinquies*. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce la documentazione e gli elementi di prova in data certa atte stanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente articolo, e disciplina il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

3-*sexies*. Nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, è assicurata la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi 3-*quater* e 3-*quinquies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3-*septies*. All'articolo 2, comma 1 del decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

lavori nella produzione di fibre *fiberfrax*».

Conseguentemente, sostituire il comma 92 con i seguenti:

«1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.537 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.131 milioni di euro per l'anno 2010, a 3.156 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.014 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.025 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2008, nella quale è previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio 2007.

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 1;

b) quanto a 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per l'anno 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.60

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «al fine di concedere» inserire le seguenti: «- nel limite annuo di 5000 unità -».

1.43

POLI, MANINETTI

Al comma 3, dopo le parole: «lavoratori dipendenti,» ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: «e autonomi».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f) inserire la seguente:

f-bis) stabilire modalità e criteri per l'applicazione ai lavoratori autonomi del benefici previsti dal presente comma, sulla base dei requisiti assimilabili a quelli previsti per i lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, sopprimere i commi 71, 76, 77 e 78.

1.117

GALLI

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «lavoratori dipendenti», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «e autonomi».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) stabilire modalità e criteri per l'applicazione ai lavoratori autonomi dei benefici previsti dal presente comma, sulla base dei requisiti assimilabili a quelli previsti per i lavoratori dipendenti».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 76 a 78.

Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera *a)* sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";

alla lettera *b)* sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento".

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

1.5

TURIGLIATTO

All'articolo 1 comma 3, lettera b), sostituire le parole: «come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66» con le seguenti: «come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche».

Sopprimere la parte successiva del comma 3 fino alla fine.

Conseguentemente, al comma 3 così modificato aggiungere il seguente:

«3-bis. - (Riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria). - 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono uniformate ad un'unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni vigenti concernenti l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

2. Con proprio regolamento, il Ministro dell'economia delle finanze provvede a disciplinare l'applicazione dell'aliquota unica di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato.

3. Resta fissata al 12,5 per cento l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da persone fisiche titolari di redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori a 30.000 euro che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di reddito.

4. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5 per cento si applica, ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non superiori a 10.000 euro».

1.137

TIBALDI, DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66» con le seguenti: «come definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per orari e turnistiche».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito

Fondo, la cui dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro per il 2009, 283 milioni per il 2010, 420 milioni per il 2011, 466 milioni per il 2012, 510 milioni a decorrere dal 2013. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui ai commi 3-*quater* e 3-*quinqüies* emerga, dal monitoraggio delle domande presentati ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne da notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

1.61

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «con il limite» sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «di 5.000 beneficiari all'anno cui corrispondono le».

1.62

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: «ed accolte» e dopo le parole: «ai fini» inserire le seguenti: «di fermare l'accoglimento delle domande una volta superato il limite di 5.000 unità per anno e».

1.13

FORMISANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Gli iscritti alle forme di previdenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative

della medesima, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2007 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1° gennaio 2008 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2008, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ogni anno di anzianità contributiva e/o di età mancante, al momento del pensionamento, ai requisiti richiesti per il richiamato regime di totale cumulabilità. Per le frazioni di anno gli importi da versare sono calcolati in dodicesimi, arrotondando al dodicesimo superiore in caso di frazioni di mese. Se la pensione di gennaio 2008 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.

Gli importi di cui al paragrafo precedente sono versati entro il 16 marzo 2008, secondo modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza.

Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2007, il versamento può avvenire successivamente al 16 marzo 2008, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui nei commi precedenti.

Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

I versamenti previsti da questo comma nonché i contributi versati dai pensionati che accederanno al regime di totale cumulabilità utilizzando la norma prevista dal primo paragrafo del presente comma confluiranno nel Fondo previsto dal comma 3, lettera f) al fine di incrementare le risorse destinate ad assicurare il diritto alla pensione ai lavoratori di cui al comma 3 secondo i principi e i criteri direttivi più favorevoli previsti dal comma in questione».

1.138

ALFONZI, DI SIENA, ZUCCHERINI, DE PETRIS, TIBALDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: lavorazione del piombo: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità; lavori nella produzione di fibre fiberfrax».

Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.63

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Sopprimere il comma 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.44

POLI, MANINETTI

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti».

Conseguentemente, alla lettera b), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere i commi 71, 76, 77 e 78.

1.118

GALLI

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti».

Conseguentemente alla lettera b), dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «nonché a carico delle gestioni per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

Sopprimere i commi da 76 a 78.

Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«95. A decorrere dal 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera a) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";

alla lettera b) sostituire le parole: "per lo quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento";

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

1.108

GALLI

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, possono accedere al pensionamento il mese successivo al raggiungimento del requisito anagrafico».

Conseguentemente:

Sopprimere i commi da 76 a 78.

Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

a) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento";

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

1.139

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini del calcolo della pensione i periodi di contribuzione successivi al quarantesimo anno garantiscono un rendimento pari al due per cento annuo.

Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. A decorrere dallo gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

1.109

GALLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi anche successivamente al 31 dicembre 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti minimi di accesso alla pensione di anzianità indicati alle tabelle di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge».

1.64

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «unitarie, uniche o in comune di attività strumentali» con le seguenti: «separate ma integrate nelle attività strumentali compatibili».

1.65

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Sopprimere il comma 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, SI provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.66

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Sopprimere il comma 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.128

GALLI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro".

11-ter. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è soppresso.

Conseguentemente: sopprimere i commi da 76 a 78.

Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 400 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera *a*) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";

alla lettera *b*) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

1.67

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 12, sopprimere la lettera b).

1.140

ZUCCHERINI, TIBALDI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

Al comma 12, lettera b), dopo le parole: «meccanismi di solidarietà e garanzia», aggiungere le seguenti: «a carico della fiscalità generale e in aggiunta al sistema contributivo».

1.141

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le proposte di modifica dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui al comma 12 sono valutate ai fini della prima determinazione utile del coefficiente di trasformazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal presente articolo.

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole da: «In fase» fino a: «medesima legge» con le seguenti: «In assenza della rideterminazione di cui al comma 12-bis».

1.142

ZUCCHERINI, TIBALDI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Prima del 1° gennaio 2010 la Commissione di cui al comma 12 è comunque autorizzata a modificare la tabella A contenuta nell'allegato n. 2 della presente legge».

1.23

PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, PINZGER, RUBINATO, THALER AUSSERHOFER, TONINI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di cinque anni. In alternativa al detto principio la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con l'applicazione del coef-

ficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni».

Conseguentemente, dopo il comma 15-bis, inserire il seguente:

«15-ter. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.180

ZUCCHERINI, TECCE, ALFONZI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 36, comma 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua altresì ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2008, nei confronti dei lavoratori con reddito annuo fino a 50.000 euro, interessati da processi di ristrutturazione aziendale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

1.68

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Sopprimere il comma 17.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

1.69

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Sopprimere il comma 19.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.12

FORMISANO

Sostituire, il comma 19 con il seguente:

«Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sospesa per la fascia di pensione superiore a otto volte il minimo INPS».

1.6

TURIGLIATTO

Sostituire i commi 20 e 21 con il seguente:

«20. - *(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*. - L'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, è sostituito con il seguente: "Art. 47. - *(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*. - 1. Hanno diritto a ottenere i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, tutti i lavoratori appartenenti a qualsiasi settore la-

vorativo, indipendentemente dall'ente previdenziale o assicurativo cui sono iscritti, che a qualsiasi titolo sono stati esposti all'amianto.

2. Si considerano esposti all'amianto quei lavoratori che erano impiegati in lavorazioni nelle quali l'amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva materia prima, nonché quei lavoratori le cui mansioni portavano a contatto con l'amianto presente, in qualsiasi forma, nell'ambiente lavorativo, nonché quei lavoratori che erano esposti indirettamente per vicinanza svolgendo mansioni diverse purchè in grado di dimostrare l'esposizione.

3. La certificazione dell'esposizione spetta al servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'AUSL competente territorialmente, adeguato nel personale e nella strumentazione, in dipendenza della presenza di amianto nel territorio di competenza. Tale norma si applica a tutti i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore o categoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 199, n. 626, e successive modificazioni.

4. L'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,25 se il lavoratore è stato esposto all'amianto fino a cinque anni e per il coefficiente 1,50 se il lavoratore è stato esposto per oltre cinque anni. Nel computo del sopracitato periodo sono considerate anche le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro e i periodi di cassa integrazione ordinaria".

5. I benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applicano anche ai lavoratori esposti collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni.

6. I riconoscimenti dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, fino ad ora avvenuti attraverso atti di indirizzo ministeriali in conformità alla pregressa regolamentazione sono pienamente confermati"».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. - (Riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria). - 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono uniformate ad un'unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni vigenti concernenti l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

2. Con proprio regolamento, il Ministro dell'economia delle finanze provvede a disciplinare l'applicazione dell'aliquota unica di cui al comma

1, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato.

3. Resta fissata al 12,5% l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da persone fisiche titolari di redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori a 30.000 euro che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di reddito.

4. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5% si applica, ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non superiori a 10.000 euro».

Sopprimere i commi da 266 a 270 della legge n. 296 del 2006.

1.188

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 20, dopo le parole: «dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» aggiungere le seguenti: «nonché quelle rilasciate su richiesta dei lavoratori esposti all'amianto dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.».

Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20% per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.185

ALFONZI, ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 20, sostituire le parole da: «che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005» con le seguenti: «che presentino domanda al predetto Istituto entro il 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20% per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.186

ALFONZI, ZUCCHERINI, DI SIENA, DE PETRIS, TIBALDI

Al comma 20, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nelle aziende che saranno incluse in sede di aggiornamento dei medesimi atti di indirizzo, da effettuarsi entro il 30 giugno 2008, anche sulla base degli accertamenti effettuati da organismi scientifici indipendenti nazionali ed internazionali.».

Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

1.187

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I benefici previdenziali di cui all'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono riconosciuti a tutti i lavoratori che sono stati esposti a sostanze tossiche e cancerogene per cui è dimostrato da organismi nazionali e internazionali riconosciuti che possono provare il cancro indipendentemente da qualsiasi valore limite stabilito».

Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.27

TOFANI

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Con effetto dall'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento di liquidazione del trattamento provvisorio diventa definitivo decorsi i termini previsti dai regolamenti di cui all'articolo 2 della predetta legge, che fissano per le pubbliche amministrazioni i tempi per l'emanazione del provvedimento definitivo del trattamento di quiescenza».

1.191

TOFANI

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le pensioni di anzianità e di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme

sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ivi comprese quelle liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente emendamento, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Solidarietà sociale».

1.143

ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, TIBALDI, DI SIENA

Al comma 23, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

1.144

ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, TIBALDI, DI SIENA

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti variazioni:

a) le parole: "ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite con le seguenti: "ed inferiore all'11 per cento";

b) le parole: "dal 16 per cento è erogato in rendita" sono sostituite con le seguenti: "dall'11 per cento è erogato in rendita".

23-ter. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: "di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite con le seguenti: "di grado pari o superiore all'11 per cento"».

Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

1.130

GALLI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«27-bis. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si interpreta nel senso che la facoltà di ricongiunzione ivi prevista è consentita presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi, quando il lavoratore sia iscritto presso la gestione stessa o possa farvi valere almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva attività lavorativa. L'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'AGO nel periodo immediatamente antecedente alla domanda, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge medesima, è imposto soltanto per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria».

1.101

GALLI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, a partire dal 2008, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre di ciascun anno, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il primo semestre dell'anno medesimo che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio dello stesso anno».

Conseguentemente:

Sopprimere i commi da 76 a 78.

Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 400 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera *a*) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";

alla lettera *b*) sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento".

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

1.11

TURIGLIATTO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. - (*Retribuzione Sociale*) - 1. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

b) iscritti alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

2. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione

dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

5. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

6. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

7. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

8. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

9. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

11. Per gli stessi soggetti di cui all'articolo 1 che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai

soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997.

12. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

13. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, e' passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

14. Il soggetto impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

15. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

16. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

17. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nell'articolo 3, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dallo stesso articolo 3.

18. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.

19. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

21. Il contributo versato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

22. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

23. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, e in altri settori di pubblica utilità.

24. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui all'articolo 4 della presente legge.

25. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione e' elevato fino a dodici mesi.

26. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.

27. Sono abrogate le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitari a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali».

Conseguentemente sopprimere i commi da 266 a 270 della legge n. 296 del 2006.

Al comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. - (*Tassazione delle transazioni valutarie*) 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione ed importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

1.7

TURIGLIATTO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. La legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", la legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" e il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" sono abrogati».

1.8

TURIGLIATTO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. È abrogato il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 nei limiti di seguito specificati:

a) l'articolo 1, comma 1, limitatamente alle sole parole: "tecnico" e "organizzativo";

b) l'intero articolo 2;

c) l'articolo 3 limitatamente al comma 1, lettera b) le sole parole: "salva diversa disposizione degli accordi sindacali", e alla lettera c) le sole parole: "che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine";

d) l'articolo 5 limitatamente all'intero comma 1 e, al comma 2, limitatamente alle parole: "oltre il ventesimo giorno in corso di contratto di durata inferiore ai sei mesi ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi" e "dalla scadenza dei predetti termini";

e) l'articolo 8 limitatamente alle parole: "ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi";

f) l'articolo 10 limitatamente agli interi comma 1, comma 2 e comma 3; il comma 7 dalle parole: "sono in ogni caso esenti" alle parole: "aventi carattere straordinario o occasionale"; l'intero comma 8; il comma 9 dalle parole: "esclusivamente a favore dei lavoratori" alle parole: "dalla legge 23 luglio 1991, n. 223"».

1.9

TURIGLIATTO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. - 1. Il trattamento di mobilità, di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, è esteso ai periodi di non lavoro delle tipologie di lavoro subordinato non a tempo indeterminato previste dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, nonché dei prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, ove la prestazione superi i quattro mesi nell'anno solare per quanto concerne i lavoratori di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

2. L'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è modificato, per quanto concerne la dimensione dell'impresa, nella misura di più di due lavoratori.

3. Il contributo a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, è elevato all'1 per cento della retribuzione assoggettata al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Non si applicano alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 206 a 270 della legge n. 296 del 2006.

1.10

TURIGLIATTO

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«Al fine di consentire l'estensione della legge n.223 del 1991 a tutte le tipologie lavorative, sono stanziati 2 miliardi di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge n.296 del 2006.

1.102

GALLI

Al comma 29, lettera d), sostituire le parole da: «e di applicazione» fino alla fine della lettera con le seguenti: «e di concessione, anche in deroga, e anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di integrazione salariale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa».

Conseguentemente:

Sopprimere i commi da 76 a 78.

Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 400 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

1.70

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Ritirato

Al comma 29 lettera f) dopo le parole: «anche al fine» inserire le seguenti: «del conferimento ad essi della gestione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostitutivi analoghi a quelli di cui alla lettera d), nonché di eventuali coperture supplementari».

1.71

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Ritirato

Al comma 31, lettera a) sostituire le parole: «dei sistemi informativi e di monitoraggio» con le seguenti: «della Borsa del lavoro».

1.72

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 31, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «tenuto conto della centralità, dei servizi pubblici».

1.195

PINZGER

Al comma 31, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«f-bis). Prevedere nei contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale la possibilità di erogare le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) distribuendole nelle buste paga per ciascun mese dell'anno solare».

1.73

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 32, sopprimere la lettera c).
_____**1.45**

MANINETTI

Al comma 32, sopprimere la lettera d).
_____**1.74**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 32, sopprimere la lettera d).
_____**1.46**

MANINETTI

Al comma 32, lettera e), sopprimere la parola: «giornaliero».
_____**1.119**

GALLI

Al comma 32, lettera e), sopprimere la parola «giornaliero».
_____**1.75**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI

Al comma 32 sopprimere la lettera f).
_____**1.76**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 33, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle

quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».

1.145

DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, TIBALDI

Al comma 33, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «con particolare riguardo alla durata dell'apprendistato professionalizzante, da rideterminarsi in misura comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni».

1.146

ZUCCHERINI, DI SIENA, ALFONZI, DE PETRIS, TIBALDI

Al comma 33, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «subordinando al rigoroso rispetto degli obblighi di legge da parte del datore di lavoro degli apprendisti durant il lavoro».

1.124

GALLI

Dopo il comma 33, inserire il seguente:

«33-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato».

1.129

GALLI

Dopo il comma 33, inserire il seguente:

«33-bis. All'articolo 1. comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quinto periodo è sostituito dal seguente:

"Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datari di lavoro si applica, limitatamente

ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"».

Conseguentemente sopprimere i commi da 76 a 78.

Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni: alla lettera a) sostituire le parole "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento".

alla lettera b) sostituire le parole "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento".

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

1.47

POLI, MANINETTI

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. - (*Apprendistato professionalizzante*). - 1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi. .. rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento 'delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata è graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».

1.120

GALLI

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.».

1.110

GALLI

Al comma 35, capoverso «Art. 113», sopprimere il comma 2.

1.111

GALLI

Al comma 37, lettera a), capoverso «Art. 12», comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) contestuale assunzione del disabile a tempo indeterminato anche a part-time ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di inserimento del disabile da parte del datore di lavoro».

1.24

PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, PINZGER, RUBINATO, TONINI

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

«37-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, comma 1, le parole: "il limite di dieci mesi," sono sostituite dalle seguenti: "il limite di dodici mesi," e alla lettera a) dello stesso comma, le parole: "non superiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a dodici mesi";

b) all'articolo 32, comma 1, le lettere b) e c) sono abrogate;

c) all'articolo 32, il comma 2 è abrogato».

Conseguentemente dopo il comma 37-bis inserire il seguente:

«37-ter. Sono stabilite nella misura del 20% per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.25

PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, PINZGER, RUBINATO, THALER AUSSERHOFER, TONINI

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

«37-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - (*Trattamento economico e normativo dei congedi parentali*). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di dodici mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 30.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 70 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2, i periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Nuove norme in materia di trattamento economico e normativo dei periodi di congedo parentale».

Conseguentemente dopo il comma 37-bis inserire il seguente:

«37-ter. Sono stabilite nella misura del 20% per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.26

PETERLINI, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, PINZGER, RUBINATO, THALER AUSSERHOFER, TONINI

Dopo il comma 37 inserire il seguente:

«37-bis. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Nei confronti delle dipendenti del settore privato per l'accredito per periodi di astensione facoltativa si applicano le

stesse disposizioni operanti nel settore pubblico, integrando con copertura figurativa la differenza della percepita retribuzione all'intera retribuzione percepita dal soggetto prima dell'astensione facoltativa".

Consequentemente dopo il comma 37-bis inserire il seguente:

«37-ter Sono stabilite nella misura del 20% per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.77

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Sopprimere il comma 38.

1.78

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Sopprimere il comma 39.

1.112

GALLI

Sostituire i commi 39 e 40 con il seguente:

«39. Al decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

1. "È consentita, l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro. L'apposizione del termine è consentita per una sola volta con lo stesso lavoratore. Un successivo contratto a termine fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile è consentito solo a fronte di

ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e/o sostitutivo. In caso contrario il successivo contratto si considera a tempo indeterminato"»;

b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

1. "Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore reso per iscritto, solo quando la durata sia inferiore ai 4 anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato"»;

c) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato».

1.147

DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, TIBALDI

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - (*Apposizione di un termine di durata al contratto di lavoro subordinato*). - 1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo di carattere obiettivamente temporaneo.

2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.

3. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 1E settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo di carattere obiettivamente temporaneo. Per la definizione di limiti quantitativi di utilizzazione della stessa si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

4. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

5. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni».

1.148

TIBALDI, ZUCCHERINI, DI SIENA, ALFONZI, DE PETRIS

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"e) per le postazioni che hanno carattere di stabilità nel processo produttivo"».

1.167

TIBALDI, ZUCCHERINI, DI SIENA, ALFONZI, DE PETRIS

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la dipendenza dalle stesse della limitazione temporale del rapporto e delle mansioni assegnate"».

1.168

ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, TIBALDI, DI SIENA

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza delle ragioni di cui al comma 1 nonché della dipendenza dagli stessi della limitazione temporanea e delle mansioni assegnate"».

1.103

GALLI

Sopprimere il comma 40.

1.79

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 40 sopprimere le lettere a) e b).

1.149

ZUCCHERINI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS, ALFONZI

Al comma 40, sopprimere lettera a).

1.113

GALLI

Al comma 40, lettera b), sostituire i capoversi 4-bis e 4-ter con i seguenti:

«4-bis. Ferma restando la disciplina della successione e delle proroghe sopra descritte qualora, in via continuativa o per effetto della Successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti ai sensi dell'articolo 2103 c.c., il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 48 mesi, comprese le proroghe, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal d.p.r. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dalla contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative».

1.150

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis», primo periodo, sopprimere le parole: per lo svolgimento di mansioni equivalenti.

1.151

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole: «36 mesi con le seguenti: «30 mesi».

1.80

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Ritirato

Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis» sopprimere le seguenti parole: «indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro».

1.125

GALLI

Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole da: «il rapporto di lavoro si considera» fino alla fine del comma con le seguenti: «nell'arco di un quinquennio, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio o con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto conferisca mandato oppure presso gli enti bilaterali da queste costituiti. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese le attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno«.

4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine presso la stessa azienda per le medesime attività stagionali, con la stessa qualifica e mansioni.

4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal

senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4-septies. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi».

1.153

TIBALDI, DE PETRIS, DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI

Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis», secondo periodo, dopo le parole: «una sola volta» inserire le seguenti: «, per una durata non superiore a otto mesi.».

1.81

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis», secondo periodo, dopo le parole: «e con l'assistenza» inserire le seguenti: «di un avvocato o di un consulente del lavoro, in entrambi i casi previo conferimento di un mandato o».

1.83

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

1.155

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis», ultimo periodo, dopo le parole: «descritta procedura» inserire le seguenti: «di violazione delle previsioni di cui agli articoli 1 e 3 ovvero di violazione del termine massimo di 6 mesi».

1.82

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Ritirato

Al comma 40, lettera b), capoverso «4-bis», ultimo periodo le parole: «a tempo indeterminato» sono sostituite dalla seguente: «nullo».

1.156

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 40, lettera b), capoverso 4-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ai fini del computo del periodo di 36 mesi si tiene conto oltrechè dei rapporti a termine intercorsi con il datore di lavoro, anche dei periodi di lavoro somministrato a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro nonché dei rapporti di collaborazione a progetto».

1.157

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 40, lettera b), capoverso 4-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ai fini del computo del periodo di 36 mesi si tiene conto oltrechè dei rapporti a termine intercorsi con il datore di lavoro, anche dei periodi di lavoro somministrato a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro».

1.258

DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DE PETRIS

Al comma 40, lettera b), capoverso 4-ter, aggiungere, infine, le seguenti parole: «relativamente a imprese che comunque prevedano una sospensione dell'attività non inferiore a due mesi su base annua».

1.84

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 40, lettera b), sopprimere il capoverso: «4-quater».

1.160

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 40, lettera b), capoverso 4-quater), sostituire le parole: «6 mesi» con le seguenti: «4 mesi».

1.159

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 40, lettera b), capoverso 4-quater, sostituire le parole: «superiore a sei mesi» con le seguenti: «di almeno sei mesi».

1.161

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 40, lettera b), capoverso 4-quater, dopo le parole: «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «e a tempo determinato».

1.162

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 40, lettera b), capoverso 4-quater, le parole: «12 mesi» sono sostituite con le seguenti: «24 mesi».

1.163

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 40, lettera b), capoverso 4-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o mansioni equivalenti».

1.85

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 40, lettera b), sopprimere il capoverso: «4-quinquies».

1.164

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 40, lettera b), capoverso 4-quinquies, dopo le parole: «attività stagionali» aggiungere le seguenti: «e dopo due ulteriori assunzioni a termine, alla assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale verticale e alla fruizione dell'indennità di disoccupazione negli intervalli».

1.165

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 40, lettera b), dopo il capoverso 4-sexies, aggiungere il seguente:

«4-septies. In caso di condanna passata in giudicato per il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590 del codice penale, limitatamente ai fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, a carico del datore di lavoro, di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, il lavoratore parte lesa del procedimento penale può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura penale, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro a tempo determinato, con effetto dall'inizio del contratto di lavoro a tempo determinato».

1.166

TIBALDI, DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS

Al comma 40, lettera b), dopo il capoverso 4-sexies, aggiungere il seguente:

«4-septies. I criteri di priorità nella composizione di liste di lavoratori predisposte per disciplinare l'esercizio del diritto di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies vanno concordati con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi le quali hanno diritto ad avere accesso alle liste con cadenza almeno semestrale, fatte salve norme contrattuali di maggior favore, dei lavori titolari di precedenza, alla loro anzianità pregressa di servizio, al computo del periodo di lavoro complessivamente

prestato da essi, nonché in merito alle assunzioni effettuate e a quelle programmate».

1.86

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Sopprimere il comma 41.

1.126

GALLI

Al comma 41, sopprimere la lettera a).

1.169

ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, TIBALDI, DI SIENA

Al comma 41, lettera a) il capoverso d), sostituire con il seguente:

d) con lavoratori di età superiore a 55 anni, di durata non superiore a sette mesi, compresa l'eventuale proroga. L'esenzione dalle limitazioni quantitative non si applica a singoli contratti stipulati per la durata suddetta per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi».

1.104

GALLI

Sopprimere il comma 42.

1.105

GALLI

Sopprimere il comma 43.

1.106

GALLI

Sopprimere il comma 44.

1.87

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 44 sopprimere le lettere a), b) e c).

1.88

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Sopprimere il comma 45.

1.48

POLI, MANINETTI

Sostituire il comma 45 con il seguente:

«Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano esclusivamente ai settori turistico-alberghiero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, del commercio, degli esercizi pubblici e delle imprese di facchinaggio e pulizia.

1.171

ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, TIBALDI, DI SIENA

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 luglio 2003, u. 276, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"d-bis. Salvo che risulti la sussistenza degli estremi di un rapporto di lavoro subordinato, le norme del presente capo trovano applicazione anche nelle ipotesi di prestazioni personali di servizi da parte di persone fisiche titolari di partita IVA, qualora l'attività risulti prestata in modo continuativo ed esclusivo o predominante ad un medesimo soggetto. È ammessa la prova contraria della indipendenza dei prestatori da direttive dei committenti e da esigenze di coordinamento con l'attività aziendale"».

1.172

ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, TIBALDI, DI SIENA

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 10 luglio 2003, n. 276, dopo le parole: "dedotto in contratto" sono aggiunte le seguenti: "quale oggetto dell'obbligazione di risultato assunta dal prestatore"».

1.49

POLI, MANINETTI

*Sopprimere il comma 46.***1.89**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Sopprimere il comma 46.***1.50**

POLI, MANINETTI

*Sopprimere il comma 47.***1.90**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 47 dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «del commercio, dei servizi,».

1.173

ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, TIBALDI, DI SIENA

Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:

«50-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

"5-ter. Le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi di cui all'articolo 18, comma 4, o di cui all'articolo 18, comma 5, e le associazioni dei familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali possono esercitare in ogni stato e grado del procedimento, ai

sensi e per gli effetti degli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma del codice penale, commessi con violazione delle norme degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale"».

1.174

ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, TIBALDI, DI SIENA

Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:

«50-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "sul luogo di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "di durata non inferiore a quanto previsto per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza",».

1.121

GALLI

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. Per l'anno 2008, in caso siano decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio senza che sia stata confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma precedente, si applica la riduzione determinata per l'anno 2006».

Conseguentemente:

Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera *a*) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

alla lettera *b*) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.».

1.114

GALLI

Sostituire il comma 60 con il seguente:

«60. Al fine di promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008 l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (Inail) applica, nei limiti di 20 milioni di euro annui, una riduzione del venti per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività, le quali non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio».

Conseguentemente:

Sopprimere i commi da 76 a 78.

Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera a) sostituire le parole: «per lo quota del 20 per cento» con le seguenti: «per lo quota del 40 per cento»;

alla lettera b) sostituire le parole: «per lo quota del 30 per cento» con le seguenti: «per lo quota del 60 per cento»;

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.».

1.28

TOFANI

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

«60-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei relativi principi di autonomia didattica e nell'ambito delle dotazioni finanziaria e di personale, in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, i programmi di studio delle materie tecnico-scientifiche e

giuridiche devono essere riorganizzati in modo che una quota non inferiore al cinque per cento del monte ore sia dedicata all'informazione e alla formazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione.».

1.29

ALLEGRINI

Al comma 63, sopprimere le seguenti parole: «, pari al 2, 75 per cento delle retribuzioni,».

1.32

ALLEGRINI

Al comma 66, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le somme dovute a titolo di sanzione».

1.91

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Ritirato

Al comma 66, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le somme dovute a titolo di sanzione».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.30

ALLEGRINI

Dopo il comma 66, inserire il seguente:

«66-bis. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:

"e-ter) di attività agricole di raccolta."».

1.92

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Dopo il comma 66, inserire il seguente:

«66-bis. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *e-ter*) è sostituita dalla seguente:

"*e-ter*) di attività agricole di raccolta."».

1.31

ALLEGRINI

Dopo il comma 66, inserire il seguente:

«66-bis. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *e-ter*) è sostituita dalla seguente:

"*e-ter*) di attività agricole di raccolta, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 71, comma 1, lettere *b*) o *d*)."».

1.33

ALLEGRINI

Dopo il comma 66, inserire il seguente:

«66-bis. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *e-ter*) è sostituita dalla seguente:

"*e-ter*) di attività agricole di raccolta, per un massimo di 40 giornate lavorative, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 71, comma 1, lettere *b*) o *d*)."».

1.51

POLI, MANINETTI

Sostituire i commi 67 e 68 con i seguenti:

«67. Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 2, in via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 6, comma 3 lettera *e*) del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come in-

dicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente articolo ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;

b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;

c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).

68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa l'ammissione al beneficio contributivo. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del presente articolo con gli obiettivi definiti nel "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali».

1.122

GALLI

Sostituire i commi 67 e 68 con i seguenti:

«67. Con effetto dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 2, in via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività, anche territoriali, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente articolo ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;

b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera *a)*, lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;

c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera *a)*, lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera *a)*;

d) con effetto dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 2 è soppresso l'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del presente articolo con gli obiettivi definiti nel "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali.»

Conseguentemente: Sopprimere i commi da 76 a 78.

Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«95. A decorrere dal 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera *a)* sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

alla lettera *b)* sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

1.52

POLI, MANINETTI

Al comma 67, lettera b), sostituire le parole: «25 punti percentuali» con le seguenti: «32 punti percentuali».

1.93

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Sostituire il comma 70 con il seguente:

«70. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da prelievi connessi o a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi in sede aziendale sono assoggettati ad, imposizione fiscale sostitutiva, ai fini dell'IRPEF, con applicazione o dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. I predetti redditi non concorrono ad alcun titolo alla formazione del reddito complessivo o dell'indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, le disposizioni fiscali in vigore ai periodi precedenti entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno».

1.54

POLI, MANINETTI

Al comma 70, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» aggiungere le seguenti: «e dei datori di lavoro».

1.123

GALLI

Al comma 70, primo periodo, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «e dei datori di lavoro».

1.53

POLI, MANINETTI

Al comma 70, sostituire le parole: «entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno» con le seguenti: «entro il limite complessivo di 300 milioni di euro per il medesimo anno».

Conseguentemente, al comma 76, alinea sostituire le parole: «1° gennaio 2008 con le seguenti: «1° gennaio 2009».

1.14

DE POLI

Dopo il comma 70 è inserito il seguente:

«70-bis. I commi 67, 68, 69 e 70 si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e delle norme regionali di attuazione, relativamente alle erogazioni previste dai contratti collettivi decentrati integrativi, alle stesse condizioni previste dai due citati articoli».

1.175

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, DI SIENA

Sopprimere il comma 71.

1.176

ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, TIBALDI, DI SIENA

Sostituire il comma 71, con il seguente:

«71. All'articolo 2, comma 19, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di cui al primo periodo non è dovuto dalle imprese che abbiano predisposto il documento di valutazione dei rischi lavorativi previsto dall'articolo 4 commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, prima dello gennaio 2008 o comunque entro tre mesi dall'inizio dell'attività produttiva oppure dal momento dell'adempimento dell'obbligo di elaborazione del documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui al medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994"».

1.115

GALLI

Dopo il comma 71, aggiungere il seguente:

«71-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro, così come definito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è esente dall'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 76 a 78.

Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera *a*) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento »;

alla lettera *b*) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

1.94

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Sopprimere i commi 79 e 80.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.184

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 79, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle misure del presente comma, sono a carico dei datori di lavoro».

Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. A decorrere dallo gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

1.177

ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, TIBALDI, DI SIENA

Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:

79-bis). Ai lavoratori con contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, che successivamente si iscrivono alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è data facoltà di proseguire volontariamente nell'assicurazione generale obbligatoria-fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, ancorché iscritti alla gestione pensionistica succitata».

Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. A decorrere dallo gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

1.178

ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, TIBALDI, DI SIENA

Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:

79-bis). Ai lavoratori con contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, che abbiano periodi di con-

tribuzione versati nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica, ai fini del calcolo della pensione, l'articolo 16 della legge 2 ottobre 1990, n. 233. In tali fattispecie, ai fini del diritto alla pensione, si applicano le norme previste per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Resta ferma per tali lavoratori la possibilità di avvalersi, in presenza di ulteriori periodi contributivi, della facoltà di totalizzazione prevista dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42».

Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. A decorrere dallo gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.».

1.127

GALLI

Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:

«80-bis. In deroga all'articolo 6, comma 2, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i lavoratori che cessino o abbiano cessato di essere iscritti ad una forma di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo od esclusivo della predetta assicurazione generale obbligatoria e siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria in tale fondo ovvero in un fondo diverso nel quale abbiano maturato i requisiti di legge.».

Conseguentemente:

Sopprimere i commi da 76 a 78.

Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1. 548 milioni di euro per l'anno 2008».

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«95. A decorrere dal 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici

intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera *a*) sostituire le parole: «per lo quota del 20 per cento» con le seguenti: «per lo quota del 40 per cento»;

alla lettera *b*) sostituire le parole «per lo quota del 30 per cento» con le seguenti: «per lo quota del 60 per cento»;

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.».

1.116

GALLI

Al comma 81, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) predisposizione di sgravi contributivi per le aziende con più di venti dipendenti, analogamente a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le aziende con meno di venti dipendenti».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 76 a 78.

Al comma 92, sostituire le parole: «pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008» con le seguenti: «pari a 1.548 milioni di euro per l'anno 2008».

Dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:

«95. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

96. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera *a*) sostituire le parole "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";

alla lettera *b*) sostituire le parole "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento";

96-bis. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.».

1.95

VEGAS, SACCONI

Ritirato

Dopo il comma 82, aggiungere il seguente:

«82-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comma 6, quarto periodo sopprimere le parole: "nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali"».

1.55

POLI, MANINETTI

Sopprimere il comma 84.

1.96

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Sopprimere il comma 84.

1.179

ZUCCHERINI, ALFONZI, DE PETRIS, TIBALDI, DI SIENA

Al comma 86, sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «24 milioni».

Conseguentemente, sopprimere il comma 71.

1.36

BORNACIN

Sopprimere i commi 87, 88, 89.

1.15

DE POLI

Sopprimere il comma 87.

1.35

BORNACIN

Sopprimere il comma 87.
_____**1.97**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Al comma 87 sopprimere la lettera c).
_____**1.34**

BORNACIN

Sopprimere il comma 88.
_____**1.16**

DE POLI

Sopprimere il comma 88.
_____**1.17**

DE POLI

Sopprimere il comma 89.
_____**1.37**

BORNACIN

Sopprimere il comma 89.
_____**1.98**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

Sopprimere il comma 89.

1.99

PICCIONI, MORRA

Ritirato

Dopo il comma 89, inserire il seguente:

«89-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono esentati dall'obbligo di accantonamento previsto dall'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel caso in cui i contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro del settore o una delibera assembleare prevedano la corresponsione periodica delle quote maturate di trattamento di fine rapporto».

1.56

POLI, MANINETTI

Al comma 90, primo periodo, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» aggiungere le seguenti: «e dei datori di lavoro».

1.107

GALLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«95. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare incrementi della pressione fiscale e della pressione contributiva.».

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Fernando Rossi nella discussione sulla questione di fiducia sul disegno di legge n. 1903

Alcuni capi (quelli perdenti) sono in carcere, altri siedono in consigli di amministrazione di banche e fiorenti società che lavano denaro e investono in speculazioni edilizie.

Ecco le nuove risorse per ripartire! Più una vera lotta all'elusione ed evasione fiscale (da noi doppia rispetto al resto d'Europa); più le riserve auree ed in valuta pregiata, più il signoraggio; più il corretto uso degli oltre 50 miliardi di euro sperperati con il trucco di considerare «assimilabili alle rinnovabili» le fonti energetiche che non lo sono affatto e che andrebbero invece disincentivate (come fanno altri Paesi europei) perché dannose alla salute (il tragico è che per tale scelta l'Italia paga anche salatissime multe alla Comunità europea).

Io non mi straccio le vesti se, a fronte dell'innalzamento dell'età media, vi è un innalzamento, minore, dell'età pensionistica. Il vero tema è come e cosa si produce, come si lavora.

Perché il lavoro non gratifica? Perché non si pone l'uomo, il lavoratore al centro di una diversa organizzazione del lavoro?

L'INPS se, come dovrebbe essere, pagasse solo le pensioni, sarebbe attivo (lo sanno tutti) e si potrebbero anche aumentare le pensioni più basse. Perché deve pagare l'assistenza? Non è tema della tassazione generale?

La ricerca? L'innovazione? Nella finanziaria i fondi li diamo alle fondazioni bancarie?! Ancora alle banche soldi per mutui a chi ristruttura palazzi storici in centro (loro, sempre loro).

Venticinque *manager* pubblici possono incassare 540 milioni di euro?!

Nell'università i fondi vanno più alle opere edili che ai ricercatori. E vi sono docenti ultrasettantacinquenni che non studiano più da decenni e coltivano la loro clientela!

Per Prodi. Altro che i 12 punti tutti studiati per colpire le vitali esperienze di democrazia partecipante, ancora vivi nel Paese. Se la partitocrazia vuol farlo morire dopo averlo imbrigliato, muoia in piedi: presenti un programma di vero cambiamento; lasci alle *lobby*, che vogliono continuare a mungere lo Stato, il compito di contrastarlo e farlo cadere; cerchi un rapporto con l'Italia che produce, che progetta, che spera, che ama il proprio Paese, con l'Italia pulita.

Sen. Rossi Fernando

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1817-B. votazione finale	316	315	000	162	153	158	APPR.
2	NOM.	Disegno di legge n. 1818-B. votazione finale	318	317	000	163	154	159	APPR.
3	NOM.	Doc. IV-bis, n. 3, Castelli e altri. Conclusioni della Giunta contrarie alla autorizzazione a procedere (Castelli)	302	301	005	246	050	162	APPR.
4	NOM.	Doc. IV-bis, n. 3, Castelli e altri. Conclusioni della Giunta contrarie alla autorizzazione a procedere (Preioni)	302	301	006	275	020	162	APPR.
5	NOM.	Doc. IV-bis, n. 3, Castelli e altri. Conclusioni della Giunta contrarie alla autorizzazione a procedere (De Santis)	299	298	013	267	018	162	APPR.
6	NOM.	Doc. IV-bis, n. 3, Castelli e altri. Conclusioni della Giunta contrarie alla autorizzazione a procedere (Bianchini)	296	295	013	261	021	162	APPR.
7	NOM.	Doc. IV-bis, n. 3, Castelli e altri. Conclusioni della Giunta contrarie alla autorizzazione a procedere (Papa)	292	291	015	251	025	162	APPR.
8	NOM.	Doc. IV-bis, n. 3, Castelli e altri. Conclusioni della Giunta contrarie alla autorizzazione a procedere (Magni)	289	288	016	247	025	162	APPR.
9	NOM.	Doc. IV, n.1. Proposta Giunta di diniego autorizzazione alla utilizzazione e acquisizione tabulati telefonici (lettera a)	306	305	005	295	005	153	APPR.
10	NOM.	Doc. IV, n.1. Proposta Giunta di diniego autorizzazione alla utilizzazione e acquisizione tabulati telefonici (lettera b)	306	305	007	291	007	153	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0273 del 21-12-2007 Pagina 5

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
FUDA PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GABANA ALBERTINO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GAGGIO GIULIANI ADELAIDE CRIST	F	F	C	C	C	C	C	C	A	A
GAGLIARDI RINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GALARDI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
GALLI DARIO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	F	F		F	F
GENTILE ANTONIO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GHEDINI NICCOLO'		C				F		F	F	F
GHIGO ENZO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GIANNINI FOSCO	F	F	C						F	F
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIRFATTI ANTONIO FRANCO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GIULIANO PASQUALE	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GRASSI CLAUDIO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
GRILLO LUIGI	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
GUZZANTI PAOLO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
IOVENE ANTONIO	F	F	C			A	A	A	F	F
IZZO COSIMO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
LADU SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LARIZZA PIETRO	F	F	C	C	C	F	C	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F		F	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEONI GIUSEPPE	C	C	F	F	F	F	F		F	F
LEVI-MONTALCINI RITA	F	F								
LIBE' MAURO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
LIOTTA SANTO	F	F	F	F			F	F	F	F
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	C	F	F	F			F	F

Seduta N. 0273 del 21-12-2007 Pagina 10

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
STRANO NINO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
TADDEI VINCENZO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
TECCE RAFFAELE	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TIBALDI DINO	F	F	C	F	A	A	C	A	F	A
TOFANI ORESTE	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
TONINI GIORGIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOTARO ACHILLE	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
TREMATERRA GINO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TURANO RENATO GUERINO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
TURCO LIVIA	F	F	C	F	F	F	M	F	F	F
TURIGLIATTO FRANCO	C									
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	F	F	F	F	F	F		
VALPIANA TIZIANA	F	F	C	F	F	F	A	A	F	F
VANO OLIMPIA	F	F								
VEGAS GIUSEPPE	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
VENTUCCI COSIMO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
VICECONTE G. WALTER C.	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
VIESPOLI PASQUALE	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA	F	F	C		F			C	F	F
VILLONE MASSIMO	F	F	F							
VITALI WALTER	F	F	C	F	F	A			F	F
VIZZINI CARLO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANDA LUIGI	F	F	C	F	F				F	F
ZANETTIN PIERANTONIO	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	F	F	F		F	F	F	F
ZANONE VALERIO	F	F	C	F	F	F	C	C	F	F
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZICCONE GUIDO	C	C	F	F	F	F	F		F	

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ciampi e Pininfarina.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 20 dicembre 2007, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 2006, n. 271 – la seconda relazione territoriale sulla Campania, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 19 dicembre 2007 (*Doc. XXIII*, n. 4).

Il predetto documento sarà stampato e distribuito.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), nella seduta del 19 dicembre 2007, ha approvato una risoluzione – ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento – a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente la situazione in Eritrea (*Doc. XXIV*, n. 9). Il predetto documento è stato inviato al Ministro degli affari esteri.

La 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 19 dicembre 2007, ha approvato una risoluzione – ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento – a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente osservazioni e proposte sui distretti rurali e agroalimentari di qualità (*Doc. XXIV*, n. 10). Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) ha approvato, in data 19 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, una risoluzione sulla proposta di regolamento del consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di taluni regolamenti (Atto comunitario n. 22) (*Doc. XVIII*, n. 6).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Asciutti Franco

Norme in materia di autorizzazione per mostre ed esposizioni (1943)
(presentato in data 20/12/2007);

senatori Casson Felice, Salvi Cesare, Zanda Luigi, Tofani Oreste, Larizza Pietro, Battaglia Giovanni, Bulgarelli

Mauro, D'Ambrosio Gerardo, Di Lello Finuoli Giuseppe, Filippi Marco, Roilo Giorgio, Villecco Calipari Rosa

Maria, Villone Massimo

Misure penali e processuali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (1944)

(presentato in data 21/12/2007);

senatrice Franco Vittoria

Istituzione del Museo Nazionale degli Studi dell'Universo (1945)
(presentato in data 21/12/2007);

senatore Sanciu Fedele

Istituzione dell'Osservatorio nazionale degli infortuni sul lavoro e istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale

per le morti bianche (1946)

(presentato in data 21/12/2007).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Calderoli Roberto

Abrogazione della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, in materia di ripristino degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (1888)

(assegnato in data 21/12/2007);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Ripamonti Natale

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto nelle circoscrizioni estere (1909)

previ pareri delle Commissioni 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 21/12/2007);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Saro Giuseppe

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali (1917)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 21/12/2007);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Iniziativa Popolare

Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (1936)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia)
(assegnato in data 21/12/2007);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Fazio Bartolo

Modifica delle competenze professionali spettanti ai periti e consulenti tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale (1881)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 21/12/2007);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Dep. Fabbri Luigi ed altri

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (1940)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

C.1558 approvato in testo unificato da 11ª Lavoro (TU con C.1766, C.1770);

(assegnato in data 21/12/2007);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Bobba Luigi

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (1919)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 21/12/2007);

Commissioni 2ª e 3ª riunite

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria (1877) previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 21/12/2007).

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

È stata presentata la seguente proposta di proroga d'inchiesta parlamentare d'iniziativa del senatori:

Menapace, Finocchiaro, Palermi, Bulgarelli, Divina, Amato, Ramponi, De Angelis, Martone, Pisa, Gagliardi, Costa, Valpiana, Giannini, Nieddu, Angius, Russo Spena. – «Proroga del termine di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'11 ottobre 2006, recante:»Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico» (*Doc. XXII, n. 3-bis*).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Malan ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00163 dei senatori Schifani ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Malan ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01127 del senatore Cutrufo, all'interrogazione 4-03237 del senatore Storace e all'interrogazione 4-03241 dei senatori Costa ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 20 dicembre 2007)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 54

- GRASSI: sul divieto di esporre uno striscione durante una partita di calcio (4-02005) (risp. MINNITI, *vice ministro dell'interno*)
- LIOTTA: sulla crisi economica a Catania e sulle sue conseguenze occupazionali (4-02668) (risp. GIANNI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)
- NARDINI: su un proiettile recapitato al sindaco di un comune della Puglia (4-01451) (risp. MINNITI, *vice ministro dell'interno*)
- RUBINATO: sul rapimento di una ragazza nel trevigiano (4-01559) (risp. MINNITI, *vice ministro dell'interno*)
- TURANO: su iniziative volte a promuovere il sistema produttivo calabrese (4-02691) (risp. BUDIN, *sottosegretario di Stato per il commercio internazionale*)
- TURIGLIATTO: su una manifestazione di Forza Nuova a Genova (4-02037) (risp. MINNITI, *vice ministro dell'interno*)
- VANO: sulla costruzione di un liceo in provincia di Salerno (4-01450) (risp. PASCARELLA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*)

Interpellanze

BORDON, MANZIONE. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che: l'azienda Unità sanitaria locale n. 4 de L'Aquila, con delibera n. 159 del 12 marzo 2007, ha indetto l'avviso per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della struttura complessa di «Malattie Infettive e disciplina Malattie Infettive»;

il 2 ottobre 2007, con delibera n. 704, ha costituito la Commissione di esperti preposta alla compilazione dell'elenco dei candidati idonei ammessi ai fini dell'attribuzione dell'incarico suddetto;

la medesima Commissione, il 5 novembre 2007, ha rimesso alla Direzione generale della predetta azienda il verbale di idoneità dei candidati: dott. Adriano Mariani e dott. Alessandro Grimaldi, dal quale risulta la valutazione dei *curricula* prodotti dai candidati ed il risultato dei colloqui da essi sostenuti;

in merito alle valutazioni della Commissione di esperti preposta alla compilazione dell'elenco dei candidati idonei ammessi ai fini dell'attribuzione dell'incarico, composta dei dottori: Augusto Borzone in qualità di Presidente, Maurizio Paoloni e Dante Di Giammarino quali componenti,

è stata presentata una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale de L'Aquila riguardante un presunto errore di valutazione dei *curricula* dei dottori Mariani e Grimaldi;

la struttura complessa di Malattie infettive, a seguito della pubblicazione della delibera di conferimento dell'incarico al dott. Alessandro Grimaldi è di fatto paralizzata, poiché gli altri quattro medici in servizio e la caposala, con lettera inviata già prima dell'adozione della delibera al dott. Roberto Marzetti, Direttore generale dell'Unità sanitaria locale n. 4 de L'Aquila, denunciavano i gravi problemi che si sarebbero creati nella conduzione del reparto qualora fosse stato diretto dal dott. Grimaldi a causa di pregresse incompatibilità con il resto del personale medico ed infermieristico del medesimo reparto,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda mettere in atto in merito allo svolgimento della procedura di concorso;

se e quali iniziative intenda assumere per evitare il blocco dell'attività del reparto nonché la salvaguardia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

se non ritenga utile, nelle forme proprie, il coinvolgimento della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficienza del servizio sanitario nazionale, che possa far luce sulla conduzione e sulla gestione dell'Azienda sanitaria locale n. 4.

(2-00273)

RUSSO SPENA, GAGLIARDI, CAPELLI, VANO, PALERMO, DE PETRIS, RIPAMONTI, TIBALDI, SALVI, BRUTTI Paolo, MELE, ZAVOLI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

nel mese di settembre 2007 «Il Baco del Millennio» trasmissione radiofonica di Radio Uno, è stata cancellata dal palinsesto ed è stata sostituita da programmi di intrattenimento che stanno perdendo progressivamente ascolti (506.000 ascoltatori contro un intervallo compreso tra i 400.000 ed i 600.000 del «Baco del millennio»); le redazioni cultura e spettacoli sono state unificate affidandone la responsabilità a una giornalista che si occupava di spettacoli;

il «Baco del Millennio», programma di informazione, approfondimento e riflessione culturale, ideato dal giornalista Piero Dorflès, in onda dal 3 ottobre 2003 (mentre la prima versione, «Gr 1 cultura» era cominciata nel 1997), è stato inserito nell'Enciclopedia Garzanti della Radio come «uno spazio di riflessione e di ricerca sui problemi di attualità»;

la trasmissione, anche grazie al contributo di esperti, la presenza di testimonianze e la preparazione dei conduttori, ha rappresentato un prodotto radiofonico di grande prestigio, ed è stata, dal 1997, la più ascoltata trasmissione culturale della radio italiana;

nel mese di novembre 2007 alcuni intellettuali, fra cui Camilleri, Tranfaglia, Paolucci, Settis, Matvejevic, Ovadia, Scarpa, Scurati, hanno promosso una raccolta di firme indirizzata ai dirigenti Rai, alla Commis-

sione parlamentare di Vigilanza RAI, al Ministro delle comunicazioni, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

a tutt'oggi non è stata data alcuna risposta alle numerose richieste di ripristinare la trasmissione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno pronunciarsi sulla richiesta di ripristino del programma il «Baco del millennio», tenendo conto che la caratteristica del servizio pubblico radiotelevisivo deve essere vincolata non alla rincorsa dell'*audience* (peraltro già garantita dal «Baco del millennio») ma a contenuti culturalmente validi.

(2-00274 p. a.)

ZANETTIN, ALBERTI CASELLATI, AMATO, ANTONIONE, ASCIUTTI, BARBA, BARELLI, BIANCONI, BIONDI, BONFRISCO, BUTTIGLIONE, CASOLI, COLLI, COMINCIOLI, D'ALÌ, DAVICO, DI BARTOLOMEO, EUFEMI, FERRARA, GHIGO, IZZO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, POLI, QUAGLIARIELLO, SAIA, SANTINI, SARO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STEFANI, STERPA, STRACQUADANIO, TOMASSINI, VEGAS, ZICCONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il 14 settembre 2006 la Corte di giustizia europea ha dichiarato con propria sentenza l'illegittimità della norma italiana che sanciva l'indebitabilità dell'IVA afferente gli autoveicoli di imprese e liberi professionisti, aprendo dunque la via ai contribuenti per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate all'Erario, con possibilità per altro di recupero direttamente nella propria dichiarazione IVA per il 2006 (IVA/2007) quanto indebitamente versato a decorrere dal 2003;

il 15 settembre 2006, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 258, al fine precipuo di impedire ai contribuenti di recuperare direttamente in dichiarazione annuale quanto versato all'Erario sino a tale data sulla base della norma dichiarata illegittima, subordinando il recupero delle somme alla presentazione di istanza di rimborso, con facoltà di scelta tra la procedura ordinaria di rimborso (restando però in tal caso soggetti alle ordinarie tempistiche di restituzione, come noto tutt'altro che rapide) e una procedura speciale che avrebbe garantito velocità nell'erogazione delle somme (ma le cui modalità di calcolo del *quantum* richiedibile a rimborso, nonché di presentazione dell'istanza, venivano rimesse all'Agenzia delle Entrate, mediante emanazione di apposito provvedimento regolamentare);

il 3 ottobre 2006, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 262, nell'ambito del quale, con efficacia già a decorrere dal periodo di imposta in corso (e, quindi, con aperta violazione del principio di irretroattività sancito dall'art. 3 dello Statuto del contribuente) è stato ulteriormente diminuito l'ammontare deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo dei costi sostenuti in relazione alle autovetture, al dichiarato fine di generare un maggior gettito fiscale (minori costi deducibili, quindi

maggiori redditi imponibili, quindi maggiori imposte sul reddito dovute dai contribuenti) da impiegare a copertura delle previsioni di spesa per i rimborsi IVA di cui ai punti precedenti;

il 22 febbraio 2007, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con il quale sono state disciplinate le regole concernenti la procedura speciale di rimborso dell'IVA afferente le autovetture, prevedendo in particolare modalità di calcolo affatto particolari, nonché obblighi di presentazione per via telematica;

il 2 luglio 2007, dopo la sopravvenuta autorizzazione da parte dell'Unione europea alla (re-)introduzione di una provvisoria limitazione alla detraibilità dell'IVA afferente le autovetture, il Governo italiano ha emanato il decreto-legge n. 81, con il quale ha ripristinato *ab origine* il livello di deducibilità dei costi delle autovetture dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ma tale ripristino è stato comunque soltanto parziale e ancor più limitato per quanto concerne il periodo di imposta 2006, proprio in considerazione della necessità di garantire, in termini di gettito, la copertura dei rimborsi IVA attesi;

il 20 ottobre 2007, come da ultimo prorogato, è scaduto il termine entro il quale i contribuenti potevano presentare le istanze di rimborso IVA auto secondo la speciale procedura approvata dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 22 febbraio 2007,

si chiede di sapere:

se l'aver bloccato la possibilità per i contribuenti di procedere al recupero diretto delle somme versate all'Erario a decorrere dal 2003 (decreto-legge 258/2006) e l'aver al contempo aumentato le imposte sul reddito dovute a decorrere dal 2006 in poi (decreto-legge 262/2006), mediante riduzione della deducibilità dei costi afferenti quella medesima tipologia di beni per i quali era stata sancita l'illegittimità dell'indetraibilità dell'IVA, non costituisca di fatto una vera e propria manovra elusiva (degnà del peggior contribuente disonesto) del precetto della sentenza della Corte di giustizia europea del 14 settembre 2006, posto che in tal modo non si procede alla restituzione ai contribuenti di quanto da essi indebitamente versato a titolo di IVA (come la sentenza imporrebbe), bensì si procede alla restituzione delle maggiori imposte sul reddito ad essi richieste, non già in forza della dimostrazione una maggiore capacità contributiva, ma soltanto in forza delle esigenze di cassa di un Erario determinato a non restituire in realtà alcunché a quei contribuenti cui viceversa è sempre pronto a chiedere;

se sia vero, come si legge sulla stampa specialistica (come viene confermato anche da fonti dell'Agenzia delle Entrate) che l'ammontare degli importi richiesti effettivamente a rimborso dai contribuenti, per IVA afferente alle autovetture, sia stato largamente inferiore alle previsioni e, quindi, agli obiettivi di copertura provvisoriamente stanziati nel bilancio dello Stato, con conseguente sopravvenienza di un avanzo netto di cassa per l'Erario (che si chiede di quantificare);

in caso di risposta affermativa al quesito precedente, se siano già allo studio le modalità mediante le quali procedere alla restituzione delle

somme «avanzate» a quei medesimi contribuenti che tale avanzo hanno generato nel bilancio dello Stato (ossia imprese e lavoratori autonomi che hanno dichiarato maggiori redditi imponibili per effetto della minor deducibilità ad essi riconosciuta sui costi afferenti le autovetture), essendo impensabile qualsivoglia altra forma di utilizzo o dispersione, posto che, diversamente, i decreti-legge nn. 258 e 262 varati dal Governo raggiungerebbero non già soltanto il censurabile risultato dell'elusione della sentenza della Corte di giustizia europea, ma addirittura della trasformazione di un obbligo di rimborso a favore dei contribuenti in una opposta occasione di inasprimento del gettito nei confronti dei medesimi.

(2-00275 p. a.)

Interrogazioni

GRAMAZIO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'istituto Regina Elena – IFO – è un istituto di ricerca e cura a carattere scientifico e quindi il Direttore scientifico deve essere persona di grande professionalità e conoscenza dei temi che vengono trattati nella ricerca dell'istituto stesso;

dal mese di agosto 2007 la dott.ssa Paola Muti, Direttore scientifico dell'istituto, ha nominato un dipendente della struttura con incarico per la consulenza scientifica che è proprio prerogativa dell'incarico a Direttore scientifico dell'istituto,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che tale nomina rientri nelle prerogative o se invece sia solo un tentativo per conoscere meglio problemi e tematiche ignorate o non conosciute dal Direttore scientifico del Regina Elena.

(3-01145)

VITALI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il 6 dicembre 2007 il Presidente della società «Corno alle Scale iniziative turistiche s.p.a.» Giovanni Zaccanti ha comunicato che, non essendo stati reperiti i fondi necessari alla stazione sciistica per riprendere la propria attività con adeguate coperture finanziarie, gli impianti di risalita sarebbero rimasti chiusi per tutta la stagione 2007-2008;

la stazione sciistica Corno alle Scale è un vasto comprensorio con 36 km di piste, l'80% per cento delle quali ad innevamento artificiale, servite da quattro seggiovie e due sciovie, ed è uno dei centri più importanti di tutto l'Appennino bolognese, scelto negli anni scorsi da Alberto Tomba come sede degli allenamenti e più recentemente da altri campioni come Giorgio Rocca, Massimiliano Blardone e Denise Karbon;

tutto il comprensorio turistico dell'alta valle del Reno dipende per la stagione invernale dall'apertura degli impianti della stazione sciistica, e l'annuncio improvviso della chiusura ha creato grande allarme in tutti gli operatori del settore e in tutta la comunità;

il comportamento della società di gestione degli impianti di risalita è inaccettabile perché crea gravi difficoltà a tutta l'economia della zona, senza aver neanche consentito alla Regione e agli enti locali interessati una valutazione preventiva dell'entità delle sue difficoltà finanziarie al fine di verificare la possibilità di interventi capaci di evitare quanto poi accaduto;

il 14 dicembre 2007 il Comitato di gestione del Parco Corno alle Scale e la Regione Emilia-Romagna hanno deliberato la decadenza della concessione dei terreni demaniali alla società Corno alle Scale iniziative turistiche s.p.a. e la riconsegna di tutti i beni e i cespiti in quanto la sospensione dell'attività per la stagione 2007-2008 rappresenta una palese violazione della convenzione di concessione dei beni del demanio regionale rilasciata alla suddetta società;

la Regione, la Provincia di Bologna e il Comune di Lizzano in Belvedere stanno operando per riattivare gli impianti nel tempo più breve possibile, cercando di coinvolgere tutti i soggetti pubblici e privati affinché la vocazione turistica dell'alta valle del Reno non subisca un colpo duro e difficilmente rimediabile;

il tema della salvaguardia delle attività turistiche ed economiche anche invernali nelle zone montane dell'Appennino è argomento di grande rilevanza nazionale e richiede un impegno di Parlamento e Governo anche con appositi provvedimenti legislativi;

si chiede di sapere se il Governo, attraverso i Ministri interessati, sia nelle condizioni di poter assumere iniziative ed effettuare interventi anche con carattere d'urgenza per consentire la riattivazione degli impianti della stazione sciistica Corno alle Scale nel tempo più breve possibile, evitando così danni rilevanti a tutta l'economia dell'alta valle del Reno.

(3-01146)

VITALI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il 26 dicembre 2007 scadono i termini per la procedura di mobilità che interessa gli 80 lavoratori e lavoratrici della cartiera Burgo di Lama di Reno (Marzabotto – Bologna) i quali sono da un anno in cassa integrazione straordinaria;

la cartiera di Lama di Reno è uno storico presidio produttivo della provincia di Bologna che da oltre un anno ha cessato la propria attività nonostante si fosse specializzato nella produzione di carta riciclata e potesse avere una prospettiva nel settore;

in base al Protocollo d'intesa siglato il 13 dicembre 2006 la Burgo Group spa si era impegnata a verificare la possibilità di ricercare acquirenti in grado di continuare la produzione di carta o, in alternativa, a cedere l'area per favorire la sua reindustrializzazione;

alla data odierna non si sono concretizzate proposte di acquisizione per continuare l'attività di produzione di carta mentre la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e il Comune di Marzabotto hanno formalizzato la richiesta di acquisizione a titolo oneroso dell'area con lettera inviata il 12 dicembre 2007 alla Burgo Group spa;

nell'ultimo incontro presso il Ministero dello sviluppo economico del 19 dicembre la Burgo Group spa si è impegnata a richiedere la prosecuzione della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori ma ha subordinato tale richiesta ad un accordo per realizzare nell'area un'iniziativa produttiva che occuperebbe una parte minima delle lavoratrici e dei lavoratori mentre gli altri sarebbero collocati in mobilità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda assumere un'iniziativa nei confronti della Burgo Group spa per:

ottenere la disponibilità a cedere alla Regione e agli enti locali l'area della cartiera di Lama di Reno ai fini di una sua reindustrializzazione secondo la richiesta formalizzata con la lettera del 12 dicembre 2007, come previsto nel Protocollo d'intesa siglato il 13 dicembre 2006;

assicurare il rispetto degli impegni assunti nell'incontro del 19 dicembre 2007 circa la richiesta a termini di legge della cassa integrazione straordinaria per gli 80 lavoratori interessati senza alcuna altra condizione.

(3-01147)

ROSSI Fernando. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il 19 dicembre 2007 si è verificato l'ennesimo incidente sul lavoro presso la centrale Torre Valdaliga Nord a Civitavecchia: un pannello destinato alla costruzione del carbonile è finito addosso ad un operaio, ferendolo gravemente;

gli incidenti sul lavoro presso tale struttura si susseguono con una periodicità molto preoccupante. Si ricorda a tal proposito, fra i vari accadimenti, anche la morte di un giovane operaio di 32 anni nel mese di ottobre, per il quale l'interrogante ha presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-02900, ad oggi ancora senza risposta;

da tempo i sindacati e le imprese coinvolte nella costruzione denunciano i ritmi serrati cui gli operai sono sottoposti, a causa della stretta tempistica con la quale Enel ha imposto la conclusione della realizzazione della centrale a carbone;

l'interrogante ha già presentato un altro atto di sindacato ispettivo (4-02841) nel quale erano posti in evidenza i danni, per la salute e l'ambiente, derivanti dalla conversione a carbone della centrale di Torre Valdaliga Nord,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda attivarsi presso i servizi competenti al fine di poter predisporre, in questo caso ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, sanzioni severe per quelle aziende che non rispettano le normative sulla sicurezza del lavoro, sino alla possibilità di togliere gli appalti alle ditte inadempienti in tema di sicurezza;

se il Governo intenda rivedere le proprie scelte in materia di politica energetica, disincentivando i sistemi di produzione di energia da fonti non rinnovabili, essendo acclarato che l'impianto in costruzione produrrà

morti, menomazioni e malattie incurabili ed una diffusa patologia di massa, che ricadrà sulla spesa sanitaria pubblica.

(3-01148)

MALAN. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il 6° bando di arruolamento dei volontari in ferma breve nelle Forze armate (*Gazzetta Ufficiale* n. 38 – IV serie speciale del 16 maggio 2003) prevede la possibilità di immissione, al termine di detta ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

il bando, all'art. 16, riguardante l'assegnazione dei posti, riserva 490 posti per l'immissione nell'Arma dei Carabinieri ai volontari che ne facciano richiesta nella domanda di arruolamento e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate;

agli interessati è stato comunicato che, in ragione della disponibilità di risorse previste dalla legge finanziaria per il 2007 relativa alle assunzioni nell'Arma dei Carabinieri, potranno essere incorporati nell'anno in corso solo coloro i quali si sono classificati entro il 266° posto; e che la posizione dei rimanenti 234 classificati, congedati all'inizio del mese corrente, «sarà riconsiderata nel quadro delle alimentazioni previste dalla Legge Finanziaria del 2008»,

questi 234 vincitori di concorso ritenevano, per essere stato loro più volte riferito, che non ci sarebbe stata soluzione di continuità tra la loro appartenenza all'Esercito e il passaggio ai Carabinieri;

tra essi molti sono i padri di famiglia, titolari dell'unico reddito, molti hanno partecipato a rischiose missioni internazionali, tutti hanno fatto affidamento su una continuità di reddito, ampiamente meritata e per altro promessa,

si chiede di sapere:

se detti 234 vincitori di concorso saranno certamente incorporati nell'Arma dei Carabinieri;

se tale incorporazione avverrà in tempi molto brevi, tali da recare il minimo disagio economico a questi servitori dello Stato.

(3-01149)

GRAMAZIO, MATTEOLI, STRANO, BALDINI, VALDITARA, DELOGU, CARUSO, BALDASSARRI, TOTARO, ALLEGRINI, BUTTI, TOFANI, PARAVIA, BATTAGLIA Antonio, RAMPONI, DIVELLA, VIESPOLI, SELVA, NANIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

Cinecittà Holding spa è sottoposta al controllo della Corte dei conti in base al decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1961;

una relazione della Corte dei conti del 23 ottobre 2007 ha evidenziato che «il bilancio di Cinecittà Holding spa presenta per l'anno 2006 una perdita di euro 10.203.377, che a sua volta il bilancio consolidato

del gruppo si chiude con una perdita di euro 12.009.428» e che «anche i bilanci delle singole società controllate e partecipate nell'assoluta maggioranza si chiudono in perdita»;

il bilancio 2005, invece, si era chiuso per Cinecittà Holding con un attivo di 1.054.392 euro e il bilancio consolidato del gruppo con una perdita di 1.492.098 euro;

il bilancio del 2006 dell'Istituto Luce ha registrato una perdita di 4.523.957 euro mentre nel 2005 aveva registrato un utile di 37.615 euro, si chiede di conoscere:

se sia vero che sia Cinecittà Holding che le società controllate Istituto Luce, Filmitalia e Mediaport assorbono gran parte del finanziamento statale per pagare le retribuzioni al personale;

se sia vero che le ingenti risorse destinate al personale sarebbero provocate da inutili doppioni degli uffici stampa e degli uffici *marketing*;

se sia vero che nel 2006 e nel 2007 sia Cinecittà Holding che le società controllate Istituto Luce, Filmitalia e Mediaport hanno proceduto a nuove assunzioni e, se sì, quali motivazioni, nonostante le gravi perdite registrate dai bilanci;

se il Ministro in indirizzo, cui compete la vigilanza delle società citate, abbia avviato un'indagine per verificare i motivi che hanno provocato tale situazione deficitaria;

se, al tempo stesso, abbia accertato i fatti denunciati all'inizio di novembre dal Presidente di Cinecittà Holding, Alessandro Battisti, in particolare per ciò che riguarda gli sprechi della società controllata Istituto Luce, «perché su un finanziamento statale di circa 20 milioni di euro, più di 14 se ne vanno via in stipendi»;

se, inoltre, condivida l'orientamento del presidente Battisti favorevole all'accorpamento di tutte le società controllate allo scopo di «ripiantare i bilanci, ottimizzare i costi ed eliminare i doppioni»;

se ritenga che l'Istituto Luce debba continuare a sostenere finanziariamente film che, secondo quanto si legge nella citata relazione della Corte dei conti, ricevono «scarso gradimento da parte del pubblico», registrando sensibili perdite;

se sia stato dato seguito a quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione di Cinecittà Holding nella seduta del 23 aprile 2007 per una rivisitazione delle politiche strategiche, operative e contabili dell'Istituto Luce allo scopo di raggiungere almeno il pareggio nell'anno 2007;

se, per favorire la trasparenza, non ravvisi l'immediata opportunità di accertare e rendere noti tutti i dati relativi alle retribuzioni di presidenti, amministratori e dirigenti, nonché le spese riguardanti le consulenze e le produzioni negli anni 2006 e 2007.

(3-01150)

RAMPONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il 30 novembre 2007 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale, n. 279 – il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

del 30 ottobre 2007 «Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007». La nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello unico per l'immigrazione (SUI) per l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2007 è stata definita con circolari del Ministero dell'interno n. 23/07 l'8 novembre 2007 e n. 5257/07 del 30 novembre 2007;

le richieste di autorizzazione all'immigrazione per ragioni di lavoro ammontano, a tutt'oggi, a 550.000;

le immigrazioni autorizzate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla programmazione transitoria dei flussi per l'anno 2007-2008 ammontano ad un totale di 170.000;

la differenza tra il numero delle immigrazioni autorizzate dal decreto flussi ed il numero dei reali posti di lavoro disponibili risulta conseguentemente molto elevato;

una stima attendibile indica come almeno il 70% di queste domande riguardi immigrati irregolari già presenti sul territorio italiano impiegati, di fatto, nel lavoro sommerso;

la richiesta di autorizzazione all'immigrazione deve essere accompagnata da una dichiarazione da parte di un datore di lavoro di garantire l'assunzione dell'immigrato con un contratto di lavoro che ne garantisce l'occupazione, la sistemazione abitativa, delineando un quadro economico-sociale di grande tranquillità;

per quanto detto, in Italia esiste la concreta disponibilità di un numero di posti di lavoro pari a quello delle richieste presentate;

l'aumento del numero dei lavoratori nel Paese costituisce un sicuro elemento di sviluppo e di progresso e la soddisfazione delle esigenze di lavoro costituisce anche, specie in alcuni settori, un positivo elemento di serenità psicologica, per la parte più anziana della società,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le procedure in base alle quali sono state determinate le quote flussi di immigrazione per lavoro;

come possa verificarsi una così elevata discrepanza tra offerta di posti di lavoro da parte del Ministero dell'interno e dichiarazioni di garanzie di assunzione da parte dei cittadini italiani, pur mettendo in conto una congrua percentuale di offerte di lavoro non accettabili;

se il Governo, preso atto di quanto sopra descritto, abbia intenzione di adeguare il numero delle autorizzazioni all'effettiva disponibilità di posti di lavoro, tra l'altro, evitando in tal modo il protrarsi della situazione di lavoro sommerso.

(3-01151)

SAIA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il 25 luglio 2007 è stato pubblicato sul «Quotidiano» di Lecce un articolo su cui si denunciava l'apertura di un cantiere a Punta Palascia, nel comune di Otranto (Lecce), da parte della Marina militare italiana, finaliz-

zato a ristrutturare e ad ampliare la propria base militare esistente su quel territorio;

risulta all'interrogante che il Sindaco di Otranto ha dichiarato che i lavori erano iniziati senza che fosse stata preventivamente attivata la procedura volta ad ottenere il rilascio della necessaria autorizzazione paesaggistica, in quanto base militare ubicata nel «Parco naturale costa Otranto S.M. di Leuca e del bosco di Tricase»;

giòva evidenziare che la base in oggetto è ubicata nella zona militare di Punta Palascia da più di 50 anni, nella sede che sin dall'inizio del XX secolo ospita anche l'omonimo faro della Marina militare;

la stazione di sorveglianza ivi localizzata rappresenta la parte più prominente del territorio nazionale rivolta al controllo dei mari Ionio e Adriatico, evidentemente importantissima da un punto di vista tecnico-militare e, oggi, fortemente geostrategico, in quanto Punta Palascia rappresenta uno dei pochi punti cardine della sicurezza nazionale, soprattutto per il controllo visuale/strumentale dello spazio aeronavale del Canale di Otranto;

a parere dell'interrogante, il progetto rientra fra le opere destinate alla difesa del territorio nazionale (articolo 2, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005). Tale tipologia di opere non dovrebbe essere assoggettata ad alcuna autorizzazione preventiva;

da approfondimenti effettuati dall'interrogante si è evidenziata un'ottica di fattiva collaborazione da parte della Direzione generale dei lavori e del demanio (GENIODIFE) che ha avviato un serio confronto con le autorità locali, giungendo e concordando pareri favorevoli sia del Comitato misto paritetico della Regione Puglia, sia del Ministero per i beni e le attività culturali, parere quest'ultimo revocato a lavori già iniziati;

nella fase esecutiva dei lavori sembrerebbe che si sia aperta una capillare operazione disinformativa sul progetto per il tramite di associazioni ambientaliste locali con il supporto di testate giornalistiche locali, che portavano ad iniziative dell'autorità giudiziaria e di alcuni parlamentari, iniziative avverse alla prosecuzione dei lavori. Non risulta, peraltro, che la popolazione locale, fatta eccezione per un comitato di cittadini ben strumentalizzato e politicamente orientato, sia contraria all'opera;

lo spostamento della stazione di sorveglianza comporterebbe un grave danno alle capacità operative del sistema di difesa nazionale e richiederebbe soluzioni tecnicamente complesse con effetti costi/benefici negativi e sicuramente con un impatto ambientale molto più invasivo (esigenza di innalzare nuovi tralicci, cavi dotti, strutture aeree, eccetera);

il lavoro svolto giornalmente dalle Forze armate e da tutto il personale operativo per la tutela della sicurezza nazionale è un bene supremo che non può e non deve soggiacere a mutevoli istanze locali, specialmente se ideologicamente prevenute ed artatamente costruite per conseguire obiettivi particolaristici,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di confermare il carattere prioritario delle opere destinate alla difesa nazionale, in base a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 10, del decreto

del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005, rimarcando il «non assoggettamento ad alcuna autorizzazione preventiva» da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, e, quindi, respingendo il tentativo – incoraggiato anche dall'interrogazione 3/01390, presentata alla Camera dei deputati in data 5 novembre 2007 dalle onorevoli Duranti e Deiana – di bloccare i lavori e trasferire la stazione operativa in altro sito.

(3-01152)

GARRAFFA, BENVENUTO, BARBOLINI, ROSSA, MAZZARELLO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in più occasioni, constatata la presenza di società con posizioni dominanti, ha richiamato l'attenzione del Parlamento e del Governo, in particolare con il proprio parere AS 288 del 13 gennaio 2005, sulla necessità di salvaguardare le condizioni elementari di concorrenza nel mercato della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, caratterizzato dalla presenza di alcune società dominanti che impediscono l'ingresso sul mercato di altri *competitor*, restringendo ogni possibile sana concorrenza;

l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in occasione della gara Consip del 2000, aveva già sanzionato con il suo provvedimento n. 10831 del 13 giugno 2002 il comportamento di alcune di tali società per accordi collusivi volti ad impedire e penalizzare la presenza sul mercato di altri competitori ed allargare le loro quote di mercato. Comportamento illegittimo che è stato confermato sia dalla Magistratura amministrativa che civile;

la Consip, in occasione della gara telematica indetta a novembre del 2006, si è attenuta – a giudizio degli interroganti – a criteri e valutazioni che hanno portato a provvedimenti di aggiudicazione (in questo momento sospesi per decisione dal Tar del Lazio con ordinanza n. 9419 del 6 dicembre 2007) alle consuete società dominanti sul mercato. Sulla scorta di tali valutazioni la Consip ha giudicato estranei all'offerta, presentata da quanti avevano prodotto le migliori condizioni, i ricavi derivanti da «servizi aggiuntivi» destinati agli esercizi convenzionali oppure dalla pubblicità effettuata e venduta utilizzando il veicolo delle copertine dei *carnet* dei buoni pasto;

a giudizio degli interroganti, queste decisioni della Consip, oltre a contenere la concorrenza, rischiano al tempo stesso di portare, avendo escluso le offerte economicamente più vantaggiose e quindi aggiudicando la gara ad un prezzo più alto per l'Amministrazione pubblica, ad un onere aggiuntivo per la finanza pubblica di circa mediamente 14 milioni di euro, considerando solo uno dei sei lotti con base d'asta di 100 milioni, su un complesso di gara di circa 700 milioni di euro in 18 mesi;

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta delle società interessate e previa istruttoria ed udienza di tutte le parti, ha emesso il parere n. 45 in data 11 novembre 2007, con il quale ha evidenziato con coerenti argomentazioni l'illegitti-

mità del provvedimento con cui sono state dalla Consip giudicate estranee alla valutazione della offerta i ricavi dei «servizi aggiuntivi». In tale parere dell'Autorità si evidenzia anche che la Consip, escludendo i ricavi derivanti da «servizi aggiuntivi», in pratica ha ridotto gli spazi di concorrenza caricando sull'erario il costo di una ridotta competizione e rafforzando il potere dominante sul mercato di poche imprese potenzialmente la Consip, nonostante il parere della Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, con cui si evidenziavano illegittimità di comportamento, ha proceduto alla stipula di almeno due convenzioni a poche ore della discussione dinanzi al Tar del Lazio della richiesta sospensiva degli atti della gara, per poter rinviare al merito delle contestazioni;

il Tar del Lazio ha adottato la predetta ordinanza in data 6 dicembre 2007, con la quale ha inibito di dare ulteriore corso agli affidamenti fino all'esame della domanda cautelare fissata per il 9 gennaio 2008,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ferme restando le decisioni del Tribunale amministrativo, se non ritengano opportuno e urgente, in riferimento alle loro competenze di vigilanza sulla Consip e di tutela del buon e corretto uso del denaro pubblico:

chiedere, nelle forme proprie, all'Autorità della vigilanza sui contratti pubblici di procedere, nell'ambito dei suoi poteri di tutela anche della finanza pubblica, ed all'Autorità garante della concorrenza di procedere ad ulteriori ed urgenti indagini sulla rispondenza del comportamento della Consip ai suoi compiti istituzionali, volti a garantire la concorrenza, la trasparenza e la buona tutela del denaro pubblico;

chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, alla Procura generale della Corte dei conti un accertamento di possibili ipotesi di danno erariale, così come sembrano emergere dalle decisioni già formalmente assunte dalla Consip con la stipula di alcune Convenzioni della gara telematica «buoni pasto 106», altrimenti nota come Consip4.

(3-01153)

BOBBA. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

a seguito della realizzazione, da parte di Enel, della centrale a ciclo combinato G. Ferrarsi, nell'area ex nucleare di Leri Cavour, presso il comune di Trino (Vercelli), e del successivo riassetto della stessa società elettrica, le aree agricole, il Borgo storico di Leri Cavour e la stessa area urbanizzata per il cantiere della ipotizzata centrale nucleare PO-1, sono state considerate, da parte di Enel, solo come interesse immobiliare;

tale atteggiamento ha di fatto impedito, nonostante le reiterate proposte avanzate dagli enti locali vercellesi, di definire, con il coinvolgimento diretto e gli interessi produttivi di Enel, un progetto integrato di valorizzazione economico-territoriale dell'insieme delle aree di proprietà, al fine di garantire un loro riutilizzo nell'interesse del territorio vercellese e piemontese, oltre ad una loro valorizzazione immobiliare;

lo stato di abbandono e di degrado conseguente a tale atteggiamento ha comportato non solo il mancato utilizzo dell'area urbanizzata, ma anche il degrado e la distruzione di parte significativa del patrimonio storico-culturale del Borgo che ospita anche la casa di Camillo Benso di Cavour;

tali conseguenze sono state più volte denunciate dagli enti locali, dalle associazioni culturali e dalle stesse Soprintendenze competenti, fino a coinvolgere i massimi responsabili di Enel, i Ministeri competenti e la Regione Piemonte;

l'area di Leri Cavour, per le sue caratteristiche e per il contesto socio-economico in cui è inserita, rappresenta un importante fattore di sviluppo e di «vantaggio competitivo» per il territorio vercellese e piemontese;

gli enti locali vercellesi e la Regione Piemonte hanno delineato un'ipotesi di riutilizzo dell'area urbanizzata e del Borgo, mirato alla promozione e realizzazione di un «Polo energetico ambientale», così come indicato dal Piano energetico ambientale regionale, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 2004, dal Patto per lo sviluppo territoriale sottoscritto nel dicembre 2005, dagli Strumenti territoriali e urbanistici della Provincia di Vercelli e del Comune di Trino, dagli Indirizzi strategici della Regione Piemonte inerenti alla Programmazione 2007-2013 dei Fondi europei; dal «Progetto 2011 - 150° anniversario dell'Unità d'Italia»;

Enel spa, proprietaria delle aree e degli immobili compresi nel compendio immobiliare di Leri Cavour, tramite la controllata Dalmazia Trieste srl di Roma, il 13 maggio 2007 su «La Stampa» ha pubblicato l'invito a presentare proposte di acquisto per diversi fondi, tra cui il Lotto «15 PMN 5002, Area ex cantiere con cascina, di oltre 160 ettari a un prezzo minimo di ' 1.000.000», con esclusione del Borgo storico di Leri Cavour;

il Comune di Trino, con nota 21 maggio 2007 n. 9241, ha dichiarato il proprio interesse strategico per l'acquisizione della menzionata area di Leri Cavour, al prezzo base, riservandosi di trasmettere, entro la scadenza del 24 maggio 2007, la necessaria documentazione e di portare all'attenzione del Consiglio comunale di Trino, per il definitivo esame, la proposta di indirizzo di acquisizione dell'area formulata dalla Giunta comunale con propria deliberazione del 17 maggio 2007;

lo stesso Comune, con nota del 31 ottobre 2007, richiamando la sua precedente offerta, confermava ad Enel che erano in corso di definizione le intese istituzionali per la promozione del «Polo per attività di ricerca in campo energetico-ambientale» da realizzarsi nell'area di Leri-Cavour;

la Regione Piemonte, con nota n. 17 del 9 gennaio 2007, a firma degli Assessori all'energia e alla ricerca, confermava la volontà di procedere al concreto avvio del «Polo di Ricerca Energetico-Ambientale» da localizzarsi nell'area di Leri-Cavour, così come previsto nel Piano regionale del 2004;

la Provincia di Vercelli, a partire dal 2004, con successive comunicazioni ad Enel, ha sollecitato la definizione di un progetto integrato di valorizzazione del compendio immobiliare di Leri-Cavour e, in tale contesto, ha dichiarato la sua disponibilità a valutare la possibilità di acquisire a patrimonio, a valore simbolico, gli immobili e le aree agricole di proprietà Enel, al fine di pervenire alla definizione di un progetto di recupero e rifunzionalizzazione del Borgo di Leri e attivare così, congiuntamente ad Enel ed agli altri soggetti interessati, gli investimenti necessari per garantire la tutela e la salvaguardia di una preziosa testimonianza della storia d'Italia;

considerato che:

Enel ha reso noto di avere proceduto alla cessione dell'area di Leri Cavour ad un privato imprenditore che parrebbe operare nel mondo agricolo, al di fuori del territorio vercellese, ad un corrispettivo offerto di 1,4 milioni di euro, dunque a un prezzo di circa 0,88 euro al metro quadrato;

l'area ceduta al privato è stata acquisita, a suo tempo, da Enel ad un prezzo agricolo di mercato attualmente corrispondente a circa 3-4 euro al metro quadrato e su di essa sono state realizzate importanti opere di bonifica e di urbanizzazione tramite il riporto in sito di centinaia di migliaia di metri cubi di inerte da cava, acquisita da Enel ed estratta a suo tempo nelle cave vercellesi, il cui valore di mercato attuale non è certamente diminuito;

il recupero del Borgo di Leri Cavour, se non inserito in un progetto di valorizzazione economico-urbanistico dell'insieme delle aree di proprietà Enel, ancorché cedute ad un prezzo simbolico, non pare presentare le necessarie condizioni di fattibilità per un ragionevole progetto di recupero e di rifunzionalizzazione d'interesse pubblico, dopo il colpevole abbandono da parte di Enel,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, per quanto di rispettiva competenza, opportuno intervenire nei confronti di Enel, affinché sospenda le procedure di cessione dell'area di Leri Cavour, sollecitando la stessa ad aprire un vero e costruttivo confronto con la Regione Piemonte e gli enti locali interessati per definire un progetto integrato di rifunzionalizzazione e valorizzazione delle aree e degli immobili nella prospettiva della realizzazione del «Polo energetico-ambientale», anche tramite l'acquisizione pubblica dell'area e del Borgo di Leri;

se non ritengano di intervenire nei confronti degli altri soggetti pubblici, interessati al Progetto, al fine di costruire un Tavolo operativo di confronto e progettazione mirato alla definizione di uno studio di fattibilità del «Polo energetico-ambientale di Leri Cavour», gli enti di ricerca, gli Atenei piemontesi, gli operatori economici ed energetici presenti sul territorio e le associazioni di tutela ambientale interessate;

se non si ritenga opportuno segnalare formalmente ad Enel e ai competenti organi dello Stato l'inopportunità della cessione ad un soggetto privato, nonostante le condizioni economiche prospettate da Enel, di un

patrimonio immobiliare in cui sono state investite rilevanti risorse pubbliche, con il rischio di privatizzarne i benefici e di pubblicizzarne i costi.
(3-01154)

CARLONI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

la Cirio rappresenta un marchio storico del territorio campano, indice di una produzione di qualità radicata nel territorio e riconosciuta dai consumatori;

la Cirio è presente a Napoli dal 1860. In questi anni ha attraversato molte crisi tra cui il *crack* finanziario dal 2002-2004, ma nonostante le enormi difficoltà di quegli anni e grazie all'impegno delle banche, dei sindacati, delle rappresentanze politiche, nonché di tutti i lavoratori, confortati dalle dichiarazioni e dagli impegni assunti in sede istituzionale per la ristrutturazione aziendale;

nel 2005 Conserve Italia ha acquistato il marchio Cirio con contributi finanziari pubblici a fronte di un impegno per il rilancio dell'attività aziendale, di un nuovo piano commerciale, di un piano di investimento industriale, della messa in produzione di nuove lavorazioni oltre le conserve di pomodoro;

lo stabilimento di Caivano Napoli attualmente produce conserve di pomodoro, legumi, aceto ed insalate in busta, occupa una superficie complessiva di 165.000 metri quadrati, conta in organico più di 700 lavoratori tra fissi e stagionali, 4.000 occupati nell'indotto in Campania con una capacità di trasformazione di 95 mila tonnellate di prodotti;

il 29 novembre 2007 alla vigilia di un incontro tra Conserve Italia e le Istituzioni Regionali quando tutti si attendono di valutare un serio progetto di rilancio e potenziamento delle attività produttive dello stabilimento di Caivano, con l'introduzione di nuove trasformazioni (come la IV gamma), l'Amministratore delegato di Conserve Italia comunicava alle segreterie sindacali nazionali (FLAI – CGIL , FAI – CISL, UILA – UIL) che lo scenario era completamente mutato e che l'azienda aveva ricevuto una manifestazione di interesse per l'acquisto dello stabilimento di Caivano da parte di un imprenditore campano;

il Ministro delle politiche agricole ed i vertici della Regione Campania si sono dichiarati disponibili a garantire la propria vigilanza nel quadro delle relazioni e delle trattative tra i lavoratori e l'azienda, ma ad oggi non si prospetta alcuna soluzione se non la conferma da parte dei vertici aziendali di Conserve Italia della volontà di cessione del ramo aziendale;

le istituzioni locali hanno dichiarato la concreta possibilità di sostenere il rilancio di Caivano con supporti in grado di garantire investimenti e sviluppo che non sarebbero comunque disponibili in caso di cessione del sito;

oggi i lavoratori della Conserve Italia stanno attraversando l'ennesima crisi aziendale, con la sensazione di una volontà di chiusura dell'attuale stabilimento in seguito alla cessione, vittime dell'ennesima manovra

finanziaria a danno dei lavoratori ed del marchio Cirio che in questo modo scomparirebbe per sempre dal territorio campano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e quale tipo di iniziative ritenga opportuno assumere per preservare sul territorio campano un marchio storico simbolo della filiera agroalimentare della Regione e per garantire i livelli occupazionali;

quali iniziative il Ministro intenda intraprendere di fronte alla posizione assunta dal sindacato e dai lavoratori, di netta contrarietà, condivisa dai livelli istituzionali locali, alla cessione dello stabilimento di Caivano con il conseguente depauperamento del marchio Cirio;

come intenda procedere per garantire i livelli occupazionali dello stabilimento di Caivano Napoli a fronte delle risorse pubbliche riconosciute a Conserve Italia per un piano di ristrutturazione annunciato;

se non ritenga opportuno richiamare i vertici aziendali della Conserve Italia in un tavolo istituzionale per comprendere le reali intenzioni dell'azienda e per ottenere che l'Azienda ritorni nel Consiglio di amministrazione per rivedere la decisione di vendere il sito produttivo.

(3-01155)

SACCONI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

nella provincia di Treviso si sono manifestate numerose patologie riconducibili al meningococco di tipo C, alcune sulla base di un focolaio infettivo identificato ed altre che ad una prima valutazione appaiono da esso indipendenti;

tali patologie hanno evidenziato l'insufficienza delle attività di prevenzione, con particolare riguardo ai livelli di vigilanza sanitaria su persone in transito o stabilmente residenti nel nostro Paese ma provenienti da altre comunità nazionali,

si chiede di conoscere:

quali iniziative siano in corso per una protezione immediata delle popolazioni direttamente interessate;

quale sia l'attività del Governo rivolta a garantire, su tutto il territorio nazionale ed in accordo con le Regioni, la migliore tutela dell'intera comunità nazionale rispetto al possibile diffondersi del contagio;

quale sia il programma di più ampio respiro che il Governo intende promuovere per definire protocolli sanitari idonei a prevenire la diffusione di patologie ad opera di persone comunque provenienti da altri ambiti territoriali, alla luce degli inesorabili processi di incremento della circolazione delle persone nella dimensione globale.

(3-01156)

ROSSI Fernando. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il 15 novembre 2007 si è svolta la Conferenza dei servizi che ha approvato un progetto, presentato dalla Protezione Civile, per l'installa-

zione di un *radar* per la prevenzione dei rischi meteorologici nel territorio del Comune di Sarnano, sulla cima della Punta del Ragnolo (Macerata);

il luogo indicato è situato al confine del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, e ricade all'interno di un'area floristica protetta istituita dalla Regione Marche; inoltre esso si colloca in un Sito di interesse comunitario e di una Zona di protezione speciale;

il progetto prevede la costruzione di alta circa 17 metri, comprendendo le strutture di servizio, la torre cilindrica di metri 6 e del diametro di metri 4 ed il radome di 7 metri di diametro. Con il parcheggio l'opera occuperà circa 300 metri quadri di superficie quasi interamente da sbancare (in prossimità della vetta), oltre alla realizzazione *ex novo* di una strada per raggiungere la cima della Punta del Ragnolo e all'allargamento del sentiero escursionistico Grande Anello dei Sibillini, che sarebbe così trasformato in strada camionabile (compromettendo importanti investimenti finanziari già sostenuti dall'Ente Parco per la valorizzazione del territorio). Inoltre, a fronte dell'area che effettivamente sarebbe necessaria, dalla relazione (pag. 6) del Dipartimento politiche integrate di sicurezza e protezione civile – Centro funzionale della Regione (datata 5 ottobre 07), si apprende che il Comune ha concluso la trattativa bonaria con privati per l'acquisto di quasi 100 ettari di boschi e pascoli per un corrispettivo di 180.000 (centottantamila) euro;

l'opera non sarebbe sottoposta a procedura di Valutazione di impatto ambientale in quanto definita «impianto di radiolocalizzazione» e non di «radiotelecomunicazione», ma secondo l'art.2, comma 3, della direttiva 85/337/CEE l'esenzione della Valutazione di impatto ambientale sarebbe possibile solo in casi eccezionali, che devono essere motivati, comunicati al pubblico e concordati con la Commissione europea;

un'assemblea popolare tenutasi il 26 novembre 2007 ha unanimemente affermato una netta contrarietà all'individuazione del suddetto sito per la collocazione del *radar* meteorologico, per il danno paesaggistico e ambientale dell'area in oggetto e dell'intero comprensorio dei Monti Sibillini, che vive quasi esclusivamente di turismo non avendo altre risorse se non un territorio ancora incontaminato;

si ha fondato motivo di credere che l'installazione di un *radar* (fonte di emissione elettromagnetica) possa costituire elemento di preoccupazione, non solo per le popolazioni residenti, ma anche per i turisti, i quali potrebbero decidere di non frequentare più l'intero territorio. Tale preoccupazione è legittimata, permanendo il dibattito mai risolto sulla pericolosità dei campi elettromagnetici anche di basso livello. La diserzione comporterebbe la morte economica della zona, la quale da oltre 60 anni fonda nel turismo l'unica fonte di sostentamento. Lo spopolamento della montagna subirebbe un deciso incremento;

in materia di studi sull'elettromagnetismo secondo alcuni promemoria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e numerosi studi sugli effetti dell'elettromagnetismo (Matthes, Bernhardt, Repacholi, Foster, McKinlay), prodotto da installazioni come quella in argomento, l'esposizione a campi a radiofrequenza può causare riscaldamento o indurre cor-

renti elettriche nei tessuti corporei (oltre ad incidere significativamente sulla fauna); pertanto si ritiene necessario approfondire le ricerche nel settore per delineare un quadro completo dei rischi sanitari, specialmente per quanto concerne un possibile rischio di cancro connesso all'esposizione a bassi livelli di campi a radiofrequenza;

è sorto un Comitato intercomunale di residenti, anche stranieri, che negli anni passati hanno individuato questo territorio ed investito in queste zone, a contrasto di questa iniziativa, con relativa raccolta di firme (ad oggi ne sono state raccolte oltre 6.000); la firma si basa sulla richiesta dell'applicazione dell'art. 6, comma «C» della Convenzione Europea del paesaggio, ratificata dallo Stato con legge n. 14 del 9 gennaio 2006,

si chiede di sapere:

se si intenda attivarsi per valutare se l'*iter* di approvazione del progetto abbia rispettato la citata direttiva europea in materia di V.I.A., e se il progetto stesso si attenga alla direttiva comunitaria 79/409/CEE ed alla direttiva UE 92/43/CEE, recepite dal decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e successive modificazioni;

se si possa verificare la compatibilità dell'opera rispetto al decreto del Ministro dell'ambiente del 17 ottobre 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007) in materia dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciale;

se si intenda appurare se non si ravvisi il caso di uno spreco di risorse pubbliche da parte dell'Amministrazione comunale relativamente all'acquisto di un'area di terreno tanto vasta (per il citato importo di 180.000 euro), quando ne basterebbe una porzione estremamente ridotta;

se si ritenga di intervenire presso le strutture competenti per revocare l'installazione del *radar* nel sito di Punta Ragnolo, individuando per tale struttura un'area con un minor impatto turistico, paesaggistico ed ambientale in altri siti alternativi al di fuori del territorio di Sarnano (peraltro già individuati dal Dipartimento della Protezione civile).

(3-01157)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GRAMAZIO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il quotidiano «Il Giornale» del 20 dicembre 2007 in cronaca di Roma ha pubblicato un articolo «Aeroporto, poliziotti «baraccati»»;

da cinque anni sono sospesi i lavori per l'edificio destinato agli agenti della Polizia di Stato in servizio presso l'aeroporto intercontinentale di Fiumicino;

«l'ennesima incompiuta è sotto gli occhi di tutti, all'ingresso Sud dell'aeroporto», così scrive la giornalista Alessia Marani;

nell'agosto 2001 furono alzati i ponteggi per costruire uffici, alloggi e parcheggi per gli 850 poliziotti comandati all'aeroporto Leonardo da Vinci;

un imponente edificio con tanto di rimessa interna – costo previsto oltre 5 milioni di euro – giace oggi abbandonato proprio davanti al vecchio edificio fatiscente e nel quale gli agenti in servizio nell'aeroporto continuano a cambiarsi, depositare le armi, ricevere comunicazioni d'ufficio;

il segretario responsabile del sindacato SAP, Carlo Pelliccioni, ha così affermato: «le ditte appaltatrici hanno appena fatto in tempo a issare gru e ponteggi, realizzare l'armatura per poi mollare (...) per mancanza di fondi»;

a Fiumicino, quindi, nell'aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci c'è uno «scheletro» a dimostrazione della incapacità gestionale del Ministero dell'interno a garantire moderni alloggi a quanti svolgono quotidianamente il loro dovere per la sicurezza dei cittadini,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione e cosa intenda fare per rimettere in moto e concludere i lavori dell'edificio in questione dando una degna sistemazione agli uffici e al personale della Polizia di Stato operanti a Fiumicino.

(4-03254)

CAPRILI. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

nel comune di Massarosa, in provincia di Lucca, è stato presentato un progetto di lottizzazione, denominato «La Baccanella», che riguarda un'area di circa 12.000 mq in zona collinare coltivata ad uliveto;

su tale area insiste una coltivazione di olivi centenari a terrazamenti, che verrebbero totalmente distrutti nel caso in cui il progetto di lottizzazione venisse portato avanti;

l'area sulla quale si intende realizzare il progetto di lottizzazione «La Baccanella» è soggetta a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico;

in base alle Norme tecniche di attuazione (NTA) della Variante specifica al Piano di fabbricazione per la tutela e la salvaguardia del territorio, l'area prescelta per la lottizzazione è soggetta a rischio idraulico, è di interesse storico-culturale per la sua valenza paesaggistica ed ha una pendenza media superiore al 35%;

nello studio di compatibilità ambientale presentato ai sensi delle sopra menzionate NTA, non si tiene conto del problema dell'aumento del carico idraulico a valle, del valore paesaggistico dell'area e della necessità di conservare un uliveto centenario che conta oltre 500 alberi;

la relazione geologico-tecnica evidenzia la pericolosità geomorfologia dell'area, per cui, sebbene non siano presenti fenomeni attivi, il sito si trova al limite dell'equilibrio,

si chiede di sapere:

in base a quali considerazioni non sia stata riconosciuta la dovuta tutela paesaggistica del luogo in modo da evitare che un uliveto centenario venga distrutto dalla lottizzazione prevista;

se non si reputi necessario che la riqualificazione dell'area tenga conto delle vocazioni e delle potenzialità territoriali, stimolando un recupero delle aree coltivate ad uliveto, in particolare laddove sono presenti vincoli paesistici;

se non appaia opportuno riconsiderare l'intero progetto in vista degli evidenti rischi idrogeologici ed ambientali che comunque inciderebbe in maniera irreversibile su un'area di elevato pregio paesaggistico e culturale.

(4-03255)

GIARETTA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il 19 dicembre 2007 è apparso sul «Corriere della Sera» una lettera aperta al Presidente del Consiglio del sig. Davide Cervellin, titolare della ditta Tiflosystem di Piombino Dese (provincia di Padova), in cui il titolare dell'azienda paventa la chiusura della propria attività economica in ragione del mancato pagamento di proprie forniture alle ASL del Lazio per un importo di oltre 300.000 euro;

si tratta di una piccola azienda, il cui titolare è tra l'altro un disabile (non vedente) che ha saputo sviluppare tecnologie innovative nel campo delle tecnologie e dei servizi per le persone disabili;

le ASL acquistano tecnologie compensative, protesi, ortesi per la vita indipendente delle persone disabili secondo le modalità previste dal decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999;

le persone disabili rivolgono alle ASL richiesta degli ausili, delle protesi e delle ortesi nel rispetto delle procedure previste dal sopra citato decreto ed in ragione di un obiettivo bisogno di disporre di ciò che, previsto dalla legge, contribuisce ad alleviare le loro menomazioni e a ridurre i loro *handicap*. Le ditte fornitrici sono iscritte ad appositi albi e partecipano ai bandi di gara che le ASL liberamente pubblicano, bandi di gara che vengono sempre assegnati alla ditta che fa l'offerta economica più vantaggiosa;

la ditta Tiflosystem, avendo partecipato e vinto le gare per la fornitura di tale apparecchiature, avendole fornite ed installate, si trova a non essere pagata per forniture risalenti addirittura all'anno 2000;

da ultimo, è stato proposto all'azienda un atto transattivo dall'ASL Roma D che prevede il pagamento in quattro rate senza interessi e tale pagamento è stato sospeso dopo la prima rata;

non può essere accettato che la pubblica amministrazione non faccia fronte ai propri impegni, neppure a quelli risultanti da un accordo transattivo proposto ed accettato;

sarebbe gravissimo che esito di questi comportamenti fosse la cessazione di un'attività economica che vanta linee produttive che hanno offerto a tanti disabili la soluzione per un'attenuazione della propria disabilità; tanto più grave è che la cessazione avvenga non per una ragione di mercato ma per colpevoli comportamenti della pubblica amministrazione nei confronti di un'azienda creata da un disabile che invece di dipendere

dalla pubblica assistenza in proprio ha creato ricchezza e valore per sé e per i propri dipendenti,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo ritenga di dover adottare nell'ambito delle proprie competenze perché le competenti ASL procedano a saldare i propri debiti e l'ingiusto danno che stanno creando ad un'attività produttiva e ai cittadini, per i quali vengono messi in discussione i diritti a poter disporre dei necessari ausili alla vita indipendente.

(4-03256)

CORONELLA, BATTAGLIA Antonio, BIONDI, GRAMAZIO, MALVANO, MONACELLI, ZANETTIN. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in forza del recente ordinamento giudiziario gli incarichi apicali, nell'ambito degli uffici giudiziari, non possono superare gli otto anni;

il CSM si deve dunque attivare per far fronte alle esigenze che l'innovazione ha determinato in coincidenza, peraltro, con una volontà reclamata per anni da tutti gli operatori del settore giustizia;

voci, sempre più insistenti, segnalano che il termine previsto per gli avvicendamenti in questione non potrebbe essere rispettato;

ciò comporterebbe una inammissibile alterazione della volontà del legislatore ben consapevole, quando ha voluto la norma in questione, che i tempi previsti fossero assolutamente sufficienti;

e tali tempi certamente lo sarebbero se la loro lievitazione non fosse imputabile, come è ormai arcinoto, alle trattative correntizie che da troppo tempo incidono sulle valutazioni del CSM ponendo meriti, attitudini e carriere irreprensibili in secondo piano rispetto alle esigenze dell'appartenenza a questa o quella corrente dell'Associazione nazionale magistrati,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda scongiurare il mancato tempestivo conseguimento di obiettivi previsti dalla legge, attesi da ampie aree della magistratura italiana titolate per accedere ai posti direttivi che si renderanno disponibili e che sarebbero fatalmente mortificate dall'eventualità che le loro legittime aspirazioni vengano differite nell'incapacità dello Stato di operare con solerzia ed efficienza.

(4-03257)

GIARETTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il 19 dicembre 2007 è apparso sul «Corriere della Sera» una lettera aperta al Presidente del Consiglio del sig. Davide Cervellin, titolare della ditta Tiflosystem di Piombino Dese (provincia di Padova) in cui il titolare dell'azienda paventa la chiusura della propria attività economica a ragione del mancato pagamento di proprie forniture alle ASL del Lazio per un importo di oltre 300.000 euro;

si tratta di una piccola azienda, il cui titolare è tra l'altro un disabile (non vedente) che ha saputo sviluppare tecnologie innovative nel campo delle tecnologie e dei servizi per le persone disabili;

le ASL acquistano tecnologie compensative, protesi, ortesi per la vita indipendente delle persone disabili secondo le modalità previste dal decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999. Le persone disabili rivolgono alle ASL richiesta degli ausili, delle protesi e delle ortesi nel rispetto delle procedure previste dal sopra citato decreto ed in ragione di un obiettivo bisogno di disporre di ciò che, previsto dalla legge, contribuisce ad alleviare le loro menomazioni e a ridurre i loro *handicap*. Le ditte fornitrici sono iscritte ad appositi albi e partecipano ai bandi di gara che le ASL liberamente pubblicano, bandi di gara che vengono sempre assegnati alla ditta che offre l'offerta economica più vantaggiosa;

la ditta Tiflosystem, avendo partecipato e vinto le gare per la fornitura di tale apparecchiature, avendole fornite ed installate, si trova a non essere pagata per forniture risalenti addirittura all'anno 2000;

da ultimo è stato proposto all'azienda un atto transattivo dall'ASL Roma D che prevede il pagamento in quattro rate senza interessi e tale pagamento è stato sospeso dopo la prima rata;

non può essere accettato che la pubblica amministrazione non faccia fronte ai propri impegni, neppure a quelli risultanti da un accordo transattivo proposto ed accettato;

sarebbe gravissimo che esito di questi comportamenti fosse la cessazione di un'attività economica che vanta linee produttive che hanno offerto a tanti disabili la soluzione per una attenuazione della propria disabilità; tanto più grave è che la cessazione avvenga non per una ragione di mercato ma per colpevoli comportamenti della pubblica amministrazione nei confronti di un'azienda creata da un disabile che invece di dipendere dalla pubblica assistenza ha creato in proprio ricchezza e valore per sé e per i propri dipendenti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga appropriato che l'intervento di ripiano del debito del debito sanitario di alcuni regioni posto a carico del pubblico erario con vincoli stringenti per l'adozione di piani di rientro si traducano in iniziative che non consistono nella riduzione di spese o di procedure più efficienti ma nel mancato assolvimento dei propri obblighi contrattuali, addirittura non dando adempimento neppure a successivi atti transattivi;

quali interventi intenda porre in essere nell'ambito dei propri poteri di vigilanza perché siano ristabilite le corrette procedure per l'adempimento degli obblighi contrattuali delle pubbliche amministrazioni.

(4-03258)

TOTARO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nella zona del Bobolino, una della parti più caratteristiche della città di Firenze, si è proceduto da parte della Sovrintendenza a distruggere

un muro secolare per la realizzazione di un accesso carrabile alle Scuderie reali da via Madonna della Pace;

ciò che appare come un semplice intervento di muratura in un'area demaniale prelude in realtà ad un autentico sconvolgimento dell'assetto viario della suddetta zona;

la chiusura dell'accesso alle Scuderie reali dal piazzale di Porta Romana comporterà l'afflusso alle stesse di autoveicoli diretti alla Soprintendenza e del personale docente e non docente della Scuola d'Arte oltre all'accesso autorizzato o meno di centinaia di motorini di studenti; oltre al fatto che sarà messa a repentaglio la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale sull'anello viario via del Baluardo – via del Bobolino – via Madonna della Pace – via del Mascherino e della intersezione con viale Machiavelli, in considerazione che si tratta di strade strette in ripida salita e discesa del tutto inadatte a sopportare un traffico ingente;

l'antica cancellata in ferro, che è stata distrutta e da quasi un secolo garantiva un passaggio naturale, verrà sostituita da un passo carrabile, ricavato abbattendo parte di un muro secolare;

tutto ciò comporta lo snaturamento del borgo del Bobolino, edificato negli anni venti da una cooperativa di ex combattenti del primo conflitto mondiale, rimasto uno degli angoli fiorentini ancora quieti e tranquilli;

considerato che appare evidente la stridente contraddittorietà delle scelte della Sovrintendenza che, se da un lato intende riqualificare il parco, al tempo stesso ne permette l'accesso ai veicoli a motore,

si chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire affinché il suddetto progetto venga riconsiderato adottando soluzioni compatibili con la realtà del territorio e tali da evitare inutili e gravi danni.

(4-03259)

VALENTINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

al fine di assicurare il migliore svolgimento delle iniziative per le celebrazioni del grande evento «150 anni dell'Unità d'Italia», la Presidenza del Consiglio dei ministri, con ordinanza 23 novembre 2007, ha disposto la creazione di apposito Comitato dei garanti con compiti di monitoraggio e verifica del programma e delle iniziative legate a tali celebrazioni;

il Comitato dovrà anche presiedere all'utilizzo dei fondi già stanziati dalla legge finanziaria per il 2007 e, verosimilmente, confermati ed incrementati da quella del 2008;

a quanto consta, l'utilizzo di quei fondi è stato destinato alla realizzazione di un complesso di interventi il cui riferimento alle manifestazioni celebrative dell'anniversario dell'Unità d'Italia appare, invero, alquanto dubbio;

per la gestione di tale programma straordinario la Presidenza ha investito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno

2007 il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo costituendo all'uopo una Struttura di missione sottoposta al Capo di quel Dipartimento, ing. Angelo Balducci, già Presidente del Consiglio superiore per i lavori pubblici e Provveditore per i lavori pubblici del Lazio;

la struttura di missione ha recentemente promosso una prima parte degli interventi con avvisi di gara pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 ottobre 2007 ed esattamente:

1) bando di procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere per la costruzione del nuovo palazzo del cinema di Venezia Lido: 72.468.162,28 euro;

2) bando di procedura aperta per la progettazione esecutiva e realizzazione con somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi d'opera ordinari e straordinari necessari per la realizzazione del Parco Dora - Spina 3 - III lotto funzionale - Intervento su area Vitali (II Parco Pubblico) Torino: 11.286.091,31 euro;

3) bando di procedura aperta per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere per il restauro, risanamento conservativo, consolidamento strutturale, adeguamento tecnologico ed allestimento museale del complesso edilizio Broletto Novara: 5.900.000,0 euro;

4) bando di procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro del Museo nazionale di Reggio Calabria: 13.498.865,58 euro;

5) bando di procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere per la ristrutturazione della città della scienza e della tecnologia in Roma: 32.742.400,00 euro;

6) bando di procedura aperta per la progettazione esecutiva e realizzazione, con somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi d'opera ordinari e straordinari necessari per la realizzazione del Parco Dora - Spina 3 - II lotto funzionale - intervento Ingest (II Parco Pubblico) Torino: 5.283.393,86 euro;

7) bando di procedura aperta per la progettazione esecutiva e realizzazione, con somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi d'opera ordinari e straordinari necessari per la realizzazione del Parco Dora - Spina 3 - I lotto funzionale - Intervento su area Michelin (il Grande Prato) Torino: 6.220.175,85 euro;

8) bando di procedura aperta per la progettazione esecutiva del nuovo *auditorium* e delocalizzazione del campo di calcio nonché esecuzione dei lavori di I stralcio funzionale Isernia: 20.400.000,00 euro;

9) bando di procedura aperta per la progettazione esecutiva delle opere di completamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria - Sant'Egidio Perugia: 25.806.009,68 euro;

10) bando di procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere per la realizzazione del nuovo parco della musica e della cultura di Firenze: 80.000.000,00 euro;

11) bando di procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di interventi diversi per il riuso del deposito merci ex stazioni impianti sportivi punti ristoro parcheggio con

fotovoltaico e verde attrezzato nonché realizzazione dell'intervento per il riuso dell'ex stazione per sede Municipio Ospedaletti parcheggio sottostante parco in Imperia: 10.594.300,00 euro;

considerato che:

tutti questi bandi, che sono stati inviati dal GOE il 19 ottobre 2007, prevedono procedure di gara con scadenza della presentazione delle offerte al 20 dicembre 2007. Benché formalmente rispettato il termine minimo previsto dal codice dei contratti pubblici, 52 giorni, la complessità della predisposizione dell'offerta richiederebbe termini di gran lunga superiori tanto più che il criterio di valutazione fissato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

peraltro, in forza della menzionata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2007, sono state previste per l'attuazione di tale intervento ampie deroghe alla normativa interna ed a quella comunitaria relativa sia alla materia ambientale sia alla tutela del mercato nell'affidamento degli appalti (art. 7) che appaiono del tutto ingiustificate e, comunque, prive di ogni ragionevolezza;

i bandi, per contro, rispecchiano tale regime derogativo divergendo su numerosi punti dai modelli legali e lasciando giustificatamente supporre una partecipazione di soli «fortunati» in grado di poter formulare nei ristretti termini assegnati una proposta – offerta articolata e mediata in relazione a tutti i fattori incidenti per appalti integrati di queste dimensioni;

per di più, il disciplinare di gara prevede un punteggio talmente elevato per la proposta tecnica (progetto) rispetto al criterio per l'assegnazione del punteggio per la componente economica, da sterilizzare sostanzialmente il profilo economico. Di fatto la valorizzazione del primo aspetto è in grado di risultare determinante ai fini dell'assegnazione dell'appalto posto che il divario dei ribassi si muove in un ambito ristretto di 8-15 punti: ne consegue che risulta enormemente ed ingiustificatamente accresciuta la discrezionalità della Commissione giudicatrice a tutto danno di un equo appello al mercato così come perseguito dall'ordinamento comunitario in materia di appalti;

non poche perplessità, inoltre, genera la circostanza che in soli 52 giorni possa essere correttamente valutato un numero elevato di progetti tanto complessi quanto determinati, al di là dell'offerta economica, per l'aggiudicazione delle gare in discussione,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sia stata informata la Commissione circa le deroghe introdotte dall'articolo 7 del provvedimento 27 novembre 2007;

se siano stati sottoposti al Comitato dei garanti i bandi di gara di cui trattasi;

se sia stato giustificato il singolare criterio di valutazione delle offerte;

come siano stati validati i progetti ammessi visto che sono stati esaminati da soggetti operanti nell'ambito della Struttura di missione

che non dispone di unità professionali, per quantità e livelli, in grado di valutare in così breve tempo progetti definitivi conformi agli *standard* fissati dalla normativa del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 163/2006;

con quale criterio siano state costituite le Commissioni aggiudicatrici;

se non appaia più tranquillizzante, proprio per la singolarità dei criteri adottati, chiamare a far parte delle Commissioni in questione rappresentanti della magistratura e della Corte dei conti.

(4-03260)

PARAVIA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

nel 2006 si sono concluse le procedure selettive, avviate nel novembre del 2004, del concorso indetto dal Ministero del lavoro per l'assunzione di «Ispettori del lavoro» (per ruoli amministrativi) e «Ispettori tecnici del lavoro» (per ingegneri). In merito al primo gruppo concorsuale i posti banditi erano 795, mentre per il secondo 75;

con la legge finanziaria per il 2007, rilevata la necessità di ulteriori assunzioni in tal senso, data la crescita degli infortuni sul lavoro e delle cosiddette «morti bianche», è stata predisposta l'assunzione di altri 300 ispettori del lavoro (amministrativi), arrivando così a doverne assumere un totale di 1.095 unità, mentre non è stata prevista l'assunzione dell'altra tipologia di ispettori tecnici del lavoro (ingegneri), nonostante gli idonei fossero molti di meno e, a quanto pare, molte Direzioni provinciali fossero addirittura sprovviste di tale figura;

i recenti e incresciosi incidenti sul lavoro hanno fatto registrare la crescente attenzione dei mezzi di informazione, della politica, della cittadinanza e dei lavoratori tutti, e da più parti ci si è interrogati sull'effettiva utilità, per i soli scopi di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, di queste assunzioni amministrative, poiché avere una busta paga in regola è sì auspicabile, ma certo non equivale a garantire la sicurezza a chi lavora, mentre è evidente che gli *standard* di sicurezza sul posto di lavoro sono sostanzialmente assicurati da soluzioni tecniche,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero la premessa, e cioè che il personale in corso di assunzione attraverso lo scorrimento degli idonei al concorso bandito nel 2004 riguarda per la stragrande parte persone che non hanno le competenze tecniche per svolgere adeguatamente le ispezioni esterne sulla sicurezza;

quali iniziative il Governo intenda porre in essere per dare risposte concrete alle carenze di personale tecnico in forza al Ministero del Lavoro, al fine di ridurre, attraverso prevenzione e controllo, il numero degli infortuni e dei decessi sul lavoro.

(4-03261)

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il 30 novembre 2007 i Consigli territoriali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, sono stati chiamati ad eleggere il Consiglio nazionale dell'ordine unificato denominato Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 31 luglio 2007;

la legge 24 febbraio 2005, n. 34, prevedeva, all'art. 4, l'esercizio della delega da parte del Governo che avrebbe dovuto prevedere misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione delle due Casse di previdenza finalizzata alla eventuale unificazione degli Enti in questione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi già previsti dal citato art. 4;

la delega è scaduta il 30 marzo 2007 e non è stata esercitata nel presupposto della mancata produzione da parte delle Casse di previdenza interessate, di progetti condivisi di unificazione che non è stato possibile concretizzare per la divergenza sulla valutazione di fondamentali parametri previdenziali da adottare ai fini delle previsioni attuariali;

considerata l'evoluzione sopra rappresentata e la soluzione meramente politica del problema, su iniziativa del Consiglio nazionale dei commercialisti, è stato più volte interessato in proposito il Ministro della giustizia, il quale non ha ritenuto assumere posizione alcuna;

la situazione che si sta profilando è la seguente: avvio del processo di unificazione degli ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri, con la elezione di un unico consiglio nazionale da svolgersi il 30 novembre 2007 e di unici consigli territoriali già eletti. Ma non ancora insediati; confusione sul destino previdenziale dei nuovi iscritti all'ordine unificato a partire dal 1° gennaio 2008;

infatti, l'inesistenza di un'intesa sulla gestione della previdenza delle due casse, che in atto operano separatamente, non consente di fare chiarezza in ordine a quale delle due casse debbano iscriversi i nuovi professionisti, e provocherà sicuramente forti contrasti interni tra le due categorie, sull'adempimento delle dovute comunicazioni da effettuarsi nei confronti dei nuovi iscritti all'ordine unificato, in merito al percorso previdenziale da seguire, rischiando così di ingenerare confusione e conflittualità su una materia sino ad ora pacificamente acclarata nei fatti;

peraltro, i regimi previdenziali delle due categorie professionali, se pur lineari e coerenti nelle coordinate fondamentali che li determinano, presentano *trend* storici e prospettici caratterizzati da profonde differenze con riguardo, soprattutto, alle dinamiche demografiche e alle correlate implicazioni in termini di sostenibilità di ciascuno di essi;

la Cassa dei Ragionieri infatti, presenta un saldo negativo tra nuovi iscritti e pensionati, che risulta oramai cronico e a tale proposito ha adottato una riforma volta alla autoliquidazione del proprio debito latente, così come accertato all'unanimità in sede parlamentare, nel rapporto rilasciato alla fine della XIV Legislatura dalla Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori di previdenza;

di contro la Cassa dei dottori commercialisti segnala, già da molti anni, una importante implementazione della platea degli iscritti che, in prospettiva, non potrà che aumentare ulteriormente, stante l'esistenza di oltre 60.000 iscritti al registro dei praticanti e nella conseguente certezza che i nuovi professionisti dovranno aderire a quest'ultima cassa (*ex lege* 21/86). Situazione anche questa fotografata nei termini di cui sopra dal citato rapporto della Commissione parlamentare,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano assumere per garantire un ordinato e non conflittuale avvio del processo di unificazione degli ordini professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e dell'andamento delle successive iscrizioni alle rispettive casse;

quali provvedimenti si intendano assumere per evitare che il mancato esercizio della delega e il mancato raggiungimento dell'intesa tra le due Casse di previdenza possa ripercuotersi negativamente sulla gestione della previdenza dei dottori commercialisti e sulle pensioni presenti e future, con palese violazione dell'art. 38 della Costituzione;

quali iniziative si intendano adottare per confermare l'iscrizione alla cassa dei dottori commercialisti dei nuovi iscritti all'Albo unificato, a partire dal 1° gennaio 2008;

se non si ritenga opportuno, stante la complessità delle questioni rappresentate, rinviare l'elezione dell'organo nazionale rappresentativo dell'ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

(4-03262)

VALPIANA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ha ribadito i compiti dell'ostetrica che dovrebbero essere garantiti nei 25 Paesi attualmente membri dell'Unione europea;

l'art 42, comma 2, recita:

«Gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all'accesso ed all'esercizio delle seguenti attività:

1. fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;

2. accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;

3. prescrivere o consigliare gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze comportanti rischi;

4. predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;

5. assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;

6. praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del *vertex*, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;

7. individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e segnatamente l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale

8. esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;

9. assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore;

10. praticare le cure prescritte da un medico;

11. redigere gli opportuni rapporti scritti»;

al primo punto dei compiti delle ostetriche all'art. 42, comma 2, si parla di «fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare»;

ai punti 2 e 3 si parla di eseguire gli esami necessari per controllare l'evoluzione della gravidanza normale, ma anche di prescrivere esami per la diagnosi precoce delle gravidanze a rischio. Alcuni esami semplici, ma importanti, potrebbero essere eseguiti direttamente in consultorio, ad esempio *test* di gravidanza e *stick* delle urine;

gli 11 punti dell'art. 42, comma 2, sono gli stessi che erano già elencati in un precedente Direttiva CEE di 25 anni prima (la direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980);

l'art. 6 della direttiva del 1980 dava tre anni di tempo ai Paesi membri per adattare le proprie leggi alla direttiva;

è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2007, Supplemento ordinario n. 228, il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

il testo pubblicato nelle parti modificate si discosta completamente dal parere approvato nelle Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato, nonché dal testo della direttiva;

all'articolo 48, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo viene precisato: «Le ostetriche sono autorizzate all'esercizio delle seguenti attività: (...)

b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione medica, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale»;

il sorvegliare la gravidanza diagnosticata come «normale» da parte di un medico riporta la figura delle ostetriche indietro di molto tempo,

senza che possano farsi forti della normativa vigente (profilo, eccetera), poiché l'articolo 1 della legge in questione recita: «Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite dalla legislazione vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2.»;

il «fatto salvo il comma 2», come si può ben capire, limita fortemente quanto previsto (ad esempio dal decreto ministeriale 740) per l'attività dell'ostetrica;

inoltre il problema si aggrava nel momento in cui, andando a leggere le versioni integrali delle direttive europee che il decreto legislativo 206/07 doveva recepire, si scopre che l'articolo della direttiva 2005/36/CE relativo all'«Esercizio delle attività professionali di ostetrica» (articolo 42) recita:

«1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite da ciascun Stato membro, fatto salvo il paragrafo 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2.

2. Gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all'accesso ed all'esercizio delle seguenti attività (...)

b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale»;

quindi nel recepimento per l'attuazione di tali direttive sono comparse alcune parole che cambiano di molto il senso della frase e di molto cambieranno le sorti lavorative delle ostetriche, laddove medici, assessori, direttori generali hanno «finalmente» in mano uno strumento giuridico per limitare l'autonomia professionale delle stesse, ed è noto come basti poco, per fare diventare una gravidanza normale una gravidanza a basso rischio o con qualche elemento patologizzante,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta e di chi durante l'*iter* del testo abbia introdotto le modifiche e per quali motivi;

quali azioni intenda intraprendere per tutelare la categoria, che vede lesa lo spazio di operatività che a fatica sta cercando di costruire, e per tutelare la libertà delle donne di scegliere l'ostetrica come operatrice per la propria gravidanza fisiologica.

(4-03263)

BOSONE. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

numerosi piccoli operatori commerciali, operanti all'interno delle stazioni ferroviarie italiane, sono molto preoccupati per il comportamento posto in essere della società di gestione del patrimonio immobiliare di Ferrovie dello Stato, Centostazioni S.p.A., la quale persegue l'intento di consegnare le principali attività commerciali all'interno delle stazioni ferro-

viarie nelle mani di grandi gruppi industriali, danneggiando tutte quelle piccole realtà imprenditoriali che sino ad oggi le hanno gestite;

la Società di gestione Centostazioni, che gestisce il circuito delle 103 stazioni ferroviarie di medie dimensioni, ha negato la propria disponibilità a rinnovare il contratto di locazione a molti degli attuali titolari dei «Caffè Ristoratori», avendo la stessa già destinato le predette attività commerciali ai «giganti» del settore;

molti piccoli ristoratori hanno cercato in ogni modo di trovare un accordo con Centostazioni per rinnovare i contratti di locazione commerciale in scadenza. Si pensi, per esempio, alle famiglie che gestiscono i *buffet* delle stazioni di Pavia e Modena che, a costo di enormi sacrifici e a proprie spese, hanno più volte ristrutturato e rimodernato i locali ed ora, da un giorno all'altro, si vedono negato il diritto al rinnovo del contratto. Purtroppo, i nuovi «padroni di casa», non si sono neppure curati di comunicare le condizioni per dare vita a dei nuovi contratti e hanno negato le richieste di prelazione avanzate da questi conduttori, facendo presente che, *ex art. 35 legge 392/78*, le attività interne alle stazioni ferroviarie non godono del diritto di prelazione in caso di nuova locazione;

il comportamento di Centostazioni, che si rifiuta di comunicare le condizioni per dare vita ad un nuovo rapporto locatizio, è particolarmente grave. Centostazioni, infatti, non ha la proprietà di questi beni, i quali appartengono al patrimonio disponibile dello Stato, bensì la semplice gestione amministrativa. Gli elementari principi di buona amministrazione imporrebbero alla predetta società di Gestione di comunicare in modo chiaro e trasparente la valorizzazione locativa di questi immobili, in modo da consentire anche agli attuali titolari dei singoli Caffè Ristoratori di mettersi in gioco nel tentativo di salvare la propria azienda;

si può immaginare lo stato d'animo di tutti i titolari di queste piccole realtà imprenditoriali che si ritrovano, impotenti, di fronte alla prospettiva di dovere cessare l'attività e non certo per motivi che attengono a criteri di corretta gestione degli immobili pubblici, che sino ad oggi hanno condotto in locazione;

le iniziative di Centostazioni nei confronti dei piccoli operatori commerciali, appaiono in palese contrasto anche con il codice etico del Gruppo Ferrovie dello Stato laddove recita, rispettivamente ai paragrafi 3.12 e 3.13, che «tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nella pratica degli affari, devono essere improntati alla massima correttezza, con esclusione di qualsiasi fenomeno di corruzione o favoritismo, alla completezza e trasparenza delle informazioni ed alla legittimità, non solo formale, sulla base delle norme vigenti e delle procedure interne» e «Il Gruppo rispetta rigorosamente le disposizioni di legge in materia di concorrenza e si astiene da comportamenti ingannevoli, collusivi e di abuso di posizione dominante e da ogni forma di concorrenza sleale.» Ci si domanda, dunque, se sia compatibile con i dichiarati obiettivi di completezza, trasparenza delle informazioni, abuso di posizione dominante e concorrenza sleale, il descritto comportamento di Centostazioni, la quale non comunica ai buffettisti le con-

dizioni neppure per rinnovare il contratto di locazione, avendo già destinato i relativi locali ad altre aziende,

si chiede di sapere:

per quali motivi Centostazioni, società a prevalente capitale pubblico, non abbia esperito una gara pubblica per l'assegnazione per gli esercizi commerciali allocati dentro gli edifici di proprietà pubblica delle Ferrovie dello Stato;

per quali motivi gli attuali operatori commerciali sfrattati da Centostazioni S.p.a. non siano stati preavvertiti e per quali motivi non sia stata data loro la possibilità di fare un'offerta migliorativa;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta, e quale giudizio diano in merito alla chiusura di centinaia di piccole aziende italiane che costituiscono la sana forza operosa del nostro paese, senza dimenticare l'esistenza di un considerevole numero di lavoratori da esse dipendenti;

se e quali iniziative ritengano opportuno adottare al fine di risolvere in via definitiva una tale situazione di palese contrasto sia con i principi di legalità ed efficienza, sia con la finalità di perseguimento dell'interesse pubblico.

(4-03264)

PALERMO. – *Al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.* – Premesso che:

alcune giovani atlete di *volley*, d'età compresa tra i 16 ed i 19 anni, tesserate con la società ASD Livi Volley di Potenza, dopo aver avviato in via amichevole, con lettera indirizzata alla citata società, lo svincolo sportivo per giusta causa, non avendo ottenuto risposta, hanno provveduto, come da Regolamento della Federazione italiana di pallavolo (FIPAV), a ricorrere, il 17 novembre 2007, alla Commissione tesseramento atleti (CTA), sezione distaccata di Napoli, al fine di avviare la pratica di scioglimento coattivo del vincolo per «giusta causa»;

i motivi che hanno indotto le ragazze e i loro familiari alla richiesta di svincolo dalla società sportiva ASD Livi Volley di Potenza, sono molto gravi poiché sono stati rilevati, da parte della citata società, nei confronti delle ragazze tesserate, comportamenti estremamente lesivi della salute, della dignità e del rispetto dei diritti fondamentali della persona; ciò si è dimostrato palesemente nel comportamento di alcuni dirigenti della società, i quali dopo aver offeso gravemente la dignità di queste giovani atlete, tutte minorenni, hanno utilizzato le regole sullo svincolo per porre in essere recriminazioni personali e addirittura un disegno ricattatorio nei confronti dei genitori delle giovani atlete, attenti alle esigenze e all'educazione dei propri figli;

la società in questione ha respinto tutti i tentativi di accordo amichevole, persino davanti al CTA, e, nelle deduzioni del ricorso, ha richiesto, per lo svincolo sportivo, la somma di 20.000 euro per ogni atleta;

al CTA sono stati riferiti fatti gravissimi, umilianti da raccontare soprattutto per ragazze minorenni, inconcepibili per persone civili e ancor

meno per chi pratica una disciplina sportiva, che dovrebbe educare al rispetto reciproco e al rigetto di ogni forma di violenza sia fisica che psicologica;

alla società, le giovani atlete erano legate da un vincolo contratto all'età di 14 anni che, sulla base dello statuto societario, avrebbero potuto sciogliere solo all'età di 24 anni. Pertanto, in base ai regolamenti delle società sportive, per praticare uno sport e partecipare ai campionati giovanili, provinciali eccetera, gli atleti sono costretti ad effettuare un tesseramento che spesso equivale ad una forma di «prigionia», che può generare, come nel caso specifico, relazioni distorte e di totale subalternità per gli atleti;

le regole praticate dalle Federazioni sportive per lo svincolo dei giovani atleti sono molto rigide, e tutelano soprattutto le società e i loro interessi economici, piuttosto che il benessere degli sportivi;

in sede di secondo appello, il 14 dicembre 2007, la CTA ha riconosciuto la possibilità di scioglimento del vincolo sportivo delle giovani atlete dalla citata società ASD Livi Volley di Potenza, continuando tuttavia a pretendere, a tal fine, la cifra di 1.500 euro ad atleta;

le atlete hanno fatto appello al Consiglio federale a Bari, per ottenere lo svincolo ed inoltre hanno chiesto l'intervento della Procura federale per sanzionare i dirigenti della società incriminata,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per vigilare sugli organi delle istituzioni sportive (CTA, CAF, Procura federale, eccetera), affinché facciano il loro dovere di fronte a denunce gravi di lesione dei diritti delle persone, in questo caso donne e minorenni, per informare del comportamento scorretto dei dirigenti della società in oggetto sia il CONI che la FIPAV;

quali iniziative si intendano adottare affinché siano posti in essere i necessari provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società sportive che usano le regole sul tesseramento sportivo in modo arbitrario e penalizzante nei confronti degli atleti e, soprattutto, affinché tali regole cambino, in modo che l'attività sportiva amatoriale possa tornare ad essere momento formativo ed educativo per i giovani.

(4-03265)

BORNACIN, MUGNAI, TOTARO. – Ai Ministri dei trasporti, delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

negli ultimi giorni, la stampa locale livornese ha riportato con grande evidenza alcune notizie riguardanti l'Autorità portuale di Livorno;

in particolare, sono stati stigmatizzati alcuni incarichi di consulenza esterna affidati dal presidente Roberto Piccini che avrebbero per giunta originato, in un caso, il rigetto del bilancio di previsione 2008 da parte del Ministero dei trasporti. I predetti fatti s'intrecciano ad altre notizie di stampa secondo le quali il presidente Piccini avrebbe recentemente concluso un contratto di acquisto di un'area in porto di proprietà della Compagnia Portuale di Livorno, società della quale lo stesso Piccini è

stato Presidente per molti anni e fino alla sua nomina al vertice dell'Autorità livornese;

da notizie di stampa si apprende che l'Autorità portuale avrebbe affidato ad un noto professionista livornese, già Consigliere comunale di Livorno, eletto nelle fila del PCI, un incarico di consulenza giuridica per la redazione del Piano regolatore portuale;

tale incarico, per il quale sarebbero stati stanziati in via provvisoria e per il solo anno 2007 già 30.000 euro a fini di compenso, risulta essere oggetto di attuali indagini da parte della Corte dei Conti di Firenze;

l'affidamento in parola appare infatti quanto mai singolare se si considera che l'attuale Segretario generale dell'Autorità portuale di Livorno è un avvocato, già dipendente dell'Autorità portuale da molti anni e come tale, si presume, sufficientemente preparato per far fronte a quello che è, tra l'altro, uno dei suoi compiti principali ed esclusivi: secondo quanto previsto dalla legge di riforma portuale del 1994, infatti, è compito del Segretario generale provvedere alla stesura ed alla redazione del Piano regolatore portuale;

la stessa legge n. 84 del 1994 prescrive, infatti, che il Segretario generale debba essere scelto tra persone con specifica preparazione e competenza tecnica anche su tali materia;

inoltre, risulterebbe che all'interno dell'Autorità portuale di Livorno esista da anni, oltre che un ufficio legale per le risoluzioni delle problematiche giuridiche, anche uno specifico ufficio dedicato unicamente alla stesura del Piano regolatore portuale;

se affidare l'incarico di consulenza ad un soggetto esterno, per assurdo, risultasse conforme alle norme di contenimento della spesa pubblica, alla contabilità dello Stato e ai criteri di economicità dell'azione amministrativa di un ente pubblico, ne deriverebbe per converso che l'attuale Segretario generale non avrebbe in sé almeno una delle caratteristiche professionali richieste per la nomina ricevuta, che l'ufficio legale interno non funziona e che l'ufficio preposto alla stesura del Piano regolatore portuale presente presso l'Autorità portuale di Livorno è inutile e mal strutturato, con conseguenze che meriterebbero un immediato intervento da parte degli organi di controllo;

la stampa livornese ha anche riferito che il bilancio di previsione dell'Autorità portuale di Livorno per l'anno 2008, è stato bocciato dal Ministero dei trasporti;

il presidente Piccini si è affrettato a dichiarare che i motivi di rigetto sono di natura formale e che il consulente esterno incaricato della redazione del bilancio, di cui non sono noti gli estremi, è già stato informato per risolvere al più presto il problema;

per ammissione dello stesso Roberto Piccini, si è venuti a conoscenza dell'affidamento di un ulteriore incarico di consulenza esterna, affidato, questa volta, secondo notizie di stampa, per un importo di oltre 40.000 euro;

essendo stato il lavoro svolto respinto dal Ministero dei trasporti, viene da chiedersi perché un'Autorità portuale si risolva ad affidare all'e-

sterno un atto consuetudinario e per nulla eccezionale come il bilancio di previsione che, com'è ovvio, viene redatto con cadenza annuale;

sempre secondo le dichiarazioni del presidente Piccini sulla stampa livornese, sembrerebbe addirittura che al predetto consulente siano stati affidati, nel frattempo, altri incarichi;

di recente, inoltre, la stampa locale livornese ha riferito di un contratto di acquisto concluso tra l'Autorità portuale e la Compagnia portuale di Livorno per un'area strategica in porto;

sempre secondo notizie di stampa di qualche settimana fa, si è appreso che il sig. Roberto Piccini, nella qualità di Presidente della Compagnia portuale, carica ricoperta come detto fino alla sua nomina a Presidente dell'Autorità portuale di Livorno, avrebbe per sua dichiarazione concordato nel 2004 con l'allora presidente dell'Autorità portuale, Nereo Marcucci, la vendita dell'area sulla quale insisteva la società SEAL (detenuta al 95% dalla stessa Compagnia portuale) e che, pertanto, l'attuale Presidente dell'Autorità portuale, Roberto Piccini, non avrebbe fatto altro che ottemperare ad un contratto sorto anni prima e tuttora vincolante per le parti;

in realtà, secondo altre fonti, quanto sopra riportato non risponderebbe al vero;

il signor Nereo Marcucci ha, infatti, terminato il proprio mandato alla presidenza dell'Autorità portuale il 2 luglio 2003 e, quindi, nel 2004 non poteva aver concluso con la Compagnia portuale alcun accordo, quantomeno in rappresentanza dell'Autorità portuale;

in verità, il signor Marcucci, proprio l'ultimo giorno del suo incarico di Presidente ed in pieno regime di *prorogatio*, con poteri quindi limitati all'esclusiva ordinaria amministrazione, aveva sottoscritto un contratto con la Compagnia portuale di Livorno, che tuttavia non prevedeva alcuna vendita di aree tra Compagnia portuale e Autorità portuale;

il predetto singolare contratto, infatti, riconosceva alla Compagnia portuale (presieduta dal signor Piccini) un «indennizzo» di 3.600.000 euro (circa 7 miliardi di lire) per la «delocalizzazione» dello stabilimento SEAL in altra zona extra portuale: in sostanza, si pagava alla Compagnia portuale «il disturbo» affinché quest'ultima rimuovesse gli impianti della società controllata SEAL da un'area portuale che l'Autorità portuale voleva utilizzare per qualche altro scopo e affinché poi li «rimontasse» altrove, fuori dall'ambito portuale;

la singolarità di tale operazione sembrerebbe duplice: in primo luogo, infatti, si pagava una società perché liberasse un'area portuale da impianti e attrezzature, ma si lasciava alla stessa società la piena proprietà e disponibilità del bene immobile che, pertanto, poteva certamente continuare ad essere utilizzato per scopi propri e privati della Compagnia portuale, senza che in tale percorso si possa intravedere o immaginare un qualsivoglia interesse pubblico che giustifichi un così esorbitante esborso di denaro;

in secondo luogo, già all'epoca (2 luglio 2003) era noto a tutti che la società SEAL era in sostanziale liquidazione e cessazione per mancanza

di commesse. La comprova di quanto detto risiede nel fatto che la stessa SEAL, una volta acquisita dalla Compagnia portuale la somma pattuita tra Roberto Piccini e Nereo Marcucci, come detto pari a 3.600.000 euro, ha smontato i propri impianti, ma non li ha rimontati, né in area portuale, né altrove;

risulta, invece, che sarebbe stato il signor Bruno Lenzi, subentrato al signor Nereo Marcucci in veste di Commissario dell'Autorità portuale, a voler acquistare dalla Compagnia portuale l'area SEAL;

il signor Lenzi avrebbe contestato, infatti, che si fossero spesi 7 miliardi di lire del pubblico erario per far mantenere la gestione e la proprietà di un'area così importante all'interno del porto alla Compagnia portuale, avendone ottenuto come unico ed insignificante beneficio, almeno per l'Autorità portuale e gli interessi pubblici dalla stessa rappresentati, l'allontanamento di una società che, in effetti, con i traffici portuali non aveva legami;

risulta infine agli interroganti che, in occasione di un recente consenso di Comitato Portuale, sia stata autorizzata una concessione demaniale di 15 anni di durata della Compagnia portuale di Livorno e che tale concessione andrebbe a sostituire la precedente, rilasciata per un più breve periodo di 10 anni,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano gli estremi del consulente esterno utilizzato dall'Autorità portuale di Livorno e quali le motivazioni che hanno consentito alla stessa Autorità di affidare a un consulente esterno la redazione del bilancio di previsione;

se le motivazioni appaiano congruenti con la generale normativa relativa all'affidamento di consulenze esterne;

se lo stesso affidamento sia stato preceduto da un'indagine conoscitiva sulla professionalità e affidabilità del consulente esterno e se sia stata esperita una procedura concorsuale per l'individuazione di tale figura ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 163 del 2006;

in che cosa consistano le ulteriori consulenze affidate dall'Autorità portuale al consulente esterno e se l'incarico di consulenza sia stato comunicato al Ministero dei trasporti ed alla Corte dei Conti;

per quali motivi l'Autorità portuale abbia corrisposto l'indennizzo miliardario all'Autorità Portuale;

se il comportamento tenuto dal Presidente dell'Autorità portuale di Livorno Roberto Piccini non configuri un palese e perdurante conflitto d'interessi;

se non si ritenga che da tale comportamento sia derivato un danno per l'erario dello Stato ed un illecito arricchimento per la Compagnia portuale di Livorno;

se sia stato sottoscritto nella pienezza di poteri e, quindi, risulti legittimo il contratto stipulato il 2 luglio 2003 tra l'allora Presidente «in prorogatio» dell'Autorità portuale di Livorno, Nereo Marcucci, e la Compagnia Portuale di Livorno rappresentata dal Signor Roberto Piccini;

come e da chi sia stata utilizzata, dal 2003 ad oggi, l'area portuale acquistata dall'Autorità portuale di Livorno;

se risulti vero che le motivazioni che hanno consentito all'Autorità portuale di Livorno di aumentare la durata della precedente concessione risiedano per massima parte in un presunto investimento da effettuarsi da parte della Compagnia portuale per la costruzione di un magazzino per cellulosa da finanziare attraverso un'operazione di *leasing*;

se il piano d'impresa presentato dalla Compagnia portuale sia stato valutato dagli uffici dell'Autorità portuale e rispettato dal concessionario per quanto attiene gli investimenti, le assunzioni di personale e i traffici portuali acquisiti.

(4-03266)

BELLINI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

notizie di stampa («Il Tirreno» del 21 dicembre 2007) informano che è stato presentato un progetto al Ministero dell'ambiente dalla società Domus Energia relativo alla costruzione di un parco eolico marino della potenza installata di 4 megawatt;

il progetto dovrebbe collocare circa 80 torri in mare aperto, probabilmente nel Tirreno al largo della Toscana,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia l'orientamento del Ministro in indirizzo e quali procedure intenda applicare per valutare l'impatto ambientale di tale progetto.

(4-03267)

BELLINI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* – Premesso che :

da alcuni anni le autorità nazionali e della Regione Toscana seguono le fasi autorizzative per il rigassificatore collocato al largo della costa tra Pisa e Livorno;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 23 febbraio 2006, ha concesso l'autorizzazione all'intervento prevedendo precise condizioni per la salvaguardia dell'ambiente, del mare e della sicurezza per l'esercizio dell'impianto sistemato su una nave ancorata al largo;

anche la regione Toscana ha dato parere positivo;

le competenti autorità hanno diffuso la notizia che, a questo punto, prima di passare alla fase realizzativa del progetto, manca solo l'ultimo passaggio, ovvero la presentazione del progetto definitivo sulla sicurezza in fase di esercizio;

secondo gli amministratori della Regione Toscana il progetto sarà probabilmente presentato entro la primavera e successivamente toccherà alla Commissione nazionale Vigili del fuoco esprimere un parere,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero la notizia sopra riportata;

se, nel caso, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno diffondere notizie riguardo al funzionamento della Commissione incaricata di svolgere i necessari approfondimenti sul progetto di sicurezza dell'impianto in esercizio, al fine di consentire a tutta l'opinione pubblica un'adeguata conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure autorizzative.

(4-03268)

AMATO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 31 ottobre 2007, sono ridistribuite le risorse residuali derivanti dalla legge finanziaria 2007 con il finanziamento del «Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le Autonomie per sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano» per un importo complessivo 4.420.000 euro;

nella tabella allegata all'art.1 di tale decreto sono riportate le indicazioni degli interventi finanziari per l'assegnazione delle risorse residue fra i quali il Ministero individua i seguenti contributi per Firenze e la Toscana:

al punto n. 8, 700.000 euro per l'anno 2007 per «Italia Wave Festival» erogati al Comune e alla Provincia di Firenze;

al punto n.12, 50.000 euro per il 2007, 20.000 euro per il 2008 e 100.000 per il 2009 per la «Promozione di un sistema regionale per il cinema» erogati alla Regione Toscana;

al punto n.17, 180.000 euro per il 2008 e 600.000 euro per il 2009 per il «Genio Fiorentino» erogati alla Provincia di Firenze;

considerato che:

il «Genio Fiorentino» serve, in realtà, alla promozione dell'immagine del Presidente della Provincia di Firenze più che a quella della cultura a Firenze;

la «Promozione di un sistema regionale per il cinema», voluto dalla Regione Toscana, non rientra necessariamente tra le priorità di un Ministero per i Beni Culturali;

considerato altresì che:

gli organizzatori di «Italia Wave Festival» non hanno ancora presentato presso la Commissione cultura del Consiglio comunale di Firenze il bilancio consuntivo dell'edizione 2007;

lo stesso festival, a quanto risulta all'interrogante, presenta uno sbilancio di circa 400.000 euro nonostante i contributi per centinaia di migliaia di euro erogati da parte di Comune e Provincia di Firenze venendo meno, di fatto, a quei prerequisiti di correttezza amministrativa per accedere ai finanziamenti espressi all'art. 2 del decreto in narrativa per il quale: «la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo dispone l'erogazione delle risorse finanziarie, effettua la verifica dei programmi di attività e valuta i consuntivi di spesa (...) procedendo in caso anche alla riduzione percentuale delle risorse o alla revoca delle medesime»;

si configura pertanto il concreto rischio di vedere tale rilevante contributo statale con effetto retroattivo andare esclusivamente a ripianare i debiti del festival, premiando di fatto la cattiva gestione realizzata dagli organizzatori;

ricordato che:

in data 6 dicembre 2007, la Direttrice del settore materiali cartacei e pergamenacei dell'Opificio delle pietre dure di Firenze ha denunciato, in un'audizione svoltasi presso la Commissione cultura del Consiglio regionale della Toscana, il perdurare delle gravissime difficoltà finanziarie in cui versa l'Istituto chiedendo al Ministro per i beni e le attività culturali l'erogazione di un contributo straordinario al fine di garantire la minima funzionalità dell'opificio;

in data 4 dicembre 2007 lo stesso Sindaco di Firenze aveva richiamato fortemente l'attenzione del Ministro per i beni e le attività culturali affinché sostanziasse, nel passaggio alla Camera dei deputati della legge finanziaria 2008, il fondo previsto per le città d'arte ad oggi sprovvisto di copertura finanziaria;

in data 19 luglio 2007, il Presidente della Commissione Cultura del Comune di Firenze, a nome di tutti i componenti della stessa, ha inviato una lettera ai parlamentari fiorentini per denunciare la grave situazione finanziaria in cui versa l'Accademia della Crusca affinché il Ministro per i beni e le attività culturali intervenisse tempestivamente per risolvere, in collaborazione col Demanio il problema della locazione di Villa di Castello e per destinare adeguate risorse alle necessità organizzative ed operative del prestigioso istituto;

la Direttrice della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, sin dalla predisposizione della legge finanziaria per il 2007 ha richiesto al Ministro per i beni e le attività culturali un contributo speciale per apportare i necessari ampliamenti strutturali per il deposito delle opere, ovviare ad un improrogabile adeguamento al numero minimo del personale addetto ai servizi di catalogazione, ed evitare così la chiusura della Biblioteca,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga corretto, sotto il profilo amministrativo, garantire aggiuntive risorse pubbliche ad «Italia Wave Festival» ancor prima di aver potuto visionare il bilancio consuntivo dell'edizione 2007, ripianando così, per decreto e retroattivamente, il *deficit* gestionale con un finanziamento ministeriale;

se ritenga che la decretata assegnazione di parte delle risorse residue per il Ministero per i Beni e le Attività culturali derivanti dalla legge Finanziaria 2007 ad Italia Wave Festival', vada incontro alle effettive necessità della città di Firenze, città che ospita suddetto festival, da sempre aretino, solo dall'ultima edizione del 2007;

se possa dire a quanto complessivamente ammontano le risorse residuali al 2007 per l'intero comparto dei Beni culturali, e se non ritenga opportuno a questo proposito emanare un equivalente decreto per ridistribuire tali fondi al fine di risanare le situazioni di grave difficoltà finanziaria-

ria in cui versano molteplici istituti culturali fiorentini di assoluta rilevanza nazionale;

se non ritenga infine opportuno rivedere l'assegnazione delle risorse finanziarie all'interno del Ministero dei beni culturali, in modo da privilegiare il contributo a istituti e beni culturali anziché ad iniziative che di culturale hanno poco e di politico molto.

(4-03269)

VILLONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 11.10.2000, lo statuto del Consorzio Ce4 (Caserta) veniva modificato divenendo così obbligatorio, oltre che per lo smaltimento dei rifiuti come previsto dalla L.R. 10/93, anche per il servizio di raccolta;

in data 23.8.2001, iniziava una serie di note negative e contestazioni di addebito da parte della Ripartizione Tecnica Urbanistica del Comune di Mondragone alla Soc. E.Co.Quattro nell'espletamento del servizio di raccolta e spazzamento presso lo stesso Comune di Mondragone;

in data 3.9.2001, i consiglieri comunali di minoranza del Comune di Mondragone, presentavano un esposto al Prefetto, allora dott. Schilardi, sull'illegittimità della procedura adottata per la modifica dello statuto del consorzio Ce4, oltre che sulle dubbie modalità dell'affidamento del servizio rifiuti, effettuato con una prima ordinanza sindacale (n. 3/2001) alla citata Soc. E.Co.Quattro ed, infine, sulle inadempienze nell'espletamento del servizio stesso;

in data 10.9.2001, la stessa Ripartizione T.U. con nota prot. 419/14, interrogava il Commissario di Governo all'emergenza rifiuti in Campania su eventuali utili suggerimenti al fine di adottare corrette modalità sanzionatorie, ritenute necessarie, nonché le conseguenti penali corrispondenti alle inadempienze dell'E.Co.Quattro S.p.A.);

in data 3.12.2001, i Consiglieri di minoranza del Comune di Mondragone, inoltravano al Tribunale di S. M. Capua Vetere, all'attenzione del Sostituto Procuratore dott. Donato Ceglie, gli esposti precedentemente inviati al Prefetto di Caserta, al fine di verificare eventuali omissioni, abusi od altri reati;

In data 30.3.2002, dopo reiterate ordinanze sindacali di affidamento provvisorio alla E.Co.Quattro, con delibera del Consiglio comunale n. 20, veniva affidato il servizio di gestione dei rifiuti alla citata società per dieci anni, con l'impiego di 45 unità lavorative (nella seduta consiliare votavano e presenziavano solo i Consiglieri di maggioranza);

in data 3.4.2002, veniva istituita la Commissione d'accesso presso il Comune di Mondragone, per svolgere accertamenti sull'attività dell'Ente;

in data 16.9.2002, il Prefetto di Caserta, Dott. Schilardi, con prot. n. 960/12B.7/Gab, sulle risultanze degli accertamenti svolti dalla Commissione d'accesso, diffidava il Comune di Mondragone a sanare, entro 60 giorni, diverse irregolarità amministrative rilevate;

la Ripartizione T.U. del Comune di Mondragone, in data 14.8.2002, con prot. 407/IG, e in data 10.10.2002, con prot. 514/14, notificava alla E.Co.Quattro contestazioni d'addebito;

in data 30.10.2002, con prot. n. 562 la Ripartizione T.U. diffidava la Soc. E.Co.Quattro ad ottemperare alle previsioni del P.O.S. ed agli obblighi sanciti dal Contratto d'appalto stipulato con l'Ente in data 15.7.2002 repertorio n. 4374;

in data 14.1.2003, con nota prot. 30/7g indirizzata al Capo Ripartizione Tecnica Urbanistica del Comune di Mondragone, il responsabile dell'Ufficio Igiene Ambientale chiedeva di «adottare anche in merito a procedure di carattere legale nei confronti della Soc.E.Co.Quattro, palesandosi chiaro tentativo di truffa»;

in data 20.1.2003, la Ripartizione T.U. del Comune di Mondragone notificava alla E.Co.Quattro un'ulteriore contestazione d'addebito;

in data 3.2.2003, la Ripartizione T.U. del Comune di Mondragone applicava sanzioni alle fatture della E.Co.Quattro S.p.A. per reiterati disservizi e chiedeva al Sindaco dott. Ugo Conte di prendere anche in accurata considerazione la già proposta rescissione del contratto;

in data 7.2.2003, la Ripartizione T.U. del Comune di Mondragone ancora notificava alla E.Co.Quattro l'ennesima contestazione d'addebito con sanzione applicate alle fatture;

in data 18.3.2003, con nota prot. n. 75/CR/RTU notificava alla Soc. E.Co.Quattro, la Ripartizione T.U. , richiamando la nota datata 3.3.2003, prot. n. 9/CR/RTU, «stigmatizzava l'inefficienza preannunciando la proposta di deliberazione per la rescissione del contratto», inoltrando la stessa in data 5.3.2003 alla Ripartizione Finanza e Contabilità per relativo parere;

in data 29.8.2003, con nota prot. 927 IG/RTU, il Capo Ripartizione T.U., oltre a evidenziare l'inottemperanza contrattuale del Piano Operativo del Servizio da parte della Soc. E.Co.Quattro, ribadiva che: «Per tutte le carenze sopra descritte lo scrivente conferma tutte le decurtazioni (delle fatture) per penalità ad oggi comminate, avendo da tempo proposto la risoluzione del contratto di servizio. E' auspicabile che l'Amministrazione (...) voglia finalmente adottare i provvedimenti dovuti e necessari, rivalendosi nelle sedi giudiziarie opportune»;

in data 1.9.2003, con prot. acquisita al Comune di Mondragone n.15903, il Comune di Castel Volturno (Caserta) comunicava a tutti gli Enti consorziati del Ce4, presso i quali la Soc. E.co.Quattro, svolgeva il servizio di raccolta dei rifiuti, l'avvio del procedimento di risoluzione del rapporto contrattuale con la Soc. E.Co.Quattro;

in data 24.11.2003, prot. 1438/CR/RTU-CatIII/2, la Ripartizione T.U. rinnovava l'invito al Sindaco di provvedere nella procedura di rescissione del contratto di servizio con la Soc.E.Co.Quattro, per inadempienza contrattuale;

in data 4.10.2005, con nota prot. 17056, la Ripartizione T.U. comunicava, ancora, la totale inadempienza contrattuale da parte della Soc. E.Co.Quattro;

le fatture decurtate dalla Ripartizione T.U. del Comune di Mondragone alla Soc. E.Co.Quattro S.p.A., per le continue inadempienze contrattuali, ammontano ad euro 3.459.069,96;

in data 1.3.2005, per tali decurtazioni, la Soc. E.Co.Quattro S.p.A., faceva notificare al Comune di Mondragone un decreto ingiuntivo per fatture non pagate per intero dal 2001 al 2006;

la copertura della TARSU nel Comune di Mondragone è al 100% a carico dei contribuenti;

nei bilanci consuntivi delle ultime tre annualità, non risultano tra i residui passivi i 3.459.069,96 di euro decurtati dalle fatture alla E.Co.-Quattro, nonostante risulti, negli stessi bilanci, la copertura totale del costo del servizio.

in data 23.11.07 sul settimanale «L'Espresso» veniva pubblicato un articolo relativo alle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sulla commistione tra politica e camorra nella gestione dei rifiuti sul litorale casertano;

tale inchiesta giudiziaria per corruzione impropria aggravata dal favoreggiamento della camorra ha portato all'arresto del sig. Giuseppe Valente di Mondragone – ex-presidente del Consorzio Ce4 per lo smaltimento dei rifiuti, già coordinatore del collegio camerale di Forza Italia, nonché coordinatore cittadino di F.I. – e della sig.ra D'Agostino Maria – ex-consigliera comunale di Forza Italia. Risultano inoltre indagati il Sindaco di Mondragone dott. Ugo Alfredo Conte, l'ex vice-Sindaco di A.N. Agostino Romano, con obbligo di firma presso i Carabinieri, e l'on. Mario Landolfi (A.N.), attuale Presidente della Commissione di Vigilanza sulla RAI;

in data 20 novembre 2007 è istituita la Commissione di accesso per il Comune di Mondragone;

la Commissione è composta dal dott. Gennaro Cupello, viceprefetto aggiunto, dalla dott.ssa Savina Macchiarella, viceprefetto aggiunto, dal dott. Goliardo Miniati, direttore amministrativo-contabile, dal dott. Luigi Botte, vicequestore, dal cap. Alessandro Barone, ufficiale dei Carabinieri, dal ten. Vittorio Angelini, ufficiale della Guardia di finanza e dal dott. Francesco Provolo, vice prefetto;

si trae dalle dichiarazioni dei pentiti fratelli Orsi, riportate nell'articolo sopra citato, che il viceprefetto dott. Provolo sarebbe stato interessato dall'on. Cosentino – coordinatore regionale (Campania) di F.I. – per intercedere affinché venisse rilasciata la certificazione antimafia alla già citata E.Co. Quattro S.p.A. – braccio operativo del consorzio Ce4 – società mista con gli Orsi come maggiori azionisti di parte privata,

si chiede di sapere:

se il Prefetto di Caserta abbia opportunamente valutato la scelta di inserire tra i membri della Commissione d'accesso al Comune di Mondragone il viceprefetto Provolo;

se la Prefettura di Caserta abbia proceduto alla verifica che tutte le irregolarità amministrative, rilevate dalla Commissione d'accesso, siano state sanate dal Comune di Mondragone;

se la Prefettura di Caserta abbia mai considerato l'esposto sopra citato prodotto dai consiglieri di minoranza del Comune di Mondragone, e quali siano state le eventuali risultanze o provvedimenti adottati;

se la Prefettura di Caserta sia a conoscenza dei motivi per i quali il Comune di Mondragone, nonostante le reiterate proposte da parte della Ripartizione Tecnica Urbanistica e contrariamente alle determinazioni assunte da altri comuni consorziati come Castel Volturno e Sessa Aurunca, non ha mai inteso procedere alla risoluzione per inadempimento del contratto di servizio RSU con la Soc. E.Co.Quattro S.p.A. ;

se la Prefettura di Caserta sia a conoscenza dei motivi per i quali la somma di euro 3.459.069,96, derivanti dalla decurtazione delle fatture alla Soc. E.Co.Quattro, non è mai stata imputata negli ultimi tre bilanci consuntivi del Comune di Mondragone nella voce residui passivi, nonostante la dichiarata copertura totale del servizio RSU;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno richiamare la Prefettura di Caserta e la Commissione di accesso ad una specifica attenzione sulle questioni sopra evidenziate.

(4-03270)

BRUNO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

lo stato di commissariamento per l'emergenza ambientale nella regione Calabria si protrae dal 1997, quando, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 1997, è stato proclamato lo stato di emergenza per crisi socio-economico-ambientale e nominato il primo Commissario delegato;

l'attuale Commissario ha provveduto con ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007 all'aggiornamento e rimodulazione del Piano regionale dei rifiuti, nonché alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali;

il suddetto aggiornamento, in continuità con le scelte già adottate nell'ambito del precedente Piano, prevede il completamento della linea 2 del termovalorizzatore di CDR di Gioia Tauro, già in avanzata fase di realizzazione, e quindi l'univoca individuazione di un recapito unico per l'intera regione;

tutte le previsioni del sistema del ciclo dei rifiuti calabresi, compresa la programmazione degli impianti intermedi da realizzare, delle discariche e del sistema dei trasporti, dipendono fortemente da tale scelta;

nel Piano è descritta in più parti una situazione appena sostenibile, peraltro solo a condizione di rispettare rigidamente i tempi indicati dallo stesso e pena il sopraggiungere di una situazione fortemente critica;

da notizie di stampa emerge come il settore dei rifiuti in Calabria continui ad essere oggetto di un'attenzione particolare e di spiccata aggressività da parte della criminalità organizzata;

nell'area di Gioia Tauro è ipotizzata la realizzazione di un rigassificatore, con tutto il carico di interessi contrapposti che ciò comporta;

è in atto sul territorio una mobilitazione, che comprende anche alcune amministrazioni locali, contraria al completamento della linea 2 del termovalorizzatore;

l'attuale gestore dell'impianto, la Società TEC S.p.a., ha già fatto sapere di aver chiesto alla regione Calabria 20 milioni di euro per i danni subiti dall'attuale fermo delle opere. Inoltre, avendo investito 200 milioni di euro di fondi propri, la stessa società si è detta pronta a far valere le penali contrattuali previste in caso di rinuncia al completamento dell'opera;

il Governo allora in carica è ricorso contro una precedente decisione assunta dal Consiglio regionale dichiarato al tempo non competente a decidere per il persistere dello stato di emergenza in Calabria nel settore dei rifiuti;

nel Consiglio regionale della Calabria è in corso una discussione sulla scelta definitiva da assumere, condizionata tuttavia dalle incertezze sulla persistenza o meno del regime commissariale;

l'area di Gioia Tauro, anche per le valenze che riveste nei settori della logistica e nel campo energetico, ha sempre avuto nel disegno del Governo una funzione strategica nazionale e non locale,

si chiede di sapere:

se lo stato di commissariamento per l'emergenza ambientale nella regione Calabria sia realmente da considerarsi terminato o in essere, e quindi se l'attuale Ufficio del Commissario delegato abbia cessato ogni tipo di rapporto in merito con il Governo nazionale;

se il Governo, dopo una gestione decennale direttamente delegata, intenda contribuire, e come, ad affrontare o meno in maniera esaustiva il problema della gestione del ciclo dei rifiuti in Calabria;

se risultino fondate le notizie di stampa, secondo cui nella dotazione di personale assegnata all'ufficio del Commissario per l'emergenza ambientale nella regione Calabria figurerebbero o hanno figurato, in aggiunta ai dipendenti in organico, ben 41 unità di personale assunto con contratti, stipulati da dirigenti del Ministero dell'ambiente, che prevedevano espressamente che il corrispettivo per la prestazione resa venisse corrisposto dietro mera attestazione del committente che il lavoratore abbia regolarmente adempiuto agli obblighi contrattuali;

se risulti vero che il pagamento dei compensi sia avvenuto sulla base di richieste formulate dal Ministero dell'ambiente non contenenti alcun tipo di attestazione;

se risulti fondata la notizia secondo la quale tale personale non avrebbe svolto attività suscettibile di essere valutata dal Commissario che, anzi, non conosce o non conosceva totalmente le prestazioni effettuate per i fini istituzionali dell'ufficio;

se risulti vero che solo per l'anno 2005, la spesa sostenuta per tale personale sia stata superiore ai 700.000 euro;

se dopo un decennio di commissariamento il segmento imprenditoriale ed economico interessato risulti sostanzialmente estraneo alle pressioni della criminalità organizzata;

se le scelte compiute o da compiere siano esclusivamente valutazioni inerenti il ciclo integrato della gestione dei rifiuti calabresi o quanto

siano invece condizionate da eventuali politiche nazionali nel settore energetico.

(4-03271)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01149, del senatore Malan, sulla riserva di posti nell'Arma dei Carabinieri per i volontari in ferma breve;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01153, dei senatori Garraffa ed altri, sulla concorrenza nel settore dei buoni pasto;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01155, della senatrice Carloni, su uno stabilimento di un'industria conserviera a Caivano (Napoli);

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01154, del senatore Bobba, sul recupero di una zona di Leri Cavour.

